

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza



Tesi di Laurea in Storia del diritto medievale e moderno 2

L'ORDINAMENTO PENITENZIARIO IN ITALIA DALL' UNITÀ AL FASCISMO

Relatore: Ch.ma Prof. CHIARA MARIA VALSECCHI

Laureanda: VALERIA SEMENZATO

ANNO ACCADEMICO 2007-2008

SOMMARIO

<u>Premessa</u>	pag. 1
<u>Introduzione</u>	pag. 3
<u>Cap. I:</u> I primi regolamenti post unitari.....	pag. 23
<u>Cap. II:</u> Le commissioni parlamentari.....	pag. 38
<u>Cap. III:</u> Lo sviluppo delle colonie penali e la pubblicazione del codice Zanardelli.....	pag. 63
<u>Cap. IV:</u> Il Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori del Regno.....	pag. 92
<u>Cap. V:</u> I manicomi giudiziari.....	pag. 119
<u>Cap. VI:</u> La condizione femminile nei penitenziari del Regno.....	pag. 137
<u>Cap. VII:</u> L'età giolittiana.....	pag. 158
<u>Appendice</u>	pag. 179
<u>Bibliografia</u>	pag. 190

PREMESSA

Oggetto dell'elaborato è l'evoluzione dell'ordinamento penitenziario in Italia nell'arco temporale racchiuso tra il 1861 e gli anni precedenti al drammatico evento della prima guerra mondiale.

La mia dissertazione si concentra inizialmente sui primi anni *post* unitari, in cui vengono emanati quattro regolamenti, ognuno disciplinante una precipua tipologia di sede penitenziaria: le carceri giudiziarie, le case di pena, quelle di custodia e i vetusti bagni penali. Tutte e quattro le disposizioni normative riproducono fundamentalmente il sistema carcerario concepito ed applicato nel precedente Regno Sabauda, anche se alcuni elementi di un certo rilievo, fra cui il metodo detentivo cosiddetto filadelfiano, si sono mutati dall'ex Granducato di Toscana.

L'assetto legislativo così delineato, tuttavia, non è soddisfacente sotto vari aspetti, vuoi anche perché, specialmente per le carceri giudiziarie, non si è riusciti a realizzare concretamente l'impianto normativo, a causa delle considerevoli quantità di denaro pubblico necessarie a riadattare i preesistenti edifici e a costruirne di nuovi.

Per questi motivi fin dal 1862 vengono costituite, ad intervalli di tempo, delle commissioni parlamentari dal duplice incarico. Da un lato si procede alla compilazione di un nuovo codice penale unico, mentre nell'altro binario, si avviano in parallelo degli studi per elaborare un ordinamento penitenziario più razionale, omogeneo ed in linea con il codice *in fieri*, oltre che con le nuove esigenze sociali del Paese.

I lavori delle commissioni susseguitesi negli anni durano circa un trentennio; si emanano quindi nel frattempo dei puntuali regi decreti per apportare delle migliorie (soprattutto ai bagni penali e alle case di custodia), e per regolamentare nuove forme di reclusione, tra cui lo svilupparsi delle colonie penali agricole durante la metà degli anni '80 del XIX secolo.

Si giunge quindi alla tanto agognata pubblicazione del codice penale, entrato in vigore il 1° gennaio 1890, che viene seguita, a distanza di circa un anno, da quella della sua necessaria ancella, avente le fattezze del "Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari". Mi sono lungamente soffermata nell'esaminare quest'ultimo, visto anche la sua longevità: quando in epoca fascista verrà rivisita la materia penitenziaria (r.d. 18 giugno 1931, n. 787), il suo impianto strutturale non subirà molte modifiche. È un regolamento omnicomprensivo il regio decreto n. 260 del 1891, spaziente dalle direttive aventi ad oggetto l'organizzazione interna delle carceri alle mere indicazioni amministrativo - contabili per la gestione delle strutture stesse e dei numerosi dipendenti che ivi svolgono le loro mansioni.

Nonostante la previsione di eventuali regolamenti interni, adottabili da ogni stabilimento, la minuziosità e l'accortezza con cui vengono stilate le disposizioni dettagliate, contenute dal regolamento generale, non lasciano margine di iniziative autonome da parte dei direttori a capo dei vari penitenziari del Regno. Questo ultimo aspetto rimane tuttavia solo sulla carta per speciali categorie di persone da me prese in considerazione, quali le donne, gli affetti da disturbi mentali e i non ancora maggiorenni. La conduzione di questi reclusi infatti il più delle volte palesa un mondo a sé rispetto a quello delineato dalle previsioni legislative loro riguardanti.

La mia attenzione non si è dunque solo soffermata sulle presunte novità normative introdotte dal regolamento, ma anche sulla sua ben dimostrata inefficacia nel suo complesso. Prendendo in considerazione, ad esempio, vari rapporti statistici dell'epoca, voluti dallo stesso Ministro dell'Interno, allora responsabile del settore penitenziario, e dal

Direttore generale delle carceri, ho evidenziato, in parte, quanto alcune nuove strutture previste nel testo di legge non abbiano trovato compimento; in parte quante disposizioni, al contrario concretamente realizzate, abbiano palesato solo che esiti desolanti: cospicui casi di suicidi, metodi disciplinari al confine con la disumanità, condizioni di lavoro coatto aberranti.

Il quadro così delineato viene solo in parte alterato in epoca giolittiana, durante la quale si realizzano alcune migliorie nel trattamento dei condannati e nella custodia e rieducazione dei minori. L'altro lato della medaglia, oggettivabile nella nuova propensione, nei primi anni del Novecento, di ingaggiare i reclusi per impiegarli in lavori di bonifica di zone insalubri e malariche, dimostra come l'attenzione per l'essere umano celato dietro la figura del reo non abbia ancora trovato lo spazio che merita.

La mia tesi infine, oltre all'analisi delle singole norme finora menzionate, contiene un altro livello di lettura: *le file rouge* che sottende la dissertazione consiste infatti nella costante divergenza tra piano normativo e realtà pratica.

L'efficacia delle leggi si misura dalla loro realizzazione empirica e ricaduta sociale, e, in ambito penitenziario, nei cinquant'anni analizzati, solo un'esigua parte degli obiettivi prefissati dai riformatori ha trovato il suo compimento.

Come ho sopra illustrato fra le righe, il carcere è un microcosmo complesso, formato da edifici dalle caratteristiche strutturali ben definite, che devono risultare funzionali al trattamento riservato ai suoi coatti abitanti.

Il personale addetto a svolgere questo trattamento è altamente variegato, e vista la necessità di molteplici mansioni di competenza, spazianti dalla vigilanza alla cure mediche, dall'educazione dell'intelletto alla salvezza dell'anima, si scopre che alle dipendenze statali vi è un cospicuo numero di persone. Inoltre, nonostante l'apporto della forza lavoro dei singoli detenuti, risultano ingenti le somme che l'autorità amministrativa deve elargire per il sostentamento di quest'ultimi.

Da tutto ciò si evince facilmente l'eziologia della mancata sincronia tra il testo dei vari regi decreti susseguitesi nei suddetti cinque lustri e la realtà fattuale del Paese.

A corollario di questa sconfortante situazione di sudditanza del sistema giuridico nei confronti del freddo finanziamento economico, le costanti lungaggini con cui i progetti legislativi vengono presentati, discussi, e solo a volte approvati. La storia dell'ordinamento penitenziario è stata infatti intrisa di soventi scontri parlamentari, di animati dibattiti ed interpellanze, di un susseguirsi di istituite commissioni.

E se da un lato è doveroso che una tematica tanto importante e poliedrica come quella oggetto della mia disamina sia stata fautrice di copiose discussioni e prese di posizione, dall'altro lato non è possibile che le sorti e la libertà sottratta dei condannati abbiano dovuto pagare lo scotto di una politica più incline a vacue ed inconcludenti dissertazioni teoriche che ad un utile pragmatismo.

INTRODUZIONE

IL PENITENZIARIO, DALLE ORIGINI AL 1700

Il penitenziario¹, denominato anche carcere o prigione, è il luogo chiuso ed isolato dove vengono tratti gli individui privati della loro libertà personale in quanto riconosciuti colpevoli (o anche solo accusati -si parla in questo caso di carcerazione preventiva -) di reati che prevedono la detenzione.

La genesi delle attuali strutture penitenziarie, intese quindi come destinatarie della custodia di coloro che non osservano la legge penale, coincide approssimativamente con la seconda metà del Settecento.

E' proprio in questo periodo invero che le sanzioni corporali cadono sempre più in desuetudine e viene ridimensionato il ricorso alla pena capitale.

Solo però nei primi anni dell' 800 iniziano a svilupparsi le varie teorie sulle funzioni e finalità redentrici della pena detentiva e sull'organizzazione pratica degli istituti di pena e la detenzione nelle prigioni diviene una realtà consolidata.

Prima di allora, andando a ritroso nei secoli, i luoghi di pena furono prevalentemente destinati, più che a punire i colpevoli, a sorvegliarli e trattenerli in attesa del processo o dell'esecuzione delle pene.

Le "prigioni" nacquero, verosimilmente, col sorgere della civile convivenza umana e svolsero, inizialmente, la funzione di separare dalla comunità quei soggetti che il potere dominante considerava minacciosi per sé e/o nocivi alla comunità stessa. Le più antiche istituzioni internanti ospitavano, in una maniera alquanto promiscua, sia i soggetti delinquenti, sia persone, definiamole *border line*, come vagabondi, prostitute, mendicanti, malati di mente: individui eterogenei, accomunati quindi solo dalla estraneità dagli schemi dell'ordine sociale costituito.

Le esigenze di costrizione finirono con l'imporre, immediatamente, sistemi durissimi, peraltro inaspriti nei luoghi ove l'esercizio del potere divino era affidato ai responsabili della cosa pubblica, poiché si riteneva che l'offesa arrecata dal reo si estendesse alla divinità. Le testimonianze più lontane che ci sono pervenute ci descrivono prigioni orrende, cieche, ricavate per l'appunto nelle profondità della terra.

Le prigioni quali strutture edili apposite per la custodia di persone indesiderabili, entrarono, però, in uso probabilmente dopo l'origine della "città". Per quanto delle prigioni si trovi già menzione nella Bibbia², le prime notizie abbastanza precise, relative ad esse, risalgono alla Grecia ed a Roma antiche.

¹ Il termine indica, nell'uso corrente, sia una pena, che il luogo dove essa viene eseguita, sia una particolare tipologia edilizia destinata all'esecuzione della pena stessa. Il termine "prigione" deriva dal latino "*prehensio*", l'azione di catturare, mentre il lemma "carcere", bandito dal nuovo ordinamento penitenziario, deriverebbe dal latino "*carcer*", che ha radice dal verbo "*coercio*" da cui il significato di luogo ove si restringe, si rinchioda ed anche si castiga e si punisce. V'è, però, qualche voce discorde che vuole l'espressione "carcere" derivante dall'ebraico "*carcar*" (tumulare, sotterrare); interessante origine visto che le prime prigioni nell'antichità consistevano in fosse utilizzate per custodire gli animali o in cisterne adibite alla raccolta dell'acqua. Cfr. GIORGIO RIGOTTI, v. *Carcere*, in *Grande dizionario enciclopedico*, vol. II, U.T.E.T., 1955, p. 1087.

² "...al tempo dei re, si istituirono propri locali carcerari [...] o nei luoghi dove si amministrava la giustizia o nelle case dei giudici e si trattava sempre di spazi murati senza accesso e senza copertura, dove i prigionieri erano discesi con le corde, come fu Geremia; donde l'espressione dell'Antico Testamento *mittere in lacum* per *mandare in prigione*. Il locale di guardia del palazzo reale di Gerusalemme serviva come arresto attenuato per una provvisoria custodia. I prigionieri ricevevano poco nutrimento ed erano spesso legati alle mani e ai piedi." RAFFAELE DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, vol. 34, Torino: U.T.E.T., 1906-1912, p. 12.

Nello specifico, le prime testimonianze di prigioni in epoca romana concernono il carcere detto *Tullianum* e poi *Mamertinum*, risalente al regno di Anco Marzio ma la cui costruzione fu terminata con l'aggiunta di un sotterraneo per ordine del suo successore Servio Tullio (578-594 a.C.).

Era formato da due ambienti l'uno sovrastante l'altro, comunicanti tra loro tramite un foro ricavato nel pavimento: quello inferiore, dove i detenuti, uomini e donne in promiscuità erano incatenati, era privo di luce e completamente segregato al pubblico. La parte esterna invece era accessibile ai visitatori ed i prigionieri avevano libertà di movimento.

In linea generale il carcere nell'impero romano non veniva concepito come una pena in senso tecnico, ma come un mezzo per tenere l'accusato in custodia affinché non si sottraesse alla giustizia. Nello svolgersi di tutto l'itinerario processuale, egli veniva privato della libertà personale³ al solo scopo di impedirne la fuga, permettendo così di raccogliere tutti gli elementi utili alla causa e di pervenire alla decisione. Il fatto che l'accusato, dopo la condanna, fosse custodito in un luogo inespugnabile, garantiva l'esecuzione della sentenza. Tale caratteristica del carcere ha a lungo impedito che l'istituto fosse compiutamente disciplinato, bastando che le concrete modalità esecutive di esso fossero, di volta in volta, idonee a sortire gli effetti sperati. Infatti, solo motivazioni di ordine pratico imponevano, per esempio, una vigilanza più attenta per gli uomini che per le donne, o che i luoghi destinati alla reclusione fossero più o meno angusti ed aspri, o che le materiali condizioni di vita dei carcerati fossero più o meno severe. La carcerazione non aveva quindi carattere di pena di durata: "*carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet*"⁴ come diceva Ulpiano; si tratta, lo ribadisco, di una misura preventiva-coercitiva, che non poteva essere utilizzata ai fini di una repressione punitiva.

Lungo tutto il medioevo *le file rouge* precipuo della detenzione carceraria fu il suo "assicurarsi che certi individui inaffidabili fossero presenti al processo o all'emissione del verdetto"⁵. Si trattava quindi, nella maggior parte dei casi, di carcerazioni preventive, anche se durante l'Alto medioevo l'istituto andò assumendo, seppure in sporadici casi eccezionali, specifico carattere di sanzione; ciò avvenne per volere di Liutprando, re longobardo, il quale stabilì che ogni magistrato fosse fornito di un luogo dove rinchiudere per due o tre anni i ladri non recidivi, dopo che avessero pagato la composizione al derubato. Si ammise inoltre che il carcere potesse talvolta sostituire sanzioni pecuniarie insoddisfatte o pene infamanti, spesso inopportune per la loro gravità e dannose per l'intera famiglia del colpevole. Durante l'Alto medioevo le composizioni pecuniarie costituivano in pratica l'unico strumento penale adottato in modo costante e debitamente regolamentato; in questo periodo i delitti contro la proprietà sono pressoché inesistenti, e il compito del diritto penale è fondamentalmente quello di redimere controversie tra eguali al solo scopo di mantenere la pace pubblica; la qual cosa avviene solitamente tramite una compensazione economica a favore della parte offesa. Il crimine era considerato solo nel suo contesto individuale; "in sostanza la giustizia penale medievale ruotava intorno al concetto di vendetta personale"⁶. "Non è tanto il carcere come istituzione ad essere ignorato dalla realtà feudale, quanto la pena dell'internamento come privazione della

³ Tranne nel caso dell'esilio volontario, eseguibile solo dalle classi patrizie e limitatamente al rischio di pena capitale.

⁴ *Digesto*, 48,19(*de poenis*),8,(*de officio proconsulis*)

⁵ MICHAEL R. WEISSER, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Bologna: Il Mulino, 1989, p. 145.

⁶ *Ibid.*, p. 50.

libertà”⁷; per tutto il periodo feudale si può quindi parlare di carcere preventivo e carcere per debiti, ma la limitazione della libertà, protratta per un periodo determinato di tempo e non accompagnata da alcuna sofferenza fisica ulteriore non era prevista come pena autonoma ed ordinaria.

Durante il Basso medioevo le pene pecuniarie vennero sostituite, per motivi economico-sociali, da un'ampia gamma di crudeli pene corporali; se le pene pecuniarie del primo medioevo riflettevano i rapporti sociali di un mondo contadino scarsamente popolato, in cui era presente una diffusione abbastanza equilibrata della ricchezza, la ferocia delle sanzioni corporali del secondo medioevo erano il risultato della rilevante crescita della popolazione, che aveva portato al sovraffollamento dello spazio vitale esistente. Si determinò infatti una frattura di classe tra ricchi e poveri, nascendo una classe di lavoratori senza alcun avere che si facevano concorrenza tra di loro provocando un ribasso dei salari: si crearono orde di mendicanti, disordini sociali, rivolte. La criminalità aveva mutato completamente il proprio aspetto. Ne risultò un rapido incremento dei reati contro la proprietà. Lentamente al posto delle pene fino allora comminate, si sostituirono la flagellazione, la mutilazione e la pena di morte, dapprima ancora redimibili con il denaro, poi come strumento di pena universale, il quale solamente sembrava in grado di garantire una certa difesa contro la criminalità delle crescenti masse dei diseredati. Inoltre in questo periodo si presentarono anche altri eventi fondamentali: “la centralizzazione del potere, la conseguenziale necessità di far percepire ai sudditi l’ autorità dello stato e quella di trarre vantaggio economico dalle pene pecuniarie comminate nei confronti di coloro che violavano la pacifica convivenza. Con lo spostamento della gestione del potere penale dalla comunità locale a un organismo centrale sempre più influente, la pena pecuniaria si era trasformata da una compensazione della parte offesa in un metodo per arricchire giudici e funzionari di giustizia riservato ai soli benestanti⁸, mentre le pene corporali erano divenute la tipica sanzione da comminare nei confronti di coloro che non erano in grado di ottemperare a quell’ obbligo”⁹. Indi, anche per tutto il Basso medioevo, nonostante il fatto che la situazione sociale fosse fundamentalmente diversa da quella presente nel corso dell’ Alto medioevo, il ruolo del carcere all’ interno del sistema delle pene pare rimanere sostanzialmente invariato: luogo di custodia provvisoria per gli imputati in attesa di giudizio o luogo dove aspettare l’ esecuzione delle pene corporali.

Detentore di un ruolo particolare è il diritto penale canonico: fin dai secoli V e VI, la Chiesa infatti adottò per prima la pena carceraria nella forma di reclusione, principalmente¹⁰ in monasteri e prigioni vescovili. Questi edifici erano destinati

⁷ DARIO MELOSSI - MASSIMO PAVARINI, *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI- XIX secolo)*, Bologna: Società editrice il Mulino, 1997, p. 21

⁸All’ epoca non si riteneva opportuno sottoporre le persone di rango sociale elevato alle pene corporali ed infamanti allora in vigore.

⁹ DAVID GARLAND, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Milano: Il Saggiatore, 1999, p. 137

¹⁰ Agli inizi del Rinascimento, 1401, esisteva sul Palazzo Vaticano una torre detta di S. Giustino che serviva come prigione. Tra il Medioevo e Rinascimento un altro carcere, purtroppo degno di nota fu il carcere di “Torre di Nona” eretto sulle sponde del fiume Tevere dai cui merli quotidianamente pendevano gli impiccati con un cartello legato ai piedi indicante il motivo dell’ esecuzione. In questo sinistro edificio molte celle erano al disotto il livello del fiume e quindi erano soggetti ad inondazioni. Vi soggiornarono persone famose come Benvenuto Cellini e Giordano Bruno, prima di essere impiccato. Il carcere era chiamato popolarmente “persona de lo papa”, perché dipendeva da un ufficiale della curia pontificia che era chiamato “custode” oppure “soldano”. Il soldanato era una carica particolare, privilegiata dal fatto di cavalcare a fianco del pontefice in occasione dei cortei. La triste fama acquisita dal carcere di Torre di Nona durò circa due secoli di atrocità, esecuzioni capitali, torture al punto che indussero la Curia pontificia a chiudere il carcere e demolirlo, nel 1600, sulle cui fondamenta sorse il “teatro di Tordinona”, ribattezzato dopo un secolo “Apollo”

principalmente ai chierici che avevano commesso reati ed alle persone ree di eresia, chierici o laici che fossero. L'istituzione cristiana, non potendo comminare sentenze di morte senza contraddire i principi su cui si edifica e senza interferire nella competenza della giurisdizione ordinaria, era stata costretta a ricorrere unicamente al carcere e alle pene corporali. Il regime penitenziario del diritto canonico era estremamente duro e prevedeva, a scopo di espiatione e compunzione, la sofferenza fisica del condannato, che era tenuto in un prolungato isolamento assoluto, in locali stretti e privi di ogni comodità, a rigoroso digiuno e senza potere fare nulla. Rettifico l'ultima affermazione, in quanto in effetti poteva fare qualcosa: pregare.

Oltre agli istituti di diritto canonico, un secondo filone per ricostruire il cammino delle istituzioni carcerarie va visto nelle grandi città europee verso la fine del XVI secolo, in cui iniziarono a sorgere vari istituti correttivi caratterizzati dall'aver per la prima volta applicato il lavoro coatto come mezzo di rieducazione¹¹.

Queste esperienze hanno indotto vari studiosi contemporanei¹² ad elaborare delle teorie che, seppur differenti, hanno tutte in comune il fatto che il lavoro sia il momento centrale per comprendere l'evolversi delle istituzioni penitenziarie moderne.

In questo periodo infatti la situazione economico-sociale cambiò di nuovo completamente: l'offerta di lavoro si era fatta più scarsa, sia in conseguenza dell'allargamento dei mercati derivante dalle scoperte geografiche¹³, sia a causa delle guerre e delle epidemie, che avevano causato una drastica riduzione della popolazione. Era iniziato così un periodo di acuta carenza di manodopera. In una tale situazione di scarsità della forza-lavoro "sarebbe stata una crudeltà economicamente insensata continuare ad annientare i delinquenti. La pena della privazione della libertà prende il posto delle pene corporali e capitali, l'umanità "sostituisce la crudeltà; dovunque erano luoghi di supplizio ora si costruiscono case di

fino alla demolizione per la costruzione dei muraglioni del Tevere nel 1890. L'esperienza nefasta dei sinistri carceri esistenti all'epoca aveva posto il problema di dare un indirizzo innovatore alla politica carceraria. Nelle città dei papi prese l'avvio così la prima riforma carceraria. Così con la creazione delle Carceri Nuove (1657), cominciò un capitolo innovativo della gestione della detenzione dei detenuti. Si instaurò il concetto di una giustizia più clemente ed una custodia più mite in contrasto con i criteri fino ad allora adottati. A sottolineare la volontà di riforma è la stessa impostazione architettonica degli edifici non avendo più locali interrati e privi di luce ma ambienti salubri e asciutti, adatti a riscattare la persona umana piuttosto che a mortificarla. Con la creazione delle Carceri Nuove e l'avvenuta riforma, la competenza gestionale degli istituti passò dall'autorità ecclesiastica per sottoporsi al Senato di Roma con la particolarità che il Servizio di Custodia era "vacabile" cioè poteva essere venduto. L'aumento demografico determinò la necessità di nuovi istituti, quasi sempre ottenuti destinando al bisogno edifici dismessi da altro uso. Tra questi vi fu Palazzo Madama, allora sede del Governatore, oggi Senato della Repubblica, ed anche l'attuale Palazzo di Montecitorio, sede del parlamento. Nella seconda metà dell'800 si sentì il bisogno di creare una nuova struttura penitenziaria, si concepì così l'istituto di Regina Coeli la quale ebbe piena efficienza a partire dal 1890. Esso fu uno dei primi carceri ad ispirarsi al sistema panottico o stellare: tale struttura consisteva in un ampio corpo centrale dal quale si diramavano più padiglioni creando appunto una forma di stella. Cfr. ANNA CAPELLI, *La buona compagnia: utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano: F. Angeli, 1988, pp. 89-92.

¹¹ Il più antico istituto di cui si ha testimonianza è il *Rasphuis* (il nome deriva dalla levigazione del legno, di cui l'istituto carcerario aveva il monopolio) di Amsterdam, risalente al 1596, destinato a mendicanti, giovani malfattori e sbandati; nella stessa città nel 1607 venne istituita la casa di correzione per donne. Simili prigioni a scopo correzionale sono state successivamente costruite nelle varie città anseatiche, in Germania, come a Brema e Lubeck nel 1613. Cfr. R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 15.

Il modello carcerario olandese sbarcherà in Pennsylvania ed ispirerà profondamente la realizzazione del primo sistema cellulare penitenziario (vedi *infra*).

¹² GEORG RUSCHE - OTTO KIRCHHEIMER, *Pena e struttura sociale*, Il Mulino 1978 e MICHEL FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino: Giulio Einaudi editore, 1976.

¹³ Negli Stati che si affacciavano sull'oceano Atlantico, in seguito all'apertura di nuove rotte navali, iniziarono le conquiste coloniali che richiesero nuova forza lavoro soprattutto per estrarre dal sottosuolo i metalli preziosi di cui abbondavano le nuove terre.

correzione”¹⁴. Era stato quindi l’aspetto economico della questione più che un rinnovato senso di benevolenza e comprensione per le umane miserie, a costituire tali forme di internamento coatto; questa nuova forma di pietà era difatti assai redditizia. Non a caso nel periodo moderno si erano infatti affermate tre particolari forme di sanzione, quali la servitù sulle galere, la deportazione ed i lavori forzati, tutte attività che comportavano lo sfruttamento dei condannati. Oziosi, ladri, vagabondi e autori di reati minori vennero così sottoposti al lavoro obbligatorio e ad una rigida disciplina. Nel corso dello sviluppo di tali istituzioni, furono internati anche condannati per delitti gravi e a pene lunghe, “giungendo in larga parte a sostituire con il carcere gli altri tipi di punizione. Per molto tempo tuttavia non vi fu alcuna rigida classificazione e separazione delle varie categorie umane e giuridiche internate”¹⁵. Tra le varie cause di tale mutamento nella punizione della criminalità vanno annoverate, oltre al pur significativo fine di lucro, sia la dissoluzione della comunità feudale col progressivo affermarsi dello stato nazionale (che si concretizzerà nella formazione degli Stati assoluti, con la conseguente necessità di trasformare la giustizia da affare privato in questione pubblica), sia l’affermarsi dell’etica protestante, che sconvolgerà la concezione del termine lavoro e l’atteggiamento sino ad allora tenuto nei confronti della mendicizia e delle classi povere in generale. Fu questa l’epoca di passaggio dalla società medievale a quella industriale in cui cominciò a formarsi, seppure a livello embrionale, quella classe che in seguito sarà appellata col termine “proletariato”. In questo periodo l’internamento coatto assunse la funzione di mezzo di addestramento della forza lavoro alle esigenze dei nuovi meccanismi di produzione.

Con la formazione degli stati assoluti si intensificavano però le pene corporali, sia per quanto riguarda il loro numero, sia per quanto concerne la loro crudeltà. Lo stato assoluto “si autorappresenta e si legittima come tale nel momento dell’esecuzione della pena, ricorrendo a una inquietante ostentazione della propria potenza militare e appellandosi a un diritto e ad una autorità proveniente da Dio. In questo contesto politico, l’esecuzione della pena è una delle tante cerimonie utili ai sudditi e al sovrano per misurare concretamente la distanza che li separa, e per mostrare la forza dell’autorità. L’esecuzione pubblica diviene uno spettacolo teatrale in cui il potere assoluto del sovrano è mostrato pubblicamente sul corpo del condannato”¹⁶. La penalità era così divenuta un aspetto dell’autorità statale, e ciò aveva portato ad inasprire le pene, che dovevano assumere ruolo di esemplarità, perché la percentuale di crimini era in aumento, e forse perché il crimine aveva assunto un carattere classista. Ma se il sistema delle istituzioni carcerarie apportava benefici economici alle classi che avevano posto in essere tali misure, pure tale redditizio sfruttamento venne poco alla volta meno.

“Il lavoro nelle case di correzione cominciò a scarseggiare, si ricominciò a punire i vagabondi con la frusta e con il marchio anziché con l’internamento; tuttavia la pratica della casa di correzione fece sì che sempre più comunemente la punizione predisposta fosse di tipo detentivo e questa assorbì poco alla volta la vecchia prigione di custodia”¹⁷. La sempre maggiore affinità della casa di correzione con il vecchio carcere di custodia fece tornare sostanzialmente l’istituzione penale...al periodo tardo-medievale, per quanto riguarda il regime interno. Il lavoro scompariva quindi quasi completamente

¹⁴ GEORG RUSCHE, *Il mercato del lavoro e l'esecuzione della pena. Riflessioni per una sociologia della giustizia penale*, «*Dei delitti e delle pene: rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*», Bologna, 1976, Vol. II-III, pp. 529-530.

¹⁵ D. MELOSSI - M. PAVARINI, *Carcere e fabbrica*, p. 55.

¹⁶ D. GARLAND, *Pena e società moderna*, p. 309.

¹⁷ D. MELOSSI - M. PAVARINI, *Carcere e fabbrica*, p. 60.

dalla prigione, eliminando ogni tipo di classificazione e differenziazione, per quanto grossolana potesse essere stata praticata in precedenza.

La radice di tale progressiva esiziale decadenza va ricercata nelle grandi trasformazioni nel Settecento; i fragili equilibri sociali precedenti venivano sconvolti da una “eccezionale accelerazione del ritmo di sviluppo economico, il fenomeno della rivoluzione industriale”; “un repentino inclinarsi della curva dell’ incremento demografico, insieme all’ introduzione delle macchine e al passaggio dal sistema manifatturiero al vero e proprio sistema di fabbrica, vengono a segnare contemporaneamente l’ età d’ oro del giovane capitalismo insieme al periodo più buio della storia del proletariato. La notevolissima accelerazione della penetrazione del capitale nelle campagne e corrispondentemente dell’ espulsione da queste della classe contadina...contribuisce a presentare sul mercato del lavoro un’ offerta di manodopera senza precedenti”¹⁸. Al grande incremento del pauperismo corrispondeva, necessariamente, un ampio acutizzarsi del problema della gestione di una criminalità dilagante. Le istituzioni internanti assumevano quindi in questo periodo un carattere prettamente terroristico; esse non servivano più per ottenere manodopera a buon mercato in presenza di carenza di forza lavoro. Adesso il loro scopo era quello di convincere le classi subalterne ad accettare qualunque condizione di lavoro offerta loro dal mercato, pur di non finire rinchiusi in luoghi che di umano conservano ben poco.

Fu in questo periodo che le aspirazioni di controllo e di intimidazione si concretizzarono, almeno a livello teorico, nel progetto architettonico di Bentham¹⁹, il *Panopticon*, che oltre ad essere un luogo di esecuzione della pena è luogo di osservazione per il prodursi di un sapere clinico riguardante i detenuti.

La concezione degli studiosi soprammenzionati che vede il carcere, nell’arco di tempo tra il XVI e il XVIII secolo, come strumento della nascente borghesia per controllare- sfruttare- educare le masse di ex contadini non sembra tuttavia trovare molto riscontro nel nostro Paese, in cui l’ industrializzazione si sviluppa con notevole ritardo rispetto agli altri Stati europei. E’ comunque da collocare nella seconda metà del Settecento la nascita del carcere come organizzazione destinata alla punizione dei trasgressori della legge.

In questo contesto si inserisce, e ne determina il realizzarsi, l’ opera dei pensatori illuministi, il cui famoso rappresentante, Cesare Beccaria²⁰, interpretando e sintetizzando in modo lucidissimo il pensiero dell’ epoca, con una razionale e calcolata critica nei confronti della eccessiva severità delle sanzioni, e propugnando una riforma di tutta la legislazione criminale, segnò il decisivo superamento delle pene corporali e infamanti,

¹⁸ D. MELOSSI - M. PAVARINI, *Carcere e fabbrica*, p. 61.

¹⁹ Il Panopticon è il carcere ideale progettato nel 1791 da Jeremy Bentham (1748-1832), filosofo idealista, teorico della riforma giuridica britannica e massimo esponente dell’ utilitarismo.

L’idea alla base del Panopticon (“che fa vedere tutto”) era quella che - grazie alla forma radiocentrica dell’edificio e ad opportuni accorgimenti architettonici e tecnologici - un unico guardiano potesse controllare tutti i prigionieri in ogni momento. La struttura carceraria era vista come un insieme di stanze per i detenuti, disposte a cerchio, con due finestre per ognuna: l’ una rivolta verso l’ esterno, per prendere luce, l’ altra verso l’ interno, in una colonna nella quale si sarebbe collocato il custode. I carcerati, sapendo di poter esser osservati tutti insieme in un solo momento dal custode, grazie alla particolare disposizione della prigione, avrebbero assunto comportamenti disciplinati e mantenuto l’ ordine in modo quasi automatico. Inoltre la forma carceraria del panopticon prevedeva che ad ogni singolo detenuto fosse assegnato un lavoro: si avviava così il processo di passaggio tra una formula carceraria contenutiva ad una formula produttiva. In seguito è stato attribuito al concetto di Panopticon un significato più ampio, a rappresentare il rapporto tra il singolo individuo e le regole del sistema sociale in cui esso è inserito. MICHEL FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino: Giulio Einaudi editore, 1976, cap. II, pp. 218-247.

²⁰ CESARE BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Milano: biblioteca universale Rizzoli, 2001.

oltre che del larghissimo ricorso alla pena di morte, che avevano caratterizzato il diritto penale durante l' *ancien régime*. Grazie all' opera di pensatori, filosofi e filantropi illuministi, cominciò così a prendere corpo il principio di una umanizzazione della pena, da infliggersi in proporzione al crimine commesso, senza arbitrii da parte del giudice. Si insinuò inoltre nella mentalità collettiva una concezione della pena in chiave di prevenzione e sicurezza sociale. Questo processo evolutivo della pena iniziatosi agli albori dell' evo moderno vide la sua foce nel definitivo abbandono delle sanzioni corporali e nella loro sostituzione con quella detentiva: un fenomeno che comportò, quali necessari corollari, la costruzione di apposite strutture e la elaborazione di sistemi penitenziari ispirati da una filosofia della pena e da un modo di concepire il trattamento carcerario dei criminali completamente nuovi.

Fino ad allora, l' idea che la sanzione detentiva potesse soppiantare la pena di morte per i crimini di maggiore gravità, e le punizioni corporali o la deportazione e la galera per i delitti di media e piccola entità era assolutamente imprevedibile. Con l' Illuminismo si attuò un radicale rivolgimento della giustizia penale come era stata intesa fino ad allora; si richiese la relativa "dolcezza delle pene"²¹ e prese anche corpo la rivoluzionaria idea di far cessare gli abusi offensivi della personalità umana nelle carceri, e di utilizzare lo stato di detenzione, non solo a scopi punitivi e repressivi, ma anche per migliorare il detenuto e riadattarlo alla vita sociale.

SISTEMA FILADELFIANO ED AUBURNIANO

Il cambiamento che investì la penalità dell' intera Europa e degli Stati Uniti, tra la seconda metà del 1700 e il primo ventennio del 1800, fu clamoroso perché esso condusse non solo a una diminuzione della quantità e della intensità delle sanzioni criminali, ma a una progressiva sostituzione del loro bersaglio; da quel momento la punizione si sarebbe indirizzata non più verso il corpo, attraverso la manipolazione di esso, ma verso l' anima del reo.

Tutte le misure intraprese dovevano rispondere a una esigenza di utilità pratica. Una rapida accelerazione del processo evolutivo delle modalità di trattamento dei reclusi si ebbe quando salì alla ribalta il filantropo quacchero John Howard²² il cui impegno finì col risultare decisivo per il declino delle sanzioni corporali e la loro sostituzione, nell' arco di pochi decenni, con quella detentiva. Egli tracciò il quadro della raccapricciante situazione degli istituti internanti in Europa e propugnò una completa revisione della funzione e dei criteri organizzativi della pena detentiva. Tra la fine del 1700 e i primi decenni del 1800 si formarono sia in Europa che nel Nord America vari sistemi o teorie penitenziarie, che si posero come obiettivo quello di organizzare nel modo più razionale²³ ed efficace possibile la gestione degli istituti penitenziari.

²¹ M.FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, pp. 113-144. L'autore richiama i concetti espressi da Cesare Beccaria nella sua opera *Dei delitti e delle pene* (1764) nel capitolo XXVII.

²² Nella sua opera "*The state of the prisons*" del 1776 Howard auspica ad una trasformazione delle prigioni da luoghi di abiezione di crudeltà in luoghi di rigenerazione del reo. Cfr. R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 16.

²³ E' in questo periodo che nasce, proprio per far fronte alle esigenze di una custodia razionale, la moderna scienza penitenziaria: essa comincia il suo percorso cercando di trovare, mediante sperimentazioni empiriche, il modello di carcerazione più funzionale in rapporto alle nuove teorie formulate dai riformatori. Cfr. *Ibid.*, p. 16-17.

Fu in questo clima che l'attenzione dei riformatori si rivolse alle esperienze americane. Qui, a partire dalla fine del 1700, si erano affermati due modelli di penitenziario: nello stato quacchero della Pennsylvania si era dato vita a un regime di isolamento cellulare continuato, giorno e notte, noto come modello di Philadelphia, che era tipico della concezione calvinista basata su un'etica del lavoro tutta spirituale, e che nulla concedeva al lavoro produttivo. Il sistema di Auburn, invece, si basava proprio sul lavoro redditizio, e prevedeva l'isolamento notturno ma il lavoro diurno in comune. Comunque "entrambe le posizioni partivano dal presupposto della necessità di evitare la corruzione del contatto tra le varie categorie di detenuti, corruzione che si diceva essere alla base del fenomeno indicato allora come il più preoccupante della questione penale, l'aumento delle recidive"²⁴.

Entrambi i modelli ebbero notevole influenza sui sistemi penitenziari degli stati italiani preunitari e conseguentemente dell'Italia unita.

Il sistema filadelfiano, conosciuto anche come pennsylvanico, deriva il suo nome dalla città di Philadelphia, dove per l'appunto nel 1776 venne aperto il penitenziario di Walnut Street.

Come accennato²⁵, questo istituto risentì in maniera notevole dell'influenza olandese in materia. Il lavoro, inteso come strumento di rigenerazione morale dei condannati, approdò infatti in Pennsylvania tramite il governatore quacchero William Penn (1644-1718) che, dopo un viaggio in Olanda, attinse il principio riportato poi nel suo codice del 1682 "tutte le carceri saranno case di lavoro per malfattori, i vagabondi, i scostumati e gli oziosi". La religione quacchera, quindi, interpretò, alla luce dei propri principi, le teorie di Mabilion (1632 - 1707), teorico del binomio pena - penitenza e propugnatore della pena come medicina spirituale. Secondo tale filosofia, il concetto di pentimento, volto ad emendare l'anima del reo attraverso il rimorso, è tappa obbligata per la redenzione. Lo spirito di tali sistemi era di mantenere in isolamento permanente i detenuti, affinché si potesse sperimentare il pieno effetto della solitudine e del lavoro ai fini della punizione e dell'emenda. C'è tuttavia da precisare che l'isolamento a cui il recluso a Walnut Street veniva sottoposto non deve essere inteso come totale, nel senso che egli certamente non doveva interagire coi compagni ma poteva beneficiare dei positivi influssi del cappellano, del direttore dell'istituto o dei filantropi volontari che lo esortavano a migliorare attraverso la lettura delle sacre scritture²⁶. Questa solitudine non veniva interrotta né per il pasto, che era distribuito attraverso uno sportello, né per l'ora d'aria, cui erano destinati appositi cortili individuali.

Per completezza, v'è da dire che il sistema filadelfiano riprendeva inoltre gli istituti di Gloucester (Gran Bretagna) e Gand (Belgio); come in quest'ultimo, ad esempio, la durata della detenzione variava in rapporto alla condotta del condannato.

Il principio cardine del sistema filadelfiano era quindi l'imposizione dell'isolamento continuo, diurno e notturno; il detenuto trascorrevva il giorno e la notte in cella dove lavorava e pregava. Ogni contatto con i compagni di pena era severamente impedito, nella

²⁴ D. MELOSSI - M. PAVARINI, *Carcere e fabbrica*, p. 92.

²⁵ Si veda n. 11.

²⁶ "La prigione filadelfiana invero non mira ad tener lontano il recluso da tutti gli altri uomini, ma soltanto dagli altri perversi per rendere più efficace il contatto con i buoni, per preservarlo dalla altrui corruzione, per richiamarlo al miglioramento possibile, per renderlo alla società, alla quale lo si vorrebbe degnamente restituito". ROMANO CANOSA - ISABELLA COLONNELLO, *Storia del carcere in Italia dalla fine del 500 all'unità*, Roma: Sapere 2000, 1984, p. 146.

convinzione che l'isolamento garantiva da contatti che avrebbero annullato gli effetti dell'emenda.

Per riservare ad ogni individuo il medesimo trattamento, era basilare applicare alla popolazione carceraria una coatta uniformità totale. Ogni singolo detenuto veniva così spersonalizzato attraverso l'utilizzo dei medesimi vestiti degli altri, della stessa razione alimentare, della stessa cella di custodia nonché dello svolgimento delle attività lavorative altrui.

Il lavoro era elemento essenziale del trattamento imposto da questo sistema, in quanto era considerato come un premio, da sospendere a chi si comportava in maniera ostile²⁷. Dovendo svolgersi nelle singole celle, consisteva in un lavoro manuale, svolgibile con i pochi mezzi che venivano messi a disposizione: impagliare sedie, tagliare e cucire divise, arrotolare sigari. Nonostante l'introduzione del lavoro si segnalavano via via sempre più numerosi i casi in cui il detenuto presentava segni di pazzia, confusione mentale, turbe psichiche sfocianti in atti violenti. Copiosi ed in escalation esponenziale si offrirono anche i fenomeni di suicidio. Totale solitudine²⁸ e assoluta mancanza di stimoli esterni, protratte per periodi anche molto lunghi finivano con il condurre sovente ad estreme conseguenze. Il sistema filadelfiano fu applicato in seguito in altre prigioni americane tra le quali gli stabilimenti di Pittsburg (1817) e Cherry Hill (1821).

A metà tra il sistema in comune²⁹ e il sistema filadelfiano, nel 1818 fu introdotto il sistema auburniano, che prese il nome dallo stabilimento di Auburn, località nei pressi di New York, dove aveva avuto una prima applicazione.

Il sistema filadelfiano, oltre agli altri due motivi già esposti, veniva criticato soprattutto per il non uso produttivo della forza lavoro, anzi era assolutamente antieconomico, inutile e ripetitivo, in funzione esclusivamente terapeutica.

Il progresso tecnologico dell'epoca consentiva ormai invece l'utilizzo di mano d'opera coatta priva di specializzazione, elemento utile in una congiuntura economica-politica in cui gli Usa erano attraversati da consistenti ribellioni contro la riduzione dei salari. Venne quindi sperimentato questo nuovo sistema che si fondava sull'isolamento notturno degli internati e sull'attività lavorativa comune diurna in una grande sala dove erano situati i macchinari.

Questo sistema, nel suo sviluppo, attraversò tre tappe: 1-l'organizzazione carceraria era del tutto in mano ad un imprenditore che la trasformò in una fabbrica; 2- l'organizzazione carceraria era gestita dall'autorità amministrativa e all'imprenditore rimanevano l'organizzazione del lavoro e la vendita dei manufatti; 3-all'imprenditore restava solo la collocazione dei prodotti sul mercato.

²⁷ Il sistema filadelfiano, nelle sue prime sperimentazioni prevedeva il divieto di svolgere qualsiasi attività. Tale inoperosità era stata in breve tempo sostituita dal lavoro non solo per mitigare questa solitudine imposta, ma anche per problemi di gestione economica che una rigida divisione cellulare comportava, sia in costi degli edifici, sia in retribuzione dei guardiani (lo segnalo già da ora come *leitmotiv* precipuo anche dei sistemi penitenziari italiani fino ai giorni nostri). Cfr. R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 8.

²⁸ "...*hominem sociale animal communi bono genitum videri volumus*", SENECA, *De clementia*, I, 3, 2. Accessibile tramite internet: http://la.wikisource.org/wiki/De_Clementia

²⁹ Denominato anche "vita in comune", indica semplicemente la situazione delle prigioni presente nella maggioranza dei paesi europei del tempo; la sua eziologia è da ricercarsi nel presupposto pragmatico che è maggiormente agevole sorvegliare i detenuti se essi sono costipati a gruppi in un'unica cella. La vigilanza, così esperibile anche da un numero inferiore di guardiani (con gran risparmio per le casse pubbliche), risulta efficace e mira ad una condotta modello, attraverso incessanti esortazioni e comminazione di severi castighi collettivi. Cfr. R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 8.

Come accennato, nel carcere di Auburn erano consentiti i pasti e il lavoro in comune, seppure però con l'obbligo rigoroso del silenzio. Per garantire l'ordine e l'assenza di emissioni vocali era però necessario ricorrere ad una severa disciplina, che programmava ogni istante della vita dei carcerati, scandendone i tempi di lavoro e di riposo tramite un segnale sonoro e avvalendosi di un ampio apparato di punizioni³⁰. La scelta di svolgere delle attività produttive non più singolarmente venne dettata dalla convinzione che tale modalità risvegliasse il senso del sociale e rappresentasse una soluzione al problema degli effetti dannosi prodotti sulla psiche dei condannati dalla segregazione cellulare, nella versione imposta dal rigido sistema filadelfiano. In realtà, il sistema auburniano fu "inventato" a seguito di errori contenuti nel progetto originario del carcere di Auburn (che rendevano impossibile la separazione rigida tra condannati) che portarono il capitano Elam Lynds, direttore del penitenziario, a separare gli "irriducibili", messi in isolamento continuo e lasciati senza lavoro, dai recuperabili, cui era concesso di lavorare in comune durante il giorno, mantenendo l'isolamento notturno³¹.

Il sistema in questione venne ritenuto superiore al filadelfiano³², per cui, tranne la Pennsylvania che continuò ad applicare quest'ultimo, gli altri stati americani, gradualmente, adottarono l'auburniano³³.

In Europa, le condizioni economico sociali non erano assimilabili a quelle degli Stati Uniti, quindi la scelta tra i due modelli si basò su motivazioni diverse da quelle adottate dai nordamericani; comunque ormai la forma detentiva di pena era divenuta la punizione per eccellenza.

Seguendo le linee guida dei modelli penitenziari del nuovo continente, in Europa si cercarono compromessi tra il rigore e la rigidità della segregazione unicellulare e la promiscuità della vita in comune.

Si sviluppò così il sistema inglese o misto, fondamentalmente elaborato per sopperire al fenomeno problematico del trasferimento forzato nelle colonie. In specie quelle australiane, infatti, avevano esternato il loro radicato dissenso alle continue deportazioni nei loro territori, proponendo al governo inglese un'alternativa a questa prassi. L'idea consisteva nel far scontare ai condannati alla deportazione un periodo d'isolamento individuale nelle prigioni in madre patria, seguito da un lasso di tempo trascorso a lavorare insieme agli altri detenuti³⁴. Solo scontata questa prima parte di pena, costoro potevano essere inviati nelle colonie australiane, dove avrebbero potuto trovare di che vivere. Il progetto venne accettato e sottoposto al parlamento inglese nel 1847; divenne legge nel 1853.

Esteso anche all'Irlanda, qui recepì alcuni cambiamenti ad opera dell'allora ispettore generale delle carceri, Sir William Crofton, che diede così origine al sistema penitenziario cosiddetto irlandese o progressivo.

Si differenziava dal prodromo sistema inglese per i periodi in cui era suddiviso lo scontarsi della pena: tre per gli inglesi, uno in più per gli irlandesi. Questi ultimi infatti

³⁰ A titolo d'esempio, la cella buia, il digiuno, le percosse, a seconda delle gravità dell'infrazione compiuta.

³¹ Cfr. DARIO MELOSSI - MASSIMO PAVARINI, *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI- XIX secolo)*, Bologna: Società editrice il Mulino, 1997, pp 178 ss.

³² Anche il sistema auburniano tuttavia non risultò esente da critiche, in quanto sul tema del lavoro carcerario non tardarono le polemiche, innescate dalla presunta concorrenza di quest'ultimo con il lavoro "libero". *Ibid.*, pp 180 ss.

³³ I tre sistemi carcerari, in comune, filadelfiano e auburniano, variamente combinati tra loro, costituiscono ancora oggi le fondamenta delle varie esperienze di trattamento carcerario. Che in due secoli di storia la scienza penitenziaria non sia granché evoluta?!

³⁴ L'attività lavorativa doveva svolgersi negli stabilimenti della Gran Bretagna, di Gibilterra e delle Bermuda.

dopo l'isolamento unicellulare e il lavoro in comune in stile auburniano, prima della libertà condizionale, prevedevano una fase lavorativa all'aperto, in un regime di quasi libertà provvisoria. Risulta quasi superfluo affermare che a questo sistema non erano assoggettati i condannati all'ergastolo e i condannati a morte la cui pena era stata tramutata in perpetua.

A questo sistema era naturalmente connessa una classificazione dei detenuti secondo la loro indole, il reato commesso ed il comportamento serbato durante l'espiazione della pena. In altre parole, per ordine di Sir Crofton si era cercato di fornire i mezzi d'indagine sulla certezza del ravvedimento, preparando un elenco di prigionieri e raccomandando alla liberazione graduale definitiva solo coloro che avevano dimostrato una miglior condotta. Attraverso la previsione di un complesso apparato di note di merito si tendeva quindi a disciplinare e a giustificare il passaggio da una classe all'altra, da uno ad un altro grado di severità³⁵.

Per tutta la prima metà del diciannovesimo secolo si assistette ad una sorta di pellegrinaggio dei riformatori europei³⁶, che andarono ad ispezionare sia gli stabilimenti degli Stati europei limitrofi, dove, come detto, si effettuavano sperimentazioni dei due modelli d'oltre oceano, sia i penitenziari americani. A questi viaggi corrispose una serie di ispezioni carcerarie all'interno di ogni singolo Stato, per constatare l'urgenza di una riforma o per verificarne gli esiti. Uno dei primi e principali risultati della nuova attenzione ai modelli penitenziari fu ovunque, da parte dei vari governi, la definizione e come corollario la valorizzazione, del ruolo dell'ispettore generale delle carceri, così come la creazione di un'apposita branca nella pubblica amministrazione³⁷. La centralità assunta da questi funzionari nella gestione e nel controllo del sistema repressivo come nella proposizione ed applicazione dei provvedimenti di riforma era d'altronde solo uno dei riflessi di un processo più globale di appropriazione delle istituzioni penitenziarie da parte dello Stato. Esso si espresse ad esempio nell'utilizzazione massiccia di dati statistici per conoscere e circoscrivere la popolazione carceraria, nonché nell'esautorazione dell'intervento privato a favore di una gestione pubblica delle strutture. Parallelamente a questa affermazione dell'intervento pubblico nella gestione del sistema punitivo, andarono precisandosi i contorni delle figure competenti a discutere del problema carcerario e ad avanzare proposte innovative. "Se nei decenni precedenti il dibattito e l'attuazione concreta dei provvedimenti riformatori erano stati affidati ad un'eclettica generazione di filantropi, aristocratici o religiosi, nel corso degli anni venti-quaranta dell'Ottocento la discussione divenne patrimonio pressoché esclusivo di alcune categorie di "specialisti", chiamati a dirimere gli aspetti legati alle loro specifiche competenze. Furono coinvolte essenzialmente tre categorie: i funzionari amministrativi, direttamente in contatto con la realtà carceraria, gli architetti [...] ed i medici."³⁸

³⁵ Cfr. <http://www.dirittopenitenziario.it/documenti/I%20Sistemi%20Penitenziari.pdf>

³⁶ I loro viaggi si intensificarono dopo che Alexis de Tocqueville, recatosi negli Stati Uniti per incarico del governo francese, aveva pubblicizzato i sistemi penitenziari ivi adottati in un rapporto circostanziato, che ebbe grandissima eco e che avviò un dibattito di notevoli proporzioni (*Del sistema penitenziario negli Stati Uniti e della sua applicazione in Francia*, 1833, scritto a due mani con l'amico G. de Beaumont).

³⁷ In "Italia", l'ispettorato venne istituito, nel Gran Ducato di Toscana nel 1842 e in Piemonte nel 1848.

³⁸ ANNA CAPELLI, *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier (1835-1865)*, Milano: FrancoAngeli, 1993, pp. 74-75.

LE CARCERI IN ITALIA: DAI PRIMI DELL'800 ALL'UNITÀ

La prima metà del 1800 rappresentò altresì per l' Italia un periodo cruciale per la formazione del sistema penitenziario moderno, sia dal punto di vista del dibattito teorico, sia dalla prospettiva amministrativa-istituzionale. Le riforme avviate in questi decenni segneranno profondamente e sul lungo periodo l' ossatura legislativa delle strutture carcerarie del Paese.

Come nel resto d' Europa si assistette quindi ad un processo di riflessione incentrato sulle metodologie di Auburn e di Philadelphia, muovendo dalla volontà di rafforzare la portata intimidatoria e deterrente della pena carceraria, affinché questa assumesse un ruolo centrale. Anche in Italia, così, si dette luogo ad un' intensa stagione di riforme, ben presto seguita da una fase di disillusione e ripensamento, concretizzatasi in un lungo lasso di tempo di rimozione del problema che non aveva dimostrato gli esiti sperati.

Queste riorganizzazioni legislative in ambito penitenziario si svolsero, com' è noto, in un paese frammentato in più Stati, ognuno depositario di culture giuridiche ed amministrative disparate. Nonostante le condizioni normative e strutturali variegata, li accomunava una realtà di arretratezza e degrado delle istituzioni carcerarie: le diversità infatti consistevano essenzialmente nella maggiore o minore gravità delle singole situazioni.

All' epoca in questione infatti gli Stati preunitari erano ancora in un periodo di transizione: da un lato sopravvivevano staticamente leggi anacronistiche, dall' altro andava di fatto estendendosi il ricorso alla carcerazione come misura elettiva di prevenzione e repressione dei crimini.

A questo stato di cose non corrispondeva un consono insieme di infrastrutture e neppure per l' appunto un apparato di norme coerente, visto anche lo scarno lasso di tempo trascorso dalla Restaurazione, durante la quale quasi tutti i vari sovrani ripristinarono i sistemi normativi di origine settecentesca³⁹. Il sistema carcerario dei vari Stati consisteva, a grandi linee comuni, in un certo numero di carceri giudiziarie che fungevano anche da case di pena ed in alcune case di forza e di correzione, destinate di delinquenti di esiguo livello e dei minorenni. Alla disorganicità dei vari codici corrispondeva la confusione nella direzione degli istituti, dipendente o dal Ministero della marina (o dell' interno o della guerra) o dalle autorità giudiziarie o di polizia.

Globalmente nei vari Stati non vi era un ordinamento generale che disciplinasse con omogeneità i singoli istituti in materia, così che si sopperiva alla sua mancanza con svariate circolari e regolamenti *ad hoc*.

Tutto ciò serviva su un piatto d' argento l' opportunità per le singole direzioni ed ispettorati di esercitare un discrezionale controllo.

Alla latitanza di un intervento legislativo razionale e coerente corrispondevano inoltre gestioni degli istituti in balia non solo dei pubblici funzionari adibiti alla direzione ma anche, ai piani bassi della piramide gerarchica, dei custodi. Quest' ultimi avevano piena

³⁹ “Caratterizzati da un principio detentivo messo in secondo piano, seppur coesistente, da forme di pena ancora fondate essenzialmente sull' afflittività corporale. In particolare perdurava pressoché ovunque l' importanza dei bagni penali come luoghi di espiazione per le condanne più gravi, mentre le carceri rimanevano in teoria riservate agli imputati in attesa di giudizio e ai colpevoli dei reati minori”. A. CAPELLI, *Il carcere degli intellettuali*, p. 90.

facoltà di applicare sanzioni punitive, anche di estrema severità ma soprattutto erano quasi totalmente liberi nel gestire, lucrando, le dinamiche di vita quotidiana⁴⁰.

Gli edifici, in genere antichi conventi, fortezze o palazzi, erano in uno stato elevato di degrado: condizioni igieniche deprecabili, sovraffollamenti, celle inagibili, abitate spesso in contemporanea da uomini, donne e bambini.

Per quel che concerne più da vicino la situazione dei detenuti, i vari Stati non si curavano neanche delle loro realtà di vita. Il trattamento vittuario, spesso di competenza di opere pie, era al di sotto dei minimi vitali, gli abiti rimanevano per svariati anni quelli con cui si entrava in prigione, l'assistenza sanitaria... pressoché assente!

A fronte di una realtà carceraria nel complesso particolarmente arretrata stavano tuttavia regimi politici più o meno disponibili ad avviare percorsi di riforma.

Due esperienze appaiono più significative, sia perché furono le sole ad attuare programmi globali di trasformazione, sia in quanto influenzarono il sistema penitenziario dell'Italia dopo l'unificazione⁴¹. Le due realtà in questione sono quella piemontese, che più significativamente fungerà da scheletro alle innovazioni compiute dal 1861 in poi, e quella toscana.

IL REGNO DI SARDEGNA

Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma, il nuovo sovrano abolì la ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo gli assennati suggerimenti di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Il 26 ottobre 1839 fu promulgato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene⁴² e che apriva la strada alla riforma carceraria. Le regie patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l'agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire dell'epoca per la costruzione di nuovi istituti. Era previsto il sistema del lavoro silenzioso in comune durante il giorno e l'isolamento notturno. Il sovrano in seguito promosse numerosi studi sulla scelta del sistema penitenziario ed emanò bandi di concorso⁴³ per la premiazione dei migliori progetti per la costruzione di prigioni centrali. La scelta del sistema non era dunque definitiva, ma il dibattito era iniziato e il sovrano inviò all'estero il direttore della casa penale di Pallanza per approfondire la questione. Nell'incertezza della scelta definitiva, furono costruiti gli stabilimenti penali di Alessandria e di Oneglia e altri stabilimenti furono adattati all'uso del sistema auburniano. Ma la realizzazione concreta di questi istituti e l'applicazione in essi dei nuovi modelli d'internamento non fu quella sperata: la costruzione venne intralciata dall'opposizione

⁴⁰ Le guardie carcerarie sovente affittavano ai detenuti danarosi dei posti letto meno squallidi per quel che poteva essere lo standard dell'epoca, oppure utilizzavano i carcerati in mansioni ed attività di cui si intascavano i proventi.

⁴¹ Un collaboratore del *Monitore dei tribunali*, l'Ambrosoli, scriveva che al di là del Granducato quasi ovunque le carceri "sono ancora non solo lontane dal concorrere a quel grande scopo del ravvedimento morale, ma sono costruite e tenute in modo contrario ai voti dell'umanità, e ai bisogni della sicurezza sociale, sicché per esse la pena si risolve in un male di più aggiunto ai tanti che affliggono la società". FRANCESCO AMBROSOLI, *Stato attuale della questione delle carceri del prof. Mittermaier*, «*Monitore dei tribunali*», 1862, p. 34.

⁴² Tra l'altro, restrinse l'applicazione dei lavori forzati a periodi espiativi superiori ai dieci anni, implicando una marcata estensione del ricorso alla pena detentiva.

⁴³ Il primo concorso (internazionale!) venne bandito il 1° maggio 1839; vi parteciparono 27 architetti ed il miglior progetto risultò quello del francese Henri Labrouste, che con maggior rigore aveva seguito i criteri strutturali fissati nel programma concorsuale. Questo aveva infatti stabilito che i nuovi istituti fossero costituiti da piccole celle per il pernottamento notturno, situate in un corpo di fabbrica separato dai laboratori. Vi era inoltre una sezione idonea all'isolamento dei reprobri, una cappella e una serie di corridoi visibili e segreti per sorvegliare agevolmente i prigionieri. Cfr. ARISTIDE BERNABÒ SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, vol. 11, Torino, 1891.

dei settori più conservativi del governo e ritardata⁴⁴ dai continui avvicendamenti alle alte cariche ministeriale e, di conseguenza, del personale dell' amministrazione carceraria.

Le condizioni delle carceri del Regno sardo furono descritte dal conte Ilarione Petitti di Roreto in un trattato del 1840, in cui denunciava la mancata applicazione della riforma emanata da Carlo Alberto con le regie patenti del 1839⁴⁵. Il fallimento della riforma, secondo l'autore, era dovuto essenzialmente a tre ordini di motivi: resistenza di coloro che, per interessi personali o per pregiudizi rispetto alle novità introdotte dalle regie patenti, avrebbero voluto conservare gli abusi perpetrati nelle carceri; convinzione di molti dell'impossibilità di migliorare uomini corrotti e abbiatti; infine, i costi ragguardevoli necessari per attuare gli interventi migliorativi degli stabilimenti carcerari. Il trattato analizzava nel dettaglio le impietose condizioni delle carceri sarde, l'ambiente insalubre, generato dalla mancanza di luce e dalla scarsa ventilazione, l'angustia dei luoghi e l'assenza dell'igiene degli ambienti e delle persone, il vestiario, il vitto, il letto e le cure sanitarie e igieniche, la promiscuità tra giovani e anziani e l'intimità tra guardiani e condannate⁴⁶.

Per il Petitti inoltre, il fine della pena è quello di "far espiare il reato cola privazione della libertà ed impedire che se ne commettano altri. Intimorire il reo durante la pena sicché, scontata la medesima, s'astenga dal ricadere in nuove colpe. Frenare col castigo esemplare coloro che fossero inclini a commettere essi pure reati. Emendare il condannato se vi è tempo, mediante l'azione combinata e simultanea dell'istruzione religiosa, morale e sociale; se non vi è tempo, tentare almeno qualche miglioramento"⁴⁷. E ciò non avveniva negli istituti piemontesi, nonostante i tentativi di riforma.

Dopo l'emanazione delle regie patenti le buone intenzioni di Carlo Alberto per un miglioramento generale delle carceri si limitarono a provvedimenti destinati a singoli stabilimenti carcerari. Il 26 febbraio 1842 il sovrano emanò le regie patenti che approvarono il regolamento generale delle carceri giudiziarie di Torino, col quale si adottava il sistema di classificazione secondo l'età, la religione, la professione, il reato, e si prescriveva il lavoro obbligatorio. Con un regio brevetto del luglio 1846 fu istituita una commissione d'ispezione composta da due cittadini scelti dal re, cui fu affidato l'incarico di visitare le carceri ogni mese, di proporre le grazie e di infliggere le punizioni più gravi; il 5 settembre 1846 fu emanato il regolamento d'ordine e di disciplina per il penitenziario di Alessandria.

A seguito dei moti del 1848 che costrinsero il sovrano all'abdicazione, la questione penitenziaria riprese vigore salito al trono Vittorio Emanuele II, partendo dal dibattito sulle gravi condizioni delle carceri e sulla scelta del sistema penitenziario, questione rimasta incompiuta dopo la sperimentazione del sistema auburniano adottato nelle carceri di Alessandria e Oneglia.

⁴⁴ Il penitenziario di Alessandria venne inaugurato nel 1846, quello di Oneglia due anni dopo.

⁴⁶ Proprio i guardiani costituivano uno degli aspetti più preoccupanti delle carceri sarde. "Persone di aspetto minaccioso e severo, assuefatte a stare con uomini di mal affare e a conoscere l'immoralità. Debbono (salve poche eccezioni, che pur s'incontrano) avere il cuore chiuso a qualsiasi sentimento temperato e compassionevole, nate ed educate, come sempre furono al sospetto, alla durezza, al rigore. Quindi, percorrendo le stanze vedrete que' custodi entrare accompagnati da un feroce mastino, addestrato a scagliarsi sul primo detenuto, che osasse resistere al ricevuto comando; sentirete imporre con voce tremenda ai prigionieri di stare ognuno seduto a piè del proprio letto, onde impedire che si accostino al guardiano prima ch'esso abbia usate le debite precauzioni". La custodia, quindi, per gestire i detenuti utilizza metodi che offendono l'umanità, e per far questo, "i custodi sono scelti per lo più ineducati talvolta anche duri oltremodo ed inaccessibili ad ogni idea caritativa, quando non sono brutali". CARLO ILARIONE PETITTI DI RORETO, *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi per migliorarla*, pubblicata dapprima, a puntate, nella rivista "Il Subalpino", a partire dal 1839 (vol. 7), e successivamente, in volume nel 1840 presso l'editore Pomba di Torino.

⁴⁷ C. I. P. DI RORETO, *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi per migliorarla*, p. 288.

Nella seduta parlamentare del 21 settembre 1849 il deputato Cossu interpellò il Ministro dell'Interno sulle infelici condizioni del carcere di Sassari, mentre Cavour sollevò la questione della scelta del sistema penitenziario, ricordando la lotta tra i sostenitori del filadelfiano e dell'auburniano e l'esito della commissione incaricata di studiarne gli effetti che si era invece pronunciata tra il filadelfiano e il misto. Cavour, quindi, sollecitava il Ministro a non procedere oltre sulla riforma carceraria senza avere prima sottoposto a nuovo esame la questione, avvalendosi delle esperienze e degli studi prodotti in Francia, in Inghilterra e in Germania, al fine di non impegnare finanziamenti ingenti per la costruzione di nuove carceri che sarebbero potute risultare inefficaci. Il Ministro si impegnò a promuovere un nuovo studio sulla questione, ma non difese il sistema auburniano così come applicato ad Alessandria e ad Oneglia⁴⁸.

Il 13 novembre del 1849 il Ministro dell'Interno Galvagno presentò una relazione al re in cui avvertiva che i motivi di maggiore impedimento al ravvedimento dei detenuti andavano individuati nella pluralità e disparità dei trattamenti delle varie carceri, promettendo quindi l'emanazione di un unico regolamento generale per tutte le carceri del Regno. Nella relazione il Ministro anticipava l'emanazione di un regolamento riguardante l'organizzazione di tutti gli impiegati delle carceri, di fatto pubblicato il 1° gennaio 1850, evidenziando quanto difficile fosse operare la riforma delle carceri senza un ottimo personale. Con r.d. 13 gennaio 1851 il Ministro costituì un Consiglio generale delle carceri, da lui presieduto, cui affidò l'incarico di visitare tutte le carceri del Regno, per rilevarne i problemi e proporre le soluzioni. L'anno successivo il Consiglio presentò la relazione con i risultati delle visite svolte, da cui emergeva un quadro alquanto negativo, al quale era possibile porre rimedio innanzitutto con la costruzione di nuove carceri, in considerazione degli studi fatti in altre nazioni. Il Consiglio, inoltre, evidenziò la necessità di istituire una direzione generale con un consiglio cui dare l'incarico di presentare una relazione annuale sullo stato delle carceri. La commissione stigmatizzava la grave situazione di immoralità delle carceri dovuta, soprattutto, come aveva denunciato Carlo Peri nel 1840, agli abusi perpetrati dai guardiani. A tal proposito la commissione suggeriva di introdurre le suore nelle carceri femminili per evitare il verificarsi di episodi di corruzione ai danni delle donne detenute⁴⁹. Altri punti della relazione vertevano sulle condizioni igieniche, il lavoro dei detenuti, l'istruzione, la religione e la separazione fra giudicabili e condannati. La relazione ebbe il merito di promuovere una lunga serie di regolamenti di disciplina e per l'amministrazione economica delle carceri⁵⁰. Il 9 gennaio 1857 il Ministro dell'Interno Rattazzi presentava un progetto di legge sulle carceri giudiziarie del Piemonte e della Sardegna. Messi a confronto i due sistemi a segregazione continua e a vita in comune, il primo fu reputato migliore perché si riteneva che impedisse la corruzione reciproca dei detenuti, contribuendo a diminuire il numero dei delitti.

La motivazione concreta, però, oltre ai vantaggi morali, era dettata dalle agevolazioni finanziarie apportate da questo sistema che consentiva un risparmio economico sulle spese giudiziarie e per il mantenimento dei detenuti.⁵¹ La Commissione parlamentare incaricata

⁴⁸ Cfr. ANNA CAPELLI, *Il carcere degli intellettuali: lettere di italiani a Karl Mittermaier, 1835-1865*, Milano: F. Angeli, 1993, pp. 111-117.

⁴⁹ Già negli anni trenta erano state introdotte nel sistema carcerario le suore dell'ordine di San Vincenzo de' Paoli. Cfr. SIMONA TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna: Il Mulino, 2004, p. 101.

⁵⁰ R.d. 18 luglio 185, regolamento per i condannati alla relegazione nel castello d' Ivrea; r.d. 2 settembre 1852 per le case di pena delle donne condannate; r.d. 5 giugno 1853 per le case di educazione correzionale.

⁵¹ Cfr. ANNA CAPELLI, *Il carcere degli intellettuali: lettere di italiani a Karl Mittermaier, 1835-1865*, Milano: F. Angeli, 1993, pp. 111-117 e A. B. SILORATA, v. *Casi penali*, in *Digesto Italiano*, p. 311.

di esaminare il progetto ministeriale lo valutò positivamente e propose di adottare il sistema a segregazione continua. Inoltre le carceri nuove sarebbero state costruite non già nelle sedi di Corte d'Appello, bensì laddove fosse individuata una maggiore necessità.

Il dibattito parlamentare sulla relazione del Ministro prese avvio il 6 aprile successivo e suscitò non poche accese reazioni tra coloro che non concordavano affatto sulla scelta del sistema a segregazione continua, ma soprattutto fu contestata la modalità con cui il progetto era stato portato in aula, senza preannuncio e senza essere accompagnato dalla necessaria documentazione di supporto alla proposta contenuta nel progetto stesso. La critica principale, era diretta proprio alla scelta dell'isolamento continuo, sistema giudicato gravemente nocivo, come comprovato dai numerosi campionamenti rilevate nelle altre nazioni ove era stato sperimentato. L'isolamento continuo, argomentavano i deputati, è in primo luogo contrario alla natura umana, è inumano e ingiusto sia per i reclusi, ma soprattutto per gli inquisiti non ancora riconosciuti colpevoli, né, secondo i dati statistici, aveva dato risultati sulla diminuzione della delinquenza o della recidiva. Gli oppositori proposero quindi che il Governo non si impegnasse nell'adozione definitiva di quel sistema, tentando, al più, una sperimentazione in qualche stabilimento di nuova costruzione, ma soprattutto, sostenne il deputato Valerio, era necessario provvedere alla modifica del codice di procedura penale del 23 giugno 1854 per rendere la detenzione preventiva meno lunga e per sottrarla all'arbitrio dei giudici, che avevano il potere di prolungarla per mesi e anni in modo da trasformare la pena preventiva in un supplizio insopportabile.

I sostenitori del progetto, però, ebbero la meglio sugli oppositori. Essi difesero innanzitutto il codice, respingendo l'accusa che la durata delle custodia preventiva fosse soggetta alla discrezionalità della magistratura. Il Ministro dell'Interno Urbano Rattazzi sostenne con particolare vigore il progetto da lui presentato, specificando che il contenuto di esso era stato frainteso in quanto l'isolamento proposto era da applicarsi non ai condannati ma ai "prevenuti", e non di isolamento continuo si trattava in quanto i detenuti avrebbero potuto incontrarsi con persone su autorizzazione del magistrato. L'esigenza primaria alla base di questo sistema era dunque impedire la comunanza tra detenuti, causa, secondo il Ministro, dei peggiori mali.

La conclusione della questione fu una sorta di compromesso, in quanto la maggioranza del Parlamento, pur essendo favorevole al progetto, esprimeva il dubbio che in futuro nuove esperienze avrebbero potuto dimostrarne la non efficacia. Cavour, Presidente del Consiglio, con diplomazia promise che in tal caso si sarebbe potuto intervenire sui fabbricati adattandoli alle nuove esigenze. Tale clausola, per espressa volontà del Presidente del Consiglio, non fu inserita nel progetto non volendo fare apparire debole la riforma che si stava votando. Cavour, preso atto che la maggioranza della camera approvava l'impianto della riforma nel suo complesso, mentre il nodo da sciogliere era scelta del sistema, rassicurò i sostenitori del sistema comune con la promessa che nell'opera di adattamento dei fabbricati carcerari si sarebbe tenuto conto delle loro posizioni e propose una soluzione che mediava le opposte preferenze. La legge fu così promulgata il 27 giugno 1857: venne estesa poi al Regno d'Italia, senza produrre tuttavia un ammodernamento globale degli istituti. Nel 1866 il deputato Federico Bellazzi avrebbe quindi così riassunto i caratteri dell'esperienza della riorganizzazione penitenziaria sabauda: "il Piemonte, stretto dalle angustie finanziarie, prestando troppo facile orecchio agli avversari della riforma che come adesso, trinceravansi anche allora entro la cerchia delle ragioni create dal dispendio che costerebbe la riforma, tranne scarsi e stentati miglioramenti nelle case di pena, mantenuti i bagni penali e il patibolo, si arrestò sulla via

dei fatti; così tramandò pur esso al governo d' Italia il triste retaggio delle sue triste prigioni, come fecero Napoli, Sicilia, Marche, Umbria, Lombardia"⁵².

IL GRANDUCATO DI TOSCANA

Per quel che concerne invece la Toscana, essa fu il primo Stato a recepire i principi riformistici di matrice illuminista. Già nel 1786 fu attuata la riforma legislativa, detta "codice leopoldino", voluta dal Granduca Leopoldo II di Asburgo Lorena (1790-1835), che si distinse per il suo dispotismo illuminato. Il codice, influenzato dalle idee liberali del Beccaria, tra le tante innovazioni in materia di giustizia penale, stabiliva un lungo elenco di pene: pene pecuniarie, carcere non superiore a un anno, esilio dalla foresteria, esilio dal vicariato, confino a Volterra, confino nella Provincia inferiore, confino a Grosseto, esilio da tutto il Granducato, gogna senza esilio, frusta pubblica, frusta pubblica sull'asino, ergastolo, per le donne da un anno fino a tutta la vita, lavori pubblici per gli uomini per tre, cinque, sette, dieci, quindici, venti anni ed a vita.

L'intera gamma riservava però al carcere un ruolo minore rispetto alle pene corporali ed ai vari tipi di esilio. Le leggi del 1796 rimasero in vigore fino all' insediamento del governo francese (1801) che in Toscana costituì il Regno dell' Etruria, creato per Ludovico di Borbone, il quale introdusse il codice napoleonico del 1810. Caduta la dinastia napoleonica, il governo provvisorio, con l'editto dell'8 luglio 1814, abolì il codice napoleonico e nel 1815 Ferdinando III di Lorena (1769-1824), figlio di Pietro Leopoldo, riottenuto il trono che gli era stato sottratto dai francesi, si impegnava a dare maggiore impulso al movimento di riforma, caratterizzando la sua opera di restaurazione per spirito di tolleranza ed efficienza amministrativa.

Nonostante i tentativi di riforma del codice leopoldino, la situazione delle carceri della Toscana non aveva subito in concreto alcun miglioramento. Le persistenti condizioni aberranti degli istituti penitenziari spinsero così il nuovo sovrano a mettere mano alla riforma carceraria. Il primo atto ufficiale del Granducato, dopo il ritorno dei Lorena, fu proprio l'emanazione del regolamento generale per le carceri della Toscana del 9 gennaio 1815, primo debole tentativo d' umanizzazione del carcere. Costituito da novantadue articoli, il regolamento stabiliva le condizioni igieniche, le norme relative alle visite dei "giusdicenti" (addetti al controllo della qualità del vitto), le visite degli appartenenti alle Confraternite laiche. Il Regolamento dettava prescrizioni anche in materia di "trattamento", concedendo ai detenuti di respirare fuori dalle celle qualche ora al giorno, prevedendo la possibilità di condurre i condannati fuori dalle carceri, in luoghi appartati come piazze e giardini pubblici, qualora in carcere non vi fossero spazi appositi. Per quanto riguardava il vitto, il nuovo regolamento stabiliva che esso era gratuito per coloro che erano condannati alle segrete, ovvero le carceri di custodia, mentre per le carceri di pena, dette pubbliche, il fisco sosteneva le spese di vitto solo per coloro che non erano nelle condizioni economiche per provvedere personalmente al proprio mantenimento⁵³.

Successivamente, il governo della Toscana emanò una lunga serie di provvedimenti in materia penale, tra i quali il più significativo fu la legge del 22 giugno 1816 che aboliva la pena del confino per i delitti di furto, sostituita con i lavori forzati, dimezzando anche la pena della primitiva condanna, da scontare nel carcere di Volterra, situato nella fortezza

⁵² FEDERICO BELLAZZI, *Prigioni e prigionieri nel regno d' Italia*, Firenze: Tip. Militare, 1866, p.135

⁵³ A. B. SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, pp 321 ss.

della città. I condannati ai lavori pubblici per più di cinque anni venivano invece inviati ai lavori nelle saline e nelle miniere dell'isola dell'Elba. Erano costretti a portare al collo un cartello sul quale era posto il titolo del delitto ed erano altresì obbligati a camminare a piedi nudi, legati con doppia o tripla catena. Il 22 giugno 1817 fu pubblicato un apposito regolamento per i bagni penali.

Negli anni successivi non vi furono novità di rilievo, solo nel 1832 fu abolita la doppia e tripla catena per i condannati ai lavori forzati e altre disposizioni furono introdotte per rendere meno rigida la pena del carcere. Nel 1833 le donne condannate all'ergastolo (pena corrispondente a quella dei lavori pubblici e della casa di forza e di detenzione per gli uomini), detenute alle Stinche, furono trasferite a San Gimignano, nell'ex convento dei padri domenicani.

Il nuovo regolamento generale per le carceri della Toscana fu approvato con Sovrano Rescritto del 20 novembre 1845. L'avvocato Carlo Peri, all'indomani della riforma, fu nominato Soprintendente Generale degli Stabilimenti penali e delle carceri pretoriali del Granducato, incarico svolto precedentemente, fino al 1844, dalla soppressa Presidenza del Buon Governo. Nel 1848 Peri pubblicò un rapporto⁵⁴ sullo stato delle prigioni aggiornato al 1845, in cui forniva un quadro realistico della condizione delle carceri dello Stato, che aveva soprattutto lo scopo di testimoniare e rendere pubblici i dati attestanti il progresso determinato dall'attuazione della riforma. Questa aveva come primo obiettivo l'imposizione di una nuova disciplina nel funzionamento delle prigioni, stabilendo le regole per eliminare gli abusi e il lassismo imperante. In sostituzione delle carceri pretoriali esistenti in ogni capoluogo, nelle quali erano custoditi indistintamente e in condizione di promiscuità i condannati alla pena del carcere e i debitori civili e commerciali, le prigioni furono classificate in tre distinte categorie: di custodia, di pena e di debito, quest'ultima destinata ai debitori civili e commerciali, determinando per ognuna apposite disposizioni. In questo modo, le carceri di custodia erano realmente destinate alla semplice custodia o restrizione della libertà per i prevenuti ed accusati, fino all'esito del relativo giudizio. A partire dal 1° gennaio 1846, entrò in vigore il regolamento che stabilì nuove norme in materia di segregazione cellulare che, pur imponendo la separazione individuale durante la notte, le funzioni religiose, il consumo del vitto e il passeggio, permetteva la vita in comune durante le attività di istruzione e lavorative. Il sistema della segregazione cellulare continua, detto anche della Buona Compagnia o filadelfiano temperato, fu sperimentato per la prima volta nel 1849 nel carcere di Volterra (per i condannati alle pene lunghe e severe della casa di forza e dell'ergastolo). Con l'atto del 4 marzo 1849, riconfermato con la legge del 5 maggio dello stesso anno, venne stabilito il principio della continua separazione dei reclusi tra loro.⁵⁵ La legge 5 maggio 1849, dopo diversi esperimenti, adottava infine il sistema a segregazione continua, atto che consentì di modificare la gradazione delle pene ed abolire la condanna dei bagni penali e dei lavori pubblici (i lavori forzati), che furono sostituiti dall'ergastolo nel Maschio di Volterra, mentre la pena accessoria della gogna e la pena dell'esilio parziale furono sostituite dalla pena del carcere. Veniva mantenuta la segregazione continua (il lavoro in comune era ammesso, ma in assoluto silenzio), tranne che per quei condannati che avevano superato i settanta anni d'età.

⁵⁴ CARLO PERI, *Cenni sulla riforma del sistema penitenziario in Toscana, corredati di tutti i regolamenti ed ordini alla medesima relativi, come di prospetti statistici, e di tavole e disegni per li stabilimenti penali e correzionali ora esistenti*, Firenze : Stamperia, 1848.

⁵⁵ A. CAPELLI, *Il carcere degli intellettuali*, pp. 119-124.

Nel giugno 1853 fu emanato il nuovo codice penale del Granducato di Toscana, anch' esso confermando l'adozione del sistema filadelfiano temperato. La segregazione cellulare fu quindi estesa a tutte le carceri della Toscana e si pose come principio fondamentale di tutte le pene, ma la scelta del sistema determinò la necessità di costruire nuovi edifici carcerari e un conseguente eccessivo impegno finanziario per il governo della Toscana. I risultati della sperimentazione del regime dell'isolamento non furono quelli sperati dai sostenitori di tale regime, in particolar modo per le disastrose conseguenze sulla salute dei prigionieri⁵⁶. Il codice penale del 1853 modificò il sistema delle pene nel quale il carcere assumeva un maggiore peso rispetto al passato: pena di morte, ergastolo, casa di forza, carcere, esilio particolare, multa, riprensione giudiziale. Il principio di reclusione nei penitenziari venne ridotto a tre forme di esecuzione: il carcere fino a sei anni, la casa di forza da tre a vent' anni e l' ergastolo perpetuo. Per la condanna a queste tre tipologie detentive fu prevista la segregazione continua, considerata utile sotto il profilo dell'emenda e della repressione, coercizione della durata di venti anni per l'ergastolo e per tutta la durata della pena negli altri casi.⁵⁷ Nello stesso anno fu emanato il regolamento degli stabilimenti penali a sistema cellulare e la compilazione di un nuovo regolamento interno per gli stabilimenti penitenziari, documento nel quale venivano comprese tutte le disposizioni emesse, relative al sistema disciplinare in vigore, che riprendeva in gran parte il regolamento del 1849⁵⁸. La riforma toscana trovava quindi i suoi punti di forza nella semplificazione dell' apparato repressivo, depurato dalle forme più obsolete, nell' accentramento della direzione degli istituti e nell' opera organica di regolamentazione delle strutture. Ciò nonostante, a causa della componente afflittiva insita nel principio dell' isolamento assoluto si vennero a creare delle situazioni di vita dei detenuti alquanto crudeli, cui fecero seguito vari denunce di vari intellettuali dell' epoca.

La verifica degli effetti prodotti dalla riforma del sistema penale negli stabilimenti penitenziari toscani fu eseguita da una apposita commissione istituita con decreto del 23 settembre 1859⁵⁹.

I primi riscontri sulla negatività degli effetti del regime a segregazione individuale furono rilevati però già due anni dopo la prima applicazione. Nel gennaio 1854 due medici di Volterra riscontrarono la seguente situazione: "su 385 condannati solo 35 erano in buona salute, 128 abbastanza sani, 52 sani, ma infraliti ed emaciati, 71 già avviati a far manifesta la malattia dominante nel penitenziario, 68 malati di malattie lievi o comuni, 31 allettati in pericolo di vita e affetti dalla malattia dominante: tibe tubercolare, la tibe o marasma meseraico, le idropi esterne e interne. Alcuni condannati furono trasferiti, altri graziati, altri mandati in ospedali"⁶⁰. Le pessime condizioni di salute dei reclusi determinarono la

⁵⁶ Cfr p. 10.

⁵⁷ A. B. SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, p. 314.

⁵⁸ Nota di colore: tra le modifiche più rilevanti emergeva l'abolizione di radere i capelli alle donne condannate all'ergastolo.

⁵⁹ Due esperti, l'avvocato Sorgi e il professore Barellai, furono incaricati di visitare tutte le carceri della Toscana. Il 12 dicembre dello stesso anno essi presentarono un lungo rapporto in cui, pur escludendo nettamente la possibilità di ritornare alla vecchia situazione di promiscuità delle antiche carceri, rilevarono l'esigenza di mitigare l'asprezza del sistema cellulare già adottato, in modo da rendere la pena gradualmente meno rigida, perché "l'isolamento puro, assoluto, continuo detto Filadelfiano (riteniamo) sia pure inaccettabile, singolarmente per i paesi meridionali d'Europa". Gli esperti inoltre, avanzarono l'ipotesi di dividere la pena penitenziaria in tre periodi: "Di disciplina il primo in segregazione cellulare continua a forma del nostro codice, fino a un dato periodo da determinarsi; il secondo in comunione diurna col lavoro e con certe discipline, e segregazione cellulare notturna; ed il terzo in lavori agricoli in adattato e sicuro luogo". MARTINO BELTRANI SCALIA, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico*, Torino: G. Favale e C., 1867, pp. 449-450.

⁶⁰ MARTINO BELTRANI SCALIA, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico*, p. 455.

visita ispettiva del professor Carlo Morelli⁶¹, incarico conferito con l'ordinanza del 9 agosto 1854. L'ispezione si concluse nel 1855, Morelli confermò la drammatica situazione soprattutto per gli aspetti relativi alle condizioni lavorative cui venivano sottoposti i condannati. "L'educazione degli ignavi - affermava Morelli - la giustizia punitiva, le necessità fisiche e morali dei carceri si basano sulla disciplina interna del lavoro, ma se il lavoro ha lo scopo di vivificare la forza fisica e morale che la cella estingue, e deve riparare l'offesa apportata dal reato alla società, il lavoro, che per il reo è mezzo di pena, fonte di salute e di educazione sociale, viene osteggiato se svolto in difficoltà igieniche, economiche e sulla disciplina della solitudine e del silenzio. L'effetto che si ottiene con l'imposizione del regime della Buona Compagnia, quindi, è contrario a quello sperato". Il Governo fu costretto a prendere atto dei dati pubblicizzati da Morelli e dalla commissione istituita nel 1859, così, accogliendo le soluzioni proposte dagli esperti, emanò il decreto 10 gennaio 1860. Si mitigava la rigidità della segregazione continua ammettendola per i condannati all'ergastolo per i primi dieci anni, e quindi l'ammissione al lavoro in comune con l'obbligo del silenzio; per i condannati alla casa di forza era ammesso il lavoro in solitudine per metà della pena, mentre per i condannati al carcere era consentito il lavoro in comune rispettando la regola del silenzio e la segregazione in cella durante la notte (indi non venne applicata). Il decreto, inoltre, abolì la pena di morte e stabilì le pene comuni: ergastolo, case di forza, carcere, esilio, multa, riprensione giudiziale. Questo decreto dimostrò probabilmente una nuova consapevolezza dei lati concretamente nefasti di un principio espiativo troppo tecnico ed idealizzato, incapace di assolvere ad un tempo la finalità punitiva e quella rieducativa.

All'indomani dell'Unità quindi, si erano create le premesse per un bipolarismo sabaudotosciano, che fornirà materia per un conflitto politico e giuridico molto complesso. Infatti, come abbiamo accennato, i due Stati erano dicotomici per le differenti modalità espiative, con i conseguenti problemi di natura amministrativa e strutturale. Queste due esperienze troveranno composizione solo nel 1889, quando il codice penale Zanardelli sintetizzò le opzioni penitenziarie espresse dagli Stati preunitari.

⁶¹ CARLO MORELLI, *Saggio di studi igienici sul regime penale della segregazione fra i reclusi, o della buona compagnia, introdotto e sperimentato in Toscana fin dall'anno 1849*, Firenze, 1859, p. 97. Egli aveva ispezionato lo stabilimento detentivo di Volterra, soggiornandovi per circa cinque mesi.

CAPITOLO 1

I PRIMI REGOLAMENTI POST UNITARI

Raggiunta l'Unità si avvertì nel nostro Paese la necessità di raccogliere ed uniformare, in maniera organica e sistematica, tutta la legislazione vigente in ogni settore del diritto. Prima però di affrontare il tema del regolamento carcerario, e quindi le problematiche legate al sistema penitenziario, il Regno d'Italia aveva l'urgenza di affrontare *in primis* l'estensione⁶², su tutto il territorio nazionale, del codice penale sardo del 1859.

Questo venne sì esteso a molti dei territori annessi⁶³, in alcuni casi con delle variazioni per le provincie meridionali⁶⁴, ma non a tutti: rimase, infatti, vigente fino al 1890, il codice penale lorenese del 1853. I numerosi sforzi di estendere il codice sardo all'area del Granducato di Toscana si rivelarono tutti vani⁶⁵: tra i motivi principali di questo fallimento vi era la circostanza che l'estensione del codice sabauda avrebbe inevitabilmente significato il ripristino della pena capitale proprio laddove essa già era stata abolita⁶⁶. La stigmatizzata prospettiva di una *reformatio in peius* e la certa riprovazione popolare conseguente si scontravano con l'impossibilità derivante dall'immaturità del resto della penisola per un cambiamento di siffatta portata nel senso del *favor rei* nella fase dell'esecuzione, risolvendosi così, come suole accadere, l'antinomia in inattività.

Nelle disposizioni preliminari il codice penale sardo introdusse la nozione di reato, distinto in crimine, delitto e contravvenzione in rapporto alla gravità dell'azione illecita sanzionata: "Il reato che la legge punisce con pene criminali è un crimine. Il reato che la legge punisce con pene correzionali è un delitto. Il reato che la legge punisce con pene di polizia è una contravvenzione" (Art. 2). A tali fattispecie di reato il codice sardo distingueva le pene in a) pene criminali: morte, lavori forzati a vita, lavori forzati a tempo, reclusione, relegazione, interdizione dai pubblici uffici; b) pene correzionali: carcere, custodia, confino, esilio locale, sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici, multa; c) pene accessorie: interdizione o sospensione dall'esercizio di una carica od impiego determinato,

⁶² Ovviamente, l'unificazione legislativa avveniva con tempi diversi dovuti alle differenti problematiche legislative e politiche peculiari di ciascuna regione, man mano che procedeva l'unificazione politica. Cfr. ARISTIDE BERNABÒ SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, vol. 11, Torino, 1891, p. 316 e ANNA CAPELLI, *La buona compagnia : utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano: F. Angeli, 1988, pp. 338-339.

⁶³ Specificamente, ai territori del Ducato di Modena e Reggio, del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, delle legazioni dello Stato Pontificio (ossia Emilia, Romagna, Marche e Umbria), della Lombardia e del Regno delle Due Sicilie.

⁶⁴ Introdotte dal luogotenente generale del re col decreto 17 febbraio 1861.

⁶⁵ I due tentativi maggiormente degni di nota di introdurre il codice sabauda nei territori del Granducato di Toscana furono quello del ministro Vincenzo Miglietti nel 1862 e di Pasquale Stanislao Mancini nel 1864: entrambi, però, si risolsero in un aborto legislativo. Cfr. CARLO GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia: la codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari: Laterza, 1979, p. 306.

⁶⁶ Cfr. A. CAPELLI, *La buona compagnia : utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, pp. 340-342 e GIACOMO DELITALA, v. *Codice di procedura penale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VII, Milano 1960, pp. 284 ss. In senso contrario, anche se non completamente, un Autore, il quale ritiene che le ragioni della mancata ricezione in Toscana del Codice sabauda non si limitino all'eventuale ripristino della pena capitale: «[...] la ragione della sopravvivenza del codice penale del 1853 non può essere ridotta alla sola questione della pena di morte. Il codice toscano era un testo normativo tecnicamente pregevole, sistematicamente ben costruito, moderno nei contenuti; il codice sardo, destinato ad invadere l'Italia con l'unificazione, era invece un testo rozzo, farraginoso, arretrato: quasi un armamentario da *ancien régime* riverniciato alla meglio. La sua estensione alla Toscana avrebbe certo provocato un disorientamento applicativo e uno sconcerto tale, da rendere preferibile il mantenimento del codice granducale, anche a prezzo di una vistosa smagliatura nell'unità legislativa dello Stato.», T. PADOVANI, *La tradizione penalistica toscana nel codice Zanardelli*, in SERGIO VINCIGUERRA, *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, 1999, pp.550 ss.

di una determinata professione, negoziazione od arte, sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza, ammonizione.

Ai tre gradi di gravità del reato corrispondeva la differenziazione delle pene detentive tra reclusione, relegazione, carcere, custodia e arresti da scontare in diversi luoghi di pena.

La condanna alla reclusione viene scontata nelle case di forza e i condannati sottoposti ai lavori che vi si eseguono; la relegazione consiste nella detenzione del condannato in un castello dove egli è sottoposto all'obbligo del lavoro; la pena del carcere viene scontata in una casa di correzione; la custodia è destinata ai giovani delinquenti e ai condannati giudicati "di tenue discernimento"; gli arresti si scontano nelle case mandamentali.

A seguito dell'estensione del codice penale sardo alle nuove province italiane (permanendo l'eccezione della Toscana), il Governo nell'arco di due anni emanò cinque nuovi regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari.

In ordine cronologico, rispettivamente, per i bagni penali (r.d. 19 settembre 1860 n. 4326); per le case di pena (r.d.13 gennaio 1862, n. 413); per le carceri giudiziarie (r.d. 27 gennaio 1861, n. 4681), per le case di relegazione (r.d.28 agosto 1862, n. 813); per le case penali di custodia (r.d.27 novembre 1862, n. 1018). Ogni regolamento disciplinava il funzionamento degli istituti e gli organici del personale di custodia e amministrativo.

I BAGNI PENALI

La denominazione di bagni penali, mantenuta fino alla fine dell'Ottocento, si rifaceva all'origine marinara della pena⁶⁷, anche se bagni penali erano definiti sia i bagni marittimi che quelli di terraferma, stabilimenti riservati all'espiazione dei lavori forzati. I bagni penali, secondo la tradizione marinara, continuarono ad essere amministrati dal Ministero della Marina, sia nel Regno Sardo che nei primi anni del Regno d'Italia. Il Ministero della Marina gestiva anche l'organico del personale addetto. Al fine di accelerare la chiusura dei bagni, veniva evidenziato lo scarso profitto del lavoro fornito dalla mano d'opera dei forzati⁶⁸, a fronte dei costi sostenuti dal Ministero della Marina, dal quale l'amministrazione dei bagni dipendeva e che li gestirà fino al 1867, anno in cui l'amministrazione passerà al Ministero dell'Interno. La scarsa utilità dei lavori forzati, sul piano del profitto economico, inoltre, era resa evidente dal fatto che solo una piccola parte dei forzati era inviata a svolgere i pubblici lavori all'arsenale. Infatti parco era il numero di

⁶⁷ Nella storia della marina la galera è descritta come il più antico dei bastimenti latini, da cui sono derivati tutti gli altri. La condanna al remo delle galere (praticamente il prodromo dei bagni penali) era una pena che, foggata sulla *damnatio in opus publicum* del diritto romano, si era diffusa verso gli inizi del XV secolo. In alcune legislazioni condanna a tempo, in altre a vita, quando le navi erano a riva, i galeotti potevano scendere a terra ma con affissi ai loro piedi delle catene e con l'obbligo di non farsi vedere mai insieme in più di due. Verso la fine del '600 questa tipologia di nave, a causa della scarsa attitudine a compiere lunghe traversate, specie se con poco congeniali condizioni meteorologiche, e per via delle sue scarse risorse per la guerra, viene sostituita quasi del tutto dalle grandi navi a vela. Iniziava così una nuova fase in cui la pena della galera assumeva le fattezze della pena ai lavori forzati: questa non rappresentava tuttavia una novità visto che i condannati alla galera oltre che a remare erano sovente adibiti a lavori nei porti e negli arsenali militari. Cfr. ROMANO CANOSA - ISABELLA COLONNELLO, *Storia del carcere in Italia dalla fine del 500 all'unità*, Roma: Sapere 2000, 1984, p. 161.

⁶⁸ Lo scarso profitto prodotto dal lavoro dei forzati era stato uno dei motivi che, probabilmente, più delle motivazioni morali veniva addotta dai riformisti per chiedere la soppressione dei bagni. Petitti di Roreto, infatti, già nel 1840 ricorda che "il sig. Tupinier, esperto ufficiale della marineria francese mandato dal ministro della marina di quel regno a sindacare i lavori e il materiale de' vari arsenali marittimi, in una relazione, ricca di computi ingegnosi, fatta di pubblica ragione, dimostra come poco convenga l'opera dei *forzati* (...) per la qual cosa il sig. *Tupinier* conchiude che *la soppressione de' bagni è una riforma altamente invocata*". CARLO ILARIONE PETITTI DI RORETO, *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, Torino: Pomba, 1840, pp. 561-562.

condannati adibiti allo spurgo dei porti, allo scasso dei terreni⁶⁹, alla pulizia delle strade o alla raccolta del sale nelle saline. Questo sulla carta. Nella quotidianità invece le giornate trascorrevano nell'ozio⁷⁰, dando spesso luogo a disordini, rivolte ed evasioni.

Lo spettacolo poco edificante di forzati in libera uscita, accompagnati da guardiani, che si recavano a passeggio nelle città, visitando postriboli e bettole, frequentando delinquenti di ogni sorta, mescolati ai lavoratori liberi, spinse il governo ad emanare il suddetto r.d. 19 settembre 1860 che impartiva severe disposizioni per le infrazioni commesse. Inoltre, è alquanto probabile che oltre a queste motivazioni pragmatiche si affiancassero ragioni teoriche a sostegno del cambiamento normativo. Nel Regno d' Italia infatti si stava affermando sempre più l' idea che il lavoro non dovesse più essere unicamente di tipo afflittivo o come strumento di inasprimento della pena, ma come un "mezzo per favorire l'emenda del condannato e il suo reinserimento sociale una volta scontata la pena, e al tempo stesso per abbattere i costi dell'istituzione"⁷¹. Si cercava quindi di regolare i vari aspetti che a questa pena sono connessi (amministrazione, regime disciplinare ecc) anche in funzione di queste concezioni ideologiche.

Il regolamento, che emanava il "nuovo ordinamento dei bagni di terraferma e di Sardegna", conteneva il "r.d. relativo ai bagni stabiliti nell'isola di Sardegna", il "regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dei bagni" e il "regolamento di disciplina e interno ordinamento dei bagni"⁷². Il nuovo ordinamento, modificato da un regolamento provvisorio del 26 giugno 1863⁷³, riorganizzava la materia dei bagni penali disciplinati, fino a quella data, secondo il "regolamento e bandi per i bagni situati negli arsenali di terraferma", emanati dal re di Sardegna il 22 febbraio 1826. Se quest' ultimo mostrava che l'interesse del legislatore era diretto unicamente a stabilire obblighi e punizioni per i forzati e per le guardie preposte alla vigilanza, il r.d. del 1860 firmato da Cavour provvedeva invece a fissare modifiche di tipo organizzativo e amministrativo e una più puntuale sistematizzazione della materia⁷⁴. Più vicini alle prescrizioni del 1826 il nuovo ordinamento e il regolamento di disciplina e di organizzazione interna, che prescrivevano un sistema disciplinare estremamente duro, sia per i forzati che per gli addetti alla sorveglianza. Tuttavia rispetto ai vecchi bandi, il regolamento del 1860 riservava una parte specifica all'applicazione della catena, elencandone minuziosamente il

⁶⁹ Lo scasso è una lavorazione profonda del terreno che ha carattere di straordinarietà in quanto si esegue prima dell'impianto degli arboreti. La profondità della lavorazione è in genere di 80-120 cm, ma eccezionalmente può arrivare fino a 150 cm. Il suo scopo è quello di creare condizioni di sofficietà, anche se temporanea, ad una certa profondità, in modo che le radici degli alberi si approfondiscano con facilità. In un terreno non scassato, infatti, le radici si sviluppano più superficialmente e le piante sono maggiormente soggette a fenomeni di sradicamento e più suscettibili alla siccità. Cfr. MANLIO CORTELAZZO-PAOLO ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Bologna: Zanichelli, 1988.

⁷⁰ A titolo di esempio si narra di un individuo, si suppone non insanamente masochista, che aveva impugnato la sentenza a lui indirizzata affermando che gli competeva la pena non della reclusione ma dei lavori forzati (che nella "scala" penale era considerata più grave). Si veda MARTINO BELTRAMI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma: Tip. Artero e C., 1879, p. 312.

⁷¹ MARIO DA PASSANO, MONICA CALZOLARI, *Il lavoro dei condannati all'aperto. L'esperimento della colonia delle Tre Fontane (1880-1895)*, in M. DA PASSANO *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Roma: Carocci, 2004 **pagg.****.

⁷² Il regolamento di disciplina e di interno ordinamento dei bagni, costituito da sessantanove articoli, dettava le norme riguardanti le funzioni, specificava le attribuzioni di compiti delle varie figure preposte alla gestione dei bagni (Ispettore generale, direttori, cappellani, medici, guardiani) e la disciplina interna (condotta dei condannati e uso della catena).

⁷³ In proposito FEDERICO BELLAZZI, *Prigioni e prigionieri nel Regno d' Italia*, Firenze: Tipografia Barbera, 1866, p.60 scrive che "il regolamento provvisorio è una di quelle ipocrite aprenze colle quali si pretende di coprire le vergogne di un passato, cui non sanno rinunciare le nostre amministrazioni".

⁷⁴ Non so quanto nella realtà ci furono delle migliori, visto che ancora nel 1866 la situazione descritta dal Bellazzi era di locali "formati da cameroni nei quali stanno aggregati 50 80 100 e talvolta 150 uomini, nel letto della più schifosa promiscuità, senza distinzione d' età di condizione e di moralità [...]meno che poi garantiscono l'igiene, chè danno occasione di sviluppo a malattie..". *Ibid.*, p.34.

peso, la lunghezza, le condizioni in cui applicarla. La normativa minuziosa tendeva così a sottrarre all'arbitrio dei carcerieri l'applicazione dei ferri senza peraltro attenuare la pesante disciplina cui i forzati venivano assoggettati. I detenuti dovevano indossare un' uniforme e avere la testa rasata ed erano incatenati durante tutto il tempo. Le summenzionate punizioni consistevano o in aumenti nella durata della pena o nell'utilizzo di una doppia catena o nella bastonatura⁷⁵. Si verificavano spesso episodi di violenza tra forzati stessi, scatenati spesso dallo stesso regolamento, in quanto chi impediva la fuga di un compagno o denunciava con prove gli autori di furti o altre illecità, otteneva diminuzioni di pena. Erano previste all'opposto varie punizioni per chi si dimostrava omertoso⁷⁶.

Le guardie venivano equipaggiate di sciabola e fucile, con l'autorizzazione a sparare in caso di tentativo di fuga. Come ho accennato precedentemente, nemmeno loro erano esenti da punizioni rigorose: potevano incorrere nella prigione, nella riduzione della paga, fino a giungere a vessazioni fisiche.

Quanto ai lavori forzati (a vita o a tempo da 10 a 20 anni) dei condannati, questi venivano suddivisi in tre categorie: delle prime due facevano parte gli operai, della terza sia questi sia i lavoranti che godevano di un compenso. I forzati dalla condotta comportamentale più consona venivano destinati a servizi speciali e godevano di alcuni vantaggi, tra cui aumenti di mercede e agognata acquavite. Appaltatori ed amministrazioni esterne o singoli privati potevano accordarsi con le amministrazioni dei bagni per impiegarli come loro maestranze. In tal caso oltre alla mercede convenuta con i direttori per l'opera dei forzati, ricevevano anche 36 centesimi per ogni giornata, di cui 2/3 venivano versati alla massa d'economia e 1/3 devoluto ai guardiani.

Da tutto quello che fin'ora è stato detto si evincerebbe che la pena dei bagni penali fosse drammaticamente costringente e logorante anche le tempra più robuste. Ma si ribadisce che la realtà spesso era diversa. A dimostrazione di ciò si riportano qui di seguito due testimonianze, entrambe risalenti al 1866, da cui si evince un quadro notevolmente diverso da quello prescritto dal legislatore. Su 10.000 reclusi nei bagni del Regno, non più di 2.000 venivano adibiti a qualche lavoro: tenuto conto che essi avrebbero dovuto essere impiegati nelle "opere più faticose a servizio dello Stato" come disponeva il codice, viste le attività in cui invece sono adibiti si potrebbe affermare che "i lavori forzati sono in realtà ozii forzati". Essendo inoltre assiduamente alle dipendenze di privati, i condannati venivano a contatto con i cittadini probi o supposti tali, compromettendone le morali inclinazioni. Nei bagni, quindi, "mentre da una parte [...] le cantine, l'ozio, la rilassata disciplina tolgono alla pena ogni carattere di forza ed austerità; dall'altra col sistema di punizione che si mantiene, si offrono tutti gli orrori dei tempi dei barbari". Essendo così la situazione effettiva, sembrerebbe impossibile una minima possibilità di emenda, sottolinea in conclusione il deputato Bellazzi⁷⁷. Del medesimo avviso Giovan Battista Rossi⁷⁸, direttore delle Murate di Firenze, il quale, in un articolo pubblicato sull' Effemeride carceraria, definiva i bagni penali "lazzaretti di corruzione" e "reliquie di barbarie". "Fa

⁷⁵ "...sale il rossore alla fronte al pensiero che in Italia, distrutto l'armamentario penale dei barbari tempi, si mantiene l'ultima reliquia di quello[...]" Italia non sa riformare il più elevato ordine dei suoi bagni senza che siano puntellati dalla bastonata che lacera il corpo e deprava maggiormente lo spirito.[...] E perché questo sfogo di brutale carnalità (si sta semplicemente riferendo ad effusioni omosessuali) sia frenato si adopera il bastone". *Ibid.*, p. 60.

⁷⁶ "Inoltre i bagni marittimi sono retti non solo col regime del bastone ma anche con quello dello spionaggio, dichiarato necessario assolutamente nello scopo di mantenere la disciplina [...]". F. BELLAZZI, *Prigioni e prigionieri nel Regno d'Italia*, p.60.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 60.

⁷⁸ G.B.ROSSI, *La pena dei bagni marittimi. Vergogna della civiltà, piaga dell'erario* «Effemeride carceraria», II, 1866, pp.71-87.

stomaco" infatti vedere i forzati incatenati ed abbruttiti fisicamente e nell'animo, quando invece le teorie penalistiche spingono sempre più a voler "restituito un condannato alla società dritto e franco".

Ritornando ad una disamina più asettica del tema in questione, vi è da dire che la novità rilevante introdotta dall'ordinamento del 1860 riguardava la gestione dei bagni dal punto di vista amministrativo-contabile. Fu istituita la figura dell'Ispettore generale da cui dipendeva la direzione di tutti i bagni stabiliti e da stabilirsi in qualsiasi punto del regno. L'Ispettore generale risiedeva di regola a Genova e, su autorizzazione ministeriale, poteva spostarsi temporaneamente nei luoghi dove la sua presenza era richiesta. I bagni, comunque, continuavano a dipendere direttamente dal Ministero della Marina. L'Ispettore generale dei bagni veniva scelto tra gli ufficiali superiori dei Corpi della marina o dell'esercito, in attività di servizio. L'appartenenza del personale di custodia dipendente dalla marina veniva confermata anche nel nuovo ordinamento, con la giustificazione che il condannato ai bagni era pur sempre destinato a lavori che, secondo la tradizione, si rifacevano alle attività marinare, essendo lavori che venivano svolti negli arsenali, nei porti di guerra o officine militari. Con l'annessione del Regno delle Due Sicilie fu affrontato il problema di regolamentare i bagni di pena delle province napoletane la cui estensione rendeva problematico il funzionamento dell'Ispettorato generale dei bagni così come era stato previsto dal r. d. del 1860.

Insomma, vuoi per la inoperosità dei forzati, improduttiva dal punto di vista economico e catartico, vuoi per le teorie penitenziarie incentrate sull'isolamento cellulare⁷⁹, vuoi per l'affermarsi del principio del lavoro come forza emendatrice, l'istituto dei bagni penali era destinato inevitabilmente all'estinzione. La sua abolizione sarà già oggetto della commissione nominata nel 1862 per redigere un progetto di riforma del sistema penitenziario dell'Italia unita⁸⁰.

LE CASE DI PENA

Le case di pena comprendevano le case di forza⁸¹ destinate ai condannati alla reclusione⁸²; i castelli per i condannati alla relegazione⁸³; le case di correzione per i condannati alla custodia⁸⁴. Erano esclusi gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane.

Tutti questi luoghi di pena erano alle dipendenze del Ministero dell'Interno, presso cui era stato abolito il Consiglio superiore delle Carceri di sabauda memoria⁸⁵ per sostituirlo in un primo tempo con un Ispettore Generale. Su costui si concentrarono poco a poco tutte le attribuzioni direttive del servizio carcerario, ma fu surrogato in un secondo tempo da un Direttore Generale, istituito dal r.d. del 9 ottobre 1861, n.255. In concomitanza di ciò, si sopprimevano tutti gli uffici centrali esistenti aventi le medesime funzioni presso gli stati preunitari.⁸⁶

⁷⁹ Impraticabile non solo per ragioni architettoniche, sempre modificabili, ma per ragioni sostanziali: l'essenza dei bagni era il lavoro in comune, spesso per l'appunto anche all'esterno del reclusorio.

⁸⁰ Vedi *infra*.

⁸¹ Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati.

⁸² La reclusione, con gradazione da 5 a 10 anni, aveva sempre l'obbligo del lavoro.

⁸³ La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato.

⁸⁴ La pena della custodia, che poteva estendersi fino ai 20 anni, era destinata ai minorenni e agli adulti di "tenue discernimento".

⁸⁵ *Cfr.* introduzione.

⁸⁶ Mi si permetta di pensare "...più burocratica è un'organizzazione, più grande è la misura in cui il lavoro inutile tende a rimpiazzare il lavoro utile". MILTON E ROSE FRIEDMAN, *Liberi di scegliere*, Milano: Club degli editori, 1981.

Il r.d.13 gennaio 1862, n. 413, uno dei primi atti provenienti dal Direttore Generale, constava di tre parti, di cui la prima concerneva il personale delle case di pena, la seconda i detenuti e la rimanente l'amministrazione economica e la contabilità.

Innanzitutto veniva prevista la separazione notturna dei condannati e il lavoro comune svolto in silenzio durante le ore giornaliere. Questo regime era applicabile a chi doveva scontare pene criminali e correzionali, ad eccezione dei condannati ai lavori forzati ed escluse le donne condannate anch'esse ai medesimi lavori.

Il personale era diviso, a seconda delle mansioni da svolgersi, nella seguente maniera: l'amministrazione era affidata ai direttori, ai contabili e agli ispettori-economi; la custodia ad un corpo di guardiani (con la presenza di suore negli stabilimenti femminili o con sezioni ad esse riservate); infine vi era la presenza costante di cappellani, medici e personale docente.

Erano minuziosamente descritti tutti gli obblighi e le attribuzioni direttive, educative e di sorveglianza che dovevano essere da loro messe in pratica. Nello specifico, per quel che riguarda ad esempio il personale di controllo, il regolamento ne determinava l'organizzazione, le incombenze⁸⁷, le regole di disciplina e di trattamento (vitto, vestiario, alloggio, armamento), le sanzioni disciplinari. Un'attenzione specifica era riservata alle norme da osservarsi dal personale nei luoghi di pena assegnati alle donne. Un titolo speciale era destinato infine agli appaltatori per regolare i loro rapporti con l'amministrazione ed in subordine coi reclusi.

La seconda parte trattava di tutto ciò che più direttamente coinvolgeva i detenuti: stabiliva le modalità dell'ammissione, dei rilasci e dei trasferimenti, della segregazione temporanea cui dovevano assoggettarsi i nuovi ammessi e i liberandi. Erano menzionati gli orari in cui venivano suddivise le giornate, le visite e le corrispondenze; il modo col quale doveva impartirsi l'educazione e i precetti religiosi. Venivano fissate le indicazioni per le infermerie, per l'igiene e la pulizia, nonché i consigli per i premi e le punizioni. Le ricompense consistevano nella concessione di visite e corrispondenze, nella partecipazione a titolo di gratificazione al prodotto del lavoro, nell'ammissione alla grazia sovrana, nel ricevere trattamenti speciali vittuari⁸⁸.

I castighi per comportamenti inadeguati spaziavano dalla blanda ammonizione all'isolamento in cella a pane ed acqua, con l'eventuale aggiunta dei ferri, fino a 15 giorni. Il massimo del supplizio era la segregazione in cella con però un normale rancio per un lasso temporale di sei mesi.

La terza parte concerneva tutte le norme economiche (che dovevano regolare l' "azienda domestica" e quella "industriale" dei singoli stabilimenti), e tutte le disposizioni relative alle gestioni della contabilità in denaro e in natura affidate ai contabili di cassa e del materiale (a loro volta controllati dal direttore e dall'ispettore-economo).

Risulta incredibile la quasi maniacale attenzione rivolta all'alimentazione dei detenuti. Vi era il vitto ordinario o legale consistente in due minestre al giorno composte per due giorni da brodo di carne, per gli altri da pasta o riso con legumi freschi o secchi ed altre verdure a seconda delle stagioni, del peso, dopo la cottura, di circa 500g oppure da sale, lardo, strutto e olio. Accanto a questo companatico, del pane di frumento (750g) da

⁸⁷ Specialmente affidate ai graduati del corpo e agli agenti incaricati di servizi particolari.

⁸⁸ Chiamati "vitto di lavorante" e "vitto di ricompensa" venivano commisurati alla stregua dell'attività, del lavoro e della buona condotta.

razionare nell'arco settimanale. IL vitto del lavorante era costituito da una pietanza giornaliera, due volte alla settimana di carne lessa bovina (peso a crudo 250g), gli altri giorni di pasta o riso asciutto (60 o 65 g per razione) o di legumi e erbaggi (250g). Per il vitto delle ricompense si aggiungeva al menù del v. del lavorante del vino, tre volte alla settimana, nella misura di 25 centilitri.

Per ciò che riguarda l'abbigliamento, per gli uomini: pantaloni, giubbotto, giubba, uose⁸⁹ e berretto di panno lana (in inverno), di cotone (in estate), camicia di cotone e scarpe, cravatta per tutte le stagioni, un capotto di lana per la stagione fredda. A disposizione delle detenute, una veste di lana per l'inverno, di cotone per l'estate, camicia, cuffia, calze, grembiule sottana e scarpe per tutte le stagioni.

Vi erano ulteriori specificazioni a seconda della tipologia di pena che doveva essere scontata. I reclusi avevano i pantaloni per metà di un colore per metà di un altro⁹⁰; i carcerati, i relegati e i messi sotto custodia avevano un vestiario nocciola d'inverno e bianco e celeste d'estate. Dello stesso colore la divisa femminile, anche se vi erano delle differenze minime a seconda del loro trattamento detentivo⁹¹.

Tutti i condannati dovevano avere saccone⁹² e cuscino ripieni di paglia, due lenzuola di tela e una coperta di lana.

A prescindere dalle divergenti tipologie di lavori a cui i detenuti potevano essere adibiti, la quota di partecipazione al lavoro, detta anche gratificazione, era stabilita in 1/10 per i reclusi, 2/10 per i carcerati, 1/10 per i condannati ai lavori forzati; 2/10 per le recluse 3/10 per le carcerate. Senza distinzione di sesso, per i "condannati cronici" la quota era di 5/10. Grazie a questo regolamento si iniziava ad avere, seppur con le dovute eccezioni, un trattamento omogeneo ed un ordinamento uniforme; tuttavia lo stato di deperimento, l'insalubrità e le più disparate forme architettoniche degli edifici ne rendevano sperequata e non particolarmente efficace l'applicazione.

CASE DI RELEGAZIONE

A distanza di circa sette mesi dall'entrata in vigore del quasi omnicomprensivo regolamento sulle case di pena si delineò l'esigenza di prescrivere un trattamento differente per le persone condannate alla relegazione. Veniva così redatto il regolamento del 23 agosto 1862, che, pur mantenendo l'impianto di base del regolamento generale se ne discostava in svariati punti.

Veniva stabilita la ripartizione dei relegati in due classi: la prima raggruppava i colpevoli di crimini contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, la seconda tutti gli altri. Gli appartenenti alla prima categoria ricevevano un servizio migliore, che si concretizzava

⁸⁹ Le uose sono un tipo di ghette basse che proteggono la caviglia, coprono la parte alta della scarpa e la parte bassa del polpaccio fornendo una protezione al punto di congiunzione tra la calzatura e i pantaloni. Non sono da confondersi con degli stivaletti poiché non hanno la parte inferiore, niente suola o tacco. Erano utilizzate in origine da militari, contadini e lavoratori per impedire che acqua e fango si infilassero nelle scarpe. Usate nelle divise militari, soprattutto da parata, si diffusero tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX come accessorio di moda maschile. Quelle bianche, portate su lustre scarpe nere, divennero, con il cappello a cilindro e il bastone da passeggio, segno distintivo di eleganza delle classi superiori fino alla prima guerra mondiale. Il loro declino cominciò sul finire degli anni 20 e scomparvero per l'inizio degli anni 40.

⁹⁰ Nocciola e caffè d'inverno, bianco e azzurro o bianco e rosso nei mesi estivi.

⁹¹ Quelle condannate alla reclusione avevano le maniche color caffè (d'inverno) e a grosse righe longitudinali bianche ed azzurre (d'estate) e portavano una cuffia dalla striscia azzurra. Coloro che erano destinate ai lavori forzati avevano maniche di panno rosso d'inverno, a righe orizzontali bianche e rosse d'estate e indossavano una cuffia con una striscia rossa.

⁹² Grosso sacco ripieno di foglie di granoturco o di paglia, usato un tempo come materasso o tra il telaio del letto e il materasso.

nella possibilità di conservare i propri abiti, di far uso di tabacco da naso, di portarsi il materasso da casa!

Si ribadivano le disposizioni del c.p. dove si prevedeva che la relegazione si attuasse in castelli o edifici fortificati, destinati unicamente all'espiazione di questa pena. Se questa, per il sovraffollamento dei sopraindicati luoghi, dovesse scontarsi in altri stabilimenti, si dovevano creare delle sezioni *ad hoc* per separarli dagli altri prigionieri.

Nelle case di relegazione il lavoro⁹³ era facoltativo ma se un condannato decideva di lavorare... *electa una via non datur recursus ad alteram*; inoltre, i lavoratori venivano tenuti divisi dagli altri compagni inoperosi.

Per i primi era d'obbligo il silenzio, oltre che durante le attività in cui erano impiegati, anche durante la scuola, le funzioni religiose e il riposo notturno. Per gli oziosi, valeva tutto questo con l'aggiunta dell'impossibilità di conversare anche durante il passeggio all'aperto. Fortunatamente era loro concesso trascorrere il tempo leggendo e/o studiando. Al lavorante era concessa la partecipazione sul prodotto del lavoro in 5/10 sulla mercede, di cui 2/10 come fondo disponibile per l'acquisto di viveri supplementari e 3/10 quali peculio o fondo di riserva⁹⁴.

Le punizioni erano identiche a quelle del regolamento generale, mentre per quel che riguarda le ricompense, si poteva concedere in più l'acquisto di tabacco, una maggiore frequenza nella corrispondenza (fino a quattro volte al mese) e la possibilità di ricevere visite ogni quindici giorni (col vincolo però di una permanenza pregressa di sei mesi nella casa di relegazione).

CARCERI GIUDIZIARIE

L'art 150 del c.p. stabiliva che erano destinati alle carceri :

- gli imputati,
- i detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione,
- i condannati alla pena del carcere fino a sei mesi,
- i condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere che, per "malattia o fisica impotenza", siano inabili al lavoro nelle case di pena,
- gli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza,
- i detenuti in transito.⁹⁵

In ciascuna delle sopraddette categorie gli uomini dovevano essere divisi dalle donne; quest'ultime generalmente venivano però mandate, limiti di numero permettendo, nelle case penali femminili, in cui si distinguevano dalle altre per il vestiario. Vi era un ulteriore *discrimen* d'ubicazione tra le detenute ree di meretricio e le altre.

Le carceri giudiziarie, anch'esse dipendenti dal Ministero dell'Interno, non erano state minuziosamente disciplinate dal r.d. 413/1862, così che era stato mantenuto efficace il previo r.d. 27 gennaio 1861, n. 4681.

La disciplina delle carceri giudiziarie risultava quindi dalla combinazione normativa di questi due regolamenti: oltre alle ricordate differenze circa il vestiario e la quota di partecipazione al lavoro vi sono divergenze nella durata della segregazione al momento dell'entrata e del rilascio, nelle visite e nelle corrispondenze ed in altre piccole peculiarità.

⁹³Le persone di "distinta cultura" potevano aver occupazioni in armonia al loro *status* sociale.

⁹⁴Ancora oggi viene chiamato quel denaro che serve a costituire un piccolo risparmio da rendere al detenuto al momento della scarcerazione, anche se una parte se ne va per le spese del carcere.

⁹⁵ EDMONDO TEDESCHI, v. *Carcere*, in *Digesto italiano*, vol. 11, Torino: U.T.E.T., 1891, p. 14.

Il nuovo arrivato nel carcere giudiziario doveva rimanere isolato in cella per un lasso temporale di quindici giorni⁹⁶, cinque in meno rispetto al periodo previsto dal regolamento generale sulle case di pena.

Specularmente, il liberando, prima di essere scarcerato doveva essere trattenuto da solo in una cella quattro giorni, due in meno rispetto al periodo previsto dal regolamento generale sulle case di pena.

Anche per ciò che riguarda le divergenze per le modalità di visita e la corrispondenza, si denota un trattamento meno rigoroso per le carceri giudiziarie. I tempi dopo cui si può iniziare a entrare in contatto con i propri familiari o la frequenza dei colloqui stessi sono sempre più favorevoli verso i carcerati. *Mutatis mutandibus* per lo scambio di missive⁹⁷.

Rispetto alle case di pena, il lavoro nelle carceri non era obbligatorio, ed era assolutamente vietato per gli imputati. Nei confronti di questi ultimi era d'avviso contrario il Ministro dell'Interno Minghetti, che in una circolare datata 22 maggio 1861 auspicava che l'Autorità giudiziaria potesse autorizzare, in determinate occasioni, il lavoro anche per essi⁹⁸. Inoltre, i lavori cosiddetti speciali, ossia meno gravosi ed attinenti alle attività educative ecc potevano essere svolti solo da quei detenuti dall'ottima condotta (perpetuata per i tre mesi progressi) che soggiornavano nel carcere già da sei mesi⁹⁹.

Il regolamento inoltre istituiva una commissione visitatrice (che venne mantenuta ed estesa alle altre tipologie di stabilimenti detentivi dal regolamento generale del 1862), con funzioni di controllo e consultive.

Essa era composta da: sindaco, procuratore del re, parroco, quattro cittadini nominati dal consiglio comunale. La commissione esercitava il controllo su vitto, materiale, salubrità degli ambienti, disciplina, lavorazioni, distribuzione del guadagno ai detenuti, istruzione religiosa, riforma morale, condotta dei guardiani verso i detenuti. Sulle infrazioni rilevate e per i provvedimenti da adottare la commissione riferiva all'autorità amministrativa delle carceri o direttamente al Ministro dell'Interno.

E' da evidenziare la precisa puntualità con cui il codice di procedura penale¹⁰⁰, in commistione con la disciplina delle case penali, quindi uniforme per tutti gli stabilimenti, trattava "delle carceri e delle visite ai carcerati" (libro III, titolo XI).

Venivano innanzitutto descritti i modi e le formalità che dovevano caratterizzare l'ingresso dei colpevoli o presunti tali. I custodi non potevano accogliere o ritenere

⁹⁶ Per i soggetti recidivi " la durata della segregazione si protrae per un periodo di giorni corrispondenti alla metà del periodo determinato per ciascuna categoria [nota: per "categoria" si deve intendere la reclusione *versus* il carcere]". *Ibid.*, p. 14.

⁹⁷ "Art. 279 [nota: del c.p.]. Eccetto il caso di circostanze straordinarie, come sarebbero di gravi malattie e di urgenti interessi di famiglia, i detenuti non sono ammessi a ricevere visite se non dopo tre mesi di detenzione se condannati al carcere e quattro se condannati alla reclusione. Art.281. I condannati alla reclusione non possono essere visitati che dai loro parenti e da quelle persone che giustifichino di avere legittimi ed urgenti motivi per visitarli. Essi possono essere ammessi a colloquio una sola volta ogni trimestre, ed in ciascun trimestre i condannati al carcere. Art 294. Salvo circostanze straordinarie, non possono i detenuti scrivere e spedire lettere se non dopo la detenzione di un mese per i condannati al carcere e di due mesi per i condannati alla reclusione. In seguito i detenuti possono scrivere una volta in ciascun mese ed i secondi ogni due. Per le lettere, che i detenuti vogliono dirigere al Ministero, al Direttore generale ed agli Ispettori, si fa eccezioni ai limiti sovra stabiliti per la corrispondenza ordinaria". E. TEDESCHI, v. *Carcere*, in *Digesto italiano*, p. 13.

⁹⁸ *Ibid.*, p. 13.

⁹⁹ Tempistiche dimezzate rispetto a quelle previste per la reclusione.

¹⁰⁰ Negli anni del processo di unificazione politica della penisola italiana, il Codice di procedura penale sardo del 1859 fu esteso, per tappe successive, ai diversi territori annessi: nel biennio 1859-60 alle province emiliane e alla Lombardia, un anno dopo alle province meridionali. Dopo le variazioni apportate dal ministro Giuseppe Pisanelli, il testo definitivo venne promulgato il 26 novembre 1865, diventando il primo Codice di procedura penale italiano, con vigenza dal 1 gennaio 1866.

nessuno in mancanza di precisi atti provenienti dall' autorità giudiziaria¹⁰¹. Curioso che non venisse prevista la possibilità di una intenzionale costituzione, onde verificarsi l'eventualità di "pericolosi malfattori, che spontaneamente si vorrebbero costituire, e che i custodi delle carceri respingono, in difetto di legale autorizzazione a riceverli"¹⁰². I custodi poi dovevano tenere un registro con i dati anagrafici delle persone che entravano nelle carceri, i dettagli concernenti l'arresto (per quale motivo, luogo, ora, da chi è stato compiuto) e svariate altre precipue indicazioni¹⁰³.

Quanto ai rapporti che dovevano stabilirsi tra il personale di custodia e l'autorità giudiziaria, in sintesi si racchiudevano nell' obbligo da parte del primo di relazionare l'avvenuta consegna della persona, rendendo edotto di ciò il procuratore del re¹⁰⁴ e il giudice istruttore che aveva rilasciato il mandato di cattura. Nel dover far vidimare il suddetto registro dal presidente del tribunale o dal pretore; nell'obbligo di conservare il permesso rilasciato dal pubblico ministero affinché il carcerato potesse colloquiare col suo difensore o con il parentado prima che gli venisse notificato l'atto d'accusa o la citazione in giudizio¹⁰⁵. Il procuratore del re, il pretore o il g.i. dovevano inoltre essere informati della malattia, della morte o della fuga del carcerato nelle more del processo. Infine, ovviamente, il rilascio del detenuto poteva avvenire solo previa sentenza, ordinanza od ordine provenienti dalla legittima autorità. La mancata applicazione o la violazione delle regole prescritte comportava eventualmente, oltre a provvedimenti disciplinari la sospensione o la destituzione del custode manchevole.

Infine, va menzionato che i doveri dell' autorità giudiziaria ed amministrativa andavano al di là dell'incarico di emanare singoli provvedimenti in materia di visite, sicurezza, salute ed igiene. Sia il giudice istruttore che il presidente della corte d'Assise dovevano infatti recarsi negli stabilimenti carcerari per, il primo, assicurarsi che nessuno fosse detenuto arbitrariamente, il secondo per ascoltare le istanze dei singoli carcerati e verificare il trattamento a loro riservato. A questi obiettivi si aggiungeva il dovere-potere di prendere i provvedimenti opportuni affinché i regolamenti carcerari venissero rettamente applicati.

¹⁰¹ Per la precisione "il mandato di cattura, la sentenza di rinvio davanti la Corte o di condanna alla pena del carcere o in seguito ad ordine per iscritto di un' autorità legittima". (Art 809 c.p.p.)

¹⁰² E. TEDESCHI, v. *Carcere*, in *Digesto italiano*, p. 16.

¹⁰³ Il registro deve essere numerato, e pagina per pagina vidimato dal presidente del tribunale o dal pretore, secondo la rispettiva giurisdizione, con indicazione finale del numero delle pagine (art. 814); e terminato che sia, va rimesso al cancelliere del tribunale, il quale ne darà ricevuta, vistata dal presidente, al rispettivo custode (art. 815). Inoltre il custode deve, per ogni detenuto, fare immediatamente rapporto della consegna al procuratore del re ed al giudice istruttore che avrà rilasciato il mandato di cattura, e nelle città ove risiede una Corte d'appello, al Procuratore Generale (art. 811). Agli agenti della forza pubblica, che consegnano in carcere un arrestato, è fatto obbligo, prima della consegna, di far iscrivere l'atto di cui sono portatori nel summentovato registro e di assistere personalmente alla formazione dell'atto di consegna, sottoscrivendolo insieme al custode, che ne deve ad essi rilasciar copia a loro scarico (art. 810). Si prevede infine il caso della consegna di più arrestati, che siano correi e complici nello stesso reato, e si prescrive che siano, per quanto è possibile, tenuti separati gli uni dagli altri sino a che non disponga in argomento l'autorità competente (art. 812). *Cfr.* inoltre gli artt. 22,29,34, 218-222 del r.d. sulle case penali del 1862, nonché gli artt. 810-815.

¹⁰⁴ Ed anche il Procuratore Generale nelle città sedi di Corte d'appello.

¹⁰⁵ Dopo invece la notifica, il difensore era ammesso a conferire senza nessun vincolo, tranne quello di provare il suo ruolo professionale, col proprio assistito. Sempre per rimanere in tema, il regolamento generale stabiliva all'art. 192 che nessuno poteva visitare le carceri senza permesso, ad eccezione dei parlamentari, dei membri dell'ordine giudiziario, delle autorità di pubblica sicurezza e dei componenti delle commissioni visitatrici. Tuttavia, anche queste persone, se si trattava di una visita ad un singolo e preciso detenuto, dovevano essere munite del permesso promanante dall'autorità requirente.

Molto spesso in realtà, queste visite, sporadiche già sulla carta,¹⁰⁶ si attuavano molto saltuariamente e assumevano una veste di mera formalità. “*Quis custodiet custodes?*”¹⁰⁷.

CASE DI CUSTODIA

Il codice penale descriveva le case di custodia come quei luoghi in cui dovevano confluire due tipologie distinte di soggetti, ovvero coloro che erano affetti da vizio di mente ed i minorenni.

I primi infatti si trovavano, rispetto agli altri detenuti, in una posizione speciale, per i loro *deficit* psichici ed intellettivi, la cui eziologia poteva affondare le radici sia in disturbi patologici che in disfunzioni sensoriali, quali ad esempio il sordomutismo¹⁰⁸.

Venivano inoltre assegnati alle case di custodia i ragazzi che, pur non palesando nessun tipo di disturbo psicofisico, a causa della loro età erano ritenuti bisognosi di specifici riguardi.

Ambedue le categorie richiedevano quindi un trattamento meno brutale e afflittivo di quello applicato agli altri prigionieri, e, in particolar luogo per i minori, si era cercato di prestare attenzione al loro sviluppo morale ed al loro reinserimento nella collettività. Anche i numeri avevano la loro importanza nel rivolgere maggiori attenzioni ai giovani ragazzi piuttosto che agli adulti con disturbi mentali. Erano invero molto poche le persone maggiorenni che venivano consegnate alle case di custodia, poiché nella maggior parte dei casi, chi avesse dimostrato una patologia grave, tale per cui non era possibile attribuirgli la cosciente paternità del reato veniva relegato nei fatiscenti manicomi criminali. L'assegnazione alle case avveniva quindi solo quando lo stato di alterazione psichica accertata non era tale da giustificare l'impunità del reo.

La finalità rieducativa che doveva assurgere come scopo della permanenza dei minori in questi ambienti è riscontrabile dalle stesse norme che regolavano questi luoghi di detenzione.

Passando in rassegna gli articoli del r.d. del 27 novembre 1862 ci si accorge come per l'appunto l'attenzione destinata agli adulti sia esigua.

Del delinquente minore di età si occupa, ovviamente, in primo luogo anche il codice penale del 1859: ivi si ammetteva fin dalla più tenera età la presenza del dolo nel soggetto agente, indi la sua condanna una volta dimostrato il “discernimento”. Solo ove quest'ultimo non fosse riscontrato il minore non sarebbe dovuto soggiacere ad alcuna pena, col solo obbligo dei parenti di ben educarlo, onde evitare di subire delle multe (art 88)¹⁰⁹; in casi particolari poteva essere mandato in uno stabilimento di lavoro pubblico.

Se invece vi era il discernimento l'art. 89 prescriveva:

- in luogo della pena di morte o dei lavori forzati a vita la pena della custodia da 5 a 20 anni;
- in luogo dei lavori forzati a tempo la custodia da 2 a 10 anni;

¹⁰⁶ Una volta al mese per il g.i. ed una volta almeno nel corso d'ogni sessione per il presidente della Corte d'Assise.

¹⁰⁷ DECIMO GIUGNO GIOVENALE, *Satire*, Milano: Rizzoli, 2002 (nota: non c'è l'“ipsos” poichè nel testo originale, cioè nella sesta satira, l'autore si stava riferendo alle donne, da lui considerate, con un velo di misoginia, tutte corrotte, che fossero nobili o di umili origini).

¹⁰⁸ Ricorda grossolanamente l'art. 219 del nostro attuale c.p.: “Assegnazione a una casa di cura e di custodia. Il condannato, per un delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica, o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, e' ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non e' inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione [...]”.

¹⁰⁹ L'articolo venne modificato dal decreto 17 febbraio 1861, in modo tale che vi fosse totale irresponsabilità penale per i “guaglioni” napoletani fino ai nove anni compiuti.

- in luogo di ogni altra pena criminale, la custodia per un tempo pari da 1/5 a 1/2 della pena che avrebbe scontato se avesse avuto più di 21 anni;
- in luogo del carcere sempre la custodia per un tempo corrispondente alla metà della pena se avesse compiuto 14 anni.

Non bisogna dimenticare che seppur tenue rispetto alle altre, la custodia era una pena vera e propria, implicante quindi lo stato di recidiva, la condanna nelle spese processuali ecc.

Per l'art. 1 del prima citato regolamento, le Case di custodia erano destinate a ricevere:

- I condannati alla pena della custodia per applicazione degli art. 89, 92 e 93¹¹⁰ del codice penale sardo-italiano, e gli individui indicati negli art. 36, 37, 38 e 41 del codice penale toscano¹¹¹;
- Coloro il cui ricovero è ordinato dalle Corti e dai Tribunali, giusta gli art. 88, 441 e 446 del codice penale sardo italiano;
- Gli arrestati per correzione paterna a termini delle leggi civili.

Potevano pure esservi ammessi in sezione separata gli adulti, condannati alla custodia, accennati all'art. 95 del codice penale sardo-italiano.

Oltre al caso del minore autore di un delitto, si prevedeva quindi che, per il combinato dei primi tre articoli, i minori fino ai 16 anni che conducevano una vita caratterizzata dal vagabondaggio o che fossero colti in atti di mendicizia fossero riconsegnati ai loro genitori; in caso di contravvenzione fossero invece adibiti ad uno stabilimento pubblico di lavoro

¹¹⁰ “L'art. 92 dispone che il sordo-muto dalla natività o dall'infanzia di qualunque età, se egli ha agito con discernimento sia punito colla pena della custodia, e colle norme dell'articolo 89, di cui diremo fra poco, salva l'applicazione facoltativa di pene diverse, e più gravi, ma sempre inferiori alle pene ordinarie, se il sordo-muto abbia compiuto gli anni ventuno e dimostri speciale malvagità. L'art. 93 sancisce pure la pena della custodia, a termini del citato art. 89, pel sordo-muto minore degli anni diciotto che sappia leggere e scrivere; e l'articolo 95 impone ai giudici di sostituire alle pene criminali in cui l'imputato sia incorso, la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia estensibile anche ad anni venti», allorché la pazzia, l'imbecillità, il morboso furore, o la forza irresistibile, non si riconoscano a tal grado da rendere non imputabile al tutto l'azione”. UGO CONTI, v. *Case di custodia*, in *Digesto Italiano*, vol. 11, Torino, 1891, p. 218.

¹¹¹ “Il codice toscano all'articolo 36 statuisce non essere imputabili i fanciulli che non hanno compiuto il duodecimo anno, ed aggiunge che le azioni contrarie alla legge da loro commesse appartengono alla disciplina domestica, e ne' i casi più gravi, richiamano le autorità di polizia amministrativa a prendere un provvedimento adatto alle circostanze. Dai dodici ai quattordici anni, se l'agente operò senza discernimento, il tribunale l'assolve, consegnandolo ai parenti, o, nei casi più gravi, collocandolo in una casa di correzione, per un tempo che non ecceda tre anni. Se poi l'agente operò con discernimento, ad ogni altra

pena è sostituita la carcere, per tempo maggiore o minore a seconda dei casi, salvo che alla multa, la quale è semplicemente diminuita (art. 37). Dai quattordici ai diciotto anni infine il minore è punito colle ordinarie pene del delitto commesso, solo debitamente diminuite (art. 38).

Quanto ai sordo-muti, all'art. 40, per quelli che non hanno compiuto l'anno decimoquarto, si applica il disposto dell'art. 36, e così per quelli d'età superiore che agirono senza discernimento (art. 41, §§ 1 e 2). Invece il sordo-muto che agì con discernimento, ma non ha compiuto l'anno decimottavo, è parificato ai minori fra i dodici e i quattordici anni, e, se maggiorenne, ai minori che hanno compiuto l'anno decimoquarto, e non il decimottavo (art. 41, §§ 3 e 4).

Dunque pel codice toscano non è, come pel codice sardo-italiano, opportunamente sancita una pena apposita per i minori degli anni quattordici, perocché la carcere, particolarmente comminata pei delitti dei minori fra i dodici e i quattordici anni d'età, è pena comune agli adulti.

E neppure nel codice toscano vi hanno speciali disposizioni, consimili a quelle del codice sardo-italiano, pei delinquenti di tenue discernimento. Così pei sordomuti sono applicate le disposizioni medesime sopraccennate per i minorenni. Però, per l'art. 1 del regolamento delle Case di custodia 27 novembre 1862, esse Case di custodia sono destinate pure a ricevere gli individui indicati negli articoli 36, 37, 38 e 41 del codice penale toscano”. UGO CONTI, v. *Case di custodia*, in *Digesto Italiano*, vol. 11, Torino, 1891, pp. 218-219.

fintantoché non avessero imparato a svolgere un mestiere. Ad esso erano pure direttamente mandati quei minori oziosi o vagabondi privi di genitori.

Gli arrestati per correzione paterna trovavano la loro regolamentazione nel codice civile. Il detentore della *patria potestas*, il padre (art 222) o il tutore (art 279), che non riusciva ad impartire una retta educazione al minore per il suo temperamento indocile, poteva collocarlo “in quella casa o istituto di correzione che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo”.

Si può agevolmente notare come all’interno delle case di custodia coesistessero semplici discoli ribelli e vagabondi, bambini molto piccoli e *post* adolescenti, soggetti che deliberatamente avevano commesso reati gravi od invece non erano in grado di comprendere le loro colpe.

Ed ironicamente accadeva che chi era stato condannato (poiché giudicato non privo di discernimento) uscisse prima di chi invece non era imputabile. Infatti i primi potevano uscire dalle case di custodia una volta terminato di scontare la propria pena, mentre ad esempio la permanenza dei minori indisciplinati o vagabondi durava abitualmente fino agli anni diciotto¹¹².

L’art. 2 del regolamento autorizzava poi il Ministro dell’Interno (all’entrata in vigore del r.d. lo era *ad interim* Urbano Rattazzi) ad affidare i minori delle tre diverse categorie “a pubblici Istituti che abbiano per iscopo la educazione correzionale e professionale dei giovani discoli od abbandonati”.

L’art. 3 prescriveva l’obbligo della vaccinazione; l’art. 4 fissava il periodo d’isolamento nella cella di osservazione da cinque a venti giorni, a giudizio del direttore. La scelta non era discrezionale ma si basava secondo l’età, la condotta e l’indole del detenuto, e la natura del fallo commesso, fermo il massimo della durata per i recidivi. L’art. 5 sanciva, in genere, l’obbligo del silenzio, e l’art. 6 regolava il modo di proporre reclami al direttore.

Gli art. dal 7 al 19 stabilivano le tempistiche delle attività della casa, e, per l’art. 20, tutte le ore della giornata non destinate all’adempimento delle pratiche di religione¹¹³, al desinare, alla ricreazione ed alla scuola¹¹⁴, erano impiegate nel lavoro. I minori così potevano imparare a provvedere alla propria sussistenza una volta riacquistata la libertà.

Abbiamo visto che i detenuti adulti potevano essere visitati dai parenti una volta al mese; lo stesso avveniva per chi si trovava nelle case di custodia. La differenza consisteva che, oltre alle autorità pubbliche che non necessitavano del permesso del p.m.^{115a} norma dei §§ 10 e 11 dell’art. 10 del regolamento generale per le case di pena, era accordato l’ingresso nell’interno della casa ai membri delle Società di patrocinio dei giovani liberati dal carcere. Anche la facoltà di scrivere lettere, per l’art. 25, era ristretta ad una volta al mese.

Gli articoli dal 26 al 29 disponevano per i giorni festivi: i detenuti avevano giornalmente, eccetto il sabato, un’ora e mezza di insegnamento, due ore nei giorni festivi. Di regola, l’attività didattica avveniva al mattino d’estate, e di sera nella stagione invernale. La

¹¹² “Questo scandalo era da tutti deplorato, [...]più ancora per la mancata separazione delle tre distinte categorie dei reclusi: delinquenti ordinari, vagabondi e ribelli alla patria potestà; in ispreto alla lettera e allo spirito della legge”. UGO CONTI, v. *Case di custodia*, in *Digesto Italiano*, p. 225.

In proporzione tuttavia era molto più indecente la situazione raccontata dal Bellazzi, a detta del quale ancora nel 1866 nelle carceri giudiziarie sostavano numerosi ragazzi. E la presenza di adulti pregiudicati mi sembra alquanto più nociva per delle menti ancora plasmabili. “ [...] chiamasi l’attenzione del lettore sulla cifra complessiva di 245 individui minorenni che scontano, contro la volontà del legislatore, la pena nelle carceri preventive”. F. BELLAZZI, *Prigionieri e prigionieri nel Regno d’Italia*, p.47.

¹¹³ Lapalissianamente sotto la direzione del cappellano.

¹¹⁴ Il tutto sempre sotto la sorveglianza dei guardiani.

¹¹⁵ Vedi *supra*.

scuola era regolata agli artt. 31-36, e suddivisa, in scuola inferiore (insegnamento di catechismo, lettura, calligrafia, aritmetica, disegno) e scuola superiore (insegnamento di grammatica, geografia, storia naturale, "storia patria", contabilità).

Era previsto uno speciale corso di musica strumentale e vocale, cui erano ammessi unicamente i detenuti di buona condotta (art. 32). Il maestro poteva eleggere ad assistenti o a monitori i migliori alunni del corso superiore; si distinguevano dagli altri per un gallone di lana bianca al braccio sinistro (art. 33). Ogni tre mesi aveva luogo un saggio, ed al principio di ciascun anno un esame e una solenne distribuzione dei premi (art. 34-36).

I minori di sedici anni ricevevano il vitto nelle qualità e quantità stabilite per le donne dal regolamento generale per le case di pena (art. 37 e art. 318 di detto regolamento).

Il vestiario dei detenuti nella casa di custodia era eguale in tutto a quello stabilito dal citato regolamento generale per i condannati alla pena del carcere, cioè per l'inverno di colore nocciola, e per l'estate bianco e turchino, come alla tavola E unita a detto regolamento, ed agli art. 326-331 di esso.

Ai detenuti potevano accordarsi, per l'art. 39, le seguenti ricompense:

1. Facoltà di ricevere visite e scrivere lettere oltre i limiti stabiliti agli art. 22, 23 e 25;
2. Parole di lode e d'incoraggiamento dirette loro in presenza di altri detenuti;
3. Ammissione al vitto di ricompensa;
4. Iscrizione sopra un registro d'onore;
5. Proposizioni alla grazia sovrana per condono o diminuzione di pena incorsa dai condannati;
6. Gratificazione in danaro all'uscita dallo stabilimento.

Le prime quattro erano accordate dal direttore, le ultime due dal Consiglio di disciplina (art. 40).

I detenuti iscritti sul registro d'onore portavano per distintivo un gallone di lana color verde sulla manica del braccio sinistro (art. 41): per la gratificazione, di cui al n. 6° dell'art. 40, il direttore faceva rapporto al Ministro (art. 42); la proclamazione della ricompensa avveniva in un giorno festivo, alla presenza dei detenuti (art. 43).

Le punizioni disciplinari consistevano:

1. Nell'ammonizione o nella privazione della ricreazione da uno a cinque giorni;
2. Nella privazione della seconda minestra da uno a cinque giorni;
3. Nella consegna nella propria cella durante la ricreazione con la privazione della seconda minestra da uno a cinque giorni;
4. Nella reclusione nella cella di punizione con pane ed una sola minestra da uno a cinque giorni;
5. Nella reclusione in essa a pane ed acqua da uno a otto giorni;
6. Nella reclusione in essa resa oscura ed a pane ed acqua per uno o due giorni (art. 44).

Le punizioni di cui ai numeri 1° e 2° si applicavano per una scarsa pulizia del corpo, per un'indolenza nell'alzarsi, per un tergiversare nella cappella, nel laboratorio e nella scuola. Più in generale erano castigati tutti gli atti impicanti negligenza o colpa non grave. Quelle menzionate ai numeri 2° e 3° venivano comminate per l'inosservanza del silenzio, gli scherni e le mortificazioni ai compagni e lo spreco degli alimenti; quelle di cui ai numeri 3° e 4° per l'indebita assenza dal lavoro o dagli uffizi religiosi, per l'ingresso nell'altrui cella, per il rifiuto al lavoro, le immondizie fuori dei bagni, gli schiamazzi, gli atti indecenti e

parole sconce, l'imbrattamento o deterioramento dei muri, e per l'indebito allontanamento da un luogo ad un altro della casa. I numeri 4° e 5° raggruppavano i casi di difetti volutamente creati (negli abiti, utensili, materie prime, manufatti, libri e letti), di rottura procurata di vetri e stoviglie, di malattie fittiziamente simulate, di bestemmie, di trafugamento di lettere, di corrispondenze clandestine, di disobbedienza ed insolenze ai guardiani, e di denuncia spontanea dei misfatti dei compagni. Quelle, infine, elencate nei numeri 5° e 6° riguardavano gli autori di violenze verso i compagni, o minacce ai guardiani ed agli impiegati, di accuse calunniose, tumulti, irriverenze nell'oratorio, atti o scritti indecorosi e scandalosi, grida sediziose e rivolte, nonché tentativi di evasione e di furti (art. 45-49).

Era di competenza del direttore il pronunciare le punizioni di cui nei numeri 1°, 2° e 3°, e quelle di cui al numero 4°, sino a cinque giorni; al Consiglio di disciplina spettava il pronunciare quella comminata nel n. 4° oltre cinque giorni, e le altre di cui nei numeri 5° e 6° (art. 50).

La proclamazione delle punizioni, come per le ricompense, andava fatta pubblicamente (art. 51).

L'art. 52 disponeva poi che i fondi particolari di quei giovani che, una volta rilasciati, erano affidati alla Società di patrocinio¹¹⁶ venissero a questa consegnati, per essere a loro profitto impiegati.

Ed era pure notevole il disposto dell'art. 53, per il quale i minori di quattordici anni, il cui ricovero era stato ordinato per avere agito senza discernimento, dovevano esser oggetto di cure peculiari, benché sottoposti alle regole generali dello stabilimento; e il direttore, classandoli a parte dai condannati, poteva loro accordare qualche favore conciliabile con il regime disciplinare della casa. Disposizione che dimostra come si sentisse anche allora l'irregolarità, della confusione di questi minorenni non colpevoli con i condannati in una stessa casa.

Da ultimo l'art. 54 rimandava, per tutto quanto non fosse specialmente disciplinato, al più volte citato regolamento generale per le case di pena del 13 gennaio 1862.

Premetto fin d'ora che questo sarà uno dei regolamenti che subirà maggiori modifiche normative nell'arco dei decenni in avvenire, probabilmente anche a causa degli apporti della scienza pedagogica e delle sempre più progredite, seppur a rilento, teorie penitenziarie.

¹¹⁶ Vedi *infra*.

CAPITOLO 2

LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dopo l'Unità, l'aumento della popolazione e l'incremento della criminalità facevano gravemente riemergere il problema del sovraffollamento delle carceri, inadeguate per capienza, condizioni igieniche e fatiscenza delle strutture. Il dibattito svolto in seno alle commissioni parlamentari di studio per la preparazione di un nuovo regolamento carcerario avrà come punto nodale, ancora una volta, la discussione sull'adozione del sistema penitenziario. Su questo ultimo punto scenderanno in campo i nomi più illustri degli ambiti parlamentare, giuridico e accademico, personalità di spicco che influenzeranno in maniera determinante le future scelte del governo in materia penitenziaria: tra questi Martino Beltrani Scalia, Ilarione Petitti di Roreto, Carlo Peri, Aristide Gabelli, Luigi Volpicella, Federico Bellazzi, Napoleone Vazio per l'Italia; Mittermaier per la Germania; Moreau Christophe e Carlo G.M. Lucas per la Francia. Concretamente il problema della scelta del sistema penitenziario veniva per la prima volta affrontato dal Regno d'Italia nel 1861, con la presentazione al Parlamento del progetto di legge per la costruzione di un carcere cellulare, a sistema auburniano, nella città di Cagliari.

Approvato senza ostacoli alla Camera dei Deputati, il progetto, però, non superava l'esame del Senato. Tra coloro che esprimevano forti critiche a tale sistema si distingueva il conte di Salmour che, a nome dell'ufficio centrale del Senato contestava con molto vigore la decisione di adottare questo modello per la costruzione del carcere cellulare di Cagliari. Nella tornata del 27 novembre il conte sosteneva che siffatta scelta avrebbe creato un pericoloso precedente, ossia avrebbe pregiudicato la questione di quale tipologia di sistema penitenziario adottare in tutto il Paese. Tema poi che andava affrontato solo dopo aver vagliato con gli opportuni approfondimenti altri problemi di scienza penitenziaria di primaria importanza. A suo dire, tra l'altro, anche dal codice penale non poteva trarsi argomento per determinare se fosse preferibile il sistema filadelfiano o quello auburniano. Il conte di Salmour, inoltre, esprimeva forti dubbi sui dati presentati dal Ministero dell'Interno tendenti a dimostrare i buoni risultati ottenuti dal sistema auburniano nelle province del Piemonte¹¹⁷. Invitava quindi il Governo a intraprendere con sollecitudine la via della riforma carceraria, sostenendo l'opportunità di istituire un'apposita commissione permanente per lo studio approfondito della materia¹¹⁸, commissione che di fatto veniva nominata dal Ministro dell'Interno Ricasoli con r.d. 16 febbraio 1862. Vi presero parte anche i massimi vertici istituzionali (Des-Ambrois De Nevache, presidente del Consiglio di Stato e senatore del Regno, Salvatore Tecchio, presidente della camera dei deputati), membri della politica¹¹⁹, tra cui il summenzionato Salmour, personalità del mondo giuridico¹²⁰ e rappresentanti dell'Amministrazione Penitenziaria (Giovanni Boschi

¹¹⁷ Il Beltrani Scalia, così si riferiva in merito alle opinioni del Salmour: "Le cose dette dal Ministero, per provare che il sistema di Auburn fosse decisamente preferibile perché più economico e più adatto all'indole della popolazione potevano essere facilmente contraddette". MARTINO BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma: Tip. Artero e C., 1879, p. 13.

¹¹⁸ "...la quale doveva poi suddividersi in due Sotto commissioni, la prima composta di magistrati e di criminalisti col mandato di studiare le modificazioni da introdursi nella legislazione penale; la seconda composta d'impiegati amministrativi, di medici, di ecclesiastici e di altre specialità interessate nella questione, col mandato di studiare le riforme carcerarie e quelle altre che ad esse si legano per fortificarne l'azione ed estenderne i salutari effetti". *Ibid.*, p.13.

¹¹⁹ Come il summenzionato conte di Salmour, S. Spaventa, G. Vergezzi Ruscalla, G. Minghelli Maini.

¹²⁰ A. Buglione di Monale, L. Genina, entrambi consiglieri di Stato e G. Lauteri.

direttore generale delle carceri, Carlo Peri consultore al Ministero dell'Interno per l'amministrazione carceraria).

Nel marzo 1862 gli esperti aprivano i lavori affrontando temi alquanto impegnativi:

- l'esame dei lavori forzati nei bagni penali e la possibilità di sostituire questa pena con un altro tipo di sanzione;
- la concentrazione di tutti gli stabilimenti penali, bagni penali compresi, sotto una sola amministrazione;
- la scelta dei sistemi penitenziari e delle "istituzioni complementarie che si credano atte a coadiuvare l'azione del sistema prescelto"¹²¹;
- le modalità di funzionamento delle colonie penali,
- lo stabilire determinati provvedimenti per alcune tipologie particolari di detenuti.

La commissione si accingeva subito al lavoro, e dopo circa un anno, la sotto commissione dalla stessa all'uopo nominata racchiudeva gli esiti dei vari dibattiti presentando una relazione. Questa, datata 29 marzo 1863, era accompagnata da un progetto di legge, contenente i principi della riforma carceraria, che rappresentava il primo atto ufficiale sottoposto dal nuovo governo all'esame del Parlamento italiano¹²².

Nel documento, in primo luogo, si affermava il principio basilare, presentato come premessa generale sulla quale doveva poggiare la riforma carceraria, che era così sintetizzato: ridare alle sanzioni penali forza repressiva ed intimidatoria¹²³, permettendo comunque la rigenerazione morale dei condannati. Queste finalità dovevano essere raggiunte tuttavia tenendo conto delle disposizioni penali in vigore.

Riguardo al primo quesito, i relatori proponevano la soppressione immediata dei bagni penali per l'espiazione dei lavori forzati e dell'utilizzo delle catene ai piedi. Si suggeriva il trasferimento dei forzati negli arsenali o in altri luoghi chiusi: dovevano essere totalmente proibiti i contatti con gli operai liberi e le uscite all'esterno, finché non fossero stati predisposti nuovi locali. Vista la volontà della abolizione dei bagni, la commissione si era inoltre incaricata di formulare la conseguente scala proporzionale di riduzione delle varie condanne.

Veniva dato parere positivo per la riunificazione di tutti gli stabilimenti penali in una sola amministrazione.

Passando quindi ad esaminare i sistemi penitenziari angloamericani, la commissione bocciava senza riserve il sistema comune, scartava quello auburniano e tesseva le lodi al filadelfiano. I vantaggi di quest'ultimo erano, secondo gli esperti, innanzitutto quelli di rendere la pena più dura ma allo tempo stesso più giusta; di evitare tra i detenuti la vicendevole conoscenza, che spesso era sorgente di nuovi delitti; di mettere il condannato in presenza di se stesso, costringendolo ad abitudini d'ordine e di regolarità; e di agevolare l'uso dei mezzi adatti per ottenerne la resipiscenza, *c' est à dire* la religione, gli affetti familiari e l'istruzione. La Commissione votava quindi all'unanimità (tranne l'on. Minghelli-Vaini che espresse il proprio dissenso in merito all'adozione del sistema a segregazione cellulare), il modello filadelfiano come base della riforma carceraria, indicato

¹²¹M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 14.

¹²² Si veda CARLO PERI, *Sul progetto di unificazione del codice penale del 1859 e sull'amministrazione delle carceri nel Regno d'Italia*, Firenze: G. Barbera, 1865, pp. 23 e ss.

¹²³ *Salus populi suprema lex esto?* (MARCO TULLIO CICERONE, *De Legibus*, libro III, paragrafo VIII). Il Beltrani Scalia si domandava se si fosse tenuto conto di ciò nei lavori della commissione, dandosi subito con rammarico risposta negativa. E si che "in Italia più che altrove, cotesti studi sarebbero stati indispensabili; poiché sotto la bandiera di Casa Savoia erano venuti a raccogliersi con entusiastico amore province che [...] recavano tradizioni costumi e sentimenti diversi". M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 12.

dalla sottocommissione come strumento uniforme di quattro pene distinte: carcere, relegazione, reclusione, e lavori forzati.

Nonostante il giudizio positivo espresso sul sistema filadelfiano, la commissione formulava diverse eccezioni per l'adozione di esso nella rigida versione americana, proponendo che ad alcune categorie di detenuti non venisse applicata la segregazione continua. Dall'isolamento erano esclusi cioè gli adulti condannati alla custodia, i giovani ricoverati nella casa di emendazione, i condannati alla pena degli arresti per contravvenzioni di polizia, i condannati di età superiore ai settanta anni, i condannati invalidi o affetti da alienazione mentale ed i soggetti "valetudinari"¹²⁴.

Un altro limite veniva posto alla durata della segregazione cellulare, che non sarebbe dovuta essere superiore ai quattordici anni, mentre il rimanente della pena perpetua andava scontata in stabilimenti penali, a lavoro comune con obbligo del silenzio e segregazione notturna.

Segregazione notturna e lavoro diurno in comune era il regime precipuo da scontare invece per i condannati o ricoverati nelle case di educazione correzionale o di emendazione¹²⁵. Il trattamento filadelfiano inoltre era temperato in ogni caso da passeggiate quotidiane all'aperto e da comunicazioni giornaliere o periodiche con i membri della istituenda Commissione di sorveglianza, con i parenti o con i visitatori ufficiosi. Stessa funzione mitigante detenevano la lettura e la corrispondenza.

Si confermava l'obbligo del lavoro, (con l'eccezione dei delinquenti assegnati alle case di relegazione o al carcere per reati politici), e la quota in denaro o in prodotto per l'attività compiuta.

Per quanto riguardava gli altri due sistemi, inglese o misto-irlandese, la commissione li esaminò superficialmente, reputandoli di scarsa efficacia. Beltrani Scalia esprimeva forti riserve sulla composizione della commissione e sull'andamento dei lavori, ma soprattutto contestava i principi basilari scaturiti dai lavori e comunicava il proprio rimpianto per l'occasione perduta, per non aver esaminato con più attenzione il sistema irlandese, da lui tenacemente sostenuto. In particolare, criticava la commissione per non aver analizzato in maniera più approfondita le possibilità offerte dal regime della liberazione condizionale, preferendo il sistema filadelfiano, anche se reso meno rigido con l'introduzione del limite dei quattordici anni alla durata della segregazione cellulare.

Anche il Mittermaier vedeva nell'istituto della liberazione condizionale "l'espedito più efficace per indurre al miglioramento e giungere con una buona condotta a meritare un'abbreviazione di pena"¹²⁶. Sotto altri aspetti, molto più pragmatici, la liberazione condizionale era propugnata anche dal Fioretti¹²⁷.

Veniva espresso invece parere negativo sull'ammissione delle colonie agricole nella scala delle misure penali¹²⁸, destinandole, sia che fossero agricole che industriali, a case di

¹²⁴ Cagionevoli di salute, che tendono facilmente ad ammalarsi.

¹²⁵ Vedi *infra*.

¹²⁶ KARL MITTERMAIER, *Il nuovo progetto di legge per l'introduzione del sistema penitenziario nel Regno d'Italia, coi motivi sul quale si appoggia, preso in esame e paragonato con altri recenti lavori intorno alle carceri*, «Monitore dei Tribunali», 1863, p.384.

¹²⁷ Uno dei vantaggi di questo istituto è "quello della notevole economia che esso produce. Per quanto si perfezinino i sistemi del lavoro carcerario ed il modo di liquidarne i profitti, i prodotti dell'industria carceraria saranno sempre inferiori alle spese che essa occasiona. Invece la liberazione condizionale ridona nel minor tempo possibile alla società tutti coloro che sono veramente capaci di produrre qualche cosa e trattiene negli stabilimenti carcerari unicamente coloro che sono incapaci di onesto lavoro". GIULIO FIORETTI, *Della liberazione condizionale*, in *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale*, a cura di P. Cogliolo, vol. I, Milano, 1888, p. 433.

¹²⁸ Il segretario della commissione, Carlo Peri, si rivolgeva al celebre giurista tedesco Karl Mittermaier in questi termini: "mi sono tanto più doluto che la minoranza della commissione, cui io medesimo appartenevo, non sia riuscita a far passare le colonie agricole, [...] ma spero che l'idea debba essere riassunta o dal parlamento o dal giornalismo".

educazione correzionale per i giovani destinati alla custodia, a case di emendazione per i minori d'età, a stabilimenti per coloro ai quali non poteva essere applicata la segregazione continua. Le motivazioni a sostegno di questa preferenza si fondavano non solo sui criteri di scelta dei delinquenti cui applicare questa nuova tipologia di pena, largamente opinabili e quindi difficili da stabilire, ma anche nella avversione al sistema misto di carcerazione (segregazione notturna e lavoro diurno in comune) adottato nello stabilimento sperimentale di Pianosa¹²⁹. Da non trascurare inoltre il pregiudizio secondo cui ivi, per il tipo di collocazione geografica, in associazione alla poca sorveglianza che permetteva contatti frequenti con i pescatori, le evasioni potevano verificarsi più agevolmente. Alla base del parere negativo però vi era fundamentalmente la "questione pregiudiziale di conservare inalterata l'economia dei codici e delle leggi penitenziali esistenti[...]"¹³⁰. Le colonie penali dovevano quindi continuare a detenere la funzione di modo di commutazione della pena per quei condannati risultanti meritevoli di tale beneficio. Per quanto riguarda gli altri temi discussi dalla commissione, si era pervenuti alle seguenti conclusioni: case di pena distinte per i condannati ai lavori forzati a vita, a tempo, a reclusione ed al carcere; quartieri distinti ove occorresse riunire in una stessa casa donne condannate a pene differenti. Facoltà al Governo di destinare alle carceri giudiziarie i condannati al carcere per tempo non maggiore d'un anno e quelli che debbono scontare il carcere in sussidio della multa. Locali appositi per i condannati agli arresti in materia civile o commerciale nel cui difetto potessero essere destinati ad una sezione particolare delle carceri giudiziarie, od alle case mandamentali in cui si scontavano gli arresti per contravvenzioni di polizia. Case d'educazione correzionale per i giovani condannati alla custodia. Case di emendazione per i minori il cui ricovero era ordinato dalle corti e dai tribunali ai termini delle leggi penali e di pubblica sicurezza. Infine la commissione aveva espresso la sua inclinazione per la creazione di Commissioni di sorveglianza e di Società di patrocinio che assistessero il detenuto una volta scontata la pena.

Il progetto di legge redatto dalla commissione veniva dato alle stampe per poter essere distribuito e conseguentemente visionato dai membri del Parlamento. Successivamente veniva presentato al Senato dal nuovo Ministro dell'Interno Peruzzi.

Ma "circostanze affatto accidentali avevano ritardata la relazione che appunto stava redigendosi all'epoca in cui cessò dalle sue funzioni, e il Senato non poté portare all'ordine del giorno la discussione di quella importante riforma. E' tale però la pubblicità ormai data a quel progetto e per le stampe e per la voce del giornalismo, che difficilmente saprebbe comprendersi come nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento abbiassi creduto evitare o almeno di ridurre ai minimi termini la necessità di prenderlo in esame [...]"¹³¹. Le

ANNA CAPELLI, *Il carcere degli intellettuali: lettere di italiani a Karl Mittermaier, 1835-1865*, Milano: F. Angeli, 1993, p. 468.

¹²⁹ Con la Sovrana Risoluzione del 9 aprile 1858 si era approvato l'invio nell'isola toscana di 16 minori sottoposti a reclusione correzionale, con lo scopo di impiegarli in mansioni agricole. Dopo alcuni mesi, a causa dell'insostenibilità fisica di suddetti lavori venivano sostituiti da 40 adulti, che oltre a ciò, dovevano migliorare le infrastrutture e costruirne *ex novo*. Poco prima della nomina della commissione lo stabilimento constava di più di 160 detenuti, e i lavori di dissodamento, di coltivazione nonché l'edilizia erano tutti a dei buoni livelli. Il modello positivo di questa colonia era stato trascurato perché la commissione la considerava un caso isolato, e comunque di troppa recente datazione per essere invocato a dimostrazione dell'utilità delle colonie come precipua sanzione penale.

¹³⁰ *Relazione al Ministero dell'Interno della Commissione istituita con R. Decreto 17 febbraio 1862 per l'esame dei vari quesiti relativi alle materi penitenziarie e disegno di legge preparato dalla medesima*, Torino, 1863, pp. 56 e ss.

¹³¹ CARLO PERI, *Sul progetto di unificazione del codice penale del 1859 e sull'amministrazione delle carceri nel Regno d'Italia*, p. 25.

considerazioni del Peri ebbero un riscontro limitato al tema delle colonie agricole¹³²; per il resto, le varie proposte della commissione non vennero tenute in gran conto, per non dire ignorate, dal Governo d'allora.

Quest'ultimo invero all'epoca doveva probabilmente concentrarsi su alcuni "avvenimenti politici [...] e altre ragioni che a nulla giova investigare" secondo il giudizio di Beltrani Scalia¹³³. Nonostante le parole di quest'ultimo, è opportuno soffermarsi, seppur concisamente, su uno dei fenomeni sociali che aveva investito il Regno d'Italia in quegli anni: il brigantaggio¹³⁴, una realtà che proprio nel 1863 assumeva il carattere di una vera e propria guerra civile, costringendo il governo piemontese ad aumentare il numero di

¹³² Infatti il 23 dicembre di quell'anno il Ministro dell'Interno approvava un regolamento che stabiliva in modo definitivo le norme che dovevano regolare dal 1 gennaio 1864 l'istituto di Pianosa. Ancora una volta veniva sempre più additato come modello da seguire per l'impianto di analoghi stabilimenti nelle altre isole del Regno. Si era creato quindi un ampio dibattito che aveva coinvolto, proprio come aveva previsto il Peri, maggiormente i giornali.

¹³³ MARTINO BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 16.

¹³⁴ "Nel 1860 Francesco II, che si era rifugiato a Roma e vi era protetto dallo Stato pontificio e dalla Francia, anelava alla riconquista del trono. Imbastì quindi una vasta e bene organizzata congiura che in breve avvolse quasi tutto il Mezzogiorno. [...]"

Scoppiato dapprima nella Basilicata, il B. rapidamente si estese a quasi tutte le province, dove lo sviluppo e l'intensificazione ne furono favoriti dall'ambiente, che era infatti il più propizio.

Smania di riscossa dei vecchi elementi; rancore di funzionari licenziati; scontento della plebe e della piccola borghesia; aumento del prezzo del pane e del sale; sobillazione del popolo credulo e ignorante; tributi nuovi e gravosi; fiscalismo che parve intollerabile; concorrenza dell'industria settentrionale più sviluppata; opinione che il nuovo stato di cose sarebbe durato poco e che l'Austria sarebbe intervenuta ancora nei fatti d'Italia; ambizioni defraudate; ribalderie di bassi politicanti; elargizioni pecuniarie; promesse per dopo avvenuta la restaurazione, e, prima fra tutte, e sommamente gradita ai contadini, agli artigiani e ai nullatenenti, quella della quotizzazione delle terre demaniali; odi, cupidigie covanti dappertutto, nelle città e nelle campagne, contro i notabili, i borghesi e i proprietari; disordine amministrativo; passioni di parte; tendenze autonomistiche; abbandono delle province a se stesse; incoltura delle campagne; montagne fitte di boschi; deficienza di strade, tutto questo e altro ancora, così dal lato soggettivo, come da quello oggettivo e ambientale, contribuì, infatti, anche dall'interno, a far accogliere e sviluppare il germe della ribellione. E il B. assurse tosto a vastità, intensità e gravità veramente terrificanti.[...]

Il numero dei briganti verso il 1863 era di decine e decine di migliaia. Le bande, numerosissime e formidabili, infestarono il paese, impedirono il traffico, bloccarono le strade, resero impossibile la vita e la stessa coltura nelle campagne. Vere orde selvagge, i briganti furono di un'audacia straordinaria, entravano e uscivano liberamente dalle città e dai villaggi, col favore dei bassi ceti ai quali usavano promettere il saccheggio, arrivate che fossero le bande. I capi di queste si spacciavano per generali borbonici. Le popolazioni spesso si ribellavano, e dei comuni erano governati addirittura dai briganti. E poiché questi avevano per divisa di difendere la causa del trono e dell'altare, il clero stesso li favoriva e pregava pubblicamente perchè vincessero in una lotta che, se dapprima ebbe carattere politico, si convertì ben presto in vera e propria lotta sociale che rese impossibile la convivenza, tante furono le violenze e le ruberie, in quelle disgraziate province.

Ma a tali e tanti eccessi il B. poté giungere anche perchè trovò impreparato il nuovo Governo alla resistenza e alla repressione. Anzitutto sarebbe occorso l'allontanamento da Roma di Francesco II, ciò che invece era politicamente impossibile ottenere. D'altra parte sui luoghi erano pessime le condizioni della polizia: i capi incapaci e indolenti, i gregari inattivi; l'Arma dei Carabinieri, benché ottima, era però scarsa e spiata. Le truppe, valorose e animate dal massimo spirito di sacrificio, erano tuttavia poche e ignare dei luoghi e dei dialetti e venivano ingannate dai manutengoli dei briganti, sicché non sempre riuscivano a sconfiggerli. E la milizia nazionale si manifestava irresoluta e disorientata. Al centro poi difettavano, a causa dell'instabilità dei Governi, la calma, la serenità e l'efficacia dell'azione del potere esecutivo, mentre il Paese non approfondì sulle prime la gravità del male, e preferì dopo nascondere anziché combatterlo. Le prime azioni organizzate di B. si ebbero nell'aprile del 1861 in Basilicata, [...] seguirono immediatamente azioni brigantesche in Calabria, in Puglia, in Campania e in Abruzzo, [...] Con il progressivo stabilizzarsi della situazione internazionale e il venir meno delle speranze borboniche il B. assunse sempre più un carattere sociale, di rivolta dei contadini, dei pastori e del proletariato urbano contro la borghesia cittadina e i proprietari terrieri, e raggiunse la sua più sfrenata violenza e crudeltà. Solo nel 1862 il Governo incominciò a studiare il grave problema della repressione del B. e dell'organizzazione politica del Mezzogiorno: una commissione parlamentare di inchiesta propose leggi eccezionali ritenendo insufficiente la legislazione ordinaria e il 15-IV-1863 fu approvata la legge Pica [...]. La repressione, dura e spietata, in cui si distinse per gli efficaci mezzi adottati il generale Pallavicino, durò più di due anni e solo nel 1865 il B. poté dirsi veramente distrutto: per molti anni si ebbero ancora casi di B., ma si trattò di ribellioni isolate che furono facilmente represses con semplici azioni di polizia". v. *Brigantaggio*, in *Grande dizionario enciclopedico*, vol. 2, U.T.E.T., 1955, pp. 678 ss.

soldati nel Mezzogiorno fino a raggiungere le 120.000 unità. Si proclamava quindi lo stato d'assedio interno attraverso la votazione di una legge *ad hoc*, la legge Pica¹³⁵ (dal nome del suo promotore, il deputato abruzzese Giuseppe Pica) che istituiva Consigli e Tribunali di Guerra per giudicare i briganti, i favoreggiatori e i ricettatori. Era permessa inoltre la repressione di qualunque resistenza anche attraverso fucilazioni ed impiccagioni senza processo, punizioni collettive per i reati dei singoli e rappresaglie contro i villaggi. Nella veste di mezzo eccezionale¹³⁶ e temporaneo di difesa, essa infliggeva inoltre il domicilio coatto agli "oziosi, a' vagabondi, alle persone sospette, non che ai camorristi, e sospetti"¹³⁷ mantengoli"¹³⁸ (art 5) fino al massimo di un anno.

Il domicilio coatto, strettamente connesso alle colonie penali agricole, ne era formalmente indipendente: mentre esso era un provvedimento di polizia preventiva in quanto "rappresenta in Italia uno dei mezzi con i quali il potere sociale adempie alle sue funzioni di prevenzione dei possibili danni privati e pubblici, onde possono esser cagione le persone pericolose alla città"¹³⁹, deportandole in luoghi isolati dalla comunità, le colonie penali agricole erano totalmente inserite nell'ambito del sistema penitenziario. Erano tuttavia due istituti legati tra loro in quanto molte isole, che erano colonie coatte¹⁴⁰ (per lo più istituite nelle isole minori, Capraia, Gorgona, Elba, Giglio, Ponza, Ventotene, Ischia, Ustica, Lipari, Favignana, Pantelleria, Linosa, Lampedusa, Tremiti), in un tempo successivo sarebbero state utilizzate per accogliere i condannati. Il regolamento di attuazione¹⁴¹ prevedeva che "l'individuo cui è assegnato il domicilio coatto rimane libero [...]" (art 12), ma sottoposto alla sorveglianza da parte degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza. Questo istituto nasceva dunque, da esigenze straordinarie di ordine pubblico, per trasformarsi però in seguito in uno strumento ordinario, con finalità preventive: interessante al riguardo è la legge di pubblica sicurezza del 1865, nella quale all'art. 76 è previsto che il Ministro dell'Interno può "[...] eziandio per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare per un termine non maggiore di un anno il luogo nel quale l'ozioso o vagabondo recidivo dovrà stabilire il suo domicilio". Singolare è la circostanza che, l'incolpato di oziosità o vagabondaggio, tramite denuncia scritta o anche in seguito della pubblica voce o notorietà, venga ammonito dal pretore a "darsi immediatamente a stabile lavoro, e di farne costare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo

¹³⁵ Promulgata dal parlamento della Destra Storica e resa operativa dal 15 agosto 1863, rimase in vigore fino al 31 dicembre 1865.

¹³⁶ Eccezionale anche perché, come al tempo aveva fatto notare l' opposizione parlamentare di sinistra, violava l'art. 71 dello Statuto del Regno poiché il cittadino "veniva distolto dai suoi giudici naturali".

¹³⁷ Secondo il codice penale sardo del 1859 (promulgato con legge 20 novembre 1859 n. 3783) sono persone sospette coloro "che sono diffamati per crimini o per delitti e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe, e coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza" (art. 447).

¹³⁸ Accessibile da Internet: <http://rassenastampa.totustuus.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1400>

¹³⁹ FRANCESCO CARFORA, v. *Colonia Penale*, in *Digesto italiano*, vol. 7, parte II, Torino, 1906, p. 714.

¹⁴⁰ Secondo Carfora alle colonie per coatti viene dato impropriamente il nome di *colonia* in quanto nel significato di questo termine "si comprende quello di un lavoro in comune, esercitato secondo certe norme e certe discipline, ed in guisa da trasformare il luogo, in cui si esercita, o per lo meno da imprimere in esso tracce permanenti", ed invece i coatti, "pur essendo costretti a vivere in un luogo comune segregati dalla società, e godendo in esso di una certa libertà, che importa anche quella di dedicarsi al lavoro che preferiscono per proprio conto ed a proprio esclusivo vantaggio, non sono costretti a dedicarsi ad un determinato lavoro per conto dello Stato o per appalto; né potrebbero essere costretti; perché, quantunque, per ragioni di polizia preventiva, si apposti una certa limitazione alla loro libertà, in quanto ciò è necessario a garantire la società da un possibile pericolo, e non può loro consentirsi di abbandonarsi all'ozio, essi non sono già condannati, che si possono obbligare ad un lavoro determinato, che conferirebbe al loro allontanamento dalla società un carattere di pena, che non ha, né può avere". *Ibid.*, p. 714.

¹⁴¹ Regio decreto 25 agosto 1863, n. 1424. "Regolamento per l'esecuzione della legge sul brigantaggio e pel trasporto degli individui soggetti a domicilio coatto". Accessibile da Internet:

<http://rassenastampa.totustuus.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1400>

stesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi, senza preventiva partecipazione all'autorità di pubblica sicurezza" (art 70). In caso di violazione delle prescrizioni, l'ammonito diventa autore di un vero e proprio reato, punito con l'arresto sino ad un anno.

Il domicilio coatto invece veniva disposto solo nei confronti degli ammoniti già condannati per due volte per la violazione delle prescrizioni o per delitti contro la persona o la proprietà. Comportava l'obbligo di risiedere per un periodo variabile da uno a cinque anni in una delle speciali colonie per i coatti.

Col passare del tempo le originarie esigenze di stretto ordine pubblico andavano ancora più sfumandosi, e si utilizzava l'istituto per finalità alquanto diverse, come la tutela della morale pubblica. Il "Regolamento pel servizio di sorveglianza delle persone pregiudicate e sospette e pel domicilio coatto" del 1881, stabiliva infatti che violava l'ammonizione anche chi "sia trovato a girovagare le osterie o gli altri esercizi pubblici, o darsi bel tempo nei teatri o in altri divertimenti, o altrimenti far spese eccedenti le proprie risorse, oppure cambiare spesso di abiti e vestire in modo non confacente ai propri mezzi economici, o mantenere donne pubbliche o in altro modo tenere condotta viziosa, o frequentare la compagnia di persone soggette e pregiudicate"¹⁴². Dunque la caratteristica peculiare dell'istituto consisteva ora nel controllo di polizia sull'individuo e, secondo il legislatore, esso avrebbe dovuto contrastare fenomeni sociali rilevanti.

La realtà, tuttavia, sarebbe risultata ben diversa e per molti aspetti fallimentare, in quanto non era possibile nella maggior parte dei casi ottenere l'emenda dei coatti attraverso il lavoro nelle isole, dove anzi continuavano ad oziare e vivevano in una situazione peggiore rispetto a quella dalla quale erano stati allontanati con i provvedimenti in vigore.

Altro aspetto negativo è che spesso le persone mandate nelle colonie erano capifamiglia, ovvero costituivano l'unica fonte di sostentamento dei nuclei familiari: l'allontanamento creava quindi delle conseguenze disastrose nell'ambito familiare e sociale, causando la rottura dei rapporti umani.

Il domicilio coatto sopravvivrà, sotto l'etichetta giuridica di "confinio di polizia" fino all'epoca fascista¹⁴³, prendendo progressivamente una funzione politica. Al confino infatti saranno destinati "coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato." (art 181 del r.d. 733/1931, che riprendeva l'art 184 del T.U. del 1926)¹⁴⁴. In sostanza verranno allontanate le persone che si oppongono al regime o che comunque sono personaggi scomodi per esso.

Sul finire del 1863 il Ministro dell'interno Peruzzi, in attesa che venisse varata la riforma generale delle carceri, propose l'estensione della legge 27 giugno 1857 emanata dagli Stati Sardi, con cui era stato adottato il sistema cellulare, a tutto il Regno d'Italia. Veniva di conseguenza emanata la legge n. 1653 del 28 gennaio 1864 "Legge colla quale è determinato il modo di riduzione e di costruzione delle carceri giudiziarie", con cui veniva adottato il sistema penitenziario a segregazione perpetua. La legge così ordinava i principi per la costruzione di nuove carceri: "Le carceri giudiziarie saranno ridotte e costruite secondo il sistema cellulare: i detenuti vi saranno segregati gli uni dagli altri, ed

¹⁴² Regolamento 10 dicembre 1881, art. 38.

¹⁴³ Il domicilio coatto venne sostituito dal confino con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 e con il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n. 1773.

¹⁴⁴ Accessibile tramite internet: http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1931/lexs_86198.html

occuperanno locali isolati in guisa che rimanga impedita ogni comunicazione fra di loro tanto di giorno che di notte. Sarà provveduto al passeggio all'aria libera dei detenuti in locali ove questi siano egualmente segregati gli uni dagli altri" (art. 1). La legge prevedeva inizialmente la costruzione di un carcere cellulare a cominciare dai capoluoghi sede delle corti d'appello o d'assise¹⁴⁵ (art. 2) e stanziava nel bilancio del Ministero dell'Interno una spesa di 500.000 lire sull'esercizio 1863 e 1.000.000 sull'esercizio 1864, da iscrivere in apposito capitolo intitolato "costruzione o riduzione delle carceri giudiziarie a sistema cellulare " (art. 3). Nel primo mese di ogni sessione il Governo presenterà al Parlamento una relazione sull'impiego di questi fondi (art 4).

Il sistema cellulare, però, non si rivelò la soluzione ideale, in primo luogo perché aggravava, anziché risolvere, il problema del sovraffollamento, vista la penuria di edifici carcerari. Inoltre, come era già stato evidenziato in Toscana, sotto il profilo del recupero morale dei condannati¹⁴⁶, i risultati non erano quelli sperati, mentre i danni arrecati alla sfera psicofisica dei reclusi facevano emergere le prime polemiche sull'opportunità di continuare a seguire la strada dell'isolamento cellulare.

Già nel 1861 l'ingegnere del genio civile Manzella, scrivendo la prefazione all'edizione italiana della relazione dell' Ispettore generale delle prigioni inglesi sulla costruzione del carcere di Pentoville del 1844 (in cui era stato realizzato il modello filadelfiano a segregazione continua), faceva questa descrizione del regime cui erano sottoposti i condannati: "I prigionieri erano astretti ad apprendere un'arte nella propria cella, dalla quale uscivano per lavarsi le mani e il viso, per soddisfare i bisogni corporali, e nelle ore destinate all'istruzione morale e religiosa, sempre uno ad uno e accompagnati da un custode". Il sistema risultò dispendioso sia sotto il profilo dei costi sia per l'alto numero di custodi che richiedeva il controllo individuale, ma soprattutto dannoso per i danni psicofisici che produceva ai carcerati, e in proposito così commentava l'autore: "Un tal regime sembrò molto duro e di fermo produsse in alcuni individui gravi perturbazioni cerebrali ed altri sospinse al suicidio; ma il maggior numero eludevano il rigore della disciplina e la vigilanza de' custodi col linguaggio nimico e riuscivano perfino a concertar evasioni e novelli delitti".

Al di là delle differenti opinioni sul regime auburniano o filadelfiano, il miglior modo per illustrare gli effetti concreti di questa legge è quello di descriverne i risultati a distanza di tempo dall'entrata in vigore.

Nel 1884, trascorsi quindi vent'anni, la normativa era rimasta sostanzialmente inapplicata: il 5 giugno 1884 l'onorevole De Renzis, presentando alla Camera dei deputati la relazione sul bilancio del Ministero dell'Interno, rilevava che la riforma era risultata inefficace al punto che su tutto il territorio del Regno si contavano solo 3000 celle a fronte di una popolazione carceraria di 35.000 unità. A testimonianza della drammaticità della situazione penitenziaria e del trattamento riservato ai condannati, De Renzis scriveva: "Siamo ben lontani dai sistemi di Auburn, o da quelli misti più tardi venuti in fiore. Siamo qui agli antipodi di ogni altro metodo di espiazione di pena voluto dalle moderne teorie, dalle più recenti aspirazioni della scienza"¹⁴⁷. Scendendo nel dettaglio, illustrava come ad esempio, nel carcere giudiziario di Palermo in un giorno erano stati rinchiusi, *rectius*, stipati 2.400 individui. Forse meno d' impatto, ma allo stesso modo disarmante era la sua descrizione di un carcere di Napoli, dove le celle d'isolamento lo erano solo di nome, in

¹⁴⁵ O capoluogo di circondario. Si veda CARLO PERI, *Sul progetto di unificazione del codice penale del 1859 e sull'amministrazione delle carceri nel Regno d'Italia*, p.31.

¹⁴⁶ Era la motivazione preminente nella preferenza del sistema cellulare.

¹⁴⁷ «Rivista penale», vol. XXI, 1885, pp. 122-123.

quanto erano dotate di finestre che davano direttamente sulla strada. Era quindi una prassi consolidata per i detenuti il ricevere oggetti, tra cui anche lime e coltelli, dalle peripatetiche che lavoravano nella zona; e a “nulla giovino la sorveglianza, le ammonizioni, i processi fatti a quelle donnaccie”¹⁴⁸.

Tra l'altro, è singolare come a distanza di due decenni, non solo non erano stati realizzati molti edifici nuovi, ma in quelli preesistenti non erano state apportate grandi migliorie¹⁴⁹. Oltre ai continui problemi di sicurezza, disciplina e moralità sopracitati, l'igiene deteneva un ruolo marginale, a causa per l'appunto delle condizioni d'abbandono delle carceri. “Cameroni tetri, umidi, sudici, senz'aria, senza ventilazione; dove l'ozio infingardo e la miseria cenciosa gavazzano liberamente fra il putridume di un numero più o meno rilevante di detenuti[...]. Fra le più squallide di queste bolge si citano quelle delle carceri di Napoli (Castelcapuano), di Genova, di Brescia, di Bologna, di Caltanissetta, di Messina, di Mantova, di Siena, di Palmi e Gerace¹⁵⁰, di Potenza”¹⁵¹.

Se questa or ora descritta era la situazione delle carceri circondariali, si deve immaginare un contesto ancora più ai limiti della umana decenza per le carceri mandamentali¹⁵². Si possono addurre come colpevoli di ciò i sindaci ed i segretari comunali, per i quali la direzione delle carceri era vista come un'incresciosa mansione da svolgere con il minor impegno possibile. Il loro comportamento di quasi totale indifferenza aveva fatto sì che assurgesse a ruolo di “valvassore” il personale di custodia, che sovente a sua volta delegava la direzione alle “valvassine” consorti¹⁵³.

Tornando alla situazione di partenza, ovvero alla legge del 1864, si è visto come svariati motivi nel corso degli anni avessero portato alla sua disapplicazione. Per quel che concerne il problema della scelta del sistema penitenziario lì adottata, lo si affrontava, tra gli altri temi, anche al Congresso Penitenziario Internazionale di Roma del 1885¹⁵⁴, avendo ormai preso atto che il sistema a isolamento continuo adottato sin dal 1864 era ormai oggetto di aspre critiche. Tra i sostenitori della linea dura dell'isolamento e della linea morbida della vita in comune, alla fine sarebbe prevalsa la posizione, sostenuta con particolare vigore dai rappresentanti italiani, del sistema misto o irlandese. Il deputato ed ex ministro Pasquale Stanislao Mancini, ricordando un suo scritto del 1842 sull'argomento, così avrebbe sintetizzato la posizione italiana nel 1861: “a quell'epoca la polemica era ardente tra le due scuole che lottavano per l'accettazione di uno dei due regimi, l'isolamento assoluto (filadelfiano) e il lavoro in comune con l'isolamento notturno (sistema auburniano). Io misi a confronto i pregi dei due sistemi, ma prevedendo in certo modo l'avvenire degli studi penitenziari mi dichiarai precursore di un sistema misto risultante da una combinazione tra gli elementi dei due sistemi. Ora questo sistema misto,

¹⁴⁸ EDMONDO TEDESCHI, v. *Carcere*, in *Il digesto italiano*, vol.11, 1891, p.28.

¹⁴⁹ Già, pochi stabilimenti di nuova costruzione (al tempo in cui il De Renzis scriveva se ne erano costruiti solo quattro, Torino, Sassari, Perugia e Milano, e due erano *in itinere* a Roma ed a Piacenza) e poche modifiche positive su quelli presenti. Infatti, stando ai dati presentati dal Tedeschi (*cf.* nota precedente), tra il 1861 e il 1866 l'Amministrazione delle carceri aveva iscritto sul capitolo di bilancio dell'interno 2.283.544,27 di lire. Una cifra che era stata interamente impiegata per la manutenzione e l'adattamento dei fabbricati carcerari, senza lasciare spazio per la costruzione future.

¹⁵⁰ Doppietta per la provincia di Reggio Calabria.

¹⁵¹ EDMONDO TEDESCHI, v. *Carcere*, in *Il digesto italiano*, p.28.

¹⁵² Anche se intuitivamente si può scorgere la differenza, forse è bene specificare che le c. mandamentali erano annesse alle Preture risiedenti al di fuori dei capoluoghi di mandamento, ed erano sotto la responsabilità diretta del sindaco del Comune d'ubicazione.

¹⁵³ Nella mia visione medievale del potere di gestire le carceri, se il sindaco è il “vassallo”, il ruolo di “signore” è detenuto dall'autorità amministrativa prevista dal Ministero dell'Interno.

¹⁵⁴ A titolo orientativo, i congressi penitenziari internazionali che discussero della riforma penitenziaria si svolsero a Pietroburgo 1820 - Londra 1872 - Stoccolma 1878 - Roma 1885 - Parigi 1895 - Bruxelles 1900.

più tardi detto irlandese, e la ricerca della migliore combinazione tra questi elementi, sembrano oggidì esser divenuti l'ultima parola e il programma della scienza al suo stato attuale, malgrado sieno scorsi meglio che 40 anni".¹⁵⁵

Alla fine del 1864, in previsione del trasferimento della capitale da Torino a Firenze¹⁵⁶, veniva presentato un progetto per l'estensione del codice penale sardo alla Toscana, dove, si ricorda, era rimasto in vigore quello del 1853.

Il ministro di Grazia e Giustizia Pisanelli aveva infatti incaricato il senatore Giovanni De Falco di redigere, coadiuvato da una commissione, un progetto di codice penale, limitato tuttavia al libro I. "Sventuratamente nessun documento fu mai pubblicato in proposito: però non' è a dubitare che, sotto la presidenza dell'onorevole Conforti, gli uomini egregi che lo coadiuvarono nell'arduo lavoro, dovettero mettere a profitto le proposte della magistratura _non è a dubitare che l'onorevole Ministro Pisanelli e il senatore De Falco vi abbiano portato essi pure la loro speciale attenzione_, e basta percorrere il testo del Codice per riconoscere che esso segna veramente un gran passo"¹⁵⁷. Molto sinteticamente, la parte concernente il sistema penitenziario prevedeva l'abolizione della pena di morte, sostituita con quella dell'ergastolo a vita, da scontarsi in un penitenziario sito in un' isola, in regime di segregazione continua per i primi 20 anni, poi col sistema auburniano.

Per le altre pene (lavori forzati a vita od a tempo, detenzione, reclusione, prigionia) era stabilito il sistema della segregazione continua in appositi stabilimenti; l'isolamento durava 10 anni, sempre che il condannato stesso non avesse chiesto di rimanere segregato dai compagni¹⁵⁸.

I condannati ai lavori forzati a vita ed alla detenzione straordinaria (la cui durata si estendeva fino a 30 anni), dopo un primo stadio di segregazione continua (8 anni), potevano a titolo di premio per buona condotta passare al regime auburniano; mentre gli altri condannati a pene temporanee potevano ottenere quel favore dopo avere espiato un quarto dell'intera condanna.

Se il difetto di stabilimenti rendeva impossibile l'attuazione di questo sistema, il primo periodo a segregazione continua doveva essere ridotto da 1 a 2 anni per le due prime categorie di condannati, da 1 anno a 3 mesi per le altre¹⁵⁹.

L'attività lavorativa era obbligatoria per tutti i condannati, ad eccezione dei soliti detenuti per reati politici, e il prodotto di quel lavoro apparteneva allo Stato, meno una parte rivolta a risarcire il danno commesso ed a formare un peculio al condannato per l'epoca della sua liberazione.

Appositi nuovi regolamenti dovevano stabilire il trattamento e la disciplina delle diverse categorie di condannati, in modo tale da mantenere le divergenze tra le varie specie di pena.

¹⁵⁵ «Rivista di discipline carcerarie», vol. XVI, 1886, p. 97.

¹⁵⁶ Il 15 settembre del 1864 era stata firmata a Parigi una convenzione tra il Regno d'Italia e la Francia, in cui, oltre al contenuto più importante, (vale a dire il ritiro graduale delle forze armate francesi dallo Stato Pontificio con l'impegno da parte del re Vittorio Emanuele di non aggredirlo), vi era una clausola che prevedeva nell'arco di sei mesi il trasferimento della nostra capitale da Torino ad un'altra città. La dietrologia consisteva nel dimostrare di desistere dal volere Roma come tale. Il 19 novembre dello stesso anno la Camera approva (con promulgazione l'11 dicembre) il trasferimento della capitale del Regno a Firenze, (che rimarrà tale fino al 1870). Cfr. SCIPIONE GUARRACINO *et. al.*, *L'età delle rivoluzioni e l'Ottocento*, Milano: Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 1998, pp. 497 ss.

¹⁵⁷ M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 17.

¹⁵⁸ *De gustibus non disputandum est.*

¹⁵⁹ A prescindere dalla tipologia di pena da scontare, il tempo che si passava in regime d'isolamento era computato in modo che due giorni equivalessero a tre di condanna.

I condannati, per reati comuni, a pena maggiore di 2 anni, se avevano scontato la metà della loro condanna in cella, od altrimenti i due terzi, e avevano dimostrato di essere “uomini nuovi”, potevano essere trasferiti in una colonia penale agricola o industriale. I condannati politici invece potevano venire relegati liberi, mi si perdoni l’ossimoro, in un’isola.

In entrambe queste situazioni, per cattiva condotta si poteva ritornare negli stabilimenti penali di provenienza.

I condannati ad una pena superiore di un anno, dopo averne espiati i tre quarti, potevano esser rilasciati in libertà provvisoria se avevano dato segni incontestabili di ravvedimento e di un ipotetico futuro retto stile di vita. In caso di altro misfatto o delitto, con la nuova sanzione penale dovevano scontare quel rimanente di pena che era stato loro risparmiato.

“[...]nessuno potrà negare che le disposizioni tutte di quel progetto segnano un progresso non lieve di fronte al Codice del 1859, soprattutto per aver proposto un sistema penitenziario unisono, efficace, logico, un sistema graduale o come altri direbbe il sistema irlandese : segregazione assoluta – segregazione notturna e lavoro in comune ma col silenzio durante il giorno – colonia agricola – liberazione condizionata”¹⁶⁰. Anche questo progetto, come quello sulla riforma penitenziaria, non ebbe ulteriori sviluppi nell’immediato.

Nel giorno 15 novembre 1865, con un decreto reale veniva istituita nuovamente una commissione che, basandosi sui lavori, rimasti inascoltati, della precedente del 1863, doveva riprendere l’incarico di riformare il sistema penitenziario e la conseguente scala penale. Qualche tempo dopo, precisamente il 12 gennaio dell’anno successivo, veniva affiancata da un’altra commissione il cui compito consisteva nella progettazione del nuovo codice penale, rimasta ferma per l’appunto al libro I.

La prima delle due, presieduta dal Pisanelli, doveva sviluppare precisamente sette nuclei tematici, delineati dal Ministro di Grazia e Giustizia De Falco.¹⁶¹ Nell’ordine, si chiedeva, basandosi sulle allora attuali condizioni del Regno, quali dovessero essere “i sistemi e specie di pena [...]e i modi di espiatione”¹⁶²; se si potesse adottare la pena della detenzione; se dovesse esserci un solo sistema di pena restrittiva, che si distinguesse per il solo elemento della durata o se invece dovessero esserci più sistemi con più nomi, e quindi più tipologie di pene (come era il regime del tempo). Il De Falco si domandava inoltre se, a prescindere da questo bivio, si dovesse applicare il sistema filadelfiano, auburniano o il sistema misto all’irlandese. Un altro problema da affrontare era quello dell’espiazione dei lavori forzati, che presentava copiosi inconvenienti. Il sesto quesito consisteva nell’esigenza di capire se l’istituto della liberazione condizionale dovesse viaggiare sempre accompagnato dallo stazionamento temporaneo in una colonia penitenziaria. Infine, il Ministro poneva la sua perplessità sul se ed il come si potesse “estendere la benefica istituzione del Patronato pe’ liberati dal carcere”¹⁶³.

Prima però di descrivere come questi argomenti fossero stati affrontati, è interessante specificare come, a detta del Beltrani Scalia, questa commissione non avesse tenuto conto dei lavori svolti dalla precedente e come non avesse risposto in maniera adeguata alle richieste del De Falco.

¹⁶⁰ M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 18.

¹⁶¹ Curioso come a distanza di due anni si fossero invertiti i rispettivi ruoli!

¹⁶² M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 19.

¹⁶³ *Ibid.*, p. 20.

Infatti “fin dalla prima seduta il deputato Bellazzi (vice presidente) mostrò chiaramente lo scopo al quale mirava: si parlò d’inchiesta sulle carceri, di riforma dei fabbricati ecc. e si finì col ridurre a piccole proporzioni il mandato ministeriale, sollevando solo i cinque quesiti che seguono, ed indicando per ognuno di essi uno o due relatori”:

1_ In primo luogo si richiedeva il punto della situazione, attraverso un prospetto delle carceri giudiziarie, indicante quelle di nuova costruzione, quelle in corso di, quelle rimaste inalterate. Si doveva evidenziare come sia in esse sia negli altri stabilimenti penali venisse o meno applicato il regime di isolamento cellulare. Dovevano essere messe in luce le spese effettuate, anno per anno, dall’ Unità al presente, per le spese edilizie, il mantenimento dei detenuti e le attività lavorative. Per quest’ultimo elemento doveva essere indicato quanto si riusciva ad ottenere dal lavoro dei detenuti, detratte per l’appunto le spese per acquisti di materie prime, di macchine, di edifici per compensazione.

2_ Si doveva esaminare, sia guardando i regolamenti vigenti, sia basandosi sui rapporti degli Ispettori, se fosse necessario apportare alcune modifiche al trattamento igienico, alimentare e disciplinare dei prigionieri.

3_ Si doveva redigere un rapporto “intorno alla attuale condizione dei Bagni per provare come la pena dei lavori forzati, quale si sconta in Italia, non è più conciliabile colla civiltà, e colla progressione delle pene, e specialmente con quelle della reclusione e del carcere”¹⁶⁴. Dando quindi per automatica l’abolizione di questo istituto, si doveva prendere in esame se questo potesse essere supplito dalla deportazione¹⁶⁵.

4_ Doveva essere esaminata la condizione dei bagni marittimi per dar risposta al terzo quesito del De Falco, con specifica attenzione al problema del trattamento dei detenuti, alquanto inappropriato sotto svariati punti di vista (libero rapporto con il mondo esterno e, quasi in contraddizione, disciplina ferrea). Anche la questione se questo istituto dovesse passare alle dipendenze di un’unica Direzione Generale delle Carceri aveva il suo rilievo. E non solo. Per la prima volta, almeno in un contesto così ufficiale, si proponeva il trasferimento della gestione dell’intero settore penitenziario (bagni, case penali, carceri ecc) al Ministero di Grazia e Giustizia.

5_ “Provvedimenti d’urgenza relativi all’edificio carcerario”¹⁶⁶.

Sul primo, sul terzo e sul quinto quesito non venivano pubblicate le relazioni; sul secondo era pubblicato un conciso rapporto dove venivano proposte alcune migliorie per la situazione attuale degli stabilimenti¹⁶⁷.

¹⁶⁴ M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 21.

¹⁶⁵ Oltre ai motivi di carattere militare-espansionistico, che hanno portato l’Italia a non essere una potenza coloniale, quanto meno in raffronto ad altre potenze europee, si può dire che il nostro Paese non ha mai conosciuto di per sé la pena della deportazione. Ciò non significa che il tema non fosse dibattuto dai maggiori studiosi dell’epoca, anche se la dottrina prevalente era contraria alla sua introduzione. Interessante risulta la testimonianza del Carfora il quale riporta il pensiero del Beltrani Scalia, secondo cui la deportazione è “...diseguale, perché mentre è di una gravità insopportabile per le persone deboli di salute ed amanti della loro patria e della famiglia, è per contrario desiderata da coloro, che, mancando di queste legittime affezioni, trovano in essa l’occasione di seguire una vita di avventura; [...] è immorale perché rompe i vincoli di famiglia, allontanando l’uomo da quelle persone, la cui presenza e i conforti delle quali possono influire sulla sua correzione, stimolandolo al pentimento; e quantunque i deportati sieno autorizzati ad aprir famiglia, le donne, colle quali possono facilmente contrarre matrimonio, non sono le più adatte a conseguire i risultati morali, che si pretendono, e si corre il pericolo che i figliuoli di questo connubio sieno educati nel male e nel vizio. Non è esemplare né intimidatrice, perché il deportato è sedotto dall’idea di libertà, che gode alla Colonia e della speranza di poter fare una fortuna col suo lavoro ...”. F. CARFORA, v. *Colonia Penale*, in *Digesto italiano*, pp. 722-723.

¹⁶⁶ M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 21.

¹⁶⁷ Si proponeva: “la nomina di appositi infermieri liberi nelle Carceri — la soppressione de’ capi-camerata — la necessità del lavoro obbligatorio per tutti i reclusi — una certa varietà nel vitto — la distinzione tra malvagità e

Il quarto quesito era quello su cui era stata riversata una maggiore attenzione e dove la *querelle* si era dimostrata più accesa. Alla fine del dibattito, si era giunti alla conclusione che la divisione dei Bagni penali doveva distaccarsi dal Ministero della Marina per unirsi alla Direzione generale delle Carceri¹⁶⁸. Si optava inoltre per far dipendere la Direzione generale delle Carceri dal Ministero di Giustizia e per assegnare alle Autorità locali una certa sorveglianza sul servizio interno delle carceri.

L'onorevole Pisanelli si era reso conto però della non precisa attinenza, rispetto agli obiettivi preposti dal Ministro, del lavoro della commissione, ed aveva cercato di rimettere quest'ultima sui giusti binari. L'esito del suo invito tuttavia non si dimostrava proficuo, e così si decideva di riunirla con l'altra commissione, quella che si occupava del codice penale, vista l'affinità degli argomenti oggetto delle loro analisi.

Il De Falco fin dal 9 febbraio 1866 aveva inaugurato le sedute di questa seconda commissione, facendo riferimento al progetto di codice penale da lui precedentemente compilato per incarico dell'allora ministro Pisanelli.

La prima questione della quale la commissione veniva quindi ad occuparsi concerneva la pena capitale, ed il comm. Conforti, pur mostrandosi favorevole all'abolizione, sottolineava come in vista delle condizioni delle carceri e delle numerose evasioni, un tale provvedimento sarebbe stato pericoloso. Temeva infatti che il popolo interpretasse ciò come un sintomo di debolezza da parte dello Stato. Inoltre il fatto che uno potesse facilmente scappare dalla prigione ed una volta riacciuffato, fosse punibile unicamente con la ripresa della sua pena da scontare, sviluppava nel cittadino un senso di "abbandono della tutela sociale"¹⁶⁹.

Del medesimo parere Francesco Carrara, che, seppur intimamente convinto della giustizia insita nell'abolizione della pena di morte, "comprendeva come non potesse scompagnarsi da un coordinamento razionale del sistema penale e come non potesse [...] quella Commissione legislativa procedere in cosa di tanto momento prima di avere assicurata la società contro i pericoli di una repressione insufficiente."¹⁷⁰ Essendo però proprio il compito della commissione istituita quello di costruire una scala penale, valutabile poi dal Parlamento, il Carrara proponeva di proseguire i lavori esulando dal menzionare la questione della pena capitale. Il suo suggerimento veniva così approvato all'unanimità.

Veniva poi stabilito che l'istituto della deportazione non rientrasse nella scala penale del codice *in fieri*. E, sempre sulle diverse tipologie di pena, si deliberava che "nel Codice penale debbano figurare più pene restrittive con nomi diversi e graduabili non solamente per durata, ma anche per intensità diversa, destinando la detenzione perpetua e la detenzione temporanea pe' rei politici"¹⁷¹.

Venendo a trattare la questione del sistema penitenziario da adottare, si propendeva a tener ferme le conclusioni a riguardo della commissione del 1864. Tuttavia, grazie

negligenza quando si tratta d'infliggere punizioni ai detenuti per guasti di effetti — la distinzione tra l'atto e il tentativo di mettersi in comunicazione co' compagni — l'autorizzazione ai detenuti che non abbiano fame di dare il loro vitto ai compagni ecc". M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p.22.

¹⁶⁸ A sua volta, all'interno di essa il personale doveva cambiare assetto, attraverso la presenza di un Direttore generale e cinque Ispettori, quest'ultimi con anche la funzione di Capi di divisione.

¹⁶⁹ *Ibid.*, p. 23.

¹⁷⁰ *Ibid.*, p. 23.

¹⁷¹ *Ibid.*, p. 24.

all'intervento nel merito del professor Morelli¹⁷², si introdusse la regola per cui il periodo iniziale all'interno dei vari penitenziari, vissuto in isolamento assoluto, dovesse essere più breve di quello stabilito nel progetto della precedente commissione.

Sulla liberazione condizionale poi, il Conforti dichiarava che non poteva accettarla nello stato attuale della sua disciplina e l'Ambrosoli ne mostrava pertanto tutte le problematiche. In special modo, la mancanza della figura giuridico-sociale del "Patronato privato individuale", che doveva svolgere una figura di supporto e di indirizzo per il detenuto liberato, non permetteva alla liberazione condizionale di vedere realizzate le sue finalità emendative. In un'ottica contraria era vista la questione da parte del Pessina e del Morelli, che alla fine ottenevano il compromesso per cui per certe tipologie di reati questo istituto poteva essere adottato.

Infine, dopo una breve discussione, veniva stabilito che le colonie agricole ed industriali dovessero svolgere il ruolo di periodo di transizione¹⁷³ tra la detenzione e la liberazione condizionale, in veste di premio per la condotta tenuta e prova di ravvedimento.

Insomma, in sostanza non ci si era discostati di molto dalle linee del progetto di codice del 1864.

"La guerra del 1866¹⁷⁴, poi il colera¹⁷⁵ che invase molte Province del Regno, fece rimanere sospesi i lavori della commissione"¹⁷⁶. Ciò nonostante si era trovato il tempo per apportare delle limitate ma ugualmente efficaci modifiche all'ordinamento dei bagni penali, tanto discussi dalle varie commissioni susseguitesi negli anni.

Con il decreto del 4 febbraio 1866 si cercava di rendere migliore l'amministrazione di questi luoghi, soprattutto sul versante economico-organizzativo. Infatti le ingenti spese sostenute dallo Stato per il mantenimento dei bagni penali avevano indotto il Ministro della Marina a proporre questo r.d., atto a modificare i quadri organici del personale d'amministrazione e di custodia. Qualche mese più tardi, sempre con un r.d., approvato

¹⁷² "...isolare non è emendare [...]; al prolungato isolamento s'accompagna inevitabilmente un decadimento fisico che trae seco l'abbattimento morale [...], la reclusione solitaria prolungata a nulla giova e molto nuoce". *Ibid.*, p.24.

¹⁷³ All'art 66 del progetto era infatti previsto che "i condannati ad una pena maggiore di due anni di imprigionamento criminale e correzionale, i quali avessero espiato metà della pena loro inflitta in segregazione individuale continua, o due terzi della pena stessa senza il regime della separazione ed avessero date prove indubitate di emendazione, potranno dietro il parere di Commissioni di Vigilanza delle case di pena, essere traslocati, per ordine dei ministri della giustizia e dell'interno, in una colonia penitenziaria agricola o industriale stabilita dal governo in una delle isole del regno...". ANTONIO SANTORIELLO, *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie penali nell'Italia liberale*, in *Giustizia penale e ordine in Italia tra Ottocento e Novecento*, a cura di Luciano Martone, Napoli, 1996, p. 73. Per ulteriori approfondimenti, M. SPECIALE, *Progetti comparati del Codice penale del Regno d'Italia. Studio*, Roma: tipografia del Senato di Forzani e compagno, 1878, pp.220 ss.

¹⁷⁴ L'autore si riferisce alla così detta "terza guerra di indipendenza": mentre l'Austria e la Prussia si fronteggiavano in ambito europeo, l'Italia iniziava la sua azione nel nord del Paese, ma veniva poi sconfitta a Custoza e, in mare, a Lissa. Soltanto Garibaldi vinse gli Austriaci, ma mentre puntava su Trento, ricevette l'ordine di deporre le armi, poiché l'Italia aveva firmato l'armistizio con l'Austria. La guerra terminò con la Pace di Vienna (Ottobre 1866), con la quale l'Austria cedeva il "Veneto" a Napoleone III, che a sua volta l'avrebbe ceduto all'Italia, ottenendo quindi l'annessione della terra, ora redente, corrispondente all'attuale Veneto, salvo l'Ampezzano.

¹⁷⁵ In Italia le vittime nell'arco di tempo che va dal 1865 al 1867 furono 147.000. Il picco si ebbe proprio in corrispondenza della rivolta indipendentista di Palermo seguita alle sconfitte militari nel Lombardo Veneto. Il bilancio della guerra allora assorbiva anche le risorse del risanamento. Raffaele Cadorna, nominato commissario straordinario con pieni poteri, entrò in Palermo e l'ebbe vinta sulla rivolta ma non sul colera. Nel sud quindi, le truppe inviate per reprimere i moti insurrezionali e/o il brigantaggio, si trovarono a dover affrontare anche il colera. Gli stessi militari subirono numerose perdite. Focolai di infezione si svilupparono poi in Calabria e nelle Puglie in particolare nella zona di Bari. A fine anno furono revocate le misure di quarantena, precedentemente imposte, ma per poco tempo. Nel 1867, con il sopraggiungere della stagione estiva la malattia ricomparve in diverse regioni d'Italia con una forma ancor più virulenta. Fu necessario intervenire distribuendo viveri e predisponendo lazzaretti.

¹⁷⁶ M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 25.

per essere precisi l' 8 agosto, si vietava espressamente la punizione corporale dei detenuti con il bastone, per gli adulti, e con le verghe per i minorenni e le donne. Non si poteva ricorrere al suo utilizzo né come pena né, quando verrà poi annesso il Veneto, come inasprimento di essa, come era previsto dalle leggi austriache che erano state finora in vigore in quel territorio.

Successivamente a tale decreto il Ministro della Marina ritornava sui costi di mantenimento dei bagni penali che pesavano sul bilancio del ministero per una somma di circa 4 milioni di lire. Si rendeva necessario, quindi, trasferire l'amministrazione dei bagni al Ministero dell'Interno da cui, come ho più volte detto, dipendevano tutti gli altri stabilimenti di pena. Nella relazione presentata al re il 29 novembre 1866, il Ministro della Marina sottolineava l'incongruenza della dipendenza dei bagni dal suo dicastero che, affermava, risaliva ad antiche consuetudini ormai superate che annoveravano tra le pene più gravi quella del lavoro forzato al remo delle galere. Tale consuetudine era stata mantenuta in quanto alcuni stabilimenti di pena erano in prossimità o nel recinto degli arsenali marittimi, nei quali venivano impiegati una parte dei condannati, ma anche per le difficoltà di varare la riforma penitenziaria dei bagni penali, addossando ad essi costi che erano sopportati dall'erario¹⁷⁷.

L'imminente estensione del codice penale a tutto il Regno, la riforma della scala delle pene e la riforma penitenziaria potevano ricevere, secondo il Ministro, impulso proprio dal passaggio dei bagni penali dal Ministero della Marina a quello dell'Interno. Il Parlamento aveva già votato per l'abolizione dei bagni la cui essenza punitiva era giudicata non esemplare per i reati gravi ma corruttrice per gli stessi condannati. Una pena, insomma, giudicata alimento stesso delle cause del reato. Inoltre, il Ministro della Marina rivelava che non vi era alcun vantaggio nell'utilizzo della forza lavoro dei condannati nelle officine degli stabilimenti marittimi, svolto ormai con l'ausilio di mezzi meccanici, mentre il Ministero sopportava un grave dispendio per un servizio, quale quello della gestione dei forzati che non le competeva, e a cui, comunque, avrebbe potuto rivolgersi facendone richiesta alla nuova autorità dirigente delle carceri in caso di bisogno. Fu, questa, la premessa per l'emanazione del r.d. n. 3411 del 29 novembre 1866 che stabiliva il passaggio dei bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il decreto annunciava poi speciali provvedimenti per il passaggio del personale addetto ai bagni nel Ministero dell'Interno e per l'attribuzione dei prefetti al servizio stesso. Ad esempio, con il r.d. del 23 dicembre del 1866 si devolvevano al Direttore Generale delle carceri le mansioni spettanti in precedenza al Comandante in capo del primo dipartimento marittimo. Inoltre, veniva soppresso il corpo degli ufficiali, per essere sostituito da personale impiegatizio civile. Lo stesso personale di custodia veniva riordinato secondo le disposizioni del sistema vigente negli altri stabilimenti di pena. La soppressione del corpo degli ufficiali militari preposti alla direzione e all'amministrazione dei bagni penali, sostituito con impiegati civili, avvenne con r.d. n.

¹⁷⁷ Nella relazione di presentazione dello schema di decreto, letta nell'udienza del 4 febbraio 1866, il Ministro della Marina poneva in evidenza che, in attesa della riforma del codice penale che avrebbe portato a una modifica radicale della scala penale, era necessario porre mano a una riforma limitata all'economia dei bagni penali. Pur senza compromettere la sicurezza dei bagni penali, il ministro sosteneva che era possibile ridurre i costi di mantenimento, con un risparmio di 105,570 lire. Tale risparmio andava ottenuto proporzionando i gradi del personale superiore dei bagni all'importanza dei servizi cui era preposto, nonché modificando il numero dei guardiani in proporzione delle condizioni di ciascun penitenziario. Inoltre, il ministro proponeva di abolire l'indennità di rappresentanza ai direttori dei bagni centrali, di alloggio agli ufficiali che godevano di paghe superiori a quelle di ogni altro corpo della marina. Si veda ROMANO CANOSA - ISABELLA COLONNELLO, *Storia del carcere in Italia dalla fine del 500 all'unità*, Roma: Sapere 2000, 1984, p. 188 ss.

4071 del 1° dicembre 1867. Il r.d. risolveva l'anomalia di un corpo armato, addetto ai bagni, dipendente dal dicastero dell'Interno. Il personale di custodia dei bagni penali veniva così parificato con quello delle altre case di pena, reclutato con le stesse forme, oneri e vantaggi, mantenendo la preferenza per coloro che avevano svolto servizio nell'esercito e nell'armata¹⁷⁸.

Le direzioni centrali dei bagni venivano soppresse e le singole direzioni dei bagni passavano sotto la diretta autorità del Ministero. Il decreto non innovava nulla riguardo il sistema disciplinare, restando valide le disposizioni dei regi bandi del 1826 i quali, avendo forza di legge, non potevano essere modificati dal decreto in questione.

Fino all'emanazione del Regolamento¹⁷⁹ del 1891 i bagni penali continuavano perciò a funzionare, ma la loro origine marinara era ridotta sempre più a una soluzione puramente nominale e la loro utilità sempre più assente, tant'è che gradualmente il Regno d'Italia cominciò a sostituirli con le colonie penali agricole che davano migliori risultati sotto il profilo dell'utilizzo dei detenuti in lavori di dissodamento di terreni e di coltivazione.

La prima colonia agricola veniva istituita, come ho già illustrato, nell'isola di Pianosa, nell'arcipelago toscano, altre sarebbero sorte in vari luoghi anche di terraferma, allo scopo di sperimentare forme di detenzione meno severe. Questo era uno dei motivi che spinse i riformisti ottocenteschi a privilegiare le colonie penali agricole sulle isole per sperimentare forme di detenzione intermedie, dove era possibile coniugare sicurezza e utilizzo del lavoro dei condannati inviandovi detenuti a basso indice di pericolosità che potevano svolgere lavoro all'aperto, così come era previsto dal sistema irlandese che sarebbe stato adottato, con alcune variazioni, dal Regno d'Italia.

Verso la fine del 1866, a dicembre, la commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario era stata riconvocata, e la discussione riprendeva, in riferimento ad un nuovo progetto di libro I che nel frattempo era venuto alla luce.

In questo progetto si prescriveva che la pena di morte venisse ancora esclusa dalla scala penale, consistente quindi nella reclusione perpetua e temporanea, nella relegazione, anch'essa perpetua e temporanea, nel carcere e nella detenzione.

Nella reclusione perpetua l'isolamento doveva scontarsi per quindici anni, in quella a tempo per un quinto della intera condanna ed i profitti derivati dal lavoro dei reclusi dovevano essere riservati esclusivamente allo Stato.

Nella relegazione perpetua l'isolamento doveva durare tre anni, in quella a tempo per un decimo della condanna; era a discrezione dei prigionieri scegliere le attività da svolgere, il cui prodotto andava a beneficio loro e dello Stato.

Nella pena del carcere la segregazione in cella durava per un quinto della condanna ed il resto si scontava nello stabilimento provinciale. Il prodotto del lavoro doveva spettare interamente al carcerato. Infine, nella detenzione mancava il primo stadio d'isolamento, il lavoro era obbligatorio, ma a scelta e tutto a vantaggio del detenuto.

Quali siano state le motivazioni sottostanti la scelta di ridurre il periodo di isolamento cellulare, di annullare la clausola del lavoro facoltativo per i reati politici, di assegnare allo Stato i profitti del lavoro anche dei condannati alla reclusione temporanea e di togliere il passaggio alla colonia penitenziaria con il successivo regime di libertà condizionale, "sarebbe difficile ad indicare; né più agevole riesce di rilevare con quale autorità poterono manomettersi in modo così radicale i risultati degli studi di una Commissione alla quale avevano preso parte uomini autorevolissimi e perfino gli stessi ministri

¹⁷⁸ Il r.d. n. 4323 del 26 marzo 1868 stabiliva la divisa degli impiegati delle case di pena e dei bagni penali.

¹⁷⁹ Vedi *infra*.

guardasigilli. A volere esser sinceri, bisogna pur convenire che a questo nuovo progetto si deve il movimento retrogrado che fu dato ai lavori di codificazione penale; si deve ad esso in gran parte il repentino mutamento di indirizzo, e mi duole di non trovare nei processi verbali della Commissione una parola, una semplice osservazione sul riguardo”¹⁸⁰.

La commissione adibita al sistema penitenziario si trovava quindi un ipotetico quadro normativo un po’ diverso da quelli precedenti.

In primo luogo vari esponenti della commissione, tra cui il Mancini e il Morelli, si scagliavano contro la durata quindicinale della segregazione continua, obiettando che “o il condannato non sopportava i primi anni oppure diventava indifferente”¹⁸¹. Inoltre, in riferimento alle categorie di condannati che eccezionalmente dovevano essere esentati dall’isolamento, il Tecchio si opponeva all’inserimento tra costoro delle persone mentalmente disturbate, perché ciò avrebbe istigato molti altri detenuti a simulare stati d’alterazione inesistenti. Al che il Mancini controbatteva che, “trattandosi di uno Stabilimento unico per l’applicazione della pena perpetua era facile esercitare sui medici e sui direttori tale vigilanza da rendere impossibili gli abusi”¹⁸². Al termine del dibattito veniva quindi adottata la proposta di sopprimere il limite di quindici anni, ma senza specificare altro.

Nella tornata del 22 dicembre, la questione sulla tipologia del sistema penitenziario venne affrontata con molto impegno e si verificarono numerosi scontri ideologici, specialmente quando si trattò di stabilire il modo d’espiazione delle pene temporanee.

La commissione era proprio spaccata in due schieramenti contrapposti, chi a favore del sistema filadelfiano, chi appoggiava l’introduzione di quello auburniano. L’unico convinto sostenitore di un sistema, come dire, ibrido, era l’Ambrosoli, secondo il quale, prima di applicare il sistema auburniano, il condannato doveva vivere un periodo di isolamento totale. Veemente la reazione del presidente della commissione Pisanelli, che gli faceva notare, in tutta risposta, come dal punto di vista pratico questa soluzione fosse fonte di notevoli disagi. A suo dire era infatti facilmente attuabile solo per un esiguo numero di condannati, ed inoltre, richiedeva lunghe tempistiche e considerevoli somme di denaro. Concludeva il suo disappunto evidenziando come “per mandare ad effetto quel sistema abbisognava mezzo secolo e spese ingenti e che in questo frattempo avrebbersi dovuto pubblicare, accanto al Codice, una legge transitoria per prolungare la durata delle pene scontate con regime diverso da quello prescritto, sicché si avrebbero non uno ma due Codici, il primo poggiato sopra una ipotesi, il secondo sopra la realtà”¹⁸³.

Fermo nelle sue convinzioni era anche il Morelli, per il quale era palese la incompatibilità tra i due sistemi penali, a maggior ragione se dovevano attuarsi in un medesimo edificio. E anche se si fossero attuati in due stabilimenti diversi, si sarebbe verificato un “aggravio per le finanze”, e, in subordine, “avrebbe scemato efficacia alla pena e sarebbe stato fomite di gravissimi scontri ed occasione di fughe”¹⁸⁴. Detto ciò, il Morelli si schierava a favore del sistema auburniano, come del resto il Mancini, che motivava il suo pensiero evidenziando come solo questo sistema si sarebbe dimostrato il più economico, il più proficuo sotto l’aspetto della redenzione e il più confacente alla natura “fisica e morale degli Italiani,

¹⁸⁰ M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 26.

¹⁸¹ *Ibid.*, p. 26.

¹⁸² *Ibid.*, p. 26.

¹⁸³ *Ibid.*, p. 29.

¹⁸⁴ *Ibid.*, p. 27.

specialmente di quelli del Mezzogiorno, pe' quali la pena della segregazione assoluta diverrebbe eccessiva e crudele"¹⁸⁵.

D'avviso contrario il Conforti, che trovava irrealizzabile il regime auburniano già solo per il fatto che era impossibile controllare che i condannati non conversassero tra loro durante le mansioni assegnate. Per quel che riguarda poi il sistema misto all'irlandese, egli asseriva che i suoi sostenitori si contraddicevano da soli. Costoro infatti, secondo lui, criticavano la segregazione continua nella reclusione temporanea in quanto causa di danni psicologici nei condannati, ma non ponevano obiezioni alla stessa se applicata a chi doveva scontare la reclusione perpetua in un contesto di relegazione insulare. A suo dire poi, basandosi sulle statistiche americane, non erano così numerosi i casi di malattie mentali provocate dal sistema filadelfiano, ed anzi, il più delle volte si riusciva ad ottenere l'emenda dei condannati. Ciò perché veniva loro impedito di interagire e quindi di mettersi d'accordo per compiere insieme, una volta liberi, nuovi reati; da non trascurare inoltre il fatto che con la segregazione cellulare si "impedisce gli amori scandalosi tra di loro"¹⁸⁶.

Concludendo, il Tecchio, il Tolomei ed il De Foresta "parlavano pure in favore della idea propugnata dal Conforti; mentre il professore Carrara si mostrava di opinione contraria, riguardando la segregazione continua come troppo grave, perché la maggior parte dei condannati non sopravviverebbe a quella pena"¹⁸⁷.

La così discussa questione se la pena della reclusione temporanea dovesse essere per tutta la sua durata scontata col regime della segregazione continua veniva quindi messo ai voti. Con sei pareri favorevoli contro cinque contrari sembrava che la polemica fosse terminata: *coup de théâtre*, il Mancini pretendeva di interpellare sull'isolamento il Ministro, motivando che era lui che "doveva presentare il progetto di Codice penale alla Camera; la seduta fu rimandata"¹⁸⁸.

La commissione si riuniva l' 11 gennaio 1867, ed il presidente Pisanelli, prima ancora di riferire a tutti gli altri membri che il Ministro della Giustizia era favorevole all'adozione del regime di Auburn, "invitava i signori Marzucchi, De Filippo, Bellazzi, Boschi ed Ellero a dichiarare la loro opinione sulla questione agitata il 22 dicembre decorso"¹⁸⁹. Ognuno di loro, seppur adducendo giustificazioni diverse, si dimostrava propenso proprio al regime scelto dal Guardasigilli.

La discussione si svolgeva allora sul quesito se almeno un periodo iniziale dovesse essere espiato in isolamento continuo.

Il professor Ellero sosteneva che si dovevano combinare le due proposizioni fissando un *minimum* invariabile, per esempio di un anno, ed un *maximum* variabile in base alla

¹⁸⁵ M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 28. Mi sovviene a riguardo un passaggio dell'opera del Peri, in cui si evidenzia come l'indole delle persone provenienti dal Sud fosse più facilmente influenzabile dal condizioni ambientali a cui veniva sottoposta. Si veda C. PERI, *Sul progetto di unificazione del codice penale*, pp. 35 ss.

¹⁸⁶ Chissà se il Conforti era aggiornato come il Lucchini su ciò che sovente avveniva nelle prigioni del Regno: il più delle volte infatti erano gli "abbietti carcerieri e custodi che traggono partito dal loro potere per sedurre o violentare femmine o per contaminare i maschi, od agevolare e secondare turpi fornicazioni". E probabilmente anche il personale di custodia non era molto aggiornato sulle pene cui potevano incorrere nel tenere questi comportamenti, pene prescritte dall'art. 238 del c.p. "sardo-italiano" e dagli artt. 188-189 del c.p. toscano. Cfr. LUIGI LUCCHINI, v. *Abuso di potere rispetto ai detenuti*, in *Digesto Italiano*, vol. I, Torino, 1884, pp. 245 ss.

¹⁸⁷ M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 29.

¹⁸⁸ *Ibid.*, p. 29. Il Beltrani Scalia nelle pagine successive dimostra tutto il suo disappunto su questa inusuale procedura: "Ora può dirsi veramente corretto questo modo di procedere di fronte ad una Commissione chiamata per dire il suo parere, e che ha, come diceva il Carrara, una missione di propria iniziativa? Erasi forse seguito questo sistema nel passato, quando cioè trattossi di dare un fregio sulla pena di morte, ciò che pure alterava profondamente l'armonia della scala penale?" *Ibid.*, p. 31.

¹⁸⁹ *Ibid.*, p. 29.

persona e proporzionale alle pene inflitte. Però il De Filippo pregava la commissione di considerare “l’enorme distacco che si frapponeva tra la pena estrema scontata in segregazione continua, e la temporanea scontata col regime di Auburn; e proponeva che almeno l’isolamento iniziale fosse applicato a coloro che essendo imputati di reato punibile con pene perpetue, ottenessero la diminuzione di un grado, di guisa che la proporzionale economia delle pene sarebbe salvata. Dello stesso parere fu pure il professore Carrara”¹⁹⁰. Ancora una volta il Conforti dimostrava però un controsenso: perché se l’isolamento era vantaggioso grazie al suo potere emendativo doveva poi essere interrotto, e vedere vanificati i suoi effetti dall’ interazione del reo con gli altri compagni? Nessun commento a riguardo.

Si ritornava quindi a votare, rispondendo negativamente a maggioranza: restava perciò ammesso che la pena della reclusione dovesse essere espiata secondo il sistema auburniano per tutta la sua durata.

L’esame dei lavori della commissione fa sorgere due importanti interrogativi: perché far votare sull’ espiazione iniziale della reclusione temporanea in isolamento, quando poco prima si era stabilito che tutte le pene privative di libertà dovevano prevedere un periodo con queste modalità? Ed in posizione ancillare, perché la maggior parte della commissione aveva respinto questo primo stadio di segregazione cellulare, quando quasi tutti lo avevano voluto precedentemente, e qualcuno di loro aveva fatto parte anche della commissione del 1862?

Anche il Beltrani Scalia ammette di “non aver trovato a questi quesiti una ragionevole soluzione”¹⁹¹.

Dopo aver esaurito la discussione dei singoli articoli, la commissione affidava ad una sottocommissione il compito di redigere tutto il primo libro del codice penale, nonché il regolamento relativo alle pene in conformità alle deliberazioni adottate, sospendendo quindi le sue sedute in attesa che quest’ultima portasse a termine i suoi incarichi. La sottocommissione era costituita dall’ Ambrosoli, dall’ Arabia e dal Tolomei; sollecitamente messasi all’opera, per il 24 luglio del 1867 era già pronto il nuovo progetto del libro I, nel quale:

- la pena dell’ergastolo doveva scontarsi in segregazione continua con l’obbligo del lavoro in uno stabilimento apposito situato in un’isola;
- la reclusione, da espiarsi nelle carceri centrali, prevedeva il sistema di Auburn;
- la relegazione “rigorosa” doveva effettuarsi in un castello o in un altro edificio con caratteristiche strutturali simili;
- la relegazione “semplice”, da trascorrere in un’isola, era caratterizzata da un soggiorno libero, sebbene sottoposto alla vigilanza speciale della polizia;
- la prigione, da scontarsi nelle carceri provinciali, e la detenzione, da espiarsi nelle case di detenzione, dovevano mettere in pratica il sistema auburniano.

I condannati, una volta scontati 2/3 della pena, potevano essere trasferiti in una colonia penale agricola, quando avessero dato prove di un ravvedimento morale.

Il progetto stabiliva infine che tutto il resto era lasciato alla disciplina dei regolamenti, avendo riguardo però a che le condizioni dei condannati fossero più o meno gravi a seconda della specie di pena loro assegnata.

¹⁹⁰ M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 30.

¹⁹¹ *Ibid.*, p. 31.

L'altro progetto, quello sul regolamento fondamentale degli stabilimenti penali, stabiliva che il lavoro era obbligatorio per tutti, ad eccezione dei condannati alla relegazione ed alla detenzione, qualora essi potessero mantenersi autonomamente. Il prodotto del lavoro obbligatorio apparteneva allo Stato, ma i condannati potevano ottenerne una percentuale a titolo di ricompensa, nei seguenti limiti: ergastolo 1/20, reclusione 2/20, prigionia 4/20, relegazione 10\20. Per le donne e per i non del tutto sani di mente questa gratificazione poteva essere accresciuta di 1 e 2 centesimi.

I condannati alla relegazione semplice che si mantenevano grazie al proprio reddito, potevano convivere con la loro famiglia; i condannati alla detenzione la scontavano nelle carceri della provincia, se la pena era di oltre un anno, e nelle pretoriali se inferiore.

La commissione, riunitasi il 10 dicembre 1867, portava poche variazioni al progetto sopraccennato, come ad esempio l'eliminazione della relegazione rigorosa, lasciando solamente la relegazione semplice "per distinguere anche nell'ultimo gradino le pene per i reati di malvagità (reclusione, prigionia) da quelle per reati politici e d'impeto (relegazione, detenzione)"¹⁹². Inoltre, per la detenzione non era più prevista la condizione della segregazione notturna, e per la prigionia veniva limitato il silenzio alle sole ore di lavoro. In questi termini veniva quindi compilato il progetto definitivo del libro I del c.p. ed il regolamento penitenziario.

A distanza di qualche mese, sul piano normativo, prendeva unicamente forma il r.d. 26 marzo 1868, con cui si sostituivano le divise¹⁹³ dei funzionari addetti alle direzioni degli stabilimenti penali.

Il 23 luglio del medesimo anno, attraverso l'emanazione di un r.d., si cercava di apportare delle migliorie per la gestione economica-amministrativa degli istituti penitenziali. Si introduceva su larga scala il sistema dell'appalto generale, ovvero si affidava ad un privato imprenditore il compito di provvedere a tutti i servizi e di controllare il lavoro dei condannati. Egli tuttavia non era del tutto libero di agire, in quanto il compenso che quest'ultimi dovevano ricevere per le attività svolte era previamente concordato con la pubblica autorità. Come conseguenza dell'appalto generale, veniva abolito il vitto del lavorante e di ricompensa¹⁹⁴, assegnando invece altri 2/10 sul prodotto della mano d'opera a titolo di fondo spendibile nell'acquisto di viveri supplementari nella cantina o nel bettolino¹⁹⁵ ubicati in ogni stabilimento.

Questo regime veniva però poco dopo disapplicato a causa degli scarsi risultati ottenuti, limitando il sistema d'appalto alla sola provvista dei generi alimentari. Ritornava quindi l'"Amministrazione colle sue manifatture" a provvedere "al vestiario, al casermaggio, al mobilio e agli altri servizi analoghi"¹⁹⁶.

Nel maggio del 1869, il nuovo Ministro Guardasigilli De Filippo, richiedeva il parere dell'alta magistratura italiana su taluni quesiti speciali, tra cui la scala delle pene. Le risposte

¹⁹² M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 33.

¹⁹³ Le divise in questione erano quelle in uso nello Stato Sabauda, introdotte col r.d. 24 aprile 1847. Si veda ARISTIDE BERNABÒ SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, vol. 11, Torino, 1891, p. 319.

¹⁹⁴ Vedi cap. 1, p. 9.

¹⁹⁵ Spaccio di vini, bevande e altri generi alimentari presso caserme, ospedali *et similia*.

¹⁹⁶ A. B. SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, p. 319.

a questi quesiti venivano esaminate dal Borsani e dal Martinelli solo il 3 settembre, per incarico del Pironti, che aveva preso il posto del De Filippo. Era loro compito poi quello di rivedere ancora una volta il progetto di codice penale, affinché venisse subito presentato al Parlamento.

Anche il ministero del Pironti durò solo qualche mese, e il suo successore, il Vigliani, decise di affiancare al Borsani e al Martinelli il Costa e l'Ambrosoli, per accelerare i lavori. La nuova commissione, così composta, cominciava il suo esame il 12 ottobre: e poiché la maggioranza dei membri delle corti d'appello e delle corti di cassazione¹⁹⁷, si era pronunciata per il mantenimento della pena di morte, la scala penale veniva modificata nuovamente, sopprimendo l'ergastolo.

Con la finalità di creare una più efficace sorveglianza sull'andamento dei penitenziari del Regno, veniva intanto emanato il r.d. del 14 novembre: da questa data le direzioni degli istituti carcerari dovevano essere gerarchicamente subordinate all'autorità dei prefetti.

A metà aprile 1870 il progetto del codice ed un'apposita relazione venivano presentati al Ministro Guardasigilli. Nella relazione, dettata dall'Ambrosoli, era mostrato con singolare evidenza il bisogno di venire all'unificazione delle leggi penali. Il sistema delle pene poi occupava parecchie pagine, con addotte le ragioni delle modificazioni apportate. Quanto al tema penitenziario, il progetto di regolamento relativo alla espiazione delle pene non subiva che pochi cambiamenti, e quindi il sistema auburniano doveva essere attuato per le pene privative di libertà. Secondo infatti il parere della commissione "la segregazione continua non sarebbe attuabile in Italia soprattutto nelle province meridionali, ed il sistema misto, approvato dalla prima Commissione, non potrebbe essere messo in vigore senza gravi spese, senza pensare che sarebbe estremamente fatale per il profondo abisso che separerebbe d'un tratto l'agitata vita del colpevole dalla solitudine silenziosa della cella. Del resto quando fosse eseguibile e gli studi relativi lo consigliassero, non tornerebbe difficile mandarlo ad effetto con apposite istruzioni alle autorità esecutive"¹⁹⁸.

Al Ministro Vigliani era succeduto, nel frattempo, il Raeli, il quale accantonava per il momento questi argomenti. Gli studi non venivano ripresi nemmeno sotto il Ministero dell'ulteriore nuovo Guardasigilli, il De Falco; questi però, "facendo tesoro di tutti i documenti raccolti, pensava di compilar da sé il progetto di Codice penale senza aiuto di altre Commissioni o di ulteriori pareri. E difatti, uscendo dal ministero, lasciò il lavoro quasi ultimato, e solo abbisognevole di qualche ritocco, come egli stesso scriveva in una nota apposta al manoscritto"¹⁹⁹.

¹⁹⁷ Dopo l'unità d'Italia, le corti di cassazione erano cinque: Torino, Firenze, Roma, Napoli, Palermo. Nel 1875 veniva stabilita l'esclusiva competenza della corte di Roma per determinate materie e nel 1888, sempre a Roma, veniva unificata la cassazione penale. Solo nel 1923 ciò avveniva nel campo civilistico.

¹⁹⁸ "Evidentemente la impossibilità della trasformazione dei nostri fabbricati carcerari, passata oramai in cosa giudicata, indusse questa Commissione a seguire le opinioni della prima, ed impose silenzio al commendatore Ambrosoli che si era per lo addietro mostrato sempre seguace del sistema misto". M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 34.

¹⁹⁹ *Ibid.*, p. 34.

All'incirca nel medesimo periodo, si dimostrava fonte di nuove²⁰⁰ discussioni e dibattiti la "colonizzazione" delle isole dell'arcipelago toscano. Invero non si poteva non tener conto che una cospicua parte della popolazione detenuta era di condizione contadina e di giovane età, per cui la dimensione agreste delle colonie si poteva ben adattare al loro *background*. Non bisogna però dimenticare che "sebbene i presupposti per l'introduzione di questa pena poggiavano sulle teorie dell'emenda e della rieducazione,[...]in ogni caso il reo doveva risarcire la società per il male commesso", indi il lavoro nella colonia penale, seppur "all'aria aperta, doveva mantenere il suo carattere deterrente e repressivo, assicurato pienamente dalla forte carica intimidatoria che le isole [...]incutevano nella mentalità collettiva."²⁰¹

Da non trascurare poi che così facendo si sarebbero evitati i costi per i nuovi edifici penitenziari, la cui costruzione andava molto a rilento, e si sarebbe aumentata la quantità di terreni fertili²⁰².

Così, nelle pagine del periodico "Effemeride carceraria"²⁰³ veniva pubblicato un lungo articolo del Biamonti, ispettore economo della colonia di Gorgona²⁰⁴, che elencava i vantaggi economici che lo sviluppo dell'agricoltura avrebbe portato alle isole-colonie e per osmosi al Regno Italiano. A distanza di un anno, lo stesso Biamonti, ora nel ruolo di direttore della colonia, pubblicava un saggio sulla "Rivista di discipline carcerarie"²⁰⁵,

²⁰⁰ Come accennavo in nota 129, i notevoli successi, economici oltre che edificativi, della colonia agricola sull'isola di Pianosa avevano fatto scorrere inchiostro a giornalisti e ad esponenti della politica. Spiccavano tra tutti gli articoli, pubblicati dalla rivista "Le Alpi", quelli dell'insegnante carcerario Garelli, il quale era un fervente sostenitore dell'apertura di nuove colonie penali, soprattutto in Toscana. Per le loro caratteristiche naturali permettevano infatti il lavoro nei campi, che a suo dire era il miglior modo per rigenerare le anime corrotte: "...finché l'Italia nostra avrà una delle sue cento isole incolte non vi dovrebbero essere altri luoghi di pena, altri lavori forzati fuorché gli agrari". VINCENZO GARELLI, *Delle colonie penali nell'arcipelago toscano*, Genova, 1865, p.16.

²⁰¹ A. SANTORIELLO, *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie penali*, p. 74.

²⁰² Anche se di qualche anno prima, è da ricordare come il Bellazzi si lamentava della lentezza della costruzione delle carceri: 9 anni per le carceri di Torino e Genova, e 5 anni per quella di Sassari e ancora gli edifici non erano del tutto completi. FEDERICO BELLAZZI, *Prigioni e prigionieri nel Regno d'Italia*, Firenze: Tipografia Barbera, 1866, pp.17 ss.

²⁰³ Successivamente alla creazione della Direzione generale delle carceri e all'avvio del dibattito parlamentare sulla riforma delle carceri, si aprì un periodo molto fecondo per gli studi teorici e scientifici sui temi del carcere e della criminalità, accompagnati da un appassionato dibattito che si svolgeva su organi di stampa, nei congressi internazionali e in sede parlamentare. L'esigenza di diffondere la ricchezza di esperienze documentate dalla pubblicazione dei rapporti annui dei singoli stabilimenti penitenziari e di quelli compilati dalle Commissioni ministeriali e parlamentari, determinarono la nascita di una rivista periodica delle carceri su cui fu avviato un intenso dibattito sullo stato delle prigioni del Regno e dei problemi ad esso collegati, come la scelta dei sistemi penitenziari, la costruzione di nuove carceri, la riforma dei regolamenti.

Il primo numero del periodico, che assunse il nome di "Effemeridi Carcerarie", vide la luce nel 1865, sotto la direzione dall'ispettore generale delle carceri Napoleone Vazio. Fonte preziosa di notizie storiche, di cronache di eventi ufficiali, di pubblicazioni scientifiche, la rivista riportava ampi resoconti dei dibattiti parlamentari, disegni e testi di legge, lavori delle Commissioni parlamentari, interpellanze e interrogazioni sulle tematiche carcerarie e penali.

²⁰⁴ L'isola di Gorgona era divenuta colonia penale l'anno prima, verso la metà del 1869. I primi commenti a riguardo erano stati alquanto positivi. A titolo d'esempio, così si pronunciava il Volpini; "...Tutto insomma che può abbisognare agli abitanti della Colonia, ivi si fabbrica, si perfeziona ancora, e se ne ritrae utilità e comodo incalcolabile. La macellazione del bestiame, la pollicoltura, l'allevamento dei bovini, delle pecore, delle capre, e degli animali suini rendono la Colonia quasi indipendente da ogni altro luogo per le sue industrie e prodotti, e la fanno, e tanto più la faranno in un prossimo avvenire ricca, bella in tutto e feconda". C. P. VOLPINI, *Una lettera sulla Gorgona*, Tip. e Lit. di Gius. Meucci, 1875, p. 5.

²⁰⁵ Nel 1870 infatti il periodico cambiava nome e parzialmente contenuto e prospettive: ampliò i suoi orizzonti concedendo maggiore spazio al dibattito internazionale, offrendo ospitalità alle firme più prestigiose, italiane e internazionali, del dibattito criminologico e giuridico dell'epoca, come il Lombroso, Ferri, Lucas, Mittermaier.

In questa fase la Rivista, pur essendo proprietà privata del direttore generale Martino Beltrani Scalia, ospitava una parte ufficiale dedicata alla pubblicazione del Bollettino della Direzione Generale delle Carceri. Donata, in seguito, dallo stesso, all' "Opera Pia per i figliuoli derelitti dei condannati" e successivamente al "Protettorato di San Giuseppe", la rivista perse progressivamente il suo mordente. Scomparvero così gli attacchi polemici e si ridussero gli interventi sul tema della riforma del sistema penitenziario, riducendosi infine a strumento per la ricerca di beneficenza.

nuova denominazione che aveva assunto l' Effemeride. Ivi descriveva come si dovessero creare diverse tipologie di colonie penali, a seconda che i condannati fossero recidivi, provenissero da altri penitenziari, avessero già scontato la pena ma non riuscissero a trovare un'occupazione ecc. Per quel che concerne l'organizzazione delle colonie, a prescindere dai differenti tipi di "ospiti", riteneva vantaggioso istituire una sorta di mutua assistenza per il reciproco scambio dei rispettivi prodotti²⁰⁶.

I propositi del Biamonti trovarono ascolto²⁰⁷ da parte del governo, vuoi perché i tempi erano maturi²⁰⁸, vuoi perché il direttore della rivista era, al tempo, il Beltrani Scalia, che, essendo Ispettore Generale delle Carceri del Regno, aveva probabilmente una spiccata influenza negli ambienti ministeriali.

La riforma del personale dell'Amministrazione penitenziaria, già annunciata in alcune sedute delle commissioni succedutesi nel arco dell'ultimo decennio, veniva introdotta dal r.d. n. 113 del 10 marzo 1871.

L'art. 1 stabiliva una sola pianta organica per gli impiegati addetti alla direzione e al servizio economico delle carceri giudiziarie, delle case di pena e dei bagni penali, precedentemente ordinati in tre distinti ordinamenti, rispettivamente del 1861, 1864, 1867-68. Gli impiegati erano classificati in direttori, vice direttori, contabili ed applicati. Erano aggregati al personale dell'amministrazione carceraria i cappellani, i medici, i maestri per l'istruzione civile, gli scrivani e le suore di carità. La divisa era quella stabilita dal precedente decreto del 1868. Il grado onorifico dei direttori corrispondeva a quello di sotto-prefetti.

Per il personale di custodia, il r.d. introduceva poi due ruoli distinti, uno per le carceri giudiziarie e uno per le case di pena e i bagni penali, classificando detto personale in capiguardiani, sotto capiguardiani, guardiani. Aggregati al personale di custodia erano i guardiani e le guardiane in esperimento. L'art. 18 stabiliva i requisiti per l'accesso ai posti di guardiani.

Un nuovo riordino del personale di custodia delle carceri e degli stabilimenti di pena si concretizzava due anni dopo, nel 1873. La popolazione detenuta in quell'anno si aggirava attorno alle 80.000 presenze e, a tal proposito, nella discussione svoltasi in Senato per l'approvazione del primo regolamento delle guardie carcerarie, veniva sottolineata la notevole difficoltà ad avere un numero considerevole di buoni agenti.

Andava quindi sollecitata la riorganizzazione del personale di custodia per garantire la sicurezza degli istituti e impedire le frequenti fughe dei detenuti²⁰⁹. Visto che la difficoltà finanziaria del Regno era un concetto passato in giudicato, e che di conseguenza non si

²⁰⁶ Si veda ANGELO BIAGIO BIAMONTI, *Sulla colonizzazione delle isole dell'arcipelago toscano*, «Rivista di Discipline Carcerarie», ser. I, 1871, pp.569-576.

²⁰⁷ Vedi *infra*.

²⁰⁸ Il Santoriello sostiene che questo interessamento degli esponenti governativi per le colonie fosse da attribuire alla politica economica voluta dalla "Destra Storica" (1861-1876) che era al potere in quel periodo. "La rapida unificazione del mercato nazionale, l'abbattimento delle barriere doganali, il rilancio dell'agricoltura che deve competere con paesi tecnologicamente più avanzati, l'espulsione dal ciclo produttivo di una notevole massa di lavoratori soprattutto contadini- che vanno ad ingrossare le fila dei mendicanti, dei delinquenti e dei carcerati-rendono necessaria una politica penitenziaria in cui il lavoro deve essere pilastro fondamentale della rieducazione e del reinserimento sociale". A. SANTORIELLO, *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie penali nell'Italia liberale*, pp. 76-77.

²⁰⁹ Il tema delle evasioni, e quindi la necessità di assicurare l'ordine e la disciplina all'interno delle carceri, saranno un punto costante nelle iniziative di riforma dei regolamenti delle carceri fino al "Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena" del 1931.

poteva procedere alla soluzione dei problemi che impedivano la realizzazione della riforma carceraria dal punto di vista anche edilizio, era ovvio che si procedesse a riconfigurare il personale.

Per la prima volta perciò, il Governo affrontava in maniera specifica l'organizzazione del personale di custodia delle carceri che, precedentemente, era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. Con la legge n. 1404 del 23 giugno si unificava militarmente²¹⁰ il personale suddetto in un solo organico, nominato "Corpo delle Guardie carcerarie".

All'art. 1 stabiliva che il servizio di custodia dei detenuti nell'interno degli stabilimenti penali, delle carceri giudiziarie, circondariali e loro succursali, la scorta e custodia dei detenuti che lavorano all'aperto, fuori degli stabilimenti medesimi, fossero affidati a un corpo di guardie speciali coadiuvato, ove il bisogno lo richiedesse, anche della forza armata²¹¹.

Eccettuati i casi suindicati, le guardie non potevano essere chiamate ad alcun servizio fuori degli stabilimenti.

Nell'attribuzione dei compiti, quindi, era escluso il servizio di guardia esterno e la traduzione dei detenuti, funzioni affidate le prime ai militari di truppa e le seconde ai Reali Carabinieri. Per quanto riguardava l'uso delle armi, l'art. 3 della legge stabiliva l'uso di esse solo in casi di assoluta necessità, ossia per sventare fughe, sedare rivolte, ecc. Il servizio di custodia all'interno delle carceri femminili era svolto da persone dello stesso sesso.

Il r.d. del 27 luglio 1873 n. 1511 approvava invece il regolamento del Corpo di Guardia Carceraria, introducendo la denominazione di "guardia carceraria" in luogo di guardiano, stabilendo le nuove qualifiche di capoguardia, sottoguardia e guardia. Il regolamento disciplinava in maniera praticamente omnicomprensiva la materia in questione: requisiti per l'accesso, disciplina e doveri, congedi e licenze temporanee, vitto e alloggio.

I requisiti per entrare nel Corpo di Guardia Carceraria, secondo il regolamento del 1873, possono essere così sintetizzati: sapere leggere, scrivere e far di conto; età non maggiore di anni 40 e non minore di anni 24; statura non inferiore a 160 centimetri, robusta costituzione fisica e nessuna imperfezione visibile; attestato di buona condotta e di non aver riportato pene criminali e correzionali.

L'accettazione era subordinata a un periodo di prova, per il superamento dell'idoneità, non superiore ai sei mesi. Gli individui ammessi nel Corpo avevano l'obbligo di prestare servizio per otto anni, ferma rinnovabile ogni cinque anni, previo accertamento dell'idoneità fisica²¹².

A titolo di ingaggio alla guardia veniva offerto un premio di 200 lire per le prime due ferme e il vestiario per l'uniforme. Gli stipendi variavano, a seconda del livello raggiunto, da 600 a 1200 £ (aumentabili ogni cinque anni) e, dopo dieci o vent'anni di servizio, vi era un'aggiunta di, in media, 30 centesimi ogni giorno .

²¹⁰ L'aver attribuito lo status militare al Corpo di custodia comportava che gli appartenenti ad esso venissero sottoposti al Codice militare in caso di infrazioni quali la diserzione (semplice e qualificata) e l'insubordinazione accompagnata da minacce e vie di fatto (art.5).

²¹¹ Dispensabile "durante il servizio carcerario da ogni chiamata sotto le armi". A. B. SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, p. 319.

²¹² Nel 1880 il numero di anni di servizio obbligatorio veniva diminuito per cercare di arruolare un maggior numero di persone... Il provvedimento non avrebbe ottenuto i risultati sperati. *Cfr. Ibid.*, p. 320.

In pari data veniva emanato anche il r.d. n. 1510 che approvava il regolamento per l'istituzione di scuole per le guardie carcerarie²¹³. Con legge 17 agosto 1873, n. 1621 si stabiliva infine il corredo delle uniformi.

Solo l'8 ottobre 1875, con r.d. n. 2730 si sarebbe approvata anche una nuova pianta del personale amministrativo, religioso, sanitario ed insegnante.

²¹³ La prima scuola fu aperta a Roma in un'ala dell'ex monastero di Regina Coeli (il futuro penitenziario), ed inaugurata il 15 luglio 1875 alla presenza del Cantelli, l'allora Ministro dell'Interno.

CAPITOLO 3

LO SVILUPPO DELLE COLONIE PENALI E LA PUBBLICAZIONE DEL CODICE ZANARDELLI.

Sempre nel 1873 il comune dell'isola di Capraia cedeva al Ministero dell'Interno un terzo del suo territorio, precludendone l'accesso e l'utilizzo ai suoi abitanti. Questa zona veniva adibita infatti a sede detentiva nella quale inviare 400 sudditi calabresi rei di brigantaggio. Da questa iniziale struttura, alquanto provvisoria e disorganizzata, prendeva poi corpo in data 9 febbraio 1874 una colonia penale agricola che per decenni rappresentò un'importante riferimento economico per tutta l'isola²¹⁴. Seguiranno nel giugno e nell'agosto dell'anno successivo rispettivamente le colonie di Montecristo e di Castidas²¹⁵.

Quasi contemporaneamente²¹⁶, e rimanendo in un settore attiguo, veniva istituita una commissione con il precipuo obiettivo di analizzare e conseguentemente proporre alcune riforme da introdurre nell'ordinamento dei bagni penali. Così il 15 febbraio del 1874, "sentendosi il bisogno di rimandare alla competenza dei loro giudici naturali i condannati ai lavori forzati, e di abolire di diritto, come lo era già da qualche tempo fatto, le pene eccezionali gravissime e le punizioni corporali" la commissione si metteva al lavoro. Il 21 aprile 1877 veniva pubblicata una legge frutto dei suoi studi ed iniziative, che prevedeva la sostituzione dei tribunali marittimi con quelli ordinari. La cognizione dei reati commessi dai condannati ai lavori forzati non doveva quindi più essere disciplinata dai bandi del 1826 e dall'editto penale per i reati commessi dai forzati nell'ex Regno delle Due Sicilie. Si disponeva inoltre che dovessero formularsi delle nuove norme regolamentari: l'anno seguente il r.d. 7 marzo 4328 ricoprì questa funzione. Con la sua promulgazione venivano abrogati il r.d. del 1860, il regolamento provvisorio del 1863 (quello di Pianosa) e, come norma di chiusura, ogni altra disposizione contraria al nuovo testo.

La pena veniva scontata negli stabilimenti siti fuori dalla provincia natia del condannato, *in primis* sottoponendolo ad un isolamento preliminare. Egli veniva "rasato, sottoposto al bagno di polizia, [e] vestito con l'abito uniforme e ferrato"²¹⁷; sulla manica portava il numero di matricola che serviva a identificarlo²¹⁸. Tale regolamento manteneva le divisioni per reati²¹⁹ e le categorie di condotta²²⁰ prescritte dal r.d. del 1860, tuttavia ne cambiava i criteri per l'assegnazione dei condannati.

²¹⁴ Il carcere di Capraia è stato chiuso solo nel 1986.

²¹⁵ Per la precisione, l'11 agosto del 1875 trenta forzati e sette guardie carcerarie, provenienti dalla casa penale di San Bartolomeo a Cagliari, sbarcavano sulla spiaggia di Sinzias, sulla costa orientale della Sardegna, addentrandosi con grande fatica nella fitta vegetazione. Il manipolo di uomini era guidato da Eugenio Cicognani, ispettore delle carceri, che su mandato del Ministero dell'Interno, aveva il compito di porre la prima pietra della nuova colonia penale agricola.

²¹⁶ Sempre in quel periodo, con r.d. del 24 maggio, veniva modificata l'alimentazione dei condannati alle case di pena, per migliorare le condizioni di salute di coloro che, non lavorando, non potevano disporre di un fondo spendibile per il "sopravvito". Così, ogni domenica la minestra doveva consistere in un mix di verdure e carne (150 gr.).

²¹⁷ LIVIO ANTONELLI, *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2006, p. 264.

²¹⁸ Chiaramente in sostituzione del non menzionato cognome.

²¹⁹ In base al reato infatti i forzati venivano ripartiti in quattro divisioni, palesate dalla striscia di colori diversi, a seconda della categoria, che era cucita sul berretto.

²²⁰ A seconda del comportamento tenuto i condannati venivano suddivisi in tre categorie, distinte dai colori del colletto della giubba: l'appartenenza ad una di esse determinava non solo il tipo di incatenamento (singolo o a coppia, nonché il peso della catena), ma anche il tipo di mansione che poteva essere loro assegnata. Ad esempio, solo chi faceva parte del primo gruppo poteva essere nominato capo d'arte, scrivano, o essere assegnato a lavori all'aperto. Solo chi persisteva nel mantenere tale retto comportamento poteva essere ammesso alla grazia sovrana. Erano rimaste inalterate le indicazioni dei bandi del 1826 che stabilivano la lunghezza e il peso delle catene che il condannato doveva portare in base alla

Questi ultimi dovevano, secondo quanto disposto dal regolamento, lavorare²²¹ per dieci ore, e durante il riposo notturno, della durata di sette ore, dovevano essere legati al proprio letto con la loro stessa catena. Da quando, qualche anno prima, era avvenuto il passaggio dei bagni al Ministero dell'Interno, i forzati non venivano praticamente più utilizzati nei porti o negli arsenali, ma adibiti ad altre attività. Queste potevano consistere in lavori di muratura, agricoli o nelle saline e miniere. In alcuni casi, generalmente su richiesta dell'autorità municipale, venivano impiegati anche per la pulizia delle strade²²². Questo mutamento di mansioni rispetto ai tempi in cui i bagni erano alle dipendenze del Ministero della Marina peggiorò una situazione che, come accennato, era già ambigua. Infatti, se già negli anni precedenti si era visto come nella realtà una cospicua quantità di forzati vivesse nell'ozio, da quando non erano più adibiti ai lavori portuali non svolgevano più neanche i lavori "per proprio conto"²²³, come creare reti o trattare la canapa e il cotone ecc. E così, all'interno dei bagni, "l'ozio divora centinaia di giovani nel fiore degli anni e robusti, obbligati a passar tutto il giorno nell'angusto spazio di quattro mura a passeggiare, a narrarsi le proprie avventure, i propri fasti, stringendo tra loro legami orribili, formando tra loro progetti delittuosi per l'avvenire"²²⁴. Il Beltrani Scalia era inoltre contrario al fatto che i forzati fossero a disposizione di privati cittadini: ammettere questa concessione significava per lui che questi condannati smettevano di essere tali, perché vivevano diversamente dagli altri compagni. Questa prassi doveva quindi essere vietata, in quanto sistema "immorale, ingiusto, dannoso all'erario", essendo egli convinto che "il forzato deve lavorare solo per conto dello Stato"²²⁵.

Tornando ad analizzare il testo normativo, vi si stabiliva che i condannati non potevano far circolare denaro all'interno dai bagni, e, a differenza che in altri istituti di pena, era proibito che familiari o comunque persone amiche fornissero loro il vitto. Rimanendo in tema di *liaisons affectives*, le visite erano limitate ai soli parenti: il primo incontro avveniva dopo cinque mesi dall'ingresso nel bagno, per poi replicarsi unicamente ogni quattro. La corrispondenza era anch'essa riservata ai soli consanguinei, ed era consentita ad intervalli di tre mesi. Le tempistiche delle scadenze dei colloqui e dello scambio epistolare potevano essere ridotte, rispettivamente, a due e ad un mese per i condannati ascritti alla prima categoria di condotta²²⁶. L'educazione, come il lavoro, era un dovere per ciascun

categoria di appartenenza: 1° cat.: catena di 6 maglie da 1,3 Kg; 2° cat.: catena di 9 maglie da 1,7 Kg; 3° cat.: catena di 9 maglie e 1,9 Kg.

²²¹ Il lavoro era obbligatorio per tutti i condannati: questi potevano essere occupati per conto sia dello Stato e di pubbliche amministrazioni, sia di privati cittadini. In base all'ubicazione dello stabilimento detentivo, all'età anagrafica e alle singole attitudini avveniva l'assegnazione di compiti all'interno del bagno o al di fuori. È sottinteso che questa scelta si fondava anche e soprattutto però sull'entità del reato commesso e, di conseguenza, sulla durata della pena da espiare.

²²² A testimonianza di ciò, si veda la Relazione sull'andamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'Interno dal 1 aprile 1876 al 31 ottobre 1877, in cui il Ministro dell'Interno Nicotera asseriva che "riuscì in quegli ultimi due anni a cedere la mano d'opera di parecchie centinaia di forzati per lavorazione esterne ai porti, nelle cave di pietra, nelle costruzioni di strade e nei lavori di campagna specialmente nell'agro brindisino". *Atti parlamentari. Camera. Documenti*, leg. XIII, sess. 1876-77, n. XXIII, p. 239.

²²³ "...e si permetteva che lavorassero anche per proprio conto, facendo calze, reti, ecc., almeno quando l'Amministrazione non trovava ad occuparli. Col passaggio di quei luoghi di pena sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno, i lavori degli Arsenali vennero meno: gravi ragioni di disciplina consigliarono giustamente la direzione generale a vietare i lavori per proprio conto, sicché una gran parte de' condannati ai lavori forzati più faticosi, furono costretti a rimanere nell'ozio. Strana e triste conseguenza di una giusta premessa ma di un falso sistema! E pure l'Amministrazione ha sempre spiegato uno zelo grandissimo per occupare quella gente — sia detto ciò ad onore del vero. — Ma pur troppo gli ostacoli sono stati talvolta più forti del buon volere". MARTINO BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma: Tip. Artero e C., 1879, p. 308.

²²⁴ MARTINO BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 307.

²²⁵ Id., *Il lavoro dei condannati all'aperto*, «Rivista di discipline carcerarie», ser. X, 1880, p. 391.

²²⁶ Cfr. nota 219.

condannato, a cui era inoltre sempre destinato del tempo per la religiosa cura dell' "angelica farfalla"²²⁷, a meno che egli non fosse acattolico. Veniva mantenuto l'abbigliamento stabilito dalla precedente normativa²²⁸, e anche per quel che concerne il trattamento alimentare ciò che era prescritto nel regolamento delle case di pena subiva unicamente qualche variante quantitativa²²⁹. Infine, le punizioni, per quanto mitigate rispetto al precedente regime, non essendoci più le bastonate, si dimostravano ancora particolarmente severe. Era previsto che i castighi potessero essere inflitti sia dal direttore del bagno sia dal consiglio di disciplina; si passava dalla blanda ammonizione verbale e dall'interdizione al lavoro al divieto del vitto venale o al lavorare senza retribuzione fino a due mesi. Per le infrazioni più gravi era previsto o l'isolamento, a pane ed acqua, con al piede due catene²³⁰ per un mese, o l'isolamento, a vitto ordinario, per però sei mesi. Prescriveva inoltre con esattezza quando le varie modalità punitive dovessero essere applicate, con una sezione a parte per i casi di recidiva. Il regolamento del 1878 rimarrà in vigore fino al 1891, quando verrà pubblicato il r.d. n. 260 del 1° febbraio ²³¹. Si può dire perciò che il regolamento "è l'ultimo atto ufficiale volto a disciplinare la pena dei lavori forzati che con il nuovo codice [Zanardelli del 1889] è definitivamente abolita dal sistema penale unitario"²³².

Nel medesimo febbraio del 1874, il giorno 24 per l'esattezza, il nuovamente Ministro della Giustizia Vigliani faceva ritornare *in auge* il problema della ancora mancata redazione di un codice penale. Venivano così ripresi i lavori della commissione del 1870 e il progetto unipersonale del De Falco.²³³ Essendo oggetto di accesa disamina soprattutto il tema della pena di morte²³⁴, la questione della riforma penitenziaria non trovava un grande spazio. L'ergastolo continuava a mantenere il suo ruolo di pena intermedia tra l'estremo supplizio e le pene temporanee privative di libertà. Era da scontare, come in precedenza, in un'isola, in regime di segregazione continua per i primi dieci anni ed il rimanente col sistema di Auburn. Quest'ultimo sistema veniva pure adottato per le pene della reclusione, della relegazione e della prigionia. Si giustificava la sua applicazione in quanto "evitava i mali dei due estremi (la segregazione continua e l'assoluta comunione), si conciliava di più colla vita morale e fisica dei condannati, permetteva meglio gli esperimenti dell'emendazione, rendeva più economiche le costruzioni carcerarie e faceva possibile

²²⁷ "...non v'accorgete voi che noi siam vermi / nati a forma l'angelica farfalla, / che vola alla giustizia senza schermi?." DANTE ALIGHIERI, *La divina commedia*, a cura di Natalino Sapegno, Firenze: La Nuova Italia Editrice 1968², Purgatorio, X, 125, p. 115.

²²⁸ Si veda cap.1, p.29.

²²⁹ Si veda cap.1, pp.28-29. La razione giornaliera consisteva ora in due pani da 368 gr. l'uno e da una minestra consistente in 106 gr. di riso o pasta, 106 di legumi secchi e 40 di verdure varie. Nella stagione calda le papilionacee erano sostituite da una razione maggiore di riso o pasta. Solo due volte al mese la ricetta della minestra trovava nei suoi ingredienti dosi di carne. Cfr. ARISTIDE BERNABÒ SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, vol. 11, Torino, 1891, p. 321.

²³⁰ Nel peso della catena, che ciascun condannato doveva portare assicurata al malleolo della gamba sinistra giusto era compreso il peso dell'anello, in quanto parte integrante della stessa catena. "D'altronde, nel dubbio, le disposizioni che concernono le pene afflittive, debbono sempre interpretarsi nel senso il più favorevole" (art. 28 del regolamento).

²³¹ Vedi *infra*.

²³² L. ANTONELLI, *Carceri, carcerieri, carcerati*, p. 264.

²³³ Si veda cap.2, p. 58.

²³⁴ Il Beltrani Scalia riporta uno stralcio della Relazione al progetto di codice penale, in cui si motiva la scelta di mantenere la pena di morte in questi termini: "il voto della magistratura e del Consiglio di Stato, quello delle popolazioni, attestato dai capi delle provincie e dai verdetti dei giudici popolari, e infine le statistiche giudiziarie, le quali rivelano la grande quantità di atrocissimi misfatti di sangue che annualmente si commettono in Italia, erano altrettanti testimoni della necessità di conservare ancora per cotesti misfatti più gravi la più terribile delle pene, come si vedeva conservata in tutti i grandi Stati d'Europa." M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 37.

l'introduzione d'un regime manifatturiero negli Stabilimenti penali"²³⁵. Ai condannati alla relegazione era lasciata la libertà di lavorare, mentre ai condannati alla detenzione era tolto il regime della segregazione notturna e l'obbligo di occuparsi.

I condannati a qualunque pena, purché superasse i due anni, potevano, dopo averne espiati i due terzi, essere mandati in una colonia agricola o lavorare all'aperto, adiacentemente al penitenziario. Erano sempre proibite le interazioni con gli operai liberi, da cui dovevano essere rigorosamente separati.

Qualunque tipologia di condannato, ad eccezione di quelli adibiti ai lavori forzati, poteva godere del beneficio della liberazione condizionale, salvo l'essere ricondotto in carcere per la cattiva condotta dimostrata.

I lavori all'aperto fuori dello stabilimento penale e l'esclusione dei forzati dal beneficio della liberazione condizionale erano "due gravi ma provvide modificazioni che per la prima volta venivano proposte"²³⁶. Allo stesso modo, per la prima volta nel progetto di codice compariva una clausola, stabilente l'assegnazione di £ 2.000.000 all'anno per la trasformazione e il rinnovamento dell'edilizia penitenziaria.

Il progetto veniva approvato dal Senato e quindi presentato alla Camera nella tornata del 28 maggio dell'anno successivo, per poi essere riproposto il 9 marzo 1876²³⁷.

Nel frattempo, il 26 ottobre 1875 veniva promulgato un nuovo regolamento di contabilità, che doveva in parte sostituire, in parte integrare il regolamento generale delle case di pena del 1862 (per la precisione la parte terza) e quello dei bagni del 1869. Era stato voluto non solo, come intuitivamente si può ipotizzare, per dare un regime uniforme a tutti gli stabilimenti penitenziari, ma anche per integrarsi senza incrinature alle nuove disposizioni sulla contabilità generale dello Stato²³⁸.

Il regolamento era costituito da due titoli: il titolo I racchiudeva tutte le norme relative all'amministrazione economica, sia che fosse esercitata in azienda domestica che industriale. Rivolgeva inoltre la sua attenzione alle retribuzioni ed ai premi salariali da destinare ai condannati, come anche al corpo delle guardie carcerarie. Nel titolo II venivano illustrate le regole speciali per il servizio di contabilità, e le mansioni che, nel rispetto di esse, dovevano svolgere il direttore, il suo vice, e i contabili della cassa e del materiale. Il regolamento entrava in vigore a partire dal 1° gennaio 1876.

Tornando al progetto di codice penale, si presentava il problema che il nuovo Guardasigilli Mancini²³⁹ aveva in più occasioni dimostrato una linea di pensiero divergente da quella del Vigliani; e così, vista l'autorità che teneva in materia, decideva d'istituire l'ennesima commissione per revisionare il progetto.

Dopo una lunga discussione con ampia serie di motivazioni, veniva, con un totale cambiamento di rotta, votata all'unanimità l'abolizione della pena di morte. Di conseguenza, si reintroduceva l'ergastolo a vita come la sanzione massima da scontare, con tuttavia un regime un po' differente da quello previsto dalle precedenti commissioni. Infatti per "calmare i giusti timori di coloro i quali non erano interamente persuasi"²⁴⁰ dell'abolizione dell'estremo supplizio, si era deciso di rendere più rigoroso il passaggio

²³⁵ M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 38.

²³⁶ *Ibid.*, p. 37.

²³⁷ E' una personale supposizione, ma credo che le tempistiche dilatate trovassero la loro causa nel periodo di "rivoluzione parlamentare" che aveva visto cadere il governo Minghetti e la Sinistra storica salire al potere.

²³⁸ Cfr. A. B. SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, p. 320.

²³⁹ Il 25 marzo del 1876 il Mancini aveva infatti sostituito nelle sue funzioni il Vigliani.

²⁴⁰ M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 40.

dall'isolamento cellulare al regime auburniano che, nel regime vigente, per l'ergastolo avveniva dopo dieci anni. Il transito da una modalità all'altra doveva infatti ora avvenire non semplicemente per un fattore cronologico, ma, fermo quest'ultimo, una volta ottenuto un favorevole parere. Questo doveva provenire sotto forma di decreto da parte sia del Ministro dell'Interno che del Ministro della Giustizia, oltre ad essere richiesto alla sezione d'accusa²⁴¹ nel distretto del penitenziario. Con le stesse formalità il regime auburniano poteva essere revocato. Solo in particolarissimi casi, dovuti allo stato fisico o morale dell'ergastolano, il passaggio alla vita in comune poteva avvenire anticipatamente alla soglia del decennio.

Per quel che riguarda invece il resto della scala penale, non venivano apportate modifiche rilevanti: a titolo d'esempio, alla liberazione condizionale si poteva accedere solo se si dimostrava non più una "buona condotta" ma "prove sicure di morale emendamento", oltre ad essere necessario anche qui il parere della sezione d'accusa.

A questo punto, non rimaneva che presentare questo progetto alla Camera, il che avveniva il 25 novembre del 1876. Si susseguirono varie discussioni, tra cui quella notevolmente animata nei confronti dello stanziamento dei 2 milioni di lire²⁴². Tra i vari motivi che ponevano un freno alla loro elargizione stava "la necessità di conoscere tutte le circostanze di fatto per votare con piena conoscenza di causa"²⁴³.

Ancora una volta, tuttavia, i lavori venivano interrotti a causa delle dimissioni del Mancini²⁴⁴.

Con r.d. 4079 del 16 settembre 1877 si riformava il servizio ispettivo, attribuendo all'ispettore generale²⁴⁵ e agli ispettori centrali presso il Ministero dell'Interno il potere di compiere controlli ed indagini in tutti gli stabilimenti carcerari. Ciò con la finalità di verificare la regolarità dei servizi e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti. Le ispezioni, ordinarie e straordinarie, erano disposte dal Ministro, dal segretario generale o, in loro nome, dal direttore generale delle carceri.

²⁴¹ La sezione d'accusa poteva "richiamare gli atti del processo ed istruire una formale inchiesta giudiziaria intorno alle condizioni cui trovasi il condannato; [...] non si trattava di ritornare sul processo penale, sibbene di apprezzare la condotta del condannato durante l'espiazione della pena, per esprimere il voto se, tenuto calcolo di tutte le circostanze, il condannato stesso sia meritevole o no." M.BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 46.

²⁴² "Da due lati della Camera, dalla Destra come dalla Sinistra, sorsero oratori per sostenere la tesi che quella proposta doveva farsi con legge speciale corredata dagli opportuni documenti, perché la Camera doveva votare con piena conoscenza di causa: da due lati della Camera, dalla Destra come dalla Sinistra, dichiaravasi che con quelle osservazioni non si volevano rifiutare le spese — che la Camera, avendo votato il Codice, doveva votare anche i mezzi per attuarlo se non voleva cader nell'assurdo — che allo Stato interessava soprattutto che giustizia punitiva fosse efficacemente attuata e che le pene minacciate ed inflitte fossero qualche cosa di reale. Ma poiché gli studi preparatori non erano stati fatti, il ministro Mancini dovette consentire a che l'articolo fosse compilato in forma molto indeterminata dicendo: « che con leggi speciali si sarebbe provveduto alle opere occorrenti per la riparazione degli Stabilimenti penali dal medesimo Codice prescritti. »" *Ibid.*, p. 48.

²⁴³ Al proposito, non pare fuori luogo domandarsi perché la stessa attenzione ai dati forniti dalle statistiche che venivano stilate all'epoca non era stata manifestata quando al centro delle discussioni vi era la disamina della scala penale...

²⁴⁴ Date l' 8 dicembre 1877.

²⁴⁵ Proprio nel 1877 veniva istituita la figura dell'ispettore: due con la qualifica di ispettori generali e quattro denominati ispettori centrali, la cui funzione consisteva nell'effettuare ispezioni in tutti gli uffici alle dipendenze del Ministro dell'Interno. Dovevano rispondere solo al capo del loro dicastero, anche se gli incarichi venivano loro assegnati direttamente dal ministro o dal segretario generale; ciò al fine di assicurare la sistematicità e la periodicità delle ispezioni nei vari uffici. La loro era una competenza generale, non sempre sufficiente nel caso in cui gli organi ispezionati avessero una valenza specificamente tecnica: assumeva quindi particolare rilievo la dimensione carceraria. Cfr. A. B. SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, p. 321.

La situazione pregressa risaliva all'organico come disciplinato nel 1860: quattro funzionari addetti alla vigilanza del servizio carcerario nella sua interezza, che detenevano il potere di emettere provvedimenti temporanei. Essi inoltre esercitavano un'azione propositiva in sede di Collegio di consulenza, da loro costituito.

Nel corso degli anni era saltuariamente emersa la convinzione che per le peculiarità di un istituto quale quello carcerario fosse necessario un corpo *ad hoc* dedito solamente allo svolgimento di questa attività. Questa esigenza però non trovava riscontro nel r.d. del 1877, che, istituendo un corpo unico di ispettori generali a servizio di tutti gli uffici dipendenti dal Ministero dell'Interno certo non dava risposta alle proposte di un miglioramento del funzionamento dei servizi del ministero.

Anche il Beltrani Scalia, convinto sostenitore della specificità e dell'autonomia degli ispettori delle carceri, era infatti critico nei confronti di questo provvedimento.

E come dargli torto: sei uomini responsabili di controllare ogni stabilimento dipendente dal Ministero dell'Interno; sei uomini che dovevano avere una competenza altamente poliedrica per capire le esigenze dei vari diversi uffici. Insomma, sia per ragioni concernenti la quantità (degli stabilimenti oggetto di ispezioni) che la qualità (dei funzionari), questo regolamento non spiccava proprio per il suo senso pratico²⁴⁶. Egli suggeriva quindi di creare dei Circoli, su base territoriale, costituiti da ispettori che, agendo su un ambito più ristretto, potevano essere più attenti alle realtà locali. In secondo luogo, per la loro contestualizzazione, gli ispettori di circolo avrebbero un rapporto più agevole e diretto con i procuratori generali delle corti d'appello e con i prefetti del luogo. Un'altra conseguenza positiva, se vogliamo più prosaica, della realizzazione di questa figura consisterebbe nello sgravio finanziario dovuto al non più necessario impiego di somme di denaro erogate per le trasferte degli ispettori²⁴⁷.

Grazie anche al contributo dello Scalia, approfittando della situazione di difficoltà in cui versavano gli ispettori generali, dotati di competenze troppo generiche e chiamati a giudicare e riferire su questioni oltremodo tecniche, si approverà il 6 marzo 1881 la nascita dei circoli di ispezione delle carceri, con sede a Genova, Verona, Firenze, Roma e Napoli. Essi saranno diretti da ispettori di circolo, che saranno investiti della duplice funzione di direttore e di ispettore, anche se, data l'incompatibilità della funzione direttiva e di quella ispettiva, essi finiranno per esercitare solo la seconda.

Il decreto del 1881 costituirà oggetto di vivaci critiche per il sistema ibrido previsto, tant'è che l'anno successivo le due figure verranno distinte, fino poi a giungere all'abolizione dei circoli, e al ritrasferimento degli ispettori nella capitale. Lo *status quo ante* centralista verrà quindi ripristinato.

²⁴⁶ “Non è possibile che sei soli individui bastino ad ispezionare come si conviene tutte le amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'Interno : molto meno è possibile che un medesimo individuo sia capace d' ispezionare una Prefettura, un Ospedale,[...], uno Stabilimento penale ecc. Se per un solo ramo di servizio, qual' è quello delle Carceri, si sente la necessità degl'ispettori tecnici per la disciplina, per la contabilità, pe' fabbricati, è facile immaginare la impossibilità di trovare cotesti Ispettori generici, astrazione fatta della questione del tempo che si richiede per tali ispezioni, e che sarà sempre di molto maggiore di quello di cui gli Ispettori potrebbero disporre quand'anche si tenessero tutto l'anno in viaggio.

Con queste parole non intendo di voler menomare la intelligenza, l'operosità, l'attitudine del corpo degli Ispettori generali, del quale ho l'onore di far parte. Sono sicuro che essi, più di qualunque altro, mi daranno ragione, come del resto me la danno i fatti; avvegnaché, meno eccezioni, ognuno di noi è stato mantenuto ed adoperato nella cerchia degli affari al quale era addetto, appunto perchè un Ispettore non s'improvvisa, né si forma in un giorno”. M.BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 279.

²⁴⁷ “Stabilendo i Circoli, sarà evitata la popolazione fluttuante che in oggi percorre continuamente l'Italia d'un capo all'altro, dando uno spettacolo veramente triste, del paese nostro — saranno evitati .quei mali che devono necessariamente derivare da questo andirivieni — l'erario sarà sgravato di una spesa enorme, poiché l'Italia spende quasi tre volte più di quel che non spende la Francia...”. *Ibid.*, p. 282.

Il 29 novembre 1877 veniva emanato il r.d. 4190, con cui si riformava il regolamento delle case di custodia del 1862, le cui disposizioni non erano più adeguate alla luce delle nuove convinzioni formatesi in ambito pedagogico e nelle scienze penitenziarie.

A testimonianza di ciò, i primi tre articoli del decreto erano infatti rivolti ai titoli che gli aspiranti maestri o istruttori dovevano esibire²⁴⁸.

Già l'anno addietro poi, con r.d. del 17 novembre, erano stati inseriti nelle case di custodia dei nuovi appositi istituti per migliorare l'educazione, scolastica e professionale, degli individui ivi racchiusi. Ugo Conti riporta che nella relazione del Ministro dell'Interno Nicotera al re, che fungeva da premessa al suddetto regio decreto, si proponeva per l'appunto la necessità che il personale delle case di custodia si discostasse da quello degli altri stabilimenti.

I precettori addetti all'insegnamento nelle case di custodia dovevano quindi non solo stabilire lì la loro dimora, per aver un costante rapporto con i reclusi, ma anche possedere determinati requisiti nel loro *curriculum vitae*, tra cui essere "versati nelle discipline pedagogiche e che alla cultura dell'intelligenza congiungano la delicatezza del sentimento"²⁴⁹. Inoltre, e quasi sicuramente è uno dei punti più importanti, si auspicava che fosse assoluta la separazione fra i minorenni sottoposti alla custodia e coloro che erano custoditi per altri motivi²⁵⁰.

L'art 4 del r.d. del 1877 approvava poi il coevo regolamento, che doveva entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 1878.

Il capo I di quest'ultimo era rubricato "norme fondamentali", le quali, a dispetto del nome, erano e sarebbero state fundamentalmente inapplicate. Vuoi per motivi economici, vuoi per l'indolenza che spesso caratterizza il micromondo politico, non si era infatti finora realizzata la divisione delle case di custodia in urbane e rurali, né ciò sarebbe avvenuto nel futuro. I soggetti custoditi non erano stati e non sarebbero stati mai mandati, in caso di atteggiamenti irriverenti, in colonie agricole.

Lettera morta anche l'art 6, che prevedeva la "...separazione assoluta fra i sottoposti alla custodia per condanna penale ed i ricoverati per altre cause". Un'efficacia differita avrebbe trovato invece l'art 5, dove si prescriveva che gli adulti dovessero essere rinchiusi in case separate da quelle in cui risiedevano i minori.

Questa norma infatti aveva come prodromo l'art 1 del precedente regolamento del 1862, in cui questa separazione era invece facoltativa. La conseguenza era che "così gli adulti condannati alla custodia la scontavano prima nelle carceri giudiziarie, o in altri luoghi di detenzione ordinaria; e poi in una sezione distinta dell'Ambrogiana²⁵¹, a Montelupo Fiorentino [...]; finché, il 12 dicembre 1880 fu aperta la nuova Casa di custodia di Reggio d'Emilia, esclusivamente per essi adulti. Alla medesima fanno passaggio i minori condannati alla custodia allorché giungano agli anni ventuno e non abbiano ancora espiata l'intera pena"²⁵².

²⁴⁸ La patente di maestro elementare "superiore" per chi voleva essere assunto come istitutore, quella "inferiore" per coloro che concorrevano al ruolo di docente.

²⁴⁹ UGO CONTI, v. *Case di custodia*, in *Digesto Italiano*, vol. 11, Torino, 1891, p. 222.

²⁵⁰ *Clochards*, soggetti dichiarati privi di discernimento ecc: *cfr.* cap. 1 p. 70.

²⁵¹ Era una maestosa villa medicea di fine '500; dopo due secoli passava ai Lorena, ma, con i moti del 1848, Leopoldo II d'Asburgo Lorena lasciava definitivamente la villa e la Toscana.

Diveniva così "Spedale dei Dementi acuti", poi Stabilimento Correzionale Femminile nell'800, casa di cura per donne e ricovero per minorenni. Nel 1886 vi verrà istituito il secondo manicomio criminale del Regno d'Italia, dopo quello di Aversa. Si veda per un maggior approfondimento GIUSEPPE PANTOZZI, *Storia delle idee e delle leggi psichiatriche*, Trento: Edizioni centro studi Erickson, 1994, pp. 109 ss.

²⁵² U. CONTI, v. *Case di custodia*, in *Digesto Italiano*, p. 222.

I successivi articoli del capo prevedevano che i ricoverati potevano essere divisi in classi, in base all'età e al grado di avanzamento nella istruzione morale e professionale; veniva poi regolata la separazione notturna²⁵³; anche queste disposizioni non sarebbero state che in parte e malamente applicate.

Si ribadiva poi la dipendenza delle case di custodia dal Ministero dell'Interno, il quale "vi provvede per mezzo delle direzioni locali".

L'art. 11 infine riproduceva il disposto dell'art. 2 del vecchio regolamento, autorizzando il sopraddetto Ministero ad affidare i minorenni "anche a pubblici istituti, che abbiano per i scopo la educazione morale e professionale della gioventù"²⁵⁴, escludendo tuttavia coloro i quali erano in custodia per condanna penale.

Ciò perché le pene dovevano ovviamente esporsi soltanto negli stabilimenti governativi: nella pratica però non sempre questi limiti venivano osservati.

Il capo II trattava del "personale direttivo delle case di custodia", illustrandone la composizione. Ciascuna casa era presieduta da un direttore, che interagiva col Ministero dell'Interno, attraverso la corrispondenza di regolari rapporti. Delle funzioni educative in senso lato era incaricato l'istitutore, le cui delicate attribuzioni erano descritte dagli articoli 17 a 28.

Il Conti ci informa come un successivo decreto ministeriale abolirà questo ufficio, tanto agognato dal Ministro Nicotera. "Forse si temé che nascesse dualismo tra direttore e istitutore, forse si temé pure che la nuova carica ponesse ostacolo alla carriera del personale carcerario, o forse prevalsero ragioni economiche, e si ritennero sufficienti il direttore ed il maestro per le attribuzioni demandate all'istitutore. Ma, se può sembrare impossibile che un solo istitutore bastasse veramente ad educare da buon padre di famiglia un gran numero di ricoverati, tanto meno saranno sufficienti il direttore e il maestro, assorbiti il primo dalle cure amministrative e il secondo da quelle dell'insegnamento elementare"²⁵⁵.

L'istruzione prettamente scolastica invece era compito del maestro di scuola; funzioni educative esercitava pure il cappellano, mentre l'istruzione professionale era di competenza dei c.d. maestri d'arte²⁵⁶.

Dulcis in fundo l'immancabile contabile, che assieme a dell'altro personale impiegatizio, curava l'amministrazione dell'istituto, sempre alle dirette dipendenze del direttore (art. 50).

Il capo III si occupava del "servizio sanitario", e precisamente, al § 1, del medico-chirurgo, fra le cui varie attribuzioni vi era quella di visitare i nuovi arrivati, assicurandosi che non fossero affetti da malattie. Il § 2 trattava invece dell'infermiere, dall'articolo 61 all'articolo 67.

"Il personale di sorveglianza e di fatica" era oggetto del capo IV. Il servizio di sorveglianza nelle case di custodia poteva essere svolto non solo dalle guardie carcerarie, ma anche da persone non appartenenti a quel corpo.

Il capoguardia, per tutto ciò che concerneva la disciplina delle guardie e la sicurezza e l'ordine interno della casa, si riportava al direttore; della condotta dei giovani invece doveva ragguagliarlo l'istitutore.

²⁵³ Il Beltrani Scalia riporta come al tempo fosse diffusa l'opinione che valutava il regime auburniano come decisamente il più consono per la giovane età dei custodi, a differenza del filadelfiano che "avrebbe avuto un effetto troppo snervante sul loro fisico". Cfr. M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 333.

²⁵⁴ U. CONTI, v. *Case di custodia*, in *Digesto Italiano*, p. 222.

²⁵⁵ *Ibid.*, p. 222.

²⁵⁶ Erano nominati dal Ministero, su proposta del direttore, il quale a sua volta doveva consultare l'opinione dell'istitutore (artt. 42-47).

I sorveglianti estranei al corpo delle guardie venivano nominati dal Consiglio della casa²⁵⁷, con preferenza per i militari che avessero terminato il periodo di ferma. Come più volte si è visto in altri regolamenti, anche in questo erano previste sanzioni disciplinari per il personale, tra cui l'ammonizione, la sospensione fino a giungere al licenziamento.

Il capo V s' intitolava "dei ricoverati nelle case di custodia". Il § I stabiliva innanzitutto che l'ammissione alla casa di custodia avveniva per assegnazione fatta dal Ministero dell' Interno; in secondo luogo si ribadiva che il nuovo arrivato doveva essere messo in isolamento per un periodo della durata di regola di otto giorni, che potevano essere protratti fino a quindici²⁵⁸ ad avviso dell'istitutore.

Il § 2 trattava della classificazione secondo la quale i ricoverati nella casa di custodia erano divisi, ovvero:

- classe 1° ordinaria;
- classe 2° di premio;
- classe 3° di punizione.

Alla classe ordinaria venivano assegnati i giovani che avevano appena terminato di scontare il periodo iniziale di isolamento; in questa classe si effettuava il normale svolgimento dei mezzi educativi, attraverso l'assimilazione dei quali i ragazzi potevano distinguersi e divenire meritevoli della classe di premio. Nella classe di punizione entravano invece quelli che commettevano le mancanze contemplate dall'art. 131 del regolamento²⁵⁹.

Dalla terza classe si usciva soltanto o per tornare alla classe ordinaria o per passare ad un'isola, a seconda dei comportamenti (ribadisco che il confino nella colonia non avveniva pressoché mai).

L'art. 85 disponeva poi che i ricoverati si distinguevano per un contrassegno consistente in un galloncino di lana posizionato sul braccio sinistro. Esso era di color verde per la classe ordinaria, rosso per quella di premio, e giallo per la classe di punizione.

Il § 3 determinava in che cosa consistesse l'istruzione civile: tutti i ricoverati dovevano assistere alle lezioni non meno di un'ora e mezzo al giorno, per tutta la settimana.

A fine anno si teneva, come nel regolamento del '62²⁶⁰, "un esperimento generale, conferendosi dal direttore i premi ai migliori, premi che consistono in libri istruttivi e dilettevoli, o in libretti della cassa di risparmio di 5 a 10 lire, da riscuotersi all'atto della liberazione."²⁶¹

Al § 4 venivano regolate le modalità con cui si poteva - doveva fruire dell'istruzione religiosa²⁶², mentre il § 5 ruotava intorno al lavoro.

Molto sommariamente, al lavoro era dedicato quasi tutto il giorno (art. 101); era possibile stipulare contratti con privati industriali per attivare lavorazioni nelle case di custodia, ma solo *post* approvazione del Ministero.

Si cercava di attribuire ad ogni ragazzo una mansione in base non tanto alle individuali propensioni ed abilità, ma in riferimento alla professione esercitata dal genitore, quando naturalmente se ne era a conoscenza. A titolo di ricompensa poi i giovani partecipavano

²⁵⁷ La sua composizione era descritta nel capo VII del regolamento: il direttore nelle vesti di presidente, l'istitutore e il maestro nel ruolo di consiglieri. In caso di assenza del direttore, lo suppliva l'istitutore, la cui posizione a sua volta veniva ricoperta dal cappellano. Il consiglio veniva convocato dal presidente, e per ogni seduta veniva redatto un verbale ad opera di uno dei due consiglieri, investito della qualifica di segretario. (artt. 139-142).

²⁵⁸ Era estensibile fino ad un massimo di venti per l'art. 4 del regolamento del 1862. Una migliona di 5 giorni.....si denotano proprio i progressi della pedagogia dell'epoca...

²⁵⁹ Vedi *infra*.

²⁶⁰ Cfr. cap. 1, p. 36.

²⁶¹ U. CONTI, v. *Case di custodia*, in *Digesto Italiano*, p. 223.

²⁶² L'esercizio dei culti acattolici non era interdetto.

al prodotto delle loro attività, e ad ogni fine anno, in occasione dei saggi poco sopra menzionati, potevano esporre le loro manifatture, con eventuale conseguente premiazione. Vitto e vestiario venivano stabiliti al § 6: il vitto si distingueva

- in ordinario, per i soggetti in buona salute;
- di ricompensa, per quelli che appartenevano alla classe di premio;
- dietetico, per gli ammalati ;
- di punizione, per coloro che scontavano le pene disciplinari.

Per indicare gli ingredienti e le dosi dei vari vitti erano state allegate al regolamento le tabelle A e B, oltre a ciò che era racchiuso nell'art. 107 e seguenti.

L'abbigliamento era argomento della tavola C annessa al regolamento. Nei giorni festivi i ricoverati vestivano un abito diverso da quello in uso nei giorni feriali, che non differiva di molto da quello prescritto dal vecchio regolamento, se non per aver perso la foggia di uniforme carceraria.

Il § 7 disciplinava la ricreazione, alla quale doveva assistere l'istitutore. Essa consisteva nel passeggiare all'aperto, in esercizi sia ginnici che militari, o in attività ludiche rigorosamente prestabilite.

Il § 8 regolava l'assegnazione delle ricompense.

Oltre ai premi accennati per la buona condotta, nella scuola e nel lavoro, potevano essere elargite ricompense con riguardo al complesso delle qualità lodevoli che i ricoverati dimostravano.

Erano comuni a tutti i giovani appartenenti alla classe ordinaria: il permesso di ricevere visite e di mandare lettere ai parenti una volta ogni quindici giorni, oltre alla concessione di 1/10 del prodotto del loro lavoro, che doveva confluire nel fondo di riserva.

Stessa situazione per tutti i giovani della classe di premio, che però potevano ricevere 3/10 del prodotto lavorativo, di cui 2/10 da assegnare al fondo spendibile e 1/10 a fondo di riserva. In aggiunta, era previsto per loro l'incarico di monitore, l'ammissione alla scuola di musica e il titolo per essere proposto alla grazia sovrana dal Consiglio della casa.

Per entrambe le classi, la quota spendibile poteva essere impiegata per l'acquisto del sopravvitto o di libri utili. In alternativa poteva aumentare la consistenza del fondo di riserva o essere erogata alla propria famiglia.

Dopo due anni di permanenza nella casa, e purché da sei mesi appartenessero alla classe di premio, ai giovani poteva essere accordata un'uscita a diporto nei giorni festivi. L'altra opzione era una visita al proprio parentado²⁶³ (art. 122).

Dopo tre anni di dimora nella casa e un anno di permanenza nella classe di premio, durante il quale avessero riportato in ogni mese non meno di otto punti per ciascun titolo di condotta,²⁶⁴ le ricompense erano: una medaglia d'argento²⁶⁵, con la scritta "al merito" da portarsi sul lato sinistro del petto; titolo per essere scelti dal direttore, su proposta dell'istitutore, come futuri assistenti dei maestri d'arte; titolo per essere dal Ministero, su proposta del Consiglio, destinati a lavorare in privati stabilimenti industriali durante il giorno (art. 124).

Sia questa uscita dalla casa per ragione di lavoro, sia quella concessa come premio per motivi di svago o affettività, non venivano accordate agli adulti e ai minori sottoposti alla custodia per condanna penale.

²⁶³ Nell'uscita i giovani vengono accompagnati dall'istitutore (art. 123).

²⁶⁴ Per la precisione: "morale, religione, lavoro, scuola, ordine e pulitezza". Vedi U. CONTI, v. *Case di custodia*, in *Digesto Italiano*, p. 224.

²⁶⁵ La medaglia era consegnata dal direttore in presenza di tutti i ricoverati, in occasione della solennità del saggio di fine anno.

Merita di essere trascritto l'intero § 9, concernente le punizioni, per meglio confrontarle con quelle previste dal regolamento del 1862 .

“Art. 128. Le punizioni disciplinari sono:

1. L'ammonizione in privato fatta dall'istitutore, aggravabile, secondo i casi, con la pubblicazione mediante ordine del giorno da leggersi in presenza di tutti i ricoverati ;
2. La esclusione dalla ricreazione da 1 a 8 giorni;
3. La proibizione di acquistare sopravitto da due ad otto giorni ;
4. La cella a pane ed acqua da due a quattro giorni ;
5. La cella a pane ed acqua da quattro ad otto giorni ;
6. La cancellazione parziale o totale dei punti di merito riportati nel mese al titolo di condotta cui si riferisce più specialmente la mancanza;
7. Il passaggio alla classe di punizione.

Art. 129.

Le punizioni di cui ai n. 1 e 2 vengono inflitte per le momentanee disobbedienze, pel difetto di nettezza nella persona, per la pigrizia nell'alzarsi dal letto, pel divagamento nella cappella, nelle officine e nella scuola, per l'inosservanza al silenzio allorché è prescritto, per le parole sconvenienti, e generalmente per tutti gli atti che non costituiscono negligenza o colpa grave.

Art. 130.

Le punizioni di cui ai n. 3 e 4 si applicano ai casi di guasti maliziosi, di beffe e minacce ai compagni, di abituale e persistente disobbedienza, e di parole ed atti insolenti verso i maestri d'arte ed i sorveglianti.

Art. 131.

Con le punizioni di che ai n. 5, 6 e 7 sono castigati gli atti e scritti contro il buon costume, le appropriazioni indebite, le irriverenze verso i superiori, le percosse ai compagni, gli ammutinamenti, le grida sediziose, gli alti di rivolta, e le evasioni, senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 132.

Ai puniti giusta i n. 4 e 5 si distribuisce una minestra ogni tre giorni, affinché non restino a pane ed acqua più di due giorni continui.

Art. 133.

Le punizioni di che ai n. 1, 2, 3, 4 sono inflitte dal direttore, e quelle di cui ai n. 5, 6, 7 sono di competenza del consiglio della casa.

L'autore della mancanza dovrà essere sempre sentito, e non si potranno applicare più specie di punizioni per una mancanza.

Art. 134.

Gli esclusi dalla ricreazione possono, questa durante, essere ristretti in cella, oppure obbligati ad assistervi in disparte.

Art. 135.

La fuga dalla casa di custodia porta per conseguenza immutabile la esclusione dalle ricompense indicate all'art. 122 ed all'ultimo comma dell'art. 124.

Sorge abbastanza immediata la considerazione che, tranne qualche variazione nella durata della punizione, o nell'illustrazione delle cause giustificative di essa, non vi siano particolari innovazioni rispetto al regolamento del 1862. L'unica norma che si distingue sia per il diverso approccio, sia per la validità etica, è quella del 2° comma dell'art. 133. Insomma, non pare di poter scorgere in questa parte del regolamento, quella “delicatezza

del sentimento” e “quegli elementi indispensabili al civile progresso”²⁶⁶ che il Nicotera auspicava nelle sue due relazioni.

Il capo VI, rubricato “case di custodia rurali”, come sopra accennato, rimarrà del tutto inapplicato²⁶⁷.

Già dall’unificazione del Regno si era riscontrata l’importanza dell’istituzione di una direzione generale autonoma delle carceri e di un Capo degli Ispettori (in sostituzione dell’Ispettorato Generale piemontese), scelta adottata con il r.d. del 1861²⁶⁸. La situazione era rimasta immutata finché con il r.d. n. 4306 del 24 marzo del 1878 la Direzione Generale delle Carceri veniva soppressa, e le sue divisioni passavano così alle dipendenze della Segreteria Generale. L’ allora Direttore Generale, Pavolini²⁶⁹, cambiava il suo ruolo divenendo prefetto della provincia di Padova.

Il perché dell’eliminazione di questo istituto, secondo quanto accennato nella relazione al Re che precedeva il decreto, si poteva ricercare nella volontà di ricondurre la direzione, che storicamente godeva di una sua indipendenza, alle uniformità di indirizzo che la Segreteria Generale dettava per tutti i servizi dipendenti dal Ministero (dell’ Interno) stesso.

La segreteria generale aveva tuttavia toccato l’apice della sua “autodichia” a seguito della decisione, assunta dal medesimo Pavolini, di tagliar fuori le direzioni carcerarie nel carteggio con il Ministro, mettendole alle dipendenze delle Prefetture.

Decisione contestata anche dalla stampa del tempo, che riportava il timore che così facendo si sarebbe giunti all’abolizione delle Direzioni locali.

Ma questa esperienza aefala avrebbe di lì a poco sortito l’effetto opposto: si era dimostrata infatti l’assoluta necessità di un capo responsabile di un’amministrazione così speciale, così complessa, così tecnica come quella carceraria. Considerazioni che portarono dopo solo un anno alla ricostituzione della Direzione Generale delle Carceri con r.d. n. 5131 dell’ 11 settembre 1879²⁷⁰. Assumeva quindi la carica di nuovo direttore generale il nostro Beltrani Scalia, in quanto specialista della materia, oltre che per essersi distinto per i suoi studi e per la sua azione di propaganda²⁷¹.

Le successive vicende della direzione generale delle carceri si possono desumere dalla lettura del decreto ministeriale del 30 dicembre 1880, che prevedeva l’organizzazione in tre divisioni, una per il mantenimento e il lavoro dei detenuti, una per la costruzione e manutenzione dei fabbricati carcerari, una per il personale di amministrazione e custodia e per il movimento dei detenuti.

Un decreto ministeriale istituirà poi il Consiglio amministrativo, avente il compito di occuparsi dei progetti d’arte, relativi a costruzioni, modificazioni, e rinnovazioni degli stabilimenti penitenziari che il direttore generale riterrà di sottoporre al suo esame.

²⁶⁶ Parole estrapolate dalla relazione al r.d. del 1877. Cfr. U. CONTI, v. *Case di custodia*, in *Digesto Italiano*, p. 222.

²⁶⁷ “In queste case i giovani vengono ammaestrati all’agricoltura, orticoltura, ed anche nel giardinaggio, od in arti e mestieri sussidiari (art. 136). Nelle case di custodia rurali, stabilite in isole disabitate, i ricoverati debbono almeno per il primo anno essere tutti occupati in lavorii campestri. Poscia, trascorso un anno, ove si mostrino disciplinati e rispettosi, possono occuparsi in qualche arte o mestiere stabilito nella casa, e dopo un altro anno di buona condotta, possono essere proposti dal consiglio della casa al Ministero per il ritorno alle case urbane e rurali ordinarie (art.137). Nelle case di custodia rurali possono essere addetti agronomi a nomina del Ministero, o incaricati di visitarle (art. 138). Cfr. *Ibid.*, p. 224.

²⁶⁸ Vedi cap. 1, p. 27.

²⁶⁹ Cfr. ANDREA CIAMPANI *et. al.*, *La moralità dello storico : indagine storica e libertà di ricerca : saggi in onore di Fausto Fonzi*, Soveria Mannelli : Rubbettino, 2004, p. 214.

²⁷⁰ Si veda A. B. SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, p. 321.

²⁷¹ Oltre ad aver ricoperto in precedenza il ruolo di Ispettore Generale del Ministero dell’Interno.

Il 9 marzo 1878, qualche giorno prima quindi che venisse abolita, seppur temporaneamente come abbiamo appena visto, la Direzione Generale, veniva fondata in Sardegna la colonia agricola penale di Isili. Come anche per le altre colonie avviate negli anni precedenti, ad essa veniva esteso il regolamento del 1863²⁷² che negli intenti del legislatore era stato creato *ad hoc* per le esigenze della colonia di Pianosa. Questo regolamento, (assieme ad una circolare del 1870²⁷³), andava ad integrare quello generale per le case di pena del 1862, soprattutto per indicare i criteri circa il trasferimento dei condannati. La *ratio* alla base delle disposizioni in materia stava nell'evitare l'arrivo di persone pericolose o inabili al lavoro agricolo: in poche parole, il buon funzionamento della colonia non doveva essere compromesso²⁷⁴.

Questo crogiolo normativo, al di là della sua disorganicità e delle lacune che di conseguenza si presentavano, non era più applicabile tuttavia al numero in continua crescita delle colonie, avente ognuna proprie caratteristiche organizzative e di funzionamento.

La soluzione a questa situazione diversificata sarà il r.d. n. 4318 del 6 gennaio 1887; prima però di procedere alla sua analisi, è opportuno illustrare brevemente il regime "ibrido" che per quasi un quarto di secolo aveva caratterizzato le varie colonie penali.

Anche in questi stabilimenti all'apice della posizione gerarchica si trovava il direttore, che "aveva ampia discrezionalità per tutto quanto riguardava la conduzione della colonia, soprattutto in merito all'attivazione di nuove coltivazioni, alla costruzione degli edifici, ai lavori di miglioramento in generale"²⁷⁵. Suo compito inoltre era quello di redigere una relazione annua per tenere informato il Ministro dell'Interno.

Il personale, oltre le ormai note guardie carcerarie, vedeva tra i suoi componenti i maestri d'arte, altri soggetti a loro subalterni e la peculiare figura dell'agronomo, adibito alla pianificazione agricola (che rimase su carta fino al 1887).

Norme dettagliate scandivano con rigorosa precisione i vari momenti della giornata tipo dei condannati: sveglia alle prime albe²⁷⁶, mezz'ora per l'igiene personale, conduzione al lavoro, dopo due ore nei campi colazione, lavoro²⁷⁷, pranzo²⁷⁸ nel primo pomeriggio, lavoro, ritorno allo stabilimento mezz'ora prima del tramonto, cena.

La maggior parte delle mansioni a cui i detenuti erano addetti ruotavano per l'appunto attorno al settore agreste: scasso dei terreni, aratura, semina, sarchiatura, potatura.

Tuttavia, *le file rouge* che legava le varie colonie era il comune obiettivo di rendersi autonome sotto ogni profilo, perciò si era cercato via via di diversificare le attività. Oltre

²⁷² Vedi nota 132 del cap. 2.

²⁷³ Essa stabiliva che " 1) I condannati da prescegliersi, abbaino figgi scontata metà della pena. 2) La loro condotta sia stata lodevole, ed abbiano fornite non dubbie prove di ravvedimento, e non siano incorsi in punizioni durante gli ultimi sei mesi. 3) Siano di robusta costituzione e vengano riconosciuti idonei e validi ai lavori agricoli. 4) Non siano stati condannati per delitti di sangue".

²⁷⁴ Circolare del Ministero dell'Interno, 30 novembre 1870, intitolata " Norme per il trasferimento di condannati dalle case penali alla colonia penale agricola della isola di Pianosa". Il suo contenuto è stato riportato nella rivista «Effemeride Carceraria», ser. VI, 1870, p.625.

²⁷⁵ ANTONIO SANTORIELLO, *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie penali nell'Italia liberale*, in *Giustizia penale e ordine in Italia tra Ottocento e Novecento*, a cura di Luciano Martone, Napoli, 1996, p.79.

²⁷⁶ Dal 1° settembre al 15 aprile mezz'ora prima del levar del sole, poi contemporaneamente all'alba. *Cfr. Ibid.*, p.79.

²⁷⁷ I condannati ricevevano come compenso circa 35 centesimi di lira al giorno, di cui, come al solito, era possibile spenderne una quota per il sopravvitto.

²⁷⁸ Il cibo rimaneva quello prescritto dal regolamento generale delle case di pena del 1862.

infatti ai contadini vi erano fornai, manovali, fabbri, calzolai, falegnami, sarti²⁷⁹; ciò non toglie che l'agricoltura detenesse un ruolo centrale.

Le varie colonie infatti erano divise in poderi, in cui venivano prodotti differenti tipi di colture a seconda del tipo di terreno e delle risorse idriche presenti. A titolo d'esempio, l'isola di Montecristo era specializzata nella produzione del vino, quella di Gorgona dell'ulivo, quella di Capraia del legname.

Fondamentalmente le condizioni dei coloni erano buone, tant'è che si riferiva²⁸⁰ che nelle colonie "la mortalità è in proporzioni così piccole da essere inferiore a quella delle popolazioni libere delle province più sane del Regno"!

Era indice però di un contesto molto più bucolico ed ameno di quello degli altri stabilimenti del Paese anche la bassa percentuale di castighi inflitti; essi spaziavano dal solito isolamento in cella a pane ed acqua alla diminuzione del salario giornaliero, fino all'espulsione dalla colonia nei casi più gravi.

Nei primi anni '80 tuttavia, proprio il trattamento disciplinare più tenue e la produttività delle colonie venivano a più riprese messi in discussione. Il Santoriello²⁸¹ riconduce questi attacchi da parte di vari esponenti politici alla "grave crisi economica", al "fallimento della politica agraria della destra"²⁸², al "successivo avvento della Sinistra al potere".

Il quadro istituzionale perciò era cambiato, e così con esso anche le ideologie penitenziarie: il duplice aspetto risocializzante ed intimidatorio della pena espiata nelle colonie agricole, negli anni ottanta vedeva quindi sempre più accentuare solo il secondo.

Le condizioni dei detenuti in questo tipo di stabilimenti venivano ora considerate troppo indulgenti e si rilevava il rischio della perdita del carattere afflittivo che comunque la sanzione penale doveva mantenere. In questa prospettiva si faceva strada, sostenuta da molti politici e giuristi, la proposta, poi attuata, dei lavori di bonifica in aree malariche²⁸³.

A questa soluzione, che non si distingueva certo per il suo carattere rieducativo, perveniva anche buona parte della Scuola positiva²⁸⁴ e il Beltrani Scalia. A suo giudizio "i condannati sono obbligati a quei lavori dalla legge stessa che li punisce in certo qual modo col lavoro delle proprie braccia[...], essi devono indennizzare la civile comunanza delle offese

²⁷⁹ Per maggiori approfondimenti, FRANCESCO CARFORA, v. *Colonia Penale*, in *Digesto italiano*, vol. 7, parte II, Torino, 1906.

²⁸⁰ MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI, *Statistica delle carceri per l'anno 1876*, Civitavecchia, 1879, p.451.

²⁸¹ A. SANTORIELLO, *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie penali nell'Italia liberale*, p. 85.

²⁸² Nonostante si fossero raggiunti risultati apprezzabili nella costruzione delle infrastrutture essenziali per l'avvio del mercato italiano, la crescita economica e la parallela modernizzazione dell'apparato produttivo erano rimaste a livelli insufficienti, specie se rapportati a quelli europei (suona ancora attuale direi!). Il governo della Destra si era mostrato sì liberista in materia doganale, ma era alquanto ingerente nelle decisioni economiche del paese. Inoltre, l'agricoltura era intesa come il settore trainante del paese, ed in quest'ambito, la politica del pareggio del bilancio e la tassa sul macinato, su cui per ovvie ragioni non mi soffermo, certo non furono delle strategie molto efficaci e ben accettate dal "popolino". Cfr. SCIPIONE GUARRACINO *et. al.*, *L'età delle rivoluzioni e l'Ottocento*, Milano: Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 1998, pp. 487-495 e 644-645.

²⁸³ Tra il 1880 e il 1882 si tentava l'esperimento di inviare 160 forzati, provenienti dai bagni di Civitavecchia, Orbetello e Piombino, alla nuova colonia delle Tre Fontane a Roma con l'intento di bonificare l'agro romano. Cfr. L. ANTONELLI, *Carceri, carcerieri, carcerati*, p. 268.

²⁸⁴ Il termine scuola non deve essere forviante, in quanto si tratta di un indirizzo ideologico composto da un gruppo di giuristi che, pur avendo ognuno il proprio orientamento, sono accomunati da svariati punti concettuali condivisi. Tra questi, pena come difesa sociale e reato come fatto sociale; attenzione all'individuo prima ancora che compia il reato; rilievo dei dati forniti dall'antropologia (vedi Cesare Lombroso) e dalla sociologia (vedi Enrico Ferri); uomo privo di libero arbitrio, indi delinquente per cause psichiche, fisiche, ambientali; espresso favore per i sostitutivi penali e le misure di sicurezza. Personale sunto tratto da: FRANCESCO CAVALLA, *Pena e riparazione*, Padova: CEDAM, 2000, pp.21-40; ELVIO FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna: Il Mulino, 1980, pp. 23-29; GEMMA MAROTTA, *Teorie criminologiche. Da Beccaria al postmoderno*, Milano: LED, 2004, pp.66-73.

apportate co' loro misfatti"²⁸⁵. Di diverso parere il Lucchini, che nella sua rivista scriveva: "i moderni terroristi delle penali discipline, gli scettici dell'emenda de' delinquenti [...] vadano a studiarvi i miracoli che ha saputo operare un regime umano ed intelligente, un sistema di coercizione rigorosa ma non scompagnata [...] e da una adeguata ricompensa dall'operosità e della buona condotta"²⁸⁶.

Per quel che riguarda le sempre più numerose critiche sulle passività economiche che caratterizzavano le colonie, in linea di massima tutti erano concordi sulla loro esistenza. Tuttavia rimaneva ancora salda la convinzione che comunque il bene supremo doveva essere la funzione di educazione a reinserirsi nella società che avveniva appunto in queste isole.

Ad ogni modo le discussioni su queste tematiche restavano circoscritte al piano teorico: gli interventi concreti da parte dello Stato sarebbero stati veramente pochi.

Nel 1883, con un r.d. del 17 maggio, venivano apportate alcune modifiche inerenti al personale preposto a tutti gli stabilimenti carcerari. L'art. 69 concedeva speciali indennità di residenza non solo alle alte gerarchie amministrative, ma anche ai cappellani, al personale medico-sanitario che erano impiegati in località "disagiate o malsane"²⁸⁷.

Esso inoltre, creando una classifica dei differenti luoghi suddetti, stabiliva la quantificazione di questa somma di denaro, determinandola in una percentuale crescente fino al quarto anno di lavoro, per poi rimanere invariabile.

Ciò dimostra come sempre maggiore fosse l'attenzione per l'installazione di strutture penitenziarie in zone limitrofe a quelle affette dalla malaria o con altre problematiche analoghe.

In riferimento a quest'ultima tematica²⁸⁸, l'Antonelli, ad esempio, riporta l'intervento dell'onorevole Bonacci, che in una seduta parlamentare proprio del 1883, così si esprimeva in relazione alla colonia delle Tre Fontane di Roma: "non conviene dimenticare che coloro i quali coi loro reati hanno gravemente offeso e danneggiato la società, le debbono un risarcimento, ed a questo titolo spetta loro indubitatamente quella parte del lavoro sociale, che è la più faticosa, la più pesante, la più insalubre e la più pericolosa"²⁸⁹.

E' corretto riferire però che, per quanto l'idea che il lavoro dei condannati dovesse essere più utile per le casse dello Stato che per la loro personale redenzione prendesse sempre più consensi, numerose voci dell'ambiente politico facevano sentire la loro disapprovazione.

Quasi un anno dopo, con un decreto datato 2 agosto 1884, veniva stipulata dal Governo una convenzione con l'Amministrazione militare, in modo tale da inviare i forzati dei bagni penali a lavorare presso le fortificazioni di Roma, del golfo di La Spezia e dell'isola della Maddalena in Sardegna. Solo dopo due anni sarebbe stato pubblicato un apposito

²⁸⁵ M. BELTRANI SCALIA, *Il lavoro dei condannati all'aperto. L'esperimento delle Tre Fontane e la questione dell'Agro Romano*, «Rivista di discipline carcerarie», ser. X, 1880, pp.186 ss.

²⁸⁶ LUIGI LUCCHINI, *Case di forza, bagni penali e colonie agricole. Note ed impressioni di un' escursione scientifica*, «Rivista penale», ser. VIII, Padova 1881, p.448.

²⁸⁷ Si veda A. B. SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, p. 321.

²⁸⁸ Per ulteriori approfondimenti, MARIO DA PASSANO, "Il male contro il male". *L'impiego dei condannati nei lavori di bonifica e dissodamento*, in *Dal mondo antico all'età contemporanea. Studi in onore di Manlio Brigaglia*, Roma 2001, pp. 599-633.

²⁸⁹ L. ANTONELLI, *Carceri, carcerieri, carcerati*, p. 268, il quale si basa su *Atti parlamentari. Camera. Discussioni*, leg. XIV, sess. 1^a, 22 gennaio 1883, p.559.

regolamento per fissare l'orario di lavoro, la disciplina, il salario, la formazione delle squadre di lavoro etc²⁹⁰.

Con lo scopo di disporre una sorveglianza più attenta ed efficace su questi condannati che, vuoi impiegati negli insalubri acquitrini, vuoi adibiti comunque a lavori all'aperto, veniva pubblicato il 2 novembre 1885 un regio decreto. Questo istituiva il "corpo delle guardie carcerarie a cavallo", di cui ne stabiliva le competenze, l'armamento e quant'altro occorresse per assicurarne il regolare ordinamento²⁹¹.

Uno degli altri atti concreti del Governo mossi dalla summenzionata nuova concezione della funzione delle colonie agricole si palesava parzialmente il 16 giugno 1885. Veniva infatti in questa data presentato alla Camera un disegno di legge governativo per l'impianto di una colonia agricola penale nell'isola dell'Asinara e per l'attuazione in loco di un lazzaretto provvisorio²⁹².

Verificato che esistevano delle risorse idriche, facilmente accessibili con un sistema di pozzi artesiani²⁹³, la Commissione incaricata di analizzare il progetto si pronunciava per la sua approvazione. L'unico problema che restava era l'allontanamento dalle proprietà non demaniali degli abitanti, ma veniva in tempi brevi facilmente risolto.

Nella discussione che seguiva alla Camera sul disegno di legge, nessun deputato menzionava il fatto che così procedendo i nativi avrebbero dovuto trasferirsi, né che i condannati sarebbero stati esposti a pericoli di contagio.

Il progetto diveniva perciò legge con 183 voti favorevoli e 24 contrari²⁹⁴. Nonostante l'incuranza per aver voluto mettere a contatto i condannati alle persone ipoteticamente, e non, infette, le condizioni di vita sull'isola si dimostravano buone e si allineavano sulle stesse percentuali di quelle collocate nell'arcipelago toscano²⁹⁵.

Alla fine del 1886 quindi le colonie attive in Italia erano tre nel Tirreno, quattro in Sardegna, tre sul continente a carattere temporaneo²⁹⁶. Era ormai giunto il momento che il regolamento del 1863 (e successive integrazioni) venisse sostituito: le antitetiche esigenze di rieducare il condannato e di aumentare la massa di detenuti occupati in lavori di bonifica confluivano quindi nel nuovo regolamento per le colonie penali agricole.

²⁹⁰ GIUSEPPE ASSIRELLI-IPPOLITO SANTANGELO SPOTO, v. *Lavoro carcerario*, in *Digesto italiano*, vol. 28, Torino, 1902, p. 194.

²⁹¹ Cfr. A. B. SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, p. 321.

²⁹² Il bisogno di un lazzaretto era sentito fin dal 1884 per lo scoppio in America di un'epidemia di febbre gialla, la quale aveva spinto molti emigrati a rimpatriare.

²⁹³ Il termine "artesiano" deriva dal nome della regione francese di Artois, dove la presenza di argille consente la formazione di acquiferi multistrato confinati. Un pozzo artesiano è un pozzo naturalmente effluente: le acque sotterranee arrivano direttamente in superficie senza alcun ausilio meccanico. Il lavoro che viene effettuato per estrarre le acque dai bacini artesiani è molto simile al lavoro effettuato dai pozzi petroliferi, che trivellano in profondità alla ricerca di petrolio.

²⁹⁴ R.d. 28 giugno 1885, n. 3183. Il decreto, composto da solo 3 articoli, prevedeva l'espropriazione dell'isola e lo stanziamento della somma di 600.000 lire per le spese per la costruzione degli edifici. Cfr. A. SANTORIELLO, *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie penali nell'Italia liberale*, p. 88.

²⁹⁵ C. GRASSI, v. *Colonia penitenziaria*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. III, Milano 1988, pp. 1149-1150.

²⁹⁶ Al primo gruppo appartenevano Pianosa, Capraia, Gorgona, al secondo Asinara, Castiadas, Isili, San Bartolomeo, all'ultimo Tre Fontane (Ponte Buttero), Cernetto Tarquinia e Caltagirone.

Emanato il 6 gennaio 1887 con r.d. n. 4318, ed entrato in vigore il primo marzo dello stesso anno, recuperava della vecchia normativa molte parti ma aggiungeva ed ampliava numerose altre.

Questo nuovo regolamento, di settantadue articoli, rappresentava però una normativa speciale destinata alle colonie penali agricole, in quanto per tutto il resto rimaneva valido il regolamento generale per le case di pena del 1862.

Innanzitutto le colonie potevano essere di due specie, quelle destinate ai condannati ai lavori forzati e quelle ai condannati a tutte le altre pene.

Venivano stabiliti i principali lavori all'interno delle colonie, divisi dal netto bivio: lavori agricoli e lavori extra agricoli, quali la "costruzione di strade e fabbricati [...], esercizio di arti affini o sussidiarie dell' agricoltura o di speciali industrie in servizio delle Colonie stesse" (art 3).

Veniva poi fatta definitiva chiarezza circa le modalità di invio nelle colonie: in esse venivano inviati per ordine del Ministero, in seguito a proposta motivata del Consiglio di disciplina dei vari luoghi di pena, i condannati riconosciuti meritevoli di premio²⁹⁷.

Alla guida della colonia vi era il direttore, ma, fra le più rilevanti novità previste da questo regolamento, veniva data la possibilità al Ministero di nominare un agronomo, quale vero e proprio vicedirettore. Ben tredici articoli erano riservati a questo funzionario: suo compito era quello di affiancare il direttore nelle decisioni specifiche e tecniche attinenti all'agricoltura, avendo pure il diritto di voto su "tutti gli affari di qualche importanza relativi all'andamento industriale della colonia e specialmente all'attivazione di nuove coltivazioni, a nuove costruzioni, a lavori di miglioramento, ecc". (art. 17)²⁹⁸.

Egli era anche responsabile della "buona conservazione dei prodotti[...], della conservazione delle macchine [...] e dell'allevamento del bestiame"(art. 19).

A lui subalterni, per ogni settore lavorativo, dovevano esserci degli assistenti ed agenti tecnici; per le colonie sulle isole era destinato poi il personale di marina alle dipendenze di un capitano.

Le norme riguardanti i neo condannati prevedevano che, al posto dell' usuale isolamento iniziale, questi venissero istruiti circa le regole da osservare durante la loro permanenza. In particolare, veniva riconfermata la regola di stampo auburniano dell'obbligo del silenzio per tutta la giornata, ad eccezione che "nelle ore del passeggio e del riposo [dove] i condannati potranno intrattenersi tra loro discorrendo a voce modera e nell'ordine più perfetto".

Un'altra deviazione dalla regola poteva commettersi durante le festività, o quando le condizioni meteorologiche impedivano le mansioni all'esterno. In tali occasioni i

²⁹⁷ In base alla durata della pena già espiata e alla condotta dimostrata. Quest'ultimo elemento doveva persistere per tutta la permanenza nella colonia; in caso contrario il detenuto ne veniva allontanato senza mai più potervi ritornare. Interessante a tal proposito, anche se scritto un decennio addietro, quanto riportato nell'articolo di ANGELO BIAGIO BIAMONTI, *Sull'utilità delle colonie agricole penali*, «Effemeride Carceraria», ser. VI, 1870, p. 14.: "Il passaggio dei detenuti delle diverse case penali del continente alle colonie essendo accordato quale premio, ragion vuole che la scelta abbia a cadere su individui che, oltre di avere già scontata la metà della pena, abbiano tenuto sempre una condotta lodevole sotto ogni rapporto. La difficoltà della scelte esige una grande avvedutezza ed una squisita conoscenza da parte dei direttori nelle loro proposte. Qualche volta il detenuto, nascondendo per alcun tempo colla più raffinata ipocrisia il germe in lui insito del delinquere, si dimentica ad un tratto del beneficio accordatogli, e coll'infrangere le discipline si rende indegno del benefico soggiorno dell'isola. Ma se la scelta dei detenuti fu operata con sapiente prudenza, ecco che l'individuo, a cui stiano sempre presenti le circostanze che accompagnarono il reato e l'intensità dell'offesa sociale o del danno privato che cagionò, messe a confronto le squallide mura del carcere, ove pria trovarsi, coll'aria balsamica che respira nella colonia, piange in silenzio il fallo commesso, mentre d'altra parte considera che il rimanente della pena a scontarsi non è forse così grave, come sente che richiederebbe la mancanza per cui venne punito".

²⁹⁸ Cfr. A. SANTORIELLO, *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie penali nell'Italia liberale*, p.89.

condannati, riuniti nelle sale comuni, potevano leggere ad altra voce ai loro compagni²⁹⁹. Si precisava inoltre che “i canti, le grida e le conversazioni clamorose saranno sempre e ovunque assolutamente vietate” (art 45).

Ritornando all'argomento lavoro, le mercedi spettanti ai condannati dovevano in linea di massima essere conteggiate col sistema a cottimo, indi in base alla quantità di prodotto effettivamente realizzato.

Per quei lavori in cui questa modalità retributiva era oggettivamente impraticabile, era stabilito che i condannati venissero divisi in tre classi, ognuna delle quali ricevente un salario diverso³⁰⁰, a seconda del valore del servizio o della competenza professionale della persona. Tutti i condannati venivano raggruppati in squadre, sotto la vigile sorveglianza di un numero competente di guardie carcerarie.

A questa regola, facevano eccezione coloro che erano addetti ai servizi speciali e domestici della colonia, alla custodia del bestiame e tutti quelli occupati in servizi “d'indole speciale”.

Queste persone infatti, per ragioni gravi di servizio, potevano allontanarsi dalle zone sorvegliate e restare fuori dei dormitori comuni. Chiaramente questi coloni erano “scelti fra quelli di miglior condotta e di più breve pena da espiare, e dovranno essere privati del posto ogni qual volta in un castigo eccedente la semplice ammonizione”, non tralasciando comunque anche per loro una “dovuta vigilanza” (art. 58).

Come possiamo vedere, questo regolamento non portava modifiche significative alla regolamentazione delle colonie, ne rendeva però organica ed uniforme la materia, in attesa anche della tanto sperata unificazione della legislazione penale³⁰¹.

Perfino l'orario di lavoro e per la somministrazione dei pasti era lo stesso, cambiavano solo le retribuzioni. Le uniche modifiche di un certo rilievo riguardavano, come ho già spiegato, i criteri di assegnazione alle colonie, sia per quanto riguardava la durata della pena originaria, sia per quanto riguardava la frazione di questa in cui il condannato deve aver dato prova di buona condotta.

Il 1888 vide la realizzazione di due mirate ma incisive modifiche, una nelle strutture di custodia, l'altra nel settore amministrativo penitenziario.

In primo luogo per più decenni giuristi, uomini politici, professori universitari, grosse firme del giornalismo, insomma, l'intelligenza del Regno aveva esternato le sue rimostranze per la promiscuità in cui soggiornavano i minori nelle case di custodia.

Il regolamento del 1877 infatti, aveva sì ottenuto la separazione di questi dagli adulti, ma il suo art 6, come ho già spiegato, non era mai stato attuato, probabilmente per la solita mancanza di fondi per ampliare gli edifici o costruirne di nuovi.

Ciò quindi aveva comportato che in uno stesso stabilimento convivessero ragazzi assolti, (identificabili nelle due fattispecie normative di “oziosi vagabondi e mandaci” e di

²⁹⁹ Non sia mai però che i testi non fossero quelli istruttivi e moraleggianti all'uopo distribuiti dalla Direzione!

³⁰⁰ “I condannati saranno divisi in tre classi conteggiando alla prima una mercede giornaliera integrale di lire 1, alla seconda di centesimi ottanta e alla terza di centesimi sessantacinque” (art. 59).

³⁰¹ Le colonie agricole e la loro organizzazione otterranno poi l'autorevole riconoscimento giuridico formale dal Codice penale Zanardelli.

“ricoverati per correzione paterna”) e ragazzi invece condannati. Da non dimenticare inoltre l’eclatante disparità anagrafica che poteva separare i vari minori custoditi³⁰².

E’ attribuibile perciò al direttore generale delle carceri Beltrani Scalia la volontà di intervenire in quest’ambito: si stabiliva così nel 1888 che ogni casa di custodia e ogni riformatorio maschile³⁰³ dovesse contenere una sola tipologia di giovani.

Il Conti³⁰⁴ riporta minuziosamente l’elenco dei diversi istituti, indicandone nome, luogo, capacità ricettiva e suddivisione in base alle diverse categorie di minori. Confrontando i dati in possesso³⁰⁵ risulta evidente come la percentuale di minori condannati fosse alquanto esigua, mentre il numero di ragazzi custoditi per correzione paterna³⁰⁶ era all’incirca la metà della cifra indicante i ragazzi senza fissa dimora.

In contemporanea a questa riforma, sempre in via amministrativa, si aboliva l’esercizio delle guardie carcerarie in queste strutture, e al loro posto veniva assunto personale non militare. In pratica si portava a compimento il parziale tentativo in tal senso, regolato nel capo IV del regolamento del 1877³⁰⁷.

Si auspicava infatti che questo personale “trascelto fra giovani onesti e di buona volontà,[...]forniti di qualche istruzione, saprà presto dimostrarsi assai più adatto alle sue delicate funzioni nei suddetti istituti che non fosse le guardie carcerarie [...]. Così all’opera del direttore, del maestro di scuola, del cappellano [...],aggiungendosi, nel nuovo ambiente morale, più sano per l’eliminazione di elementi dannosi, l’opera assidua e intelligente del novello personale, meglio scelto e meglio pagato e incoraggiato [...]che si spera non tarderanno ad aversi risultati più soddisfacenti.”³⁰⁸.

Con la seconda modifica legislativa attuata nel 1888, veniva ripristinata la recente figura del Consiglio amministrativo³⁰⁹. I suoi membri erano, oltre al direttore generale delle carceri Scalia³¹⁰, un ispettore generale del Ministero dell’Interno, il direttore capo delle divisioni dei fabbricati³¹¹, l’ingegnere capo dell’Ufficio tecnico³¹² e un ispettore di circolo³¹³.

Il Consiglio, subordinato gerarchicamente alla Direzione generale delle carceri, doveva fornire a quest’ultima il suo parere in tutte le tematiche concernenti l’edilizia penitenziaria. Infatti, in quegli anni, si stava finalmente dando nuovo impulso ai lavori di fabbricazione

³⁰² Ricordo infatti (*cf.* cap. 1, p. 33) che i non ancora quattordicenni, se avevano compiuto il reato con discernimento, potevano scontare la pena della custodia anche per 20 anni. Quindi in uno stesso stabilimento, certo come caso limite e scolastico (ma fino ad un certo punto), potevano trovarsi un ragazzino di 9 anni e un uomo di 33.

³⁰³ Si intendono quegli istituti correzionali non governativi.

³⁰⁴ U. CONTI, v. *Case di custodia*, in *Digesto Italiano*, p. 225.

³⁰⁵ Sommando i dati riferiti dal Conti ho calcolato che i condannati erano circa 100, gli oziosi e vagabondi 2239 e i “discoli” 1607.

³⁰⁶ Il Beltrani Scalia aveva sempre palesato la sua perplessità sui criteri con cui questa tipologia normativa era stata delineata. Infatti, a suo dire, era inaccettabile che un padre potesse affidare, *rectius*, appioppare il proprio figlio, senza dichiararne i motivi, ad un istituto; per un tempo poi che poteva anche essere illimitato, non essendo da nessuna parte prescritte le tempistiche. “Ben lontano da me il pensiero di scalzare menomamente l’autorità paterna; ma io devo confessare che più d’una volta ho dovuto convincermi di abusi commessi da’ genitori a carico de’ loro figliuoli, e la guarentigia de’ diritti di una debole creatura mi pare un sacro dovere di qualunque Governo civile”. Come non essere d’accordo con lui? M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 335.

³⁰⁷ Vedi *supra*, p. 71.

³⁰⁸ U. CONTI, v. *Case di custodia*, in *Digesto Italiano*, p. 225.

³⁰⁹ Era stato istituito con il decreto ministeriale 24 giugno 1884.

³¹⁰ Neanche a dirlo con il ruolo di presidente dello stesso.

³¹¹ Pietro Scarzelli. Accessibile tramite internet: http://ssai.interno.it/publicazioni/quaderni/08/quaderni_08.pdf.

³¹² In tale ufficio nel 1888 operavano cinque ingegneri specializzati in edifici e architettura carceraria.

³¹³ Quest’ultimo, designato dal direttore generale delle carceri, aveva la funzione di relatore e segretario. *Cfr.* A. B. SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, p. 322.

ed adattamento degli stabilimenti penitenziari. Oggetto della valutazione del Consiglio erano perciò i vari progetti di costruzioni *ex novo*, di modificazioni, di ampliamenti, di riduzioni³¹⁴.

Di lì a breve tempo veniva affiancato dall' Ufficio tecnico, già istituito precedentemente presso il Ministero dell'Interno. Era diretto da un funzionario superiore del Genio Civile, e da esso partivano le direttive uniformi della tecnica edilizia carceraria. La sua attività si esplicava essenzialmente nella trasformazione di edifici antichi in riformatori modello e nella costruzione di nuovi edifici. Molte altre erano le mansioni, tra cui la revisione dei conti e delle spese per il mantenimento dei detenuti nelle carceri giudiziarie; la liquidazione delle contabilità relative alla costruzione e restauro dei fabbricati; ordini di pagamento per indennità di via, di trasferimento, di missione, di ispezione e di alloggio al personale.

Questa emergente propensione ad investire personale e fondi per procedere al riordinamento dei fabbricati carcerari trovava una sede di discussione nella seduta del 28 marzo 1889.

Il Presidente del Consiglio nonché Ministro dell'Interno Crispi presentava al Parlamento un disegno di legge per la riforma penitenziaria frutto in gran parte del solo Scalia, preceduto da una relazione.

Acceso si dimostrava il dibattito parlamentare perché non erano mancate le polemiche sollevate da coloro che criticavano la scelta dei mezzi ritenuti necessari per raggiungere gli scopi della legge. Tra questi era ricompreso quello del cosiddetto "consolidamento del bilancio dell'amministrazione carceraria" mediante lo stanziamento di una somma annuale fissa con la quale si sarebbe fatto fronte alle spese per la riforma dei fabbricati. Si dava inoltre facoltà all'amministrazione di usufruire delle somme ricavabili dalla vendita dei vecchi edifici ritenuti inservibili.

Il progetto³¹⁵, malgrado le copiose opposizioni, verrà approvato con poche modifiche: rimarrà su questi argomenti però inattuato a causa di urgenti necessità economiche che costringeranno il Crispi a devolvere ad altri scopi le somme accantonate³¹⁶.

Nello stesso periodo del 1889 in cui in Parlamento si discuteva per la riforma delle carceri, il Governo, sotto delega, stava apportando le ultime definitive correzioni al progetto unitario di codice penale.

Solo sei anni dopo l'interruzione dei lavori del 1877³¹⁷, il Ministro di Grazia e Giustizia Zanardelli aveva prodotto il suo primo progetto integrale di Codice penale, che veniva presentato alla Camera dal suo successore Bernardino Giannuzzi Savelli.

Subentrato poi a questi il Pessina, il testo veniva un po' rivisitato; la stessa cosa accadeva quando l'ennesimo cambio di Ministero vedeva come protagonista il Taiani.

³¹⁴ E gli ammodernamenti? Erano compresi nelle modificazioni? Lo ignoro.

³¹⁵ Si tratta del r.d. 1 febbraio 1891 n. 260, che attuerà la tanta agognata riforma generale degli stabilimenti penitenziari in tutta Italia.

³¹⁶ Il Consiglio delle Carceri che venne poi disciplinato con r.d. 6 marzo 1890, non si riunì che poche volte e senza costruito. Nello stesso anno si provvide, inoltre, ad atti di decentramento mediante delega ai Prefetti di alcune facoltà e attribuzioni amministrative, prima devolute al Ministero. La situazione mutò quando diventò Ministro Nicotera, nel 1891. Infatti il Sottosegretario di Stato, on. Pietro Lucca, decise di avocare a sé la direzione ed il controllo di tutti gli atti del Ministero disponendo che venissero a lui sottoposte tutte le questioni di competenza della Direzione Generale delle Carceri. Beltrani Scalia non volle soggiacere alla perdita di autonomia e si dimise. *Cfr.* NICO RANDERAAD, *Gli alti funzionari del Ministero dell'Interno durante il periodo 1870-1899*, «Rivista Trimestrale di diritto pubblico», ser. I, 1989, pp. 235 ss.

³¹⁷ Si veda nota 238.

Nel 1887 tornava però alla guida del dicastero il Zanardelli, che fece redigere un altro testo, che, prendendo largamente spunto dal suo primo progetto, accoglieva le proposte e le innovazioni apportate negli anni precedenti. L'elaborato veniva così presentato alla Camera dei deputati, e sottoposto allo studio di una commissione, presieduta dal Mancini: dopo un appassionato dibattito, si perveniva alla conclusione di delegare al Governo, con l. 22 novembre 1888, n. 5801, le eventuali correzioni e di evitare alla Camera sia la discussione sia la votazione articolo per articolo.

Eccoci tornati quindi al 1889: apportate le ultime variazioni dalla commissione governativa, presieduta tra l'altro dallo stesso Zanardelli, il disegno di legge veniva firmato dal re Umberto I. Finalmente il 30 giugno 1889 veniva alla luce il codice penale unitario del Regno d'Italia³¹⁸; dal 1° gennaio 1890 entrava in vigore.³¹⁹

Il codice si distingueva per aver accolto molte delle istanze espresse durante i lavori preparatori dagli esponenti della Scuola Classica, ed il risultato era quello di distinguersi per la sua modernità e novità. Tuttavia rimaneva ancora forte il legame con i codici preunitari, di cui, su vari argomenti, era la sintesi.

Infatti "seppur utilizzato ora in misura più moderata e complementare rispetto ad altre modalità esecutive, il principio segregativo si trasmetteva [...] alla legislazione di fine secolo come una procedura espiativa normalizzata, che sembrava ormai intrinseca al concetto di carcerazione".³²⁰

Il codice invero aveva sì abolito definitivamente la pena di morte³²¹, oltre ad aver abrogato, nel suo decreto attuativo, i lavori forzati³²² e i bagni penali, ma le altre tipologie sanzionatrici, anche se diminuite e ben regolate nei minimi e nei massimi, portavano sempre con loro il regime filadelfiano³²³. Questo veniva applicato infatti, anche se parzialmente, per l'ergastolo e la reclusione, oltre ad essere utilizzato per inasprire la portata punitiva della detenzione.

L'ergastolo, che sostituiva quindi sia la pena di morte che i lavori forzati a vita, veniva scontato in appositi stabilimenti (chiamati anch'essi ergastoli), i primi sette anni in isolamento assoluto e i rimanenti in regime auburniano (art 12). Sempre obbligatoria l'attività lavorativa. Esso era previsto per otto tipologie di reato³²⁴, sintetizzabili facilmente in gravi delitti contro lo stato e varie figure di omicidio; tra le conseguenze giuridiche più eclatanti che comportava, c'erano la perdita della patria potestà e dell'autorità maritale, oltre all'incapacità di testare e la nullità *ex tunc* del testamento redatto prima della condanna.³²⁵ Salvo per grazia, era una pena perpetua senza possibilità di conversione in temporanea.

³¹⁸ Sarà esteso al Trentino Alto Adige, a Trieste e all'Istria, territori acquisiti a seguito del primo conflitto mondiale, attraverso il r.d. 23 giugno 1921, n. 287.

³¹⁹ Cfr. CARLO GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia, 1865/1942*, Roma: Laterza, 1985, pp. 162. ss.

³²⁰ ANNA CAPELLI, *La buona compagnia: utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano: F. Angeli, 1988, p. 343.

³²¹ Le esecuzioni nella pratica erano già state sospese per ordine del Ministro Mancini già nel 1876.

³²² Quelli a vita erano sostituiti dall'ergastolo e quelli a tempo dalla reclusione dai dieci ai vent'anni.

³²³ Il Ferri disapprovò la presenza nel codice del sistema cellulare, in quanto visto come "un'invenzione dei popoli nordici, che non può adattarsi alla natura vivace ed immaginosa dei popoli meridionali, per i quali dieci anni di segregazione cellulare sono una sevizia inutile, mentre lo stesso condannato si potrebbe mandare in colonie agricole penitenziarie, rendendo il condannato stesso più proficuo e facilitandone l'emenda". ENRICO FERRI, *Il progetto Zanardelli di Codice Penale*, in *Studi sulla criminalità*, Torino: U.T.E.T., 1926, p. 382. Per quanto ancora sarà radicata nella mente degli uomini questa dicotomia tra europei del nord e del sud? Ricordo ancora in merito un passo tratto da *De la littérature* dell'autrice romantica francese Madame De Staël, per cui "...les peuples du midi ont un goût du plaisir et un amour de la jouissance qui rendent moins supportable la condition d'esclavage à différence des peuples du nord...". MARINA SPADARO, FRÉDÉRIC RUSCHER, *Lecture.Languages.Littératures*, Torino: Petrini editore, 1996, p. 40.

³²⁴ Si vedano gli artt. 104, 106, 117, 366 n.1,2,4,5,6.

³²⁵ Cfr. CARLO SALTELLI, v. *Ergastolo*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. 5, Torino: U.T.E.T., 1937-1940, p.458.

La reclusione, stabilita per “i delitti mossi da malvagità d’animo³²⁶,” poteva invece scontarsi fino a 24 anni, con un limite minimo pari a 3 giorni³²⁷ (art 13). Se non si poteva andare al di sotto di questo minimo, visto che, come diceva il Lucchini nella relazione al progetto, “un limite estremo, oltre il quale non si possa andare, ci dev’essere sempre”, per il limite massimo la questione era un po’ diversa.

Il codice stabiliva infatti che esso era estensibile ai 30 anni per determinati casi debitamente indicati, tra cui, a titolo d’esempio, la commissione del delitto³²⁸ in casi di recidiva o correità. Indice probabilmente dell’influenza dei giuristi della scuola classica era invece la precisazione che né in caso di cumulo giuridico, né in caso di delitto continuato, la pena poteva essere inflitta oltre i 30 anni. Quando la reclusione veniva comminata per un periodo inferiore ai sei mesi, trascorribili anche in sezioni specifiche predisposte all’interno delle carceri giudiziarie, per tutta la durata di essi vigeva il regime filadelfiano. Se il periodo superava tale soglia, veniva applicato l’isolamento cellulare per 1/6 della pena, mentre il resto si trascorrevva con il lavoro in comune in silenzio e la segregazione notturna³²⁹.

A testimonianza di una concezione rieducativa della pena, e dell’influsso che il sistema irlandese aveva sempre esercitato nel Paese³³⁰, tanto da essere adottato, seppur non perfettamente, proprio dal codice, si stabiliva che i reclusi potessero non solo essere ammessi, a determinate condizioni³³¹, a lavorare in stabilimenti agricoli e industriali, ma che potessero accedere alla liberazione condizionale³³².

Quest’ultima non richiedeva la solita buona condotta, ma “una prova di emendamento, [...] e la dimostrazione subiettiva che l’ordine e la sicurezza sociale non possano essere compromesse”.³³³

Oltre a questo elemento di carattere prognostico, per ottenere la liberazione era necessario che fossero trascorsi almeno tre anni dalla condanna, esserne già trascorsi tre quarti, e che il prigioniero, dalla condotta ineccepibile, ne facesse istanza.

Poteva essere revocata nel caso in cui il recluso non si attenesse a quel *diktat* comportamentale di cui sopra, e non era concedibile a determinate categorie di condannati (rei di associazione a delinquere, recidivi di omicidio e furto qualificato ecc).

La reclusione poteva infine essere scontata in una casa di correzione o in una casa di custodia in determinati casi specifici (artt. 47, 54, 58). Tra gli effetti di questa condanna, interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, la sottoposizione ad una vigilanza

³²⁶ FRANCESCO CAMPOLONGO, v. *Detenzione e arresto*, in *Digesto Italiano*, vol. 9, Torino: U.T.E.T., 1898-1901, p. 193.

³²⁷ ARTURO COMINELLI, v. *Reclusione*, in *Digesto Italiano*, vol. 37, Torino: U.T.E.T., 1911-1915, p. 461.

³²⁸ Una delle novità normative del codice Zanardelli era stata la riduzione della classificazione dei reati, riconducibili unicamente ai “delitti” e alle “contravvenzioni”. Cfr. cap.1, p. 23.

³²⁹ In entrambi i periodi il lavoro era prescritto come obbligatorio.

³³⁰ Cfr. A. CAPELLI, *La buona compagnia*, p. 343.

³³¹ Il soggetto doveva essere stato condannato per un periodo non inferiore a tre anni, doveva averne già scontati la metà, ed aver tenuto una buona condotta. L’ammissione in questi luoghi, come pure ai lavori in opere pubbliche doveva essere ammessa dal Ministero dell’Interno, previa segnalazione, motivata, del Consiglio di sorveglianza dello stabilimento in cui il recluso dimorava.

³³² Anche su questo argomento il Ferri era in dissonanza con lo spirito del codice, in cui “l’attenuazione graduale nell’espiazione delle condanne sia ammessa per le pene che sarebbero destinate ai delinquenti volgari e pericolosi e sia negata per la detenzione che sarebbe [...] [invece] destinata ai delinquenti meno pericolosi.” E. FERRI, *Il progetto Zanardelli di Codice Penale*, p. 397.

³³³ A. COMINELLI, v. *Reclusione*, in *Digesto Italiano*, p. 461.

speciale, la pena accessoria dell'interdizione legale³³⁴. A differenza che per l'ergastolo, la privazione dei diritti familiari avveniva solamente *ope iudicis*.

Proseguendo nell'ordine decrescente di entità e gravità delle sanzioni penali, troviamo disciplinata, "per i delitti improvvisi, quelli colposi e politici³³⁵", la detenzione.

Anch'essa estensibile dai tre giorni ai ventiquattro anni: i detenuti la scontano in apposite strutture, o in sezioni separate delle carceri giudiziarie se la pena era inferiore ai sei mesi. In ambo i casi con le modalità auburniane del lavoro di gruppo ed isolamento notturno³³⁶. Stava alla libera valutazione del detenuto la scelta³³⁷ della preferibile mansione in comune da svolgere obbligatoriamente; decisione però circoscritta ai lavori attivati nel luogo di pena.

Se il detenuto non prendeva posizione a riguardo, gli veniva assegnato un lavoro in base alle sue attitudini e/o alla sua precedente occupazione.

E' importante segnalare come anche per i detenuti fosse prevista la possibilità premiale di essere liberati in via condizionale. Le condizioni per ottenerla consistevano nel dover scontare una pena eccedente i tre anni ed averne scontati la metà dimostrando un comportamento modello.

Per quel che concerne poi la pena dell'arresto, essa si differenziava dalla detenzione per la tipologia di reati sanzionati, ovvero le contravvenzioni, e per la durata, da un giorno a due anni.

Infatti, per tutto il resto, l'art. 24 rimandava a quanto stabilito nell'art. 15 concernente la detenzione. Risulta interessante come la pena dell'arresto, in tutti e trentotto gli articoli del codice in cui veniva prescritta, non venisse mai comminata nel limite massimo della sua durata (le tempistiche stabilite oscillavano tra i 10 giorni e un mese). Il Campolongo vedeva in ciò il fatto che "l'arresto attiene ad una misura preventiva in vista di probabili mali maggiori, [...] dà l'idea di precarietà, ed ecco perché il legislatore [...] raramente lo commina nella sua interezza."³³⁸

Curioso infine che l'arresto potesse essere surrogato dal lavoro in opere di pubblica utilità; ciò però limitatamente agli arrestati per il reato di mendicizia e per quello di ubriachezza abituale molesta e ripugnante.

Sorge abbastanza evidente in questi contesti la concezione che vedeva nell'attività manuale una funzione rieducativa.

³³⁴ Come è prescritto nell'art. 32 del nostro attuale c.p., anche a fine Ottocento questa pena accessoria sussisteva solo nei casi in cui si venisse condannati alla reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni.

³³⁵ F. CAMPOLONGO, v. *Detenzione e arresto*, in *Digesto Italiano*, p. 193.

³³⁶ "E sta bene, perchè coll'accomunare la notte i detenuti, non potendo essere sorvegliati convenientemente, o sfuggendo alla sorveglianza con la promiscuità, possono comunicarsi pensieri che ne corrompono il cuore. D'altronde la notte col silenzio e con la solitudine richiama in mente lo stato di vita reale al condannato, e lo fa meditare sulle conseguenze del fallo trascorso, e si completa così pure un buon regime carcerario." *Ibid.*, p.196.

³³⁷ Il Campolongo riporta su questo punto le parole del Lucchini nella relazione al progetto: "Se costui con la restrizione della libertà deve sentire il peso della pena, può, col lavoro adatto alle sue attitudini o coll'esercizio continuo nel mestiere appreso, coltivare, migliorare sé stesso, o nel contempo apprendere un mestiere che prima non aveva, per rendersi utile agli altri col ritorno nella società, dopo la espiazione della pena. Questa facoltà, data al condannato, ne agevola la rigenerazione morale, o per lo meno, essendo minore la preoccupazione della emenda, è facile, in tale categoria di persone, il risveglio di attitudini, non fecondate nella vita libera per pigrizia innata, per nessuna od inceppata educazione, per ambiente viziato, occasionate così dal raccoglimento, dal contatto onesto di compagni scelti e conforme al suo grado sociale". *Ibid.*, p.196

³³⁸ *Ibid.*, p.200.

Sia per la detenzione che per l'arresto le pene accessorie non si distinguevano certo per la loro severità; esse per lo più riguardavano brevi interdizioni o sospensioni dall'esercizio della professione o dai pubblici uffici, mentre solo in pochi casi si ingeriva nella sfera degli affetti.

"La detenzione dunque e l'arresto, funzionando obiettivamente per rispetto ai condannati, non importano incapacità assoluta, ma portano seco quelle tali conseguenze, che il legislatore tassativamente ha creduto di segnare e specificare, ritenuta l'indole del reato. È questa l'ultima evoluzione delle conseguenze delle pene per rispetto alla loro intensità, alla loro specificazione, che troviamo nel codice, e segna una tappa ancora importante nella storia della civiltà, perché l'effetto speciale ad una determinata condanna fa meditare il condannato sulle conseguenze del suo operato, e coopera alla rigenerazione morale di lui."³³⁹

Il codice Zanardelli riconosceva inoltre formalmente le colonie penali, denominandole tuttavia "case di pena intermedia agricole ed industriali". La nuova dizione voleva eliminare l'equivoco che il sostantivo "colonia" richiamasse alla mente solo lontani possedimenti. Le case di pena erano già state menzionate parlando della reclusione, ed infatti proprio nell'art. 14 vengono menzionate *en passant*.³⁴⁰ L'articolo riconfermava infatti l'evoluzione avuta sulla materia fino ad allora, come tra l'altro era già stato ribadito dallo stesso Zanardelli, che nella Relazione ministeriale al progetto spiegava come "l'efficacia del passaggio allo stabilimento intermedio sta naturalmente in ciò che il negarlo e l'accordarlo, più presto o più tardi, come pure il evocarlo una volta concesso, dipende dalla condotta del condannato"³⁴¹.

La presenza delle "colonie" nel codice, nonostante le numerose critiche che nel corso dell'ultimo decennio erano sorte su questi stabilimenti mostra ancora una volta come l'influsso della Scuola Classica traspaspa nelle sue pagine.

In sostanza tale scuola sosteneva, in modo concorde ai principi illuministici scaturiti dalla rivoluzione francese, che l'uomo era un essere totalmente razionale e dotato di libero arbitrio. Pertanto c'era una volontà colpevole dietro l'autore del reato, indipendentemente da qualunque condizionamento di ordine sociale, e un concetto di imputabilità, per cui il reo era ritenuto in grado di capire il disvalore etico delle proprie azioni ed in base ad esso di autodeterminarsi.

In generale i suoi maggiori studiosi (Carrara, Carmignani, Pessina), avevano una concezione retributiva e general preventiva della pena, la quale doveva essere afflittiva, proporzionale al reato, determinabile e inderogabile.

Ciò premesso quindi, le colonie, "visto che sorgevano principalmente nelle isole o comunque in luoghi fisicamente separati dalla società civile, ben si prestavano a far scontare al proprio interno delle pene che avevano come proprio fine principale la difesa sociale e la prevenzione generale; tutto questo perché nelle colonie penali veniva ricreata una specie di comunità civile, la quale rappresentava già di per sé un modo di tutela della società libera. Inoltre, come abbiamo visto, gli scopi di rigenerazione fisica e morale che venivano attribuiti al lavoro agricolo, almeno nelle intenzioni degli studiosi della scuola classica, dovevano rendere alla società un individuo cambiato, non più dedito al crimine."³⁴²

³³⁹ F. CAMPOLONGO, v. Detenzione e arresto, in *Digesto Italiano*, p. 207.

³⁴⁰ Sarà il regolamento generale del 1891 a disciplinare con maggior precisione questo istituto.

³⁴¹ A. SANTORIELLO, *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie penali nell'Italia liberale*, p.90.

³⁴² ELIO PALOMBI, *Mario Pagano e la scienza penalistica del secolo XIX*, Napoli: Giannini, 1979, p. 131.

Rimanendo in un settore affine, risulta, tra l'altro, come la pena della deportazione non sia stata prevista nemmeno in questo codice. Sempre nella Relazione al progetto si motivano le ragioni di questa esclusione: "non è punto esemplare e intimidatrice, mentre non solo non incute proporzionato spavento, ma appare alla fantasia dei perversi circondata di speranze e di seduzioni, talché in Francia dopo la legge 1854 si videro malfattori condannati alla reclusione commettere altri delitti per essere trasportati alla Nuova Caledonia. La deportazione, d'altra parte, non è atta a procurare l'emenda del colpevole, poiché anzi è eccitamento a scellerate leghe e quasi campo aperto alla mutua corruzione. Essa infine, oltre ad essere sommamente dispendiosa, non presenta il carattere della certezza, prestandosi con facilità alle evasioni [...]"³⁴³.

Da menzionare infine che tutte le pene restrittive della libertà potevano essere scontate in case di correzione o custodia, unicamente nei casi prescritti dalla legge, che non differivano pressoché di molto da quelli già illustrati (minori ed adulti non imputabili per deficit mentali).

Con il r.d. 1° dicembre 1889 si dava poi attuazione alle norme del codice, disponendo che dovevano essere promulgati dei regolamenti speciali che disciplinassero in maniera puntuale il trattamento dei condannati. Oggetto quindi di questi regolamenti, riguardanti tutte le tipologie di pena, erano il vitto, il vestiario, le regole di condotta, il lavoro. Oltre a ciò, bisognava "attuare le disposizioni del codice e del detto decreto rispetto ai diversi modi di esecuzione della pena"³⁴⁴. E collegato a quest'ultima parte, l'art. 38 del r.d. concedeva che fino al momento in cui i penitenziari (futuri e già esistenti) non avessero rispecchiato tutte le previsioni del codice e dei venturi regolamenti, le pene si dovevano scontare con le norme fino ad allora in vigore.

Al 1889 risaliva anche la prima legge relativa all'edilizia penitenziaria (legge 14 luglio 1889, n. 6165): il problema della disponibilità e delle condizioni delle strutture era proprio divenuto centrale, specie dopo la promulgazione del nuovo codice penale. Questa legge conferiva al Governo la facoltà di provvedere al riordino di tutti gli stabilimenti penali del Regno in conformità alle norme del codice e del decreto d'attuazione. Non si trattava solo dell'edilizia ma anche del personale di servizio e degli stessi detenuti.

Per il primo argomento, la legge separava le spese attribuibili allo Stato da quelle che dovevano essere erogate dai Comuni. Erano a carico dello Stato le opere di costruzione, di restauro, di ampliamento o riduzione, mentre nella competenza dei Comuni rientravano i costi di manutenzione e dell'affitto.

In merito agli stipendi e a tutte le altre somme³⁴⁵ che potevano fuoriuscire per la presenza del personale dipendente come altresì prigioniero, erano pressoché tutte devolvibili dallo Stato.

Questo inoltre doveva elargire la differenza della retta che le famiglie dei minori, ricoverati nei riformatori privati o presso altre strutture³⁴⁶, non riuscivano a corrispondere

³⁴³ FRANCA MELE, *Un nuovo cielo, una nuova terra. Le discussioni sulla deportazione nel Regno d'Italia dall'Unità al codice Zanardelli*, in AA.VV. *Materiali per una storia della cultura giuridica*, Bologna: Il Mulino, 1995, p. 400.

³⁴⁴ RAFFAELE DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, vol. 34, Torino: U.T.E.T., 1906-1912, p. 70.

³⁴⁵ Spese concernenti l'assistenza medica, il regime alimentare, il vitto, gli utensili da lavoro, la cancelleria ecc.

³⁴⁶ Quelle che il nostro recente decreto n. 308 del 21 maggio 2001, definisce "case famiglia".

per il suo intero ammontare. Ai Comuni non rimaneva che provvedere all'assistenza medica e religiosa dei detenuti nelle carceri mandamentali e pagare in una percentuale fissa lo stipendio del personale di custodia.

Gli stanziamenti di bilancio per fare fronte alle spese in questo settore consistevano in un finanziamento iniziale di quindici milioni (rispetto a un fabbisogno di settanta milioni) per la costruzione di nuove carceri, da impegnare in un periodo di dodici anni.

A tal fine si prevedeva di reperire i proventi necessari per la costruzione di nuove strutture³⁴⁷, e per le modifiche di quelle preesistenti, dalle lavorazioni carcerarie, dalla vendita di alcuni immobili e da economie realizzate su altri capitoli di bilancio dell'amministrazione carceraria. Ricordo infatti che, all'epoca, questa gestiva direttamente la sua edilizia disponendo di un proprio ufficio tecnico³⁴⁸ che il direttore generale Beltrani Scalia aveva organizzato già nel 1888 redigendone apposito ordinamento.

Dallo stanziamento iniziale, venivano stralciati due milioni di lire dal bilancio previsto per il biennio 1889-90 per far fronte alle spese ordinarie dell'amministrazione penitenziaria. Nel 1891 i fondi poi erano ulteriormente ridotti, giungendo in fine alla sospensione totale di quelli residui (stabilita dall'art. 6 della legge 14 luglio, n. 153).

La conseguenza di queste manovre finanziarie veniva deprecata dal Lucchini, che denunciava l'impossibilità d'attuare nuove costruzioni in armonia alla normativa dettata dal nuovo codice penale proprio a causa dell'insufficienza degli stabilimenti carcerari³⁴⁹.

La situazione si presentava particolarmente critica per gli istituti destinati alla reclusione che contavano dieci stabilimenti a regime cellulare, cinque a sistema auburniano, ventuno a sistema comune continuo, complessivamente insufficienti a contenere i condannati alla reclusione, che erano così smistati nelle diverse carceri giudiziarie, dando origine a situazioni di promiscuità con i detenuti in attesa di giudizio.

Le carenze di bilancio, inoltre, incidevano fortemente sull'ordinaria amministrazione delle carceri, condizionando negativamente i vari settori, dal mantenimento dei detenuti, alla riduzione del personale, alle lavorazioni e manifatture carcerarie che furono affidate a privati.

Infine questa legge attribuiva al Ministero dell'Interno l'incarico di assegnare i condannati e i minori nei vari luoghi di pena e ricovero, oltre a restituire il Consiglio delle carceri.

Quest'ultimo veniva tuttavia specificatamente regolato da un precipuo r.d. n. 6829 il 6 marzo dell'anno successivo. Aveva come competenze l'ispezione degli stabilimenti carcerari, delle case di custodia e dei riformatori, l'istruzione di affari riservati, lo studio e la ricerca nell'interesse dell'amministrazione carceraria ecc. La suddetta disposizione ne descriveva inoltre la composizione e la convocazione³⁵⁰.

Nonostante tutti questi problemi, la legge del 1889 sull'edilizia penitenziaria, unitamente al codice penale costituirà il presupposto per l'emanazione del Regolamento generale degli Stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari (r.d. 1° febbraio 1891, n. 260).

³⁴⁷ Gli istituti realizzati in questo periodo si ispirarono al modello indicato da Crispi, portando alla formazione di una nuova tipologia carceraria caratterizzata dal sistema cellulare.

³⁴⁸ Successivamente nel 1931 le competenze tecniche in materia di edilizia penitenziaria vennero concentrate nel Ministero dei lavori pubblici, e il personale tecnico trasferito agli uffici del Genio Civile: all'amministrazione penitenziaria rimase un solo ingegnere, con funzioni ispettive, Carlo Vittorio Varetto.

³⁴⁹ Cfr. R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, , p. 71.

³⁵⁰ *Ibid.*, p. 71.

Il regolamento del 1873, che aveva istituito il Corpo delle guardie carcerarie, veniva riformato nel 1890, dal r.d. 6 luglio, n. 7011, istituzione a sua volta il Corpo degli Agenti di Custodia.

In questo periodo il personale di custodia era costituito all'incirca da 5.000 unità, l'equivalente del 10% della popolazione detenuta, constatazione che già può far riflettere sulle difficoltà a svolgere questo mestiere. Si deve inoltre considerare il sempre più elevato numero di condannati adibiti ai lavori all'aperto, per cui l'organico degli agenti di custodia era palesemente insufficiente.

Le condizioni di lavoro quindi non solo erano sfibranti³⁵¹, ma inadeguatamente retribuite, e a queste difficoltà si aggiungeva il rigido sistema di disciplina cui era sottoposto il personale. Aspetti critici che avevano inevitabilmente riflessi negativi sul funzionamento dell'intero sistema penitenziario.

Gli intenti di questo regio decreto dovevano quindi cercare di apportare varie migliorie per questi dipendenti. Innanzitutto, veniva indicato come loro compito quello di vigilare e custodire i detenuti delle carceri giudiziarie centrali, succursali, mandamentali; i condannati chiusi negli stabilimenti penali o lavoranti all'aperto; i minorenni nei riformatori governativi (art.1)³⁵².

Per svolgere più agevolmente le loro mansioni nelle colonie, *rectius*, case intermedie o comunque nei luoghi in cui i condannati svolgevano lavori all'aperto, potevano essere affiancati da agenti a cavallo. Allo stesso modo, negli stabilimenti in cui era necessario un servizio di traghettamento, questo poteva rientrare nelle attribuzioni di speciali "agenti di custodia barcaioi"³⁵³.

Negli articoli da 10 a 18 veniva disciplinata la composizione dell'organico, che in ordine crescente di poteri vedeva l'allievo, la guardia o il sorvegliante, l'appuntato, il sottocapoguardia o il sottocaposorvegliante, il capoguardia o il capo sorvegliante, ed infine il comandante.

L'Ordinamento introduceva anche le nuove qualifiche di assistenti e capi d'arte, farmacisti, telegrafisti, scritturali, da attribuire agli agenti in possesso di specifiche doti culturali. "E' agevole comprendere le ragioni che han suggerito queste diverse modalità di servizio, colle quali si è procurato di favorire gli arruolamenti e di combattere i pregiudizi, che anche ai dì nostri, allontanano dal Corpo delle Guardie qualche buon elemento"³⁵⁴.

L'arruolamento degli Agenti avveniva, di preferenza, tra i militari in congedo illimitato, celibi o vedovi senza figli. Tra i requisiti era richiesta un'età tra i 24 e i 40 anni³⁵⁵ e un certificato attestante il saper leggere, scrivere e far di conto, rilasciato dal sindaco del comune o da un'autorità scolastica.

Ad ulteriore dimostrazione della predilezione per i soggetti non ammogliati, vigeva l'obbligo di non contrarre matrimonio prima di avere: otto anni di servizio, una dote in comune di 3.000 lire³⁵⁶ e dimostrato una buona condotta. Necessaria poi l'autorizzazione³⁵⁷ del Ministero dell'Interno. Dopo l'arruolamento l'agente seguiva un

³⁵¹ "...la regolare applicazione di tutto un sistema penitenziario esige un personale numeroso e scelto: persuadersi che un uomo difficilmente può rimanere per un servizio faticoso come è quello della custodia dei detenuti, per più di 10 o 12 ore al giorno". MARTINO BELTRANI SCALIA, *Relazione a S.E. il Ministro dell'Interno*, in *Ordinamento Generale dell'Amministrazione carceraria*, Roma: Tipografia delle Mantellate, 1891, p. 36.

³⁵² R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 71.

³⁵³ *Ibid.*, p. 71.

³⁵⁴ M. BELTRANI SCALIA, *Relazione a S.E. il Ministro dell'Interno*, p. 37.

³⁵⁵ Il rigore del servizio, che richiedeva quindi uomini nel pieno delle loro forze, si riscontrava anche nella regola di mandare in pensione il personale dopo venti anni di lavoro, che procurava infatti un precoce logoramento.

³⁵⁶ O una rendita corrispondente di 150 lire.

³⁵⁷ Il parere favorevole veniva concesso previo accertamento della buona condotta dell'agente.

corso di istruzione teorico-pratica nelle sezioni scuole organizzate presso alcuni stabilimenti penali, che andarono a sostituire la scuola aperta nel 1873 presso il monastero romano di "Regina Coeli".

Per quanto il Corpo dipendesse dal Ministero dell'Interno, esso era organizzato militarmente: di conseguenza era operante un sistema disciplinare estremamente inflessibile, dalle regole rigide e minuziose³⁵⁸.

Era infatti prevista un'estesissima gamma di infrazioni disciplinari e di relative punizioni nel caso in cui l'agente venisse sorpreso a tenere in disordine il posto nella caserma, insinuare il malcontento tra i compagni, tenere un contegno familiare con i detenuti, mangiare o bere fuori dello stabilimento con congiunti di detenuti e con detenuti liberati da meno di tre anni, commettere atti di viltà in servizio.

In questo modo si finiva tuttavia per alimentare un clima di attriti e di tensione tra gli agenti di custodia e i detenuti; questo intento era riscontrabile anche nella norma in cui era previsto l'obbligo di fare uso delle armi, dopo una semplice intimidazione, per sedare ribellioni o impedire la fuga di detenuti, in base alla considerazione³⁵⁹ che "se un Agente indietreggia davanti al pericolo o alla minaccia, se egli è sopraffatto e vilipeso, non è l'individuo ma l'autorità della legge che in lui viene offesa"(art 168). Quest'articolo era però temperato dal divieto di infliggere altre punizioni in assenza di ordini superiori.

Durante il servizio era poi vietato fumare, si doveva conversare in lingua italiana e ad evitare ogni confidenzialità, rivolgersi con il "Lei" anche al subalterno. All'agente erano concesse solo due ore al giorno di uscita, una mezza giornata libera ogni quindici giorni e poteva chiedere (che è diverso dall'ottenere!) due settimane di licenza all'anno; questi ultimi tra l'altro accordabili solo dopo il primo anno di servizio.

Il capo II dell'ordinamento dettava i modi di comportamento, impostati alla sottomissione ai superiori e a un contegno rispettoso della divisa.

L'art. 150 recitava: "Gli inferiori, in tutto quanto riguarda il servizio, debbono obbedire prontamente i superiori, qualunque sia il grado che rivestano, ed avere per essi deferenza e rispetto anche fuori di servizio. Eguale deferenza e rispetto devono avere per gli impiegati amministrativi, i cappellani, medici-chirurghi"³⁶⁰.

Come già anticipato, l'ordinamento disciplinare delle punizioni inflitte agli Agenti responsabili di infrazioni era alquanto rigoroso, e ne prevedeva una lunga lista: ammonizione, arresti semplici (con divieto di uscire dallo stabilimento e perdita di un quarto della paga), arresti in sala di disciplina (con pancaccio, divieto di fumare, scrivere, ricevere visite, paga dimezzata); arresti di rigore (da dieci a trenta giorni, in sala di disciplina, vitto limitato a due razioni di pane al giorno, una minestra ogni due giorni, perdita di due terzi della paga); sospensione della classe e del grado da uno a tre mesi; retrocessione di classe; perdita del grado; dispensa dal servizio; destituzione con espulsione dal Corpo³⁶¹.

Le eventuali istanze e i reclami dovevano essere presentati seguendo la via gerarchica, e in caso di azione disciplinare, solo dopo essersi sottomessi e avere scontato la punizione inflitta. Era sancito il divieto di presentare reclami collettivi: i trasgressori venivano puniti per insubordinazione.

³⁵⁸ Accessibile da internet: http://www.polizia-penitenziaria.it/chisiamo/storia_1890.htm.

³⁵⁹ GUIDO NEPPI MODONA, *Carcere e società*, in AA.VV., *Storia d'Italia*, vol. 5, Torino: Einaudi, 1973, p.1921.

³⁶⁰ Accessibile da internet: http://www.polizia-penitenziaria.it/chisiamo/storia_1890.htm.

³⁶¹ Le punizioni disciplinari delle guardiane prevedevano un sistema più semplice: dopo l'ammonizione e gli arresti seguiva il licenziamento dal servizio.

Concludendo, da un lato si assiste al tentativo di elevare il livello culturale del personale che entrava a far parte del Corpo degli Agenti di custodia, attraverso l'attribuzione di nuove qualifiche e la richiesta di requisiti culturali adeguati.

Lo scopo era anche quello di "rialzare il prestigio degli impiegati governativi, perché bandisce dagli uffici la classe dei così detti "scrivanelli", che sono talvolta i peggiori condannati, istigatori e complici di disordini, quando non possono diventare i despoti degli stabilimenti nei quali si trovano"³⁶². Tentativo utile in effetti per combattere la corruzione derivante dall'attribuire posizioni di vantaggio ai detenuti.

Dall'altro il lavoro svolto restava comunque duro, mal retribuito, opprimente i diritti e la libertà delle persone, le cui condizioni di vita potevano in parte essere paragonate a quelle degli stessi detenuti; foriere, quindi, di quella corruzione morale che pure l'ordinamento, almeno negli intenti ministeriali, cercava di limitare.

"Con tali disposizioni l'Amministrazione ha creduto di migliorare le condizioni degli Agenti di custodia e di rialzarne il morale; ma affinché l'opera del Governo porti i suoi benefici effetti, è mestiere che anche il pubblico da parte sua e gli organi onesti della stampa prestino il loro concorso. Oltre ogni dire penoso è l'ufficio di questi Agenti, in continua lotta con gli elementi più tristi - se la opinione pubblica non crea loro un ambiente benevolo - se il prestigio della divisa non è fatto rispettare, i buoni si allontaneranno disgustati e stanchi con danno gravissimo del civile consorzio"³⁶³.

Nella stessa data poi, ma con r.d. n. 7010, si approvava l'Ordinamento degli impiegati dell'Amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi.

Il regolamento disponeva in maniera minuziosa tutto quello che poteva riguardare il personale: le classi, gli stipendi, il numero, la gerarchia, la partizione degli impiegati per i singoli stabilimenti, le nomine, le promozioni, le retrocessioni, le punizioni³⁶⁴.

Gli impiegati venivano così classificati in tre diverse tipologie: di concetto, di ragioneria, di ordine. La prima classe comprendeva, gli ispettori, i direttori³⁶⁵, i loro vice, i segretari; della seconda facevano parte i contabili³⁶⁶, i computisti e i ragionieri, le cui mansioni erano molto affini. Gli ufficiali d'ordine e gli scrivani costituivano la terza categoria.

"A questo personale sono aggregati cappellani³⁶⁷, medici-chirurghi, farmacisti, maestri, agronomi, dirigenti e assistenti tecnici, capi d'arte e suore, per gli speciali servizi dei vari stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi"³⁶⁸.

³⁶² M. B. SCALIA, *Relazione a S.E. il Ministro dell'Interno*, p. 37.

³⁶³ *Ibid.*, p. 38.

³⁶⁴ Cfr. R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 71.

³⁶⁵ "...il posto di direttore di uno Stabilimento penale deve riguardarsi come di grande importanza, come una vera magistratura cui spetta il compito di fare eseguire la pena in modo che gli effetti siano quali il legislatore ha divisato — che appunto per questo è d'uopo rialzarne la posizione morale, sicché fu giusto provvedimento quello di equipararli in grado ai Sotto-Prefetti che a quel posto bisogna tenere o chiamare individui che se ne mostrino veramente meritevoli — che bisogna concedere ad essi il massimo dell'autorità, senza esimerli da quel controllo che è necessario in tutte le amministrazioni — che bisogna esigere da essi il meno di lavoro materiale che sia possibile, ma la continua, vigile, intelligente operosità, sicché nulla si faccia che sfugga agli occhi loro, nulla che non sia da essi voluto, a condizione che ne assumano la responsabilità completa e mostrino il coraggio delle loro azioni." M. BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 288.

³⁶⁶ "...compito modesto, ma vitale; sicché sarebbe utile separarli affatto di carriera, senza che ciò possa nuocere al loro avvenire — senza che ciò impedisca di chiamare al posto di direttore coloro i quali, per altri titoli, se ne bendano meritevoli; nel qual caso essi dovrebbero avere la preferenza". *Ibid.*, p. 288.

³⁶⁷ "Che fa d'uopo rialzare la posizione materiale e morale dei cappellani, perchè essi hanno la potenza di penetrare direttamente nell'animo de' condannati, studiarne i più reconditi affetti, portarvi quel conforto che altri tenterebbe invano, e cooperare alla loro morale resipiscenza. So bene anch' io che la scelta non è agevole : che un cappellano il quale conduca una vita men che castigata, o si serva della religione per seminar zizzania e sentimenti ostili all'autorità costituita, riesce l' immenso danno ; ma appunto per questo occorre non riguardarne l'ufficio come un mestiere

CAPITOLO 4

IL REGOLAMENTO GENERALE DEGLI STABILIMENTI CARCERARI E DEI RIFORMATORI GIUDIZIARI

La legge 6165 del 1889 sull'edilizia penitenziaria, unitamente al codice penale Zanardelli, costituì la premessa per l'emanazione del "Regolamento generale degli Stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari", avvenuta con regio decreto in data 1° febbraio 1891, n. 260. Costituito da ben 891 articoli, veniva subito additato come un modello nel suo genere³⁶⁹, in quanto dopo quarant'anni si era finalmente raggiunta una sintesi normativa di tutta la congerie di regolamenti concernenti il settore penitenziario.

Tramite infatti la pubblicazione di questo regolamento generale, si era voluto in parte sostituire, in parte coordinare, i singoli provvedimenti, legislativi e non, che dall'Unità d'Italia si erano accavallati in sequenza, e che sovente avevano creato agli interpreti una scarsa chiarezza applicativa. Per questi motivi non erano state rispettate le disposizioni del decreto d'attuazione del codice penale e della legge 6165³⁷⁰, secondo cui la riforma penitenziaria avrebbe dovuto attuarsi attraverso una serie di singoli regolamenti.

La valenza, certamente positiva, di questo accentramento in un unico corpo testuale sarebbe stata tuttavia offuscata dalla parziale irrealizzabilità delle previsioni contenute nello stesso.

Prima di analizzare gli istituti presenti nel regolamento, conviene anticipare che, come in quasi tutte le situazioni in cui si affrontano i due piani, della norma e della sua traducibilità pratica, bisogna prendere atto del *gap* che separa i modelli legislativi auspicati dalla loro concretizzazione. Il grave stato di decadenza degli stabilimenti carcerari avrebbe impedito non solo l'attuazione ma anche la sperimentazione di molte norme contenute nel regolamento del 1891. Presupposto essenziale di quest'ultimo era infatti la legge del 1889 sull'edilizia penitenziaria, che aveva previsto uno stanziamento iniziale di 15 milioni ed un periodo di dodici anni per il compimento della riforma³⁷¹; ma quest'ultima, a causa di progressive riduzioni di spesa, e poi della sospensione totale³⁷² dei fondi stanziati, non sarebbe stata attuata completamente.

In Italia sarebbero, quindi, continuati a mancare gli stabilimenti necessari per far scontare le pene secondo la normativa dettata dal codice penale e dal regolamento generale. La loro minuziosa classificazione dei vari tipi di stabilimenti carcerari avrebbe avuto pochi riscontri pratici, proprio poiché il piano di sviluppo edilizio sarebbe rimasto pressoché inattuato.

Di conseguenza, anche il problema del sistema carcerario (a segregazione continua o graduale³⁷³) previsto dal regolamento, non avrebbe assunto particolare importanza, in quanto da un lato la scelta era stata operata precedentemente dal codice penale Zanardelli

manuale, spogliandolo d'ogni autorità e retribuendolo miseramente". M.BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, p. 288.

³⁶⁸ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 71.

³⁶⁹ Il regolamento generale potrebbe essere paragonato ai nostri attuali "testi unici".

³⁷⁰ Rispettivamente, l'art. 19 e l'art. 22. Cfr. R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 71.

³⁷¹ Cfr. cap. 3, p. 88.

³⁷² Mi permetto di utilizzare l'aggettivo "totale", vista la lapalissiana esiguità della cifra annua di £ 712.000 che era rimasta a disposizione del Ministero dell'Interno per il riordino degli stabilimenti. Una somma che risulta ancor più inadeguata se la si confronta con la cifra stimata all'epoca per la completa realizzazione della riforma: 80 milioni di lire. Cfr. R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, pp. 82 ss.

³⁷³ Il sistema carcerario di tipo progressivo, modellato su quello irlandese, previsto dal codice Zanardelli (si veda cap. 3, p. 169) era stato ovviamente mantenuto dal regolamento generale del 1891. A questo punto c'è da domandarsi, cinicamente, se tale scelta iniziale fosse stata mossa più dalla volontà di un recupero graduale del reo o da motivi di bilancio, vista l'esosità delle strutture a sistema filadelfiano.

del 1889, dall'altro lo stato di grave deficienza degli stabilimenti carcerari avrebbe impedito di sperimentare i criteri dell'esecuzione delle pene stabiliti da quest'ultimo e ribaditi dal regolamento.

Ho già menzionato alla fine del precedente capitolo come il Lucchini, uno dei padri del codice, avesse dimostrato più volte in Parlamento come, per questi motivi strettamente finanziari, molte parti del codice e del regolamento rimanessero lettera morta. Alquanto prosaica, ma d'immediata comprensione, la frase che il senatore Boccardo aveva utilizzato in supporto alle critiche espresse dal collega: "*pour faire un civet de lièvre il faut avoir avant tout le lièvre*"³⁷⁴.

Lo stato delle cose non sarebbe migliorato in tempi brevi, tanto che nel 1903, un avvocato di Padova, nonché docente universitario, avrebbe in questi termini illustrato la situazione del mondo penitenziario ai suoi studenti: "...da noi la riforma [...] procede molto a rilento. La vera pena, che ha la sua completa esecuzione, è l'ergastolo. Pochi sono gli stabilimenti penitenziari; pochissime le case di detenzione; pochi gli stabilimenti femminili; esiguo il numero delle case di correzione propriamente dette. Non esistono poi case d'arresto, stabilimenti di custodia, case di lavoro, case speciali per ubbriachi abituali. [...] Ma vogliamo credere che ciò che non si è fatto, si farà!"³⁷⁵. Pensando all'odierno 2008, non so se sia del tutto condivisibile l'ottimistica aspettativa dell'avvocato Negri, ma non divaghiamo oltre, e passiamo all'analisi del regolamento generale.



Il regolamento generale era suddiviso in quattro parti: "ordinamento degli stabilimenti carcerari e dei riformatori" (artt. 1-219), "trattamento dei detenuti e dei ricoverati" (artt. 220-565), "amministrazione economica e contabilità" (artt. 566-875), "disposizioni transitorie" (artt. 876-891).

All'interno della parte I venivano *in primis* delineate le classificazioni delle diverse tipologie di luoghi di pena: la prima distinzione era quella tra stabilimenti carcerari e riformatori, da cui il nome stesso del regolamento in questione. Questa *summa divisio* avveniva unicamente in base al fattore anagrafico, in quanto i riformatori erano riservati alle persone che non avessero ancora raggiunto, al momento della commissione dell'illecito, la piena capacità d'agire, riscontrabile al ventunesimo anno d'età.

Gli stabilimenti carcerari erano suddivisi in stabilimenti di prigionia preventiva, stabilimenti di pena ordinari e speciali. A loro volta, i primi comprendevano le carceri giudiziarie, centrali e mandamentali; i secondi gli ergastoli, le case di reclusione, di detenzione e di arresto; i terzi, quelli speciali, le case di pena intermedie, di rigore, di custodia, di lavoro, di correzione, le case per i "condannati riconosciuti affetti da ubriachezza abituale"³⁷⁶ ed infine i manicomi giudiziari.

Il regolamento, poi, analizzava, con particolare attenzione e precisione, il personale amministrativo e il personale di custodia, prima di giungere alla parte II dedicata al trattamento dei condannati.

Particolare cura veniva riservata alla classificazione gerarchica del personale, suddiviso nelle tre carriere di concetto, di ragioneria e d'ordine.

³⁷⁴ Per fare uno stufato di lepre bisogna prima di tutto disporre della lepre. Cfr. LIVIO ANTONELLI, *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2006, p. 279.

³⁷⁵ AMBROGIO NEGRI, *La pena nel secolo presente ed il problema penitenziario*, Verona; Padova: Fratelli Drucker Librai Editori, 1903, pp. 20-21.

³⁷⁶ Art. 4. Cfr. *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Parte supplementare*, Torino: Stamperia reale, 1861-1947, p. 1434.

Il regolamento tuttavia disciplinava in due capi distinti il “personale amministrativo”³⁷⁷ (capo VI) e il “personale di custodia”³⁷⁸ (capo VII). Al direttore si attribuiva il ruolo di “capo dello stabilimento”, ma questa posizione era più che altro nominale, dal momento che il regolamento scendeva nei minimi particolari e dava all’Amministrazione centrale, che continuava a dipendere dal Ministero dell’Interno, i mezzi per controllare il suo operato.

Era un sistema accuratamente congegnato, il cui risultato, voluto ed ottenuto, aveva reso però i direttori completamente succubi della direzione generale, cui essi si rivolgevano prima di prendere qualsiasi decisione, anche la più insignificante³⁷⁹.

Tra l’altro, nella relazione di accompagnamento al regolamento, il Beltrani Scalia riportava l’esigenza, fortemente sentita, di continuare a far dipendere l’amministrazione carceraria proprio dal Ministero dell’Interno e non da quello di Grazia e Giustizia, prospettiva che riscuoteva sempre più consensi in quel periodo.

Nel documento in questione si affermava che l’azienda carceraria meglio si collegasse all’autorità amministrativa non solo perché la maggior parte dei servizi collegati al mondo carcerario era più affine alle competenze di quest’ultima, ma anche perché così facendo si disimpegnava il Ministero del Guardasigilli da un’ulteriore incombenza che lo allontanava dalla retta gestione della giustizia. Questa affermazione, sostiene il Garofali³⁸⁰, segnava un cambiamento di direzione della politica in materia di ordinamento penitenziario, rispetto all’atteggiamento garantista che sembrava connotare il periodo in esame. A suo dire è indubbio che il far dipendere l’amministrazione carceraria dal Ministero dell’Interno, rendeva sottili i legami delle carceri con l’autorità giudiziaria, e costituiva un ulteriore condizionamento dell’operato di quest’ultima.

Della medesima opinione il Notaristefani, convinto che il mantenere gli istituti penitenziari alle dipendenze del Ministero dell’Interno comportasse notevoli ingerenze, addirittura nell’ambito dell’esecuzione delle condanne³⁸¹. L’autore inoltre, con forte spirito comparatistico, guardava all’Europa, e ai suoi molti Paesi che avevano già delegato, o stavano per farlo, al Ministero della Giustizia il controllo delle carceri.

Il medesimo fine di privare di ogni potere reale il personale subordinato, veniva perseguito non solo nei confronti del direttore dello stabilimento, ma in modo ancora più scoperto, verso il personale di custodia. Le attribuzioni delle guardie carcerarie, che costituivano sempre un corpo organizzato militarmente, erano descritte dal Regolamento in forma analitica, nonostante il rinvio al decreto del 1890.

Altrettanto minuziosi e fiscali erano gli obblighi e le limitazioni cui gli agenti di custodia erano sottoposti, fino a annullare qualsiasi manifestazione di autonomia³⁸².

³⁷⁷ Comprendente figure di un certo rilievo, come l’ispettore delle carceri, i direttori di circolo, il direttore e il suo vice, e figure ordinarie come il segretario, il ragioniere, il contabile, medico, il maestro, l’agronomo, fino a giungere a descrivere le mansioni degli inservienti.

³⁷⁸ Era rimasto pressoché inalterato dal regolamento generale il decreto 7011 del 1890 sull’ordinamento degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi.

³⁷⁹ “Le disposizioni del Regolamento, che disciplinano i rapporti di rigida subordinazione gerarchica tra i direttori degli stabilimenti carcerari e la direzione generale e scoraggiano, attraverso le norme sulla carriera interna, qualsiasi autonoma iniziativa e responsabilizzazione delle autorità locali, vanno viste in un unico contesto con quelle che privano di ogni autonomia la vita quotidiana del detenuto, costringendolo a dipendere, anche per le più elementari esigenze, dalla volontà del direttore, in modo da creare un immediato controllo dell’amministrazione centrale su tutte le istanze presentate dai detenuti”. GUIDO NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, in *Storia d’Italia. V. I documenti*, Torino: Grandi Opere Einaudi, 1973, pp. 1930-1931.

³⁸⁰ VINCENZO GAROFALI, *Il controllo sull’esecuzione penale nei suoi precedenti storici*, «Rassegna di studi penitenziari», 2, 1977, p. 244.

³⁸¹ Cfr. R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 72.

³⁸² Come del resto avevamo riscontrato durante l’analisi del decreto sopramenzionato.

E' curioso notare come distinti capi (III, IV, V) fossero riservati ad organi il cui rilievo era, senza ombra di dubbio, inferiore rispetto a quello di molte altre figure prese in considerazione dal regolamento generale. Il Consiglio di sorveglianza era costituito dal Procuratore del Re, dal Presidente della Società di patronato, e da un membro scelto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati. Tale organo aveva competenza relativamente alla proposta di trasferimento dei condannati meritevoli da uno stabilimento ordinario ad uno intermedio, ai pareri sui condannati che avessero richiesto la liberazione condizionale e alla proposta per il loro trasferimento da una casa di custodia a uno stabilimento ordinario.

A causa di diverse difficoltà, quali ad esempio la dislocazione non proprio agevole degli stabilimenti, o impegni del Procuratore del Re, il Consiglio operava effettivamente solo quando veniva convocato, insieme al direttore dello stabilimento penale, dal presidente.

Le Commissioni visitatrici erano disciplinate all'articolo 46, sia riguardo alla loro stessa esistenza, sia riguardo alla loro composizione. Vi si stabiliva che fossero composte dal Sindaco del comune, o da un assessore da lui delegato, in veste di presidente, dal Procuratore del Re, dal Parroco dello stabilimento, da un cittadino nominato dal Prefetto della provincia e da un cittadino nominato dal Procuratore generale del Distretto della Corte d'appello.

Le finalità di queste Commissioni erano quella di sorvegliare ciò che all'interno delle carceri riguardasse il vitto, l'igiene e il lavoro, quella di far sì che le autorità e la disciplina venissero rispettate, ed infine quella di garantire la tutela e la rigenerazione morale dei detenuti.

Il Garofali sostiene che anche nei confronti di questo organo, il fatto che l'amministrazione carceraria dipendesse dal Ministero dell'Interno, portasse ad effetti negativi, addirittura alla paralisi del suo funzionamento. Relativamente alla figura del giudice all'interno di questi due organi, asseriva, poi, che in realtà il suo ruolo era sfuggente, e quindi i poteri che erano stati previsti come suoi, risultavano inutili³⁸³.

La terza figura cui era riservata un'attenzione specifica era la società di patronato. Non era certo una creazione del regolamento generale³⁸⁴, ma solo nel 1891 riceveva per suo tramite una completa ed uniforme disciplina giuridica.

La finalità attribuita alle società di patronato era ben racchiusa all'interno dell'art. 29: "interessarsi della sorte di coloro che sono sulla via del delitto, procurando di ritrarneli col consiglio e coll'opera, per rendere al consorzio civile laboriosi ed onesti cittadini".

Sul piano concreto, la loro azione si estendeva, da un lato, a tutti quei condannati che, possedendo determinati requisiti, ne richiedessero l'aiuto sei mesi prima della loro scarcerazione, dall'altro ai minorenni ricoverati nelle case di correzione ed educazione correzionale. Per i primi, la società inviava nello stabilimento penitenziario uno dei suoi

³⁸³ V. GAROFALI, *Il controllo sull'esecuzione penale nei suoi precedenti storici*, pp. 242-243.

³⁸⁴ Le prime società di patronato risalivano infatti alla prima metà del XIX secolo (1844 a Firenze, 1845 a Milano); nel periodo appena successivo all'Unità ne erano sorte altre, tutte con l'incarico di conservare il peculio dei condannati, per poi loro restituirlo una volta avvenutane la liberazione. Per coloro che non erano riusciti ad accumulare un fondo adeguato, la società elargiva a fondo perduto abiti e denaro sufficiente per il viaggio di ritorno alla propria dimora. Dal 1876 il Governo investì varie risorse per aumentare il numero di questi istituti, tuttavia secondo un rapporto del Beltrani Scalia, undici anni dopo ve ne erano ancora solo quindici. Cfr. R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 91.

membri affinché stilasse un profilo del condannato per capirne le esigenze e le aspirazioni *post* liberazione.

Il fondo patrimoniale del liberando veniva così assegnato alla società, che lo poteva gestire, in base alle norme del proprio statuto, nella maniera più conveniente per lui. Oltre a ciò, era permesso alle società di istituire “sale di asilo o di lavoro”, o agenzie speciali che tenessero informati i patrocinati delle offerte di lavoro sul mercato, perfino all'estero (art. 35). In più, le società potevano supportare la famiglia del patrocinato, per il periodo in cui era ancora in prigione, tramite sussidi.

Per quel che concerne i minorenni, questi potevano essere affidati alle società quando non avessero alle spalle un nucleo familiare che se ne prendesse cura una volta terminato il loro ricovero nei riformatori, oppure quando, anche se la famiglia era esistente, per motivi economici o educativi non fosse opportuno per i minori viverci assieme.³⁸⁵

La loro costituzione era affidata all'iniziativa privata, anche se poi l'organizzazione, stilata dai soci fondatori nei regolamenti interni, doveva essere approvata sia dalla Prefettura in cui la società era stata costituita che dal Ministero dell'Interno. Al di là dell'utilizzo dei singoli fondi lavorativi dei patrocinati, e dei finanziamenti statali, le società potevano ricevere un supporto grazie ai contributi delle varie Opere pie che in quegli anni sorgevano nel Regno e dai proventi indicati dagli articoli 223, 406 e 431 del regolamento generale³⁸⁶. Alla fine di ciascun anno finanziario (luglio) ogni società doveva inviare al Ministero una relazione in cui illustrava la situazione realizzata e gli obiettivi futuri.

Risulta spiacevole riferire come tutti questi buoni propositi fossero fortemente ostacolati o impediti nel nascere dagli esigui stanziamenti con cui le società dovevano per l'appunto operare.

Dalla relazione che il nuovo direttore generale delle carceri, Alessandro Doria, redigeva per la commissione statistica nel 1904 si evince infatti come “le società di patronato fossero manchevoli sotto ogni aspetto”³⁸⁷. Erano distribuite sul territorio in maniera diseguale (26 al nord, 5 al centro, 2 al sud), quasi tutte sprovviste di rendite proprie, anche per il parco contributo dei soci.

Dall'altro lato lo Stato non si dimostrava molto generoso nei sussidi erogati, e il supporto dei fondi di lavoro dei condannati veniva quasi annullato dalle spese per gli indigenti. Insomma, ancora una volta il piano normativo veniva sconfitto da quello economico.



Nella parte II, dopo aver assegnato i criteri per la ammissione dei condannati negli stabilimenti, il regolamento disponeva il regime cui dovevano essere sottoposti una volta entrati.

Il percorso di vita carceraria di un condannato³⁸⁸, dopo l'assegnazione ad un penitenziario, cominciava quando veniva condotto nell'ufficio del comandante³⁸⁹, dove avrebbe dovuto rispondere ad alcune domande per accertarsi della sua identità. Doveva poi depositare ogni oggetto che portava con sé, e per controllare che avesse ubbidito a quest'ordine

³⁸⁵ Era tuttavia necessario il consenso dei genitori o di chi esercitava la *patria potestas*.

³⁸⁶ Il denaro e i valori che il condannato o l'inquisito non aveva subito consegnato al capoguardia al suo ingresso nello stabilimento; il fondo di lavoro del condannato deceduto, sottratte le spese per la sepoltura; sempre il fondo di lavoro del condannato che era evaso e non si era costituito nelle 24 ore successive.

³⁸⁷ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 93.

³⁸⁸ Riservando le piccole differenze, dovute ai diversi stabilimenti cui poteva essere destinato, ad un momento successivo (vedi *infra*, pp. 214 ss.)

³⁸⁹ O capoguardia o capo sorvegliante (art. 220).

veniva, poi diligentemente perquisito³⁹⁰. Veniva quindi iscritto nel registro di matricola (da questo momento la sua identità era racchiusa in una cifra numerica), in alcuni casi fotografato³⁹¹, e condotto in una cella di osservazione in attesa della visita medica. Se non risultavano problemi di salute, doveva essere sottoposto ad un “bagno di nettezza” e al taglio di capelli, vestito della divisa ed essere quindi condotto nella cella assegnatagli. Qui il comandante o comunque un soggetto di pari grado lo rendeva edotto delle disposizioni regolamentari che lo riguardavano in maniera più diretta³⁹². Il mattino successivo, al segnale della sveglia, doveva lavarsi, pulire il proprio abitacolo e ripiegare gli indumenti della notte.

Nei giorni feriali³⁹³, mezz’ora dopo l’alzata, se era a lui applicato il sistema auburniano doveva recarsi in fila con gli altri compagni nei locali adibiti al lavoro in comune; se doveva scontare la sua pena in cella, si metteva singolarmente a svolgere la propria attività.

Prima di ricevere una retribuzione, doveva essere trascorso almeno un mese di tirocinio, in cui l’agronomo, il capo d’arte o l’assistente tecnico gli insegnavano il mestiere. Questo poteva essere da lui scelto tra le varie tipologie attivate nello stabilimento, ad eccezione del mestiere di cui aveva abusato per delinquere. Una volta compiuta tale scelta, non era più permesso cambiare idea, almeno senza che si verificassero gravi motivi riconosciuti dalla direzione.

Il salario era suddiviso in decimi, di cui una parte apparteneva allo Stato, una parte, a titolo di gratificazione per la mano d’opera, veniva invece lasciata al condannato. Le frazioni variavano a seconda della pena che si doveva scontare. I decimi di gratificazione di proprietà del lavoratore costituivano un fondo che poteva essere impiegato, *ad libitum*, o per il sopravvitto, o per acquistare libri e altro materiale, o, infine, per contribuire al fabbisogno del nucleo familiare.

Una novità rispetto al passato consisteva nell’aggiunta, a questa gratificazione, di un “bonus produttivo” elargito al condannato dagli appaltatori privati³⁹⁴ che avevano usufruito della sua forza lavoro. Poteva essergli assegnato solo previa autorizzazione prefettizia, che doveva valutare soprattutto se era stato adibito ad opere eccezionalmente faticose o svoltesi in località insalubri.

Ogni giorno l’attività lavorativa veniva interrotta, sia dalla pausa pranzo, sia dal momento del passeggio in cortili comuni o singoli. Al trattamento alimentare era dedicato l’intero § 2 dell’ultimo capo della parte seconda. Veniva mantenuta la divisione del vitto in varie tipologie, aventi ora gli appellativi di ordinario, per i condannati in generale, dietetico per

³⁹⁰ Il regolamento delineava precise modalità di conservazione o eventuale vendita degli effetti personali, che venivano sempre catalogati in un apposito registro.

³⁹¹ Si veda l’ art. 448.

³⁹² Molto significativo a riguardo l’art. 248: “...infonder loro la persuasione: che le autorità superiori e gli agenti di custodia hanno a cuore la loro sorte, ma, al tempo stesso, sono strettamente tenuti all’adempimento dei propri doveri, che il primo mezzo per essere rispettati è quello di mostrarsi rispettosi; e che qualunque loro azione, buona o cattiva, è ricompensata o punita con norme uguali per tutti.”

³⁹³ Nei giorni festivi era facoltativo.

³⁹⁴ Alla direzione carceraria era infatti data la facoltà di attivare le attività lavorative, in special modo manifatturiere, in tre maniere: o ad economia con i fondi propri del Governo (sistema chiamato anche a regia), o per mezzo di committenti che fornissero le materie prime, o infine utilizzando, tramite il contratto d’appalto, il personale e gli strumenti di industriali privati. *Cfr.* artt. 597 e 598 del regolamento, e P.G. ASSIRELLI - I. S. SPOTO, v. *Lavoro carcerario*, in *Digesto italiano*, vol. 28, Torino: U.T.E.T., 1902-1905, p. 210.

gli ammalati, sopravvitto³⁹⁵, che andava oltre la razione prestabilita, e vitto ordinario per i minorenni (solo quelli ricoverati nei riformatori).

Salvo eccezioni, era proibito ai regolamenti interni di ciascun penitenziario alterare la qualità e quantità dei cibi previsti nelle tabelle allegate al regolamento generale. Sempre salvo specifici permessi, non era consentito al condannato ricevere generi alimentari che non fossero quelli di cui sopra, a prescindere da chi li elargisse (parenti, opere pie, committenti privati di lavoro ecc). Vietato in maniera assoluta l'utilizzo di liquori e bevande alcoliche.

La durata dello svago all'aperto dipendeva dalle stagioni e dallo status del condannato (era maggiore, ad esempio, per le persone cagionevoli, per i minori di anni ventuno), ma non poteva mai essere inferiore ad un'ora. In questo contesto era possibile conversare con i compagni³⁹⁶, ma rigorosamente a bassa voce³⁹⁷, senza creare disordini, e con non più di un soggetto per volta. Tutto ciò sempre sotto la costante sorveglianza del personale di custodia. Il condannato doveva obbedire alle guardie senza mai contraddirle; eventuali reclami verso di loro, o anche verso le altre figure del penitenziario con cui egli si rapportava, potevano indirizzarsi verso gli ispettori delle carceri, il Direttore generale, il Ministro dell'Interno e di Grazia e Giustizia.

A tale scopo era presentata ogni giorno, nei locali adibiti al lavoro e nelle celle, una cassetta chiusa a chiave, dove inserire i propri scritti di protesta³⁹⁸. Inoltre il condannato poteva richiedere verbalmente le visite del cappellano, del medico o, con particolari formalità, anche del direttore dello stabilimento.

Un altro momento di stacco dall'attività lavorativa erano le interazioni con il mondo esterno: il regolamento disciplinava con puntualità sia le visite che la corrispondenza. Le visite erano praticamente suddivise in due tipi: quelle, chiamiamole di rappresentanza, e quelle familiari.

Le prime avvenivano solo per finalità di studio e previo permesso speciale proveniente dal Ministro dell'Interno in persona. Non avevano invece bisogno di questa autorizzazione i parlamentari, i presidenti dei tribunali e delle corti, il Direttore generale, gli Ispettori e tutte quelle altre persone di un certo livello che già erano menzionate nei regolamenti precedenti a quello del 1891³⁹⁹. Non era possibile che in uno stesso giorno si svolgessero più di due visite, salvo per specifici motivi, e che lo stabilimento accogliesse più di quattro persone per volta. Il direttore, o chi in sua vece accompagnava i visitatori, doveva raccomandare loro di non rivolgere parola ai detenuti e di non fare osservazioni su questi ultimi ad alta voce.

³⁹⁵ Si vedano per le complicate modalità di somministrazione di sopravvitto gli artt. 518-527.

³⁹⁶ L'art. 249 prevedeva che tra condannati si usasse il Voi, mentre, per rivolgersi al personale, sia di custodia che amministrativo, si doveva utilizzare il Lei.

³⁹⁷ Era praticamente l'unico contesto in cui si poteva parlare, visto che il silenzio era obbligatorio durante i pasti, il lavoro, la scuola, le funzioni di culto.

³⁹⁸ Anche quando le istanze dei detenuti si rivolgevano più semplicemente al direttore dello stabilimento, egli, per timore di scavalcare il ruolo delle più alte sfere amministrative, trasferiva a quest'ultime anche le più semplici richieste. La conseguenza era che, in quei pochi casi in cui giungeva una risposta affermativa a vantaggio del reo, era passato così tanto tempo che le sue esigenze erano ormai frustrate ed inattuali. *Cfr.* G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, pp. 1931-1932.

³⁹⁹ Indicativo dell'autorevole influenza che il mondo religioso esercitava su quello temporale era il fatto che, fra gli individui che in tutta libertà potevano accedere al penitenziario, c'erano il vescovo della diocesi e il parroco locale. Si veda l' art. 292.

Per quel che invece concerne i colloqui con le persone care al condannato, innanzitutto si stabiliva che solo i parenti e le non ben precisate “persone che abbiano [con lui] legittimi interessi” potevano fargli visita. Le persone ammesse al colloquio dovevano non solo avere l’autorizzazione dell’autorità dirigente, ma anche presentare uno scritto, in cui il sindaco del loro comune aveva certificato la loro identità e, conseguentemente, il loro grado di parentela o il rapporto d’interesse. Il permesso era valido solo per il giorno concordato, ed una volta svoltasi la visita, veniva ritirato dal personale di custodia; alle guardie spettava inoltre l’ accertarsi del possesso di tutti i requisiti soprammenzionati. Il colloquio durava al massimo mezz’ora, e la frequenza con cui poteva verificarsi dipendeva ancora una volta dal tipo di pena da scontare⁴⁰⁰.

Si teneva in un apposito parlatorio, alla presenza delle guardie⁴⁰¹, e dovevano sempre tenersi separati i condannati a pene diverse. Non venivano ammesse le persone non ancora diciottenni, le persone che meno di un anno prima fossero state a loro volta in prigione e, norma un po’ bizzarra, quelle in evidente stato di ubriachezza. A meno che poi non fossero ascendenti o discendenti del detenuto, non potevano parlare con lui più di tre persone in contemporanea. Salvo particolari permessi, non era possibile in questi incontri con i propri cari ricevere da loro oggetti o vivande.

La corrispondenza era pressoché tutta controllata dall’ autorità dirigente, che poteva non solo censurare, ma addirittura, avvisando l’autorità giudiziaria, in determinati casi bloccare la spedizione della missiva. Le lettere “incriminate” venivano inserite in un fascicolo riguardante il condannato, il quale poi veniva punito per le infrazioni commesse. Forti limiti concernevano altresì i destinatari, la frequenza e le modalità di stesura: per il primo mese di permanenza nello stabilimento era proibito compilare lettere⁴⁰²; si poteva scrivere solo ai parenti di primo grado e al coniuge; dovevano utilizzarsi fogli e utensili forniti dal penitenziario e rispettare numerosi vincoli di contenuto⁴⁰³.

Oltre che a questi componenti della famiglia, si poteva scrivere anche alle autorità politiche e giudiziari sopra illustrate in merito alle visite; in questi contesti, veniva comunicato al condannato il riassunto le eventuali risposte di questi esponenti pubblici. Quando al condannato era applicato il regime auburniano, doveva scrivere nei locali della scuola, sotto sorveglianza delle guardie.

Coprotagoniste della vita del detenuto, oltre al lavoro, erano la scuola e il “regime morale e religioso”.

L’istruzione era obbligatoria⁴⁰⁴ per tutte le persone che, all’interno degli stabilimenti carcerari, non avessero ancora compiuto venticinque anni, mentre per i soggetti ricoverati

⁴⁰⁰ Si andava da un minimo di sei mesi ad un massimo di quindici giorni. *Cfr.* l’ art. 305.

⁴⁰¹ Nell’assistere alle conversazioni, il personale doveva controllare che non si scambiassero informazioni losche o equivocate; in loro aiuto vigeva l’obbligo di non parlare in idioma locale: “è vietato alle persone ammesse al colloquio d’intrattenersi a voce bassa col detenuto; di servirsi di un linguaggio sconveniente o convenzionale non intelligibile a chi deve sorvegliare...”. (Art. 311).

⁴⁰² Poi le tempistiche per il periodo successivo variavano da ogni quindici giorni a ogni quattro mesi. (Art. 317).

⁴⁰³ “Tutte le lettere dei detenuti o ricoverati devono essere scritte sopra carta speciale da cui si rilevi la indicazione dello stabilimento, il nome di chi scrive, gli articoli del regolamento che si riferiscono alla corrispondenza epistolare; ed è vietato di scrivere, in una lettera, più righe di quelle che vi sono tracciate”. (Art. 320). “Ai condannati o ricoverati non è permesso di adoperare per ogni lettera più di mezzo foglio di carta alla volta; di servirsi di parole convenzionali o non intelligibili ; di usare un linguaggio meno che corretto e rispettoso verso chicchessia; di fare allusioni o dare giudizi sull’andamento del servizio interno o sul personale dello stabilimento; di occuparsi, in somma, di cose che non riguardino strettamente affari personali o di famiglia”. (Art 321).

⁴⁰⁴ Il rifiuto di attendere alla scuola era severamente punito, tramite la permanenza in cella ordinaria, fino ad un mese, a pane ed acqua, e l’inflizione di due punti di demerito al girono. *Cfr.* il combinato degli artt. 332 lett. c) e 361 lett. f).

nelle case di correzione e nei riformatori, non era stabilito un limite di età. Nel primo caso, per le persone a cui l'insegnamento non era impartito in maniera coattiva, era comunque prevista la possibilità di ricevere un'istruzione, ma solo dopo aver dimostrato una buona condotta. Infatti il consentire l'ammissione alla scuola era proprio una delle varie "ricompense", legate al comportamento meritevole, che l'art. 382 elencava.

La sua concessione dipendeva dalla valutazione del direttore, poteva essere rivolta unicamente ai condannati ascritti alla classe ordinaria⁴⁰⁵ e mai a quelli recidivi o puniti con i provvedimenti delle lettere c, d, f, dell'art. 332⁴⁰⁶. I programmi adottati nelle scuole dei penitenziari riprendevano, di regola, quelli degli istituti elementari del Regno. L'attività formativa poteva però andare oltre le ore sui banchi, grazie alla presenza in ogni stabilimento di una biblioteca, i cui volumi, scelti fra quelli indicati in un apposito elenco redatto dal Ministero dell'Interno, erano a diretta disposizione dei condannati⁴⁰⁷. Questi potevano dedicarsi alla lettura nelle ore destinate al passeggio, nei giorni festivi, e alla sera, prima del riposo.

I libri dovevano essere trattati con molta cura, in quanto, in caso di loro danneggiamento, il reo era tenuto non solo al risarcimento⁴⁰⁸, ma veniva punito anche fino a tre settimane di cella ordinaria, senza sopravvitto, e con un punto di demerito al giorno. Responsabile della custodia e della buona conservazione dei libri era il cappellano, le cui mansioni si estendevano anche alla loro distribuzione ed alla tenuta dei relativi registri.

Certamente il compito principale del cappellano era un altro⁴⁰⁹, ovvero quello della cura religiosa dei detenuti. Il regolamento al §12 del capo I, parte II, accompagnava tuttavia all'aggettivo "religioso" quello "morale". In effetti, se si presta attenzione alla parte I, dove si stabilivano le competenze della figura del cappellano, si può notare come questi dovesse tenere sporadicamente "conferenze morali ed educative sui doveri verso Dio, verso il prossimo, verso la patria" (art.99).

E' ovvio che per i credenti la religione permei la propria quotidianità e quindi il rapportarsi con le altre persone, ma per quel che riguarda la patria, la questione è alquanto opinabile⁴¹⁰. Anche l'art. precedente parlava di "istruzione catechistico - morale", che

⁴⁰⁵ Vedi *infra*.

⁴⁰⁶ Rispettivamente, c) cella ordinaria a pane ed acqua, da uno a trenta giorni, e l'inflizione di due punti di demerito al giorno; d) cella di punizione a pane ed acqua, da cinque a quindici giorni, e l'inflizione di tre punti di demerito; e) cella di punizione a pane ed acqua, da quindici a trenta giorni, con camicia di forza ed inflizione di quattro punti di demerito.

⁴⁰⁷ Era loro proibita la lettura di qualsiasi altro testo, magari una stenna da parte dei familiari, che non fosse approvato dall'autorità dirigente.

⁴⁰⁸ L'art. 263 era rubricato "obbligo di rifare i danni". A prescindere che il danno si fosse verificato per negligenza o per dolo, il condannato doveva pagare con il suo fondo lavoro. Se non era in grado di raggiungere la somma di denaro dovuta, la punizione che comunque gli veniva inflitta in aggiunta doveva essere più rigida. Interessante il metodo di punizione collettiva: se non veniva scoperto l'autore del guasto, tutte le persone presenti erano responsabili in solido.

⁴⁰⁹ In verità questi inoltre "visita ogni giorno le infermerie, i detenuti o ricoverati che di recente sono entrati nello stabilimento, o che trovansi in cella di punizione, i liberandi e in particolar modo quelli che richiedono la sua assistenza. Visita, inoltre, nei periodi stabiliti dall'autorità dirigente, i detenuti sottoposti al regime della segregazione cellulare continua, salvo sempre, per quanto riguarda gli inquisiti privi di colloquio, il divieto espresso della competente autorità giudiziaria"(art. 101). "Il cappellano comunica all'autorità dirigente tutte le osservazioni che gli occorra di farne durante le sue visite, e che possono interessare i diversi servizi; tiene negli stabilimenti, nelle sezioni penali e nei riformatori, un registro su cui scrive, riguardo a ciascun condannato o ricoverato, tutto quanto si riferisce alla sua condotta, e ne metta in evidenza il carattere morale e le tendenze. Di queste indicazioni deve servirsi allorché si tratti o di assegnare i punti di merito, a' sensi dell'articolo 369 o di dare il suo giudizio complessivo da iscriversi nella matricola" (art 102). Insomma, molte attività il cui obiettivo non era sempre quello di confortare e fornire un "supplemento di cuore oltre che di anima". L'espressione è di RINALDO BERTOLINO, *Assistenza religiosa, obiezione di coscienza e problemi morali e psicologici nel prisma della struttura ospedaliera*, in AA. VV., *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, I, Modena: Mucchi, 1989, p. 118.

⁴¹⁰ Allora [Gesù] disse loro: "Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio" (Matteo 22:21).

veniva impartita o prima o dopo la celebrazione della messa nei giorni festivi. Il condannato che al suo ingresso nello stabilimento avesse dichiarato di appartenere alla confessione cattolica doveva quindi sempre seguirne “le pratiche comuni e collettive” (art. 393)⁴¹¹. La non partecipazione alle funzioni non era tuttavia sanzionata, anche se lo era il tenere in questi contesti un contegno poco rispettoso.

Vi era inoltre durante la messa l’obbligo di pronunciare solo mentalmente le preghiere, salva la speciale autorizzazione concessa dal direttore come premio per un certo comportamento adottato. A dimostrazione dell’incomprensione del vero momento della liturgia vi era altresì la proibizione dei canti collettivi (solo alcuni soggetti scelti dal cappellano potevano tenere il ruolo di cantori). Non potevano poi riunirsi nella cappella i condannati al regime di segregazione cellulare.

In un ambito in cui la religione era praticamente obbligatoria e l’insegnamento moraleggiante diventava persuasione, era chiaro che l’aspetto più profondamente interiore, quello della coscienza dei propri sentimenti, non fosse curato. La libertà spirituale era anzi notevolmente compromessa dalle disposizioni degli artt. 394-395: per mutare confessione religiosa si doveva presentare domanda scritta valutabile dal direttore, che a sua volta poteva redigere un rapporto “particolareggiato”, per attendere “disposizioni ulteriori” dal Ministero dell’Interno.

Inoltre, finché non si era raggiunta la soglia dei 21 anni, i minori erano impossibilitati a cambiare la “confessione religiosa nella quale sono nati”.

A proposito di morale, è il caso di illustrare come la condotta e l’indole dimostrata dal condannato detenessero un ruolo importante all’interno dei penitenziari. Il regolamento infatti aveva previsto una lunga serie sia di punizioni che di ricompense, “avvegnaché su questa specie di ginnastica morale si basi il sistema graduale e quello della espiazione delle singole pene”⁴¹².

Era previsto, infatti, che fin dall’ingresso nella casa, se di detenzione o di arresto, o dopo un certo lasso temporale, se nelle case di reclusione o negli ergastoli, i condannati venissero suddivisi in tre classi, in un *climax* ascendente di condizioni favorevoli. I condannati appartenenti alle varie categorie dovevano essere distinti gli uni dagli altri tramite un galloncino cucito sotto il numero della matricola: giallo per la prima, verde per la seconda, bianco per la terza.

Il condannato doveva rimanere nella prima classe, detta di prova, per un sesto della pena, (escluso l’eventuale periodo della segregazione cellulare continua), frazione che però non poteva mai essere al di sotto di sei mesi.

Il lavoro⁴¹³ e la condotta erano gli unici metri di giudizio per valutare il suo processo di “redenzione” e il consequenziale passaggio di classe; per ricompensa dell’uno e dell’altra gli potevano essere accordati un massimo di cento punti di merito al mese, suddivisibili in sessanta per il lavoro, quaranta per la condotta. I punti di merito venivano assegnati dal Consiglio di disciplina locale, composto del direttore, dal suo vice, dal cappellano e dal medico-chirurgo.

La concessione doveva trovare fondamento in dati positivi, non già in vaghi ed ambigui apprezzamenti. Affinché ciò avvenisse, ogni mese il Consiglio doveva esaminare le note

⁴¹¹ L’art. 397 disponeva che, durante le funzioni religiose, gli acattolici rimanessero nelle loro celle; però quando lo richiedevano, sempre se era possibile, potevano ricevere anche essi l’assistenza dei ministri del loro culto.

⁴¹² R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 75.

⁴¹³ Con molta equità non si teneva conto dei giorni di malattia o di convalescenza, purché non eccedessero quelli di presenza. Si veda l’art. 374.

mensili dell'impiegato che supervisionava l'attività lavorativa del condannato⁴¹⁴, quelle del cappellano, del medico-chirurgo, del comandante (o capo-guardia o capo-sorvegliante), ed infine il registro delle punizioni. All'occorrenza, per togliere ogni tipo di incertezza, poteva interrogare lo stesso condannato.

La nota mensile, a prescindere da chi l'avesse stilata, era una specie di rapporto in cui si dovevano mettere in evidenza i fatti considerabili come titoli di merito o di demerito per un condannato.

Tra i primi rientrava la dedizione con cui il condannato aveva lavorato, il fatto che aveva deciso di impiegare le ore di "svago" svolgendo le mansioni, la volontà di mandare dei contributi in denaro alla famiglia della parte offesa dal reato, ecc. Se mancavano elementi di valutazione positivi, la nota mensile doveva essere negativa, evitando in questo modo che il Consiglio ricevesse informazioni non ben determinate⁴¹⁵. Compiuto questo esame delle varie note, si assegnavano i punti di merito, si contavano quelli di demerito, e di entrambi se ne prendeva nota in un apposito registro, oltre che nel cartellino, detto di conto morale, che ogni condannato doveva conservare presso di sé. Nel computo dei punti, ognuno di demerito ne sottraeva uno di merito.

Se un condannato, trascorso il tempo che doveva obbligatoriamente rimanere nella classe di prova, otteneva in media, per sei mesi consecutivi, 60 punti, poteva passare alla seconda classe, detta ordinaria. Se poi in questa classe, per altri sei mesi continui, otteneva, con le stesse modalità di conteggio, 70 punti, poteva essere ascritto alla classe di merito. In entrambi i casi, se in quel mezzo anno non si riusciva ad ottenere quel punteggio, si tornava alla classe precedente; oltre a ciò, non si poteva essere nuovamente promossi se non si fossero ottenuti 10 punti in più rispetto a quelli stabiliti normalmente. La retrocessione poteva anche aver luogo di diritto, se per i punti di demerito riportati in un mese si era giunti a perdere i punti di merito necessari per la classe cui si era ascritti.

In armonia con le disposizioni del codice penale, i recidivi in alcune specie di delitti e i recidivi per la seconda volta in qualsiasi delitto, quando fossero stati condannati a pena superiore ai cinque anni, dovevano rimanere nella classe ordinaria e in quella di prova per un minimo di nove mesi invece che di sei.

Entrando più nello specifico, le punizioni che il condannato poteva ricevere, e che sempre comportavano un numero, variabile, di punti di demerito, erano minuziosamente descritte nel § 9, capo I, parte II. Il quantitativo di sanzioni disciplinari era piuttosto elevato, fondamentalmente per l'intento di inasprirle gradatamente, secondo la gravità delle mancanze commesse, elencate a loro volta in modo particolareggiato. La loro severità era diminuita per i minori di anni diciotto, mentre per i ricoverati nei riformatori governativi ne era lasciata la determinazione ai regolamenti interni.

Le punizioni infliggibili ai detenuti erano :

- a) ammonizione fatta a voce dal direttore, alla presenza d'un impiegato o del comandante, capo-guardia o capo-sorvegliante⁴¹⁶;
- b) cella ordinaria da uno a venti giorni, con la privazione del sopravvitto e l'inflizione, per i condannati, di un punto di demerito al giorno⁴¹⁷;

⁴¹⁴ A seconda del settore, l'agronomo, il dirigente o l'assistente tecnico, il capo d'arte, ecc.

⁴¹⁵ L' art. 373 prevedeva che in questo caso, cioè per il condannato che in un mese non avesse avuto né note di lode né di biasimo, venissero in automatico assegnati 30 punti per il lavoro e 20 per la condotta.

⁴¹⁶ L'art. 359 infliggeva questa punizione per i seguenti comportamenti scorretti: "ritardare di obbedire ad ordini ricevuti ; oscurare la nettezza della persona, della propria cella, o del posto assegnato ; mancare di attenzione nella scuola; tener contegno poco rispettoso nell' assistere alle funzioni del culto ; infrangere il silenzio; abbandonare il posto assegnato durante il giorno, senza permesso o prima del segnale".

- c) cella ordinaria a pane e acqua, da uno a trenta giorni e l'inflizione, per i condannati, di due punti di demerito al giorno⁴¹⁸;
- d) cella di punizione a pane e acqua, da cinque a quindici giorni e l'inflizione di tre punti di demerito al giorno⁴¹⁹;
- e) cella di punizione a pane e acqua da quindici a trenta giorni, con camicia di forza e l'inflizione, per i condannati, di quattro punti di demerito al giorno⁴²⁰;
- f) cella oscura a pane e acqua, da cinque a venti giorni, con camicia di forza o con ferri e l'inflizione per i condannati, di cinque punti di demerito al giorno⁴²¹;
- g) cella d'isolamento, da due a sei mesi e l'inflizione, per i condannati, di due punti di demerito al giorno⁴²².

Quando la punizione implicava il trattamento a pane e acqua per oltre tre giorni, era accordato al detenuto, ogni giovedì e domenica, il vitto ordinario e negli altri giorni un quarto di razione supplementare di pane.

Le punizioni indicate alle lettere d), e), f) erano accompagnate dalla privazione del letto ordinario, sostituito da un semplice pancaccio e una coperta⁴²³. La cella d'isolamento era

⁴¹⁷ Si infliggeva per “le recidive nelle infrazioni previste nel precedente articolo ; per le infrazioni stesse accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti: recar guasti, per semplice negligenza, al materiale mobile o infisso dello stabilimento e delle lavorazioni, senza pregiudizio del rifacimento del danno; mostrare negligenza o svogliatezza abituale nel lavoro ; eseguire lavori diversi da quelli ordinati ; possedere clandestinamente carte, libri, alimenti, sigari e oggetti vietati ; mormorare, o fare osservazioni indebite ; lacerare i libretti di conto corrente o del sopravvito, oppure alterare il cartellino di conto morale e l'estratto del regolamento affisso nelle celle; fare sciupio, cambio, o cessione di oggetti o alimenti ; tentare di commettere qualsivoglia abuso nelle visite e nelle corrispondenze; profferir parole oscene o bestemmie” (art. 360).

⁴¹⁸ “Si infligge la punizione indicata nell'articolo 332, lettera c), per le seconde recidive nelle infrazioni indicate nell'art. 359; per le recidive nelle infrazioni previste dall'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti: far traffico di vitto o d'altri oggetti; emettere grida, canti, imprecazioni, far tentativi di comunicazioni o corrispondenze clandestine con altri detenuti o ricoverati o con estranei; giuocare, ubbriacarsi ; abbandonare senza permesso, durante la notte, il letto o il posto assegnato; far guasti maliziosamente al materiale mobile o infisso dello stabilimento e delle manifatture; rifiutare di attendere al lavoro o alla scuola; simular malattie; beffeggiare i compagni; tener contegno poco rispettoso verso gli agenti di custodia ; scrivere menzogne od usare espressioni sconvenienti; nelle lettere indirizzate alle autorità” (art 361).

⁴¹⁹ “Si infligge la punizione indicata nell'art. 332, lettera d), rispettivamente per le seconde e le terze recidive nelle infrazioni prevedute nei precedenti articoli 359 e 360; per le recidive nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti: alterare i libretti di conto corrente o del sopravvito a scopo di indebito lucro; disobbedire al personale addetto allo stabilimento ; possedere oggetti vietati e atti ad offendere; ingiuriare, maltrattare i compagni e trascendere ad alterchi e a risse; sottrarre generi, materie, ed altri oggetti; tentare l'evasione da luogo, chiuso, senza violenza o rotture; mancare di rispetto o rispondere arrogantemente ai funzionari dell'autorità amministrativa o giudiziaria, ai componenti il consiglio di sorveglianza, la società di patronato e la commissione visitatrice, al medico-chirurgo, al cappellano, alle suore o ad altri del personale preposto allo stabilimento; far reclami indebiti, riconosciuti infondati o tardivi” (art.362).

⁴²⁰ “Si infligge la punizione indicata nell'articolo 332, lettera e), rispettivamente per le seconde, terze e quarte recidive nelle infrazioni prevedute negli articoli 359, 360 e 361; per le recidive nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze di eccezionale gravità, e per le infrazioni seguenti: tentare in qualsiasi modo l'evasione, anche semplice, dai lavori all'aperto, o con violenza o rottura da luogo chiuso; tumultuare, ammutinarsi, emettere grida sediziose, ribellarsi; profferire ingiurie, minacce o tentare violenze contro le autorità amministrative o giudiziarie, contro i componenti il consiglio di sorveglianza, la commissione visitatrice e di patronato, o il personale addetto allo stabilimento; percuotere, ferire o usare violenze contro i compagni ; commettere atti osceni e contrari al buon costume; scrivere ingiurie o calunnie nelle lettere indirizzate alle autorità delle quali è parola nell'art. 321” (art 363).

⁴²¹ “Si infligge la punizione nell'art. 332, lettera f) a chi, trovandosi ad spiare una delle punizioni prevedute alle lettere d) ed e) dello stesso articolo 332, commette le seguenti infrazioni: rifiutare di sottomettersi alle punizioni inflitte; ingiuriare o minacciare e commettere violenze contro gli agenti di custodia; fare continuati schiamazzi o altrimenti tentare di commettere gravissimi disordini” (art. 364).

⁴²² “Si infligge la punizione indicata nell'art. 332, lettera g), rispettivamente per le seconde recidive nelle infrazioni prevedute nell'art. 363 ; per le recidive in quelle prevedute nell'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze di eccezionale gravità, e pel rifiuto ostinato e assoluto di assoggettarsi alla disciplina dello stabilimento” (art 365).

sempre aggravata col trattamento a pane e acqua un giorno su tre. La camicia di forza⁴²⁴ si applicava ogni due giorni su tre, ma il detenuto ne era liberato durante i pasti e per i bisogni corporali. I ferri si applicavano alle mani o ai piedi, o ad ambedue contemporaneamente⁴²⁵, a seconda dell'importanza delle mancanze commesse e dell'indole del reo.

Insomma, sotto questo aspetto il regolamento generale non si discostava più di tanto dai regolamenti che lo avevano preceduto. Addirittura, qualche anno dopo la sua entrata in vigore, così si esprimeva il deputato Imbriani: "sia nelle camere di sicurezza dello Stato, sia nelle prigioni dei carabinieri, sia in quelle delle guardie di pubblica sicurezza si usano ancora i ceppi e forse i bracciali: i bracciali consistono in due anelli infissi al muro, con due catene e poi due manette nelle quali si pongono i polsi dell'arrestato in modo che egli resta così appeso; mentre i ceppi consistono in due incavi posti nella tavola che fa orlo al tavolato, sui quali poi si ripiegano due altri pezzi di legno che prendono come in una scatola i piedi dell'infelice che vi è sottoposto [...]. I carabinieri conducono là dentro l'arrestato, magari lo mettono ai ceppi, e poi se ne vanno pei fatti loro, forse a bere per il paese. Intanto il povero infelice deve passar la notte in tortura".

Il collega Di Rudinì, controbatteva che le manette le conosceva come tutti, ma che non credeva che "altri strumenti di punizione e di tortura [...] esistano nelle nostre carceri", poiché i regolamenti non lo permettevano, e assicurava che comunque opportuni provvedimenti sarebbero stati adottati se dovesse risultargli qualcosa in contrario. Ma ancora diversi anni dopo la rivista "Avanti!" avrebbe pubblicato una descrizione e uno schizzo dei ceppi, evidentemente tutt'altro che abbandonati⁴²⁶.

In linea generale, ai detenuti puniti era vietato ricevere visite, scrivere, ed andare a passeggio⁴²⁷. Tutte le punizioni, ad eccezione di quella alla lett. g), erano inflitte dall'autorità dirigente, se non eccedevano i dieci giorni, altrimenti dal Consiglio di disciplina.

E' importante sottolineare che in qualunque caso il detenuto, prima di venir punito, aveva il diritto di potersi difendere, dando una sua versione dei fatti. Terminato il periodo di isolamento, se il condannato commetteva un'altra infrazione entro i tre mesi successivi, veniva considerato recidivo. Da questo momento tutte le punizioni a lui comminate

⁴²³ Il numero delle coperte poteva essere aumentato solo su richiesta del medico-chirurgo (art. 335).

⁴²⁴ Il deputato Ettore Socci così descriveva gli effetti dovuti a questo strumento: "legati e stretti violentemente da una pesante *blouse*, con le braccia incrociate sul petto e le mani inchiodate sulle spalle dalle cinghie pendenti dai polsi, tese ed annodate sull'anello che posteriormente porta alla cintola, ed impossibilitati al riposo sui fianchi da due altri grossi anelli di ferro, i derelitti sopportano inaudite sofferenze ancora più inasprite dal nutrimento di solo pane, da ostinata insonnia, dalle molestie degli insetti che pullulano nell'odiato vestito, e dalla necessità di imbrattarsi dei loro escrementi nella soddisfazione dei bisogni corporali [...]. E bisogna vederli, come li ho visti io, in quale stato orrendo essi ne vengono fuori. Ischeletriti, barcollanti, con gli occhi infossati sono ridotti cadaveri ambulanti, uomini che già furono pieni di vita e di vigore. Qualcuno di tempo in tempo vi rimane vittima. Io fui testimone degli strazi nefandi e assistei al tremendo spettacolo di questa maledetta camicia di forza, ed anche oggi la memoria rifugge inorridita, al triste ricordo [...]. Io non saprei descrivervi il senso da cui due volte fui preso allorché mi fu giocoforza assistere ai lamenti di un torturato dalla camicia di forza. Nella notte si sentivano gli urli dei disgraziati a cui era applicata; e forse saranno state le più tristi creature che possano germogliare nel rigagnolo delle vie, ma bisognava sentire le proteste che si elevavano da tutto il carcere in quel momento, ed io sono sicuro che, se quei detenuti fossero riusciti a scardinare le porte in quel momento di santo altruismo, si sarebbero lanciati contro i cannibali che non rispettano i deboli, perché il carcerato che non può reagire è pari alla donna ed al fanciullo e deve essere sacro a tutte le persone di cuore come dev'essere maledetto chi lo percuote". *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni*, legisl. XXI, sess. 2^a, 16 maggio 1903, pp. 7686 ss.

⁴²⁵ In quest'ultimo caso la punizione non poteva durare per più di dieci ore al giorno. (art. 337).

⁴²⁶ *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni*, legisl. XIX, sess. 1^a, 4 giugno 1896, p.5210-5210.

⁴²⁷ Ai detenuti condannati alla cella d'isolamento, dopo il primo mese poteva esser accordata un'ora di passeggio al giorno in appositi cortiletti.

dovevano essere più rigorose, fino a giungere al suo trasferimento, per un determinato periodo, in una casa di rigore⁴²⁸ (art. 344).

Durante il soggiorno negli stabilimenti di pena il condannato poteva, sull'altro piatto della bilancia, essere premiato per il suo comportamento, con una serie di ricompense, che potremmo suddividere in ordinarie e speciali.

Le prime, elencate all'art. 382, comprendevano la lode fatta dal direttore; il permesso di acquistare libri o di tenere più lungamente il lume in cella o nel cubicolo, o di avere con maggior frequenza contatti, visivi ed epistolari, con la famiglia; la concessione di sussidiare la famiglia, di ricevere gratuitamente carta da lettere e francatura postale; di prolungare le ore di passeggio o di riposo. Era possibile poi ricevere un "aumento del decimo" sulla gratificazione per il lavoro svolto, una raccomandazione per la società di patronato e addirittura per la grazia sovrana.

Le ricompense speciali erano quelle che riguardavano gli appartenenti alla classe di merito: il Consiglio di sorveglianza, quando vi erano anche le altre condizioni stabilite dal codice penale, poteva infatti scegliere i condannati alla reclusione da trasferire agli stabilimenti intermedi. Inoltre, dagli ascritti alla medesima classe erano scelti i condannati alla reclusione e alla detenzione, che potevano fare istanza per ottenere la liberazione condizionale.

Un carattere di eccezionalità contraddistingueva infine la situazione dei condannati che, avendo compiuto "azioni coraggiose" o che si fossero distinti per i loro "servizi lodevoli", dovevano ritenersi meritevoli anche della grazia sovrana (art. 388).

L'assegnazione di qualsiasi tipo di ricompensa, da parte del direttore o del consiglio di disciplina, veniva sempre resa pubblica mediante speciali ordini del giorno.

Il percorso di vita del condannato poteva concludersi in tre modi: il suo decesso, la sua liberazione o, irriverente a dirsi, la sua evasione.

La morte del condannato veniva con prontezza denunciata dal capoguardia, o soggetto di pari grado, all'ufficiale di stato civile e segnalata all'autorità dirigente affinché ne prendesse nota negli appositi registri, oltre che ne informasse a sua volta l'autorità giudiziaria.

Contemporaneamente si procedeva all'inventario degli oggetti del defunto, che veniva poi inviato al sindaco del comune d'origine o di domicilio, unitamente all'avviso del decesso, da notificarsi ai familiari. Se entro sei mesi dalla notifica non si presentavano allo stabilimento per ritirare i suoi beni personali, questi venivano coattivamente venduti. Il fondo lavoro, come già riferito⁴²⁹, veniva in parte speso per la sua sepoltura, ma in alcuni casi il cadavere poteva essere concesso a scopi di studio alle università del Regno.

Il regolamento generale considerava "evasione" l'uscita del condannato dallo stabilimento chiuso o il suo allontanamento, per oltre due ore, dal posto assegnatoli durante i lavori all'aperto. Della fuga doveva essere immediatamente avvisati, per via telegrafica⁴³⁰, gli uffici di pubblica sicurezza, i carabinieri, la prefettura, la procura del Re e *last but not least*, il Ministero dell'Interno. Nel frattempo, l'autorità dirigente avviava le prime ricerche per mezzo del suo personale di guardia.

⁴²⁸ Vedi *infra*.

⁴²⁹ Cfr. nota 386.

⁴³⁰ Il direttore non solo riportava le circostanze dell'evasione, ma doveva indicare l'estratto di matricola del fuggiasco.

Il mezzo ordinario di uscita dal carcere era invece la liberazione; l'ordine poteva provenire dall'autorità giudiziaria per gli inquisiti, o dalla direzione per i detenuti nelle case di pena e nelle sezioni speciali delle carceri giudiziarie.

Per questa seconda categoria, se la pena da scontare era superiore ai cinque anni, la direzione un mese prima della liberazione doveva inviare un prospetto al Ministero affinché venissero verificati tutti i documenti concernenti il condannato. Il rilascio si effettuava nelle ore antimeridiane se la pena espiata dal condannato era inferiore ad un mese, altrimenti nell'ora corrispondente a quella in cui era cominciata la pena stessa. Poteva essere posticipata la liberazione in caso di malattia, di cui doveva essere avvisato il Ministero, a meno che il liberando si rifiutasse ufficialmente di rimanere ancora nello stabilimento⁴³¹.

E' necessario specificare che, qualche tempo prima della fine della prigionia, se il condannato era un adulto, doveva dichiarare il luogo dove intendesse fissare il suo domicilio, se era un minore, l'autorità dirigente doveva avvisarne i parenti (il tutore o la società di patronato), indicando giorno ed ora.

Il condannato a più di anno di pena, inoltre, come era già previsto dai regolamenti pregressi, doveva essere trattenuto per dieci giorni in una cella separata. L'isolamento, interrotto solamente dalle visite del direttore e del cappellano, doveva servire probabilmente a favorire un'analisi introspettiva e a farlo riflettere sulla nuova vita che lo avrebbe aspettato oltre le sbarre. Poco prima di liberarlo, gli venivano fatti firmare i registri dove erano segnate le spese nei suoi confronti e il fondo lavoro accumulato; infine gli erano restituiti i vari oggetti che aveva consegnato al suo ingresso nel penitenziario.

A sua richiesta, gli veniva infine rilasciato un attestato della condotta tenuta. L'ultima norma in materia recitava: "al condannato liberato sono applicate tutte le disposizioni relative a quello da liberare per fine di pena e le altre di cui all'art. 500" (art. 447).

In effetti esisteva un quarto modo per uscire dalle mura carcerarie, ovvero tramite la liberazione condizionale. Questo istituto, già disciplinato dal codice penale, veniva brevemente ripreso dal regolamento unicamente per completare il quadro normativo a riguardo.

Oltre all'art. 385, richiamato precedentemente nell'esposizione delle varie tipologie di ricompense per i condannati, il regolamento ne trattava al capo V della parte seconda. Si ribadiva l'accesso a questa opportunità solo da parte dei reclusi e dei detenuti, come stabilito all'art. 16 del codice Zanardelli.

Il condannato veniva così rilasciato secondo le modalità previste per la liberazione "standard", con l'aggiunta nel registro di matricola del decreto ministeriale che la concedeva. Al liberando veniva consegnato dalla direzione un libretto con stampati alcuni articoli del codice⁴³², e su cui erano annotati le sue generalità, i connotati fisici (anche se era unita una sua foto), il delitto commesso e la conseguente sanzione penale inflittagli.

Nell'atto della consegna di questo documento, il direttore spiegava al liberando le disposizioni ivi riportate, soffermandosi in special modo sulle conseguenze derivante da una loro eventuale trasgressione. "Ove trascorra il tempo della pena inflitta, senza che la liberazione condizionale sia stata revocata, la pena rimane scontata e ne è fatta annotazione sul registro di matricola" (art 501).

⁴³¹ "La diaria a pagarsi [...] è stabilita in una lira per ogni giornata di cura" (art.436).

⁴³² Gli articoli 16 e 17, oltre in verità agli articoli 4 e 5 del regio decreto 1° dicembre 18889, n. 6509 (che conteneva, ricordiamolo, le norme attuative del codice penale).

E' giunto ora il momento, come anticipavo a pagina dieci, d' illustrare alcune divergenze tra il trattamento generale fin'ora analizzato e quello che caratterizzava i condannati rinchiusi in alcuni stabilimenti.

CARCERI GIUDIZIARIE

In quelle centrali o succursali venivano rinchiusi, oltre che naturalmente gli inquisiti, anche i condannati alla detenzione o alla reclusione per un tempo non superiore i sei mesi, nonché i condannati all'arresto (naturalmente erano per loro previste delle sezioni separate).

Alle mandamentali venivano assegnati gli imputati fino all'eventuale rinvio a giudizio o gli imputati di un reato di competenza pretorile, oltre ai condannati alle tre pene sovra citate da scontare per un periodo non eccedente i tre mesi⁴³³. Le carceri giudiziarie venivano inoltre utilizzate per custodire i condannati, a qualunque pena restrittiva, che dovevano ancora essere assegnati ad un preciso stabilimento, i detenuti di passaggio e quelli infine che per i più vari motivi erano a disposizione della Autorità di pubblica sicurezza.

Il regime applicato in questi luoghi è quello filadelfiano, quindi della segregazione cellulare continua; tuttavia, l'Autorità giudiziaria competente poteva acconsentire al fatto che, alcuni accusati, nelle ore diurne, lavorassero⁴³⁴ nelle officine o comunque in locali comuni. Il compenso subiva una decurtazione pari al 10%, dovuta alle "spese di gestione"(art. 285); il rimanente, era devoluto per 1/3 sempre allo Stato, per 2/3 all'inquisito. Quel terzo gli sarebbe stato restituito tra l'altro in caso di un suo rilascio.

Un'altra eccezione valeva per i detenuti in attesa del giudizio d'appello o di cassazione, a cui era riservato il sistema auburniano e locali separati, affinché non avessero "alcun rapporto o comunicazione colle altre categorie" (art. 233)⁴³⁵.

Sezioni speciali all'interno delle carceri erano inoltre predisposte per i condannati minori di 18 anni ed i minori che provvisoriamente stazionavano nelle carceri prima di venire trasferiti negli istituti di educazione paterna.

Dal punto di vista del trattamento cui gli inquisiti venivano sottoposti, il regolamento specificava puntualmente ove questo divergesse da quello dei condannati. Ad esempio, solo per motivi igienici o di pubblica decenza, e previa informazione alla competente autorità giudiziaria, all'inquisito al suo arrivo nel carcere doveva essere fatta indossare la divisa dei condannati. Gli orari che scandivano le sue giornate non erano immutabili, dato che, il direttore, in base alla sua condotta⁴³⁶, poteva ritardare o anticipare la sveglia o il

⁴³³ Se i condannati erano recidivi, o colpevoli di determinate figure di reato valevano tuttavia le diverse disposizioni dell'art. 413. *Cfr. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, pp. 1590-1591.

⁴³⁴ Il lavoro non era obbligatorio per coloro che provvedevano autonomamente, grazie ai contributi della famiglia, al proprio mantenimento.

⁴³⁵ Il regolamento specificava che le varie persone a cui era consentita la vita comune durante il giorno dovevano essere suddivise per categorie, (in modo che non solo gli inquisiti fossero distinti dai condannati, ma anche che questi ultimi lo fossero a seconda del tipo di pena da scontare) tanto nelle ore scolastiche, lavorative o di passeggio. Specie per quest'ultima attività era previsto (da notare come in certe disposizioni traspaia la consapevolezza della penuria degli edifici) che se i cortili erano insufficienti, il passeggio doveva essere svolto a turni.

⁴³⁶ Oltre che alla sua "condizione sociale" (art. 245). Non era l'unica disposizione in cui traspariva una mentalità classista, che dava rilievo anche al censo: l'art. 549 prevedeva infatti che in ogni carcere giudiziario un certo numero di celle fosse a pagamento, in quanto arredate con un mobilio meno spartano e più ricercato e confortevole. Anche gli eventuali trasferimenti da uno stabilimento all'altro potevano avvenire per mezzo di vetture personali, al posto di quelle "cellulari o di specilai veicoli coperti" (art. 417).

riposo. Non gli era vietato ricevere “dal di fuori” tabacco da fumo, generi alimentari⁴³⁷ e altri oggetti, tra cui, libri e giornali politici, interdetti ai condannati. A fianco dell’estratto delle disposizioni regolamentari concernenti il regime interno degli stabilimenti, solo nelle carceri veniva affisso l’elenco degli avvocati⁴³⁸ segnalati dall’autorità giudiziaria.

Per quel che concerne le visite, non erano necessarie le limitazioni sopra viste, ma il solo permesso dell’autorità giudiziaria. Gli incontri con i familiari si svolgevano anche due volte a settimana, che potevano addirittura aumentare in circostanze eccezionali. In questo caso però, il permesso summenzionato doveva essere firmato o dal Procuratore del re, o da quello generale, o dal pretore.

Anche per lo scambio di missive, gli inquisiti godevano di maggiori privilegi⁴³⁹: potevano scrivere lettere una volta a settimana, fin dal primo giorno del loro ingresso in carcere. Inoltre, la corrispondenza destinata al Ministero dell’Interno o di Grazia e Giustizia, o al Direttore generale delle carceri ecc doveva rimanere sigillata, senza che il contenuto venisse quindi letto dal direttore dello stabilimento, come era d’uopo fare per tutti gli altri condannati.

Come tutti questi ultimi, l’inquisito poteva poi essere sì punito nei modi disciplinati al § 9, capo I della seconda parte del regolamento, ma in tal caso doveva sempre esserne informata l’autorità giudiziaria. Oltre a ciò, secondo un’ottica piuttosto ovvia, ma che è corretto evidenziare, un inquisito non poteva mai essere assegnato, a causa del suo comportamento scorretto, ad una casa di rigore.

ERGASTOLI⁴⁴⁰

Il regolamento, all’art. 238, prevedeva molto laconicamente che “l’ergastolo si sconta a norma degli articoli 12 ed 84 del codice penale”; articoli che ho già illustrato nel precedente capitolo. Oltre però a questo conciso rinvio normativo, i riferimenti ai condannati all’ergastolo sono riscontrabili in svariati settori presi in considerazione dal regolamento. Il condannato all’ergastolo, appena giungeva allo stabilimento, veniva sottoposto a visita medica, dopo la quale gli erano tagliati i capelli, rasata la barba e fatta indossare la divisa precipua al suo *status*.

Il vestiario, a differenza che nei vari regolamenti degli anni sessanta, era uguale per tutti i condannati⁴⁴¹, tranne che per il colore della prima fascia del berretto e del colletto della giacca, oltre che del lembo di stoffa dove era scritto il numero di matricola. L’elemento cromatico che perciò caratterizzava gli ergastolani era il nero.

Un regime più severo era riservato agli ergastolani nell’ambito lavorativo⁴⁴²: non potevano essere addetti ai servizi domestici⁴⁴³ prima di avere scontato venti anni di pena, e, più in generale, venivano loro assegnati solo 3/10 del prezzo integrale a titolo di gratificazione. Il

⁴³⁷ Il vitto tuttavia era comunque ben regolato, in modo tale che se i generi alimentari superassero una certa misura, si perdesse il diritto a ricevere il vitto ordinario. *Cfr.* artt. 515-518.

⁴³⁸ L’art. 314 stabiliva che gli avvocati potevano interagire con i loro assistiti liberamente, portando con sé unicamente i documenti che attestassero il loro ruolo. La libertà che caratterizzava i loro colloqui era dimostrabile anche dal fatto che, seppur sotto controllo da parte degli agenti di custodia, le conversazioni non erano da questi ultimi udibili, causa la debita distanza delle loro postazioni.

⁴³⁹ Per essere precisi anche ai condannati a qualsiasi pena non eccedente i tre mesi era riservato lo stesso trattamento.

⁴⁴⁰ Con decreto ministeriale del 16 giugno 1891 venivano dichiarati tali unicamente il bagno penale di Santo Stefano.

⁴⁴¹ Il vestiario dei carcerati era tutto contrassegnato con un bollo ad inchiostro indelebile, costi stente nelle iniziali A.C. (acronimo di Amministrazione Carceraria). Si veda l’art. 545.

⁴⁴² Come per i condannati alla reclusione, il tipo di mansione non era lasciato alla libera scelta, ma era imposto dalla direzione locale, dopo aver valutato le attitudini del reo, la durata della pena, e la professione svolta prima dell’inizio della prigionia.

⁴⁴³ Anche da ciò si può agevolmente constatare come ancora il lavoro carcerario mantenesse una marcata connotazione di afflittività, in quanto parte integrante della pena.

rigore con cui venivano trattati si palesava anche nella possibilità di avere un unico colloquio all'anno e una lettera ogni quattro mesi. Perfino le modalità con cui dovevano trascorrersi le ore di passeggio erano differenti rispetto a quelle di tutte le altre tipologie di condannati. Infatti, al di là dell'obbligo del silenzio, dovevano camminare in fila, uno dopo l'altro mantenendo sempre la distanza che veniva loro ordinata. Non potevano né uscire dai ranghi⁴⁴⁴, né fermarsi o sedersi senza avere ottenuto il permesso dagli agenti di custodia; tale permesso doveva essere chiesto alzando la mano.

Dopo il periodo da espiare in segregazione continua, come prescritto dal codice penale potevano accedere al regime auburniano⁴⁴⁵: a questo punto, come gli altri detenuti, erano divisi in tre classi: di prova, ordinaria e di merito.

Nella classe di prova dovevano rimanere otto anni o sedici se recidivi; quando passavano alla classe di merito ed avevano scontato non meno di venti anni di pena, potevano essere proposti per la grazia⁴⁴⁶. Sempre in tema di condotta, i condannati che, dopo avere scontato la massima pena disciplinare, avessero commesso gravi mancanze (artt. 344 e 459), erano rinchiusi in una casa di rigore⁴⁴⁷. Gli ergastolani non potevano esservi trasferiti se non dopo aver scontato il periodo della segregazione cellulare continua.

In queste case di rigore i condannati erano divisi in tre classi: di punizione, di prova e di riabilitazione: nelle prime due erano sottoposti alla segregazione cellulare continua con obbligo del lavoro. Nella classe di prova inoltre, gli ergastolani non potevano scrivere che una lettera ogni sei mesi e fare acquisto di sopravvitto solo due giorni la settimana non spendendo più di venti centesimi alla volta.

CASE DI RECLUSIONE⁴⁴⁸

Anche per questi stabilimenti il regolamento richiamava le disposizioni, ad esse dedicate, degli artt. 13, 80 e 81 del codice penale⁴⁴⁹. Ciò detto, fundamentalmente gli unici fattori di discriminazione tra queste case e quelle adibite alla detenzione e all'arresto risiedevano, da un lato, nella possibilità per i reclusi di accedere alle case intermedie agricole od industriali, a testimonianza dell'adottato sistema irlandese.

Dall'altro, nell'applicazione, per 1/6 della durata complessiva della pena, del sistema a segregazione cellulare. Terminato questo periodo, poi, come per i condannati all'ergastolo

⁴⁴⁴ Mi sia concessa, vista la ferrea disciplina, l'espressione militaresca.

⁴⁴⁵ In questa nuova fase le condizioni d'interazione con i familiari subivano un miglioramento, in quanto potevano ricevere ogni sei mesi una visita.

⁴⁴⁶ Potevano essere proposti anche prima quei condannati che avessero compiuto azioni coraggiose o prestato servizi lodevoli (art. 388).

⁴⁴⁷ Vedi *infra*.

⁴⁴⁸ Il decreto ministeriale del 16 giugno 1891 classificava come tali: a) le case di reclusione di Alessandria, di Amelia, di Aversa, di Bergamo, di Civitacastellana, di Fossano, di Lecce, di Milano, di Noto, di Oneglia, di Orvieto, di Padova, di Paliano, di Pallanza, di Parma, di Roma, di Saliceta Sanguiliano, di Spoleto, di Tempio, di Terracina, di Venezia e di Viterbo, tutte destinate per i condannati alla reclusione; b) i bagni penali di Alghero, per i condannati alla reclusione con una sezione per gli antichi condannati ai lavori forzati a vita, la cui pena era stata commutata in ergastolo, e un'altra come casa di pena intermedia; di Ancona, per i condannati alla reclusione con sezione per gli antichi condannati ai lavori forzati a vita; di Boscoinarengo, per i condannati alla reclusione; di Brindisi, per i condannati alla reclusione con sezione per i condannati ai lavori forzati a vita, la cui pena fu commutata in ergastolo, e sezione di casa | di pena intermedia; di Civitavecchia, di Favignana, di Nisida, di Piombino e di Porto ferraio, con la stessa destinazione e con le stesse sezioni; di Finalborgo, di Orbetello, di Portolongone, di Procida, con la stessa destinazione e con la sezione per i condannati ai lavori forzati a vita; di Roma; c) le case di cronici di Amelia, Pianosa, Sinigaglia e Turi; d) le case di forza di Lucca, S. Gimignano e Volterra. Cfr. R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, pp. 81-82.

⁴⁴⁹ Si veda cap. 3, p. 84.

iniziava una fase “di esperimento”⁴⁵⁰, in cui vigeva il regime auburniano, adottato fin dall’ingresso nello stabilimento per i condannati alla detenzione e all’arresto.

Il regime più restrittivo, adottato in alcuni frangenti nei confronti dei reclusi (gratificazione per il lavoro svolto di soli 4 decimi⁴⁵¹, colloqui coi familiari rigorosamente ogni sei mesi, ecc), dimostrava come questa pena fosse proprio una via di mezzo tra l’ergastolo e le altre privative della libertà.

CASE DI PENA INTERMEDIE AGRICOLE ED INDUSTRIALI⁴⁵²

L’ammissione, proposta motivatamente dal consiglio di sorveglianza dello stabilimento in cui il condannato scontava la pena, veniva poi decretata dal Ministero dell’Interno.

Le ragioni illustrate dal consiglio potevano riferirsi unicamente a soggetti, appartenenti alla classe di merito, che fossero stati condannati ad una pena superiore i tre anni, di cui ne fossero trascorsi almeno la metà ma non meno di trenta mesi.

Alla case agricole venivano destinate quelle persone la cui professione fosse attinente al settore economico primario, viceversa, alle case industriali quelle le cui abilità lavorative si fossero sviluppate nel settore secondario. A prescindere da questo bivio, tutti i condannati alle case intermedie venivano anche qui suddivisi in due classi.

Alla prima, detta permanente, appartenevano coloro che, per la loro condizione giuridica, non potevano ottenere la liberazione condizionale. Alla classe di preparazione, invece, erano assegnati sia coloro che potevano ottenere la liberazione condizionale, sia coloro che, seppur appartenenti alla prima classe, avessero scontato $\frac{3}{4}$ della pena.

I condannati alla classe permanente portavano un galloncino verde cucito sotto il numero di matricola, ed erano autorizzati a non mantenere la fila e a non osservare l’obbligo del silenzio durante il passeggio. Potevano spendere fino a 50 centesimi di sopravvitto al giorno e godere, *ope legis* dei benefici di cui alle lettere b), c), f), g), i), l) dell’art 382, *ope “reitoris et consilii disciplinae”* le ricompense rimanenti del medesimo articolo.

La classe di preparazione, i cui membri erano contraddistinti da un galloncino rosso, comportava il diritto di usufruire di tutti i privilegi della classe precedente, oltre ad essere preferiti nella destinazione ai lavori all’aperto e a poter scrivere ogni mese alla famiglia e riceverla in una stanza separata da tutti gli altri compagni.

CASE DI RIGORE⁴⁵³

Le avevamo menzionate in tema di punizioni, ed infatti l’art. 459 stabiliva che i condannati, nelle condizioni previste dall’art. 344⁴⁵⁴, fossero trasferiti nelle case di rigore per decreto ministeriale, su deliberazione motivata del consiglio di disciplina. Nello stesso edificio potevano essere rinchiusi condannati a pene diverse, ma dovevano sempre essere tenuti in sezioni separate⁴⁵⁵.

Vigeva anche nelle case di rigore il sistema di differenziazione in classi: alla prima, di punizione, erano assegnati i nuovi arrivati, che vi rimanevano fino a che, per sei mesi

⁴⁵⁰ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 75. “D’esperimento” in quanto, come abbiamo visto, i condannati, a seconda della loro condotta e del tempo trascorso, venivano divisi in classe di prova, ordinaria e di merito.

⁴⁵¹ 5/10 invece per i detenuti e 6/10 per gli arrestati (art. 287).

⁴⁵² Il decreto ministeriale del 16 giugno 1891 classificava come tali: a) le colonie penali di Asinara, Capraia, Castiadas, Gorgona, Maddalena, Palmaria, Pianosa e Roma; b) i bagni penali di Cagliari e di Pozzuoli.

⁴⁵³ Il decreto ministeriale del 16 giugno 1891 classificava come tali solo la casa di rigore di Fossombrone.

⁴⁵⁴ *Cfr.* p. 105.

⁴⁵⁵ L’art. 468 stabiliva che venissero conservati i distintivi della loro differente pena, ma che portassero in aggiunta, sotto il numero di matricola, un galloncino nero se ascritti alla classe di punizione, verde a quella di prova, rosso all’ultima.

consecutivi, non avessero riportato nove decimi del massimo dei punti di merito. Il condannato era sottoposto alla segregazione cellulare continua, senza visite, senza poter scrivere lettere, rifocillato con solo il vitto ordinario e addetto a lavori speciali senza retribuzione.

Alla seconda classe, di prova, erano assegnati gli uscenti da quella di punizione, e vi restavano fino a che, per otto mesi consecutivi, non avessero ottenuto otto decimi del massimo dei punti. Qui i rigori della disciplina venivano mitigati, avuto riguardo alle singole categorie di condannati, con il permesso di qualche colloquio, di scrivere alla famiglia, di acquistare il sopravvitto, e con la concessione di una parte della gratificazione del lavoro svolto.

Passato questo lasso di tempo, si veniva affidati all'ultima classe, di riabilitazione, dove vi si rimaneva per dodici mesi, durante i quali consecutivamente si riportassero non meno di sette decimi del massimo dei punti di merito.

Era applicato il regime della segregazione notturna, con tuttavia maggiore larghezza nei colloqui, nella corrispondenza, nella gratificazione e nell'acquisto di sopravvitto. Il condannato che, essendo ascritto alla classe di riabilitazione, non otteneva, per un mese, i sette decimi del massimo dei punti di merito, o che, essendo ascritto a quella di prova, non otteneva otto decimi, doveva essere retrocesso. Solo per circostanze speciali il direttore poteva accordargli di rimanere "a titolo di esperimento", un altro mese nella classe in cui si trovava (art. 465).

CASE DI CUSTODIA⁴⁵⁶

Le case di custodia erano gli stabilimenti penali destinati a quei delinquenti che, per lo stato in cui si erano trovati nel momento di commettere il delitto, non dovevano essere esentati dalla pena, ma comunque meritavano che essa fosse diminuita o commutata. Per tali condannati l'invio alle case di custodia era decretato dal ministero dell'Interno, questa volta su ordinanza, viste le premesse, dell'autorità giudiziaria competente.

I condannati a diverse tipologie di pena dovevano essere tenuti separati ed era soppresso il periodo di segregazione cellulare, anche per i condannati alla reclusione. Rispetto al trattamento dei soggetti psicologicamente sani, era loro concesso all'art. 484 un vitto speciale, erano comminate punizioni meno severe, non era loro imposto di lavorare, ma se decidevano di farlo, percepivano come gratificazione quattro decimi del loro guadagno.

Per tutto il resto erano sottoposti alle disposizioni relative ai condannati alla detenzione, oltre a riservare al regolamento interno ad ogni stabilimento di provvedere a tutto quanto si riferisse alle altre parti del trattamento non menzionate in questo articolo.

Il regolamento infine teneva conto della possibilità che lo *status* mentale del condannato ritornasse alla normalità (termine alquanto sopravvalutato!): spettava al medico-chirurgo della casa avvisare dell'avvenuto cambiamento il consiglio di sorveglianza.

Il portavoce di quest'organo, proponeva quindi al presidente del tribunale nel cui circondario era stata pronunciata la condanna, che fosse trasferito in uno stabilimento ordinario⁴⁵⁷. Una volta raggiunto, non poteva comunque essere sottoposto a segregazione continua, ed inoltre era avvantaggiato nelle modalità di passaggio da una classe all'altra di disciplina.

⁴⁵⁶ Il decreto ministeriale del 16 giugno 1891 classificava come tali unicamente la casa di custodia di Reggio Emilia.

⁴⁵⁷ La scelta precisa del luogo cui doveva essere destinato avveniva ad opera del Ministero dell'Interno (art. 483).

STABILIMENTI PENALI PER I CONDANNATI RICONOSCIUTI AFFETTI DA UBBRIACATEZZA ABITUALE

Negli stabilimenti penali o nelle carceri giudiziarie venivano destinate speciali sezioni anche per questa categoria di persone, meglio individuata dall'art. 48 n. 2 del codice penale. Nonostante questa differente ubicazione, a questi condannati erano applicate le stesse disposizioni che il regolamento generale prevedeva per i penitenziari ordinari.

CASE DI LAVORO

Già oggetto delle previsioni del codice Zanardelli, come alternativa alla pena dell'arresto per i reati di mendicizia e ubriachezza, il regolamento generale ne specificava le modalità d'accesso: decreto ministeriale su ordinanza del procuratore del re presso il tribunale nel cui circondario era stata emanata la condanna. All'art. 488 si stabiliva poi che sia per la disciplina che per il lavoro si dovevano osservare le disposizioni del regolamento generale, per tutto il resto ci si atteneva ai singoli regolamenti interni.

CASE DI CORREZIONE

Le case di correzione, assieme alle varie categorie di riformatori, erano gli stabilimenti in cui potevano essere condotti i minori. La linea di demarcazione tra i due istituti consisteva fondamentalmente nel fatto che i minori custoditi nelle case di correzione, anche se con caratteristiche ed età diverse, avevano compiuto il reato con discernimento.

A queste case erano destinati quindi coloro che, avendo compiuto 9 anni ma non ancora 14⁴⁵⁸, avessero commesso un reato punibile con l'ergastolo o la reclusione o la detenzione non inferiore ad un anno. Facoltativamente vi potevano soggiornare sia coloro che, pur avendo raggiunto i 14 anni, non ne avessero ancora 18 al momento della commissione del delitto, oltre che in occasione dell'emanazione della condanna, sia coloro che avevano sì 18 anni, ma non ancora 21, e che erano colpevoli di un reato punibile per un arco temporale non superiore ai tre anni.

Gli stabilimenti si distinguevano in case di correzione per i condannati alla reclusione e in case di correzione per i condannati alla detenzione e all'arresto. Ciascuna di queste case era divisa in due sezioni: la prima per i minori che non avevano ancora sedici anni, la seconda per chi avesse già superato questa soglia.

Le eccezioni alle norme generali, stabilite per le case di correzione nel loro complesso erano le seguenti:

- a) le ore di lavoro erano ridotte ad otto, e si doveva tenere sempre presente, nell'assegnazione di esso, al mestiere che il ragazzo esercitava in libertà;
- b) il condannato iscritto alla classe seconda (ordinaria) poteva avere un colloquio e scrivere una lettera ogni due mesi, mentre se era della terza (di merito) la frequenza si alzava ad ogni mese;
- c) oltre alla istruzione civile e morale veniva impartita quella industriale o agricola;
- d) la durata del passeggio per gli appartenenti alla seconda classe era di un'ora e mezza, per quelli di merito si arrivava anche a due ore. Per entrambe le classi queste ore potevano essere trascorse nell'adempimento di esercizi ginnici o militari;
- e) alle ricompense ordinarie erano aggiunte delle gratificazioni pecuniarie in libretti delle casse di risparmio, da accordarsi con le norme stabilite dal regolamento interno;
- f) la normale gratificazione sul prodotto del lavoro invece, di diverso ammontare a seconda della pena che si scontava, era ridotta per la prima classe di tre decimi, per la seconda di due e per la terza di uno;

⁴⁵⁸ E al momento della condanna non avessero fatto ora a compiere 18 anni.

g) la quota del fondo liberamente spendibile non poteva eccedere, per tutte e tre classi, gli otto decimi della gratificazione, né superare in un giorno per la prima classe dieci centesimi, per la seconda venti, per la terza trenta.

Alle solite tre classi stabilite per le case di reclusione e di detenzione si accompagnava una quarta classe, destinata ai condannati alla reclusione che avevano i requisiti richiesti per passare alla casa di pena intermedia. In tale classe si godevano tutti i benefici accordati ai condannati appartenenti, per l'appunto, agli stabilimenti intermedi. Compiuti gli anni ventuno, il condannato, su proposta fatta al Ministero dal consiglio di disciplina, poteva essere trasferito in uno stabilimento di pena ordinario, ed assegnato alla classe che gli spettava in base ai punti di merito fino a quel momento riportati.

RIFORMATORI

L'assegnamento dei minori ai riformatori, governativi e privati, o, in alternativa, il loro collocamento presso famiglie predisposte⁴⁵⁹, era decretato sempre dal Ministro dell'Interno, in seguito a sentenza o ordinanza emanante dall'autorità giudiziaria.

Ugualmente spettava al Ministero, questa volta su decisione del direttore, l'autorizzazione a porre fine alla permanenza dei minori in questi luoghi.

Ogni riformatorio, che fosse governativo o meno, era libero di gestire in autonomia, tutto quello che riguardava le passeggiate, le interazioni con i parenti, le ricompense ecc.

Questa indipendenza era tuttavia più formale che reale, in quanto non solo i vari regolamenti interni dovevano essere approvati dal Ministero, ma il regolamento generale, in stile norma cornice, aveva fissato delle direttive che non potevano essere disattese.

L'art. 497 elencava perciò i punti su cui i vari regolamenti interni dovevano impostare l'organizzazione dei riformatori:

- tenere separati i minorenni a seconda delle diverse categorie, e, all'interno di ognuna di esse, in base alle diverse età⁴⁶⁰;
- infondere nell'animo dei ricoverati "l'amore dell'ordine, il sentimento della disciplina e il rispetto verso i superiori";
- abituarli alla pulizia del corpo, alla castigatezza dei modi e del linguaggio;
- stabilire una sorveglianza continua ed efficace, senza renderla però "odiosa o sospetta";
- obbligare tutti i ricoverati a un lavoro adattato alla loro età, alle loro condizioni di famiglia, alle loro precedenti mansioni, e, in chiave prognostica, "al loro avvenire";
- incoraggiare l'istruzione industriale, per mezzo di gratificazioni sul prodotto del lavoro;
- impartire l'istruzione civile, morale, religiosa, industriale⁴⁶¹ "con lo scopo di facilitar loro un onesto collocamento tra le classi sociali donde provengono";
- "punire i manchevoli e premiare i meritevoli⁴⁶², in guisa che le punizioni e i premi siano sempre ispirati alla benevolenza e al desiderio di rialzarne il sentimento morale, e formarne il carattere".

⁴⁵⁹ L'art. 496 stabiliva che sia con le direzioni dei riformatori privati, sia con le famiglie suddette dovevano essere stipulati speciali convenzioni aventi oggetto la retta da corrispondere, il trattamento e tutto quanto si potesse riferire alla custodia dei minori dal punto di vista economico.

⁴⁶⁰ Il De Notaristefani riporta come oltre che sui dati anagrafici, i direttori dei riformatori si basassero, per disporre le classificazioni, anche sulle diverse indoli e personalità, in modo tale da "impedire ai più tristi di esercitare la loro malefica [!] influenza sui compagni". R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 89.

⁴⁶¹ Il Beltrani Scalia, in riferimento alla educazione dei ragazzi sosteneva che "volere insistere nel trasformare i ricoverati [...] in tanti agricoltori è errore palmare. Il vecchio motto: «rigenerare la terra per mezzo dell'uomo e l'uomo per mezzo della terra» può valere per la classe agricola che viene negli stabilimenti penali, non per giovinetti che vengono da centri popolosi e che vi ritorneranno appena usciti in libertà". *Ibid.*, p. 89.

Per quel che concerne le diverse categorie indicate al punto uno, era stato mantenuto l'assetto organizzativo - edilizio il cui artefice era il Direttore generale delle carceri Beltrani Scalia.

Esistevano quindi nel Regno tre specie di riformatori:

1. ISTITUTI DI EDUCAZIONE E CORREZIONE

Destinati ai minori di cui agli articoli 53, parte prima, e 54 del codice penale. Erano quelli che al momento del reato commesso non avessero compiuto ancora 9 anni, assieme ai minori tra i 9 ed i 14 anni che non avessero agito con discernimento. Il delitto doveva essere punibile con l'ergastolo o la reclusione o la detenzione non inferiore ad un anno.

2. ISTITUTI DI EDUCAZIONE CORREZIONALE

Destinati ai soggetti considerati negli articoli 114 e 116 della legge di pubblica sicurezza⁴⁶³, cioè ai minori di 18 anni oziosi, vagabondi, "diffamati" o dediti abitualmente alla mendicizia e alla prostituzione. Ulteriori requisiti consistevano nell'essere privi dei genitori (o tutori), o, nel caso che fossero presenti, si dimostrassero incapaci di provvedere adeguatamente alla loro educazione.

3. ISTITUTI DI CORREZIONE PATERNA

Destinati ai minori discoli e indisciplinati, i cui "traviamenti il padre non riesca a domare"⁴⁶⁴, menzionati all'art. 222 del codice civile⁴⁶⁵. Tutti i suddetti minori, ad eccezione delle femmine, dovevano essere ricoverati in queste strutture con la sola condizione che la loro ubicazione fosse al di fuori della loro provincia d'origine o della dimora dei propri genitori.

L'eccezione alla regola era prevista tuttavia nel caso in cui la retta fosse per intero a carico della famiglia. Rimanendo in tema di censo, ai figli ribelli delle famiglie agiate era addirittura riservata un'intera sezione del riformatorio di Tivoli.

Secondo un'inchiesta svolta dal Beltrani Scalia sui minori liberati nell'anno 1893-1894, i risultati sarebbero i seguenti: il 63.49% tenne buona condotta dopo la liberazione dai riformatori governativi, l'11.44% mediocre, il 25.07% cattiva.

I dati dopo la liberazione dai riformatori privati erano invece: il 73.59% tenne buona condotta, l'11.60% mediocre, il 14.81% cattiva. Secondo un altro sondaggio fatto dal Canevelli sui liberati dal 1° giugno 1897 al 31 maggio 1898, dei liberati dai riformatori governativi tenevano buona condotta il 54.93% mediocre il 42.15%, cattiva il 32.92%, mentre dei liberati dai riformatori privati il 76.06% la teneva buona, il 6.04% mediocre e il 17.90% cattiva⁴⁶⁶.

La diversità di proporzione fra i risultati dei due tipi di riformatori era attribuita probabilmente ai diversi criteri con cui avveniva l'assegnazione agli uni e agli altri. Ai governativi infatti si mandavano gli elementi peggiori e tutti coloro che avevano riportato una precedente condanna.

Il De Notaristefani tuttavia accenna ad altre cause di questa disparità di risultati, rapportabili all'organizzazione e alla diversità di personale tra le due tipologie: nei

⁴⁶² Con circolare ministeriale 24 giugno 1897 sarebbero state istituite, con finalità ricompensative per i ragazzi dalla condotta più meritevole, le "gite di premio". Della durata di circa 20 giorni, avrebbero avuto luogo nei mesi d'agosto o settembre, in località dall'aria "saluberrima". Anche in questi momenti di chiamiamola vacanza si sarebbero tenute lezioni, brevi(!), da parte del direttore in persona, dei maestri e del cappellano. Cfr. R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 90.

⁴⁶³ Legge del 30 giugno 1889, n. 6144.

⁴⁶⁴ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 72.

⁴⁶⁵ Cfr. cap. 1, p. 35.

⁴⁶⁶ Cfr. R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 89.

riformatori governativi le figure educative erano solo il direttore, il maestro e il cappellano, mentre i sorveglianti, che avevano una maggiore interazione coi minori, non erano che agenti carcerari.

Del medesimo avviso anche il Negri⁴⁶⁷, che avrebbe paragonato, a distanza di circa un decennio dall'entrata in vigore del regolamento generale, i riformatori alle case di pena. A suo parere infatti gli istituti per i minori non possedevano affatto le caratteristiche degli "educatorii" come invece succedeva in altri Stati europei. Il professore patavino, tra le altre cose, sosteneva inoltre la tesi che la preoccupazione principale non era tanto che i riformatori fossero mal regolamentati (per quanto certo fosse un problema rilevante⁴⁶⁸), quanto che si doveva intervenire alla radice, ovvero evitare che i minori dovessero esservi rinchiusi⁴⁶⁹. "[...] Ciò che più ci interessa [...] è di volgere la nostra attenzione all'infanzia abbandonata prima che erri, non dopo l'errore o il delitto".

Opinione che si faceva sempre più strada a quell'epoca, ma già poco dopo l'emanazione del regolamento generale: nel 1897, il Beltrani Scalia aveva infatti fondato l' "Opera pia pei figliuoli derelitti dei condannati", il cui obiettivo era prendersi cura di questi ragazzi ed evitare che prendessero ad esempio le condotte dei padri.

Questi ragazzi venivano trattati con "cure affettuose e materne, e vengono educati a quei principi sani di onestà, di rettitudine, di laboriosità, che sono corredo indispensabile per procurar loro un pane sicuro nell'avvenire"⁴⁷⁰. Istituzioni affini sarebbero sorte nel 1899 a Reggio Calabria ("Nemesi") e nel 1900 a Milano ("Giustizia e carità").



La terza parte regolava con molta precisione e pragmatismo l'amministrazione degli stabilimenti penitenziari, suddividendo in capi distinti le disposizioni concernenti la casa (capo II), le manifatture (capo III) e il fabbricato (capo V).

Nell'ordine, si prescrivevano quindi le norme concernenti i preventivi e i contratti concernenti gli stipendi, del personale e dei condannati, i generi alimentari e gli effetti d'uso personale e lavorativo. Si organizzava nel dettaglio l'attivazione dei locali adibiti alle attività lavorative, la direzione di esse e la destinazione dei prodotti industriali.

Il capo quinto infine mirava invece a gestire nel migliore dei modi "le proposte di opere e di destinazione di locali e terreni annessi" e l'esecuzione dei lavori per realizzarli.

Altri due capi erano invece interamente destinati all'amministrazione dell'ormai noto fondo lavorativo dei condannati e degli oggetti di loro proprietà, e, in aggiunta, del fondo

⁴⁶⁷ Cfr. A. NEGRI, *La pena nel secolo presente ed il problema penitenziario*, pp. 25-31.

⁴⁶⁸ Il Negri appoggiava le idee a riguardo di Ugo Conti, il quale durante il Congresso penitenziario di Parigi (1895) aveva sostenuto che "la migliore terapia della criminalità giovanile deva ridursi all'esplicazione di ogni miglior modo di educazione morale, sostituendo alla pena la cura ed al processo penale le pratiche della carità illuminata". Durante lo svolgimento di questo convegno era anche emersa la proposta che fino alla maggiore età, salvo eccezioni, non si dovesse irrogare la sanzione penale, ma si dovesse ricorrere ad un sistema educazionale e correttivo. *Ibid.*, p. 28.

⁴⁶⁹ In quegli anni la poetessa lombarda Ada Negri ben sintetizzava con questi versi questa problematica: "...Già ladro. Mordon le manette i polsi /scarni senza pietà. /Dietro di te la folla urla, fischiando./ Povero bimbo, va./ Così, così, ti volle la miseria,/ l'ignavia, lo squallor,/ de la tua vita senza casa, senza la madre, senza amor./ Noi che siamo i potenti ed i felici/ ti possiamo salvar,/ toglierti le manette e darti un pane,/ un bacio, un focolar,/ il soccorso degli uomini e il consiglio,/ il lavoro e dignità;/ possiamo salvarti e non lo fa nessuno:/ o suprema viltà". Accessibile tramite internet: <http://www.alinet.it/andromeda/ComA44.pdf>.

Nel 1894 era infatti uscita la sua seconda raccolta di poesie, *Tempeste*. In questo periodo la sua lirica si era concentrata su varie tematiche sociali, dai forti toni di denuncia, tanto da farla definire "la poetessa del Quarto Stato".

⁴⁷⁰ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 93.

degli agenti di custodia (da notare il parallelismo, indice di un ancora esistente accostamento di trattamento tra queste due categorie di soggetti⁴⁷¹).

A partire dal capo VIII, fino al XII, oggetto del regolamento generale era invece la contabilità. In primo luogo si elencavano i “doveri speciali” in quest’ambito del direttore, del ragioniere, del contabile e del dirigente/assistente tecnico/capo d’arte. Si passava poi a descrivere le norme peculiari di contabilità rivolte da un lato agli stabilimenti in cui si svolgevano lavori agricoli ed affini, dall’altro alle carceri giudiziarie. Indicazioni ad hoc erano infine riservate ai servizi di appalto.

□□□□

Il regolamento generale aveva termine con la parte quarta, destinata alle disposizioni transitorie.

Leggendo i vari articoli ivi contenuti, risulta abbastanza evidente la consapevolezza del legislatore riguardo alla penuria di edifici aventi le caratteristiche strutturali stabilite dal codice penale, dalla legge “edilizia” del 1889 e dal regolamento medesimo. In questa parte IV si cercava infatti di porre rimedio all’annoso problema della segregazione cellulare filadelfiana, mantenuta dalle norme suddette per una cospicua quota di popolazione carceraria.

Tralasciando gli inquisiti e i condannati ad una pena di breve durata che coabitavano con loro nelle carceri giudiziarie⁴⁷², per i condannati a pene di lunga durata, il nuovo sistema di espiazione doveva essere applicato innanzitutto agli ergastolani, poi ai reclusi e ai detenuti che dovessero scontare una pena superiore ai 15 anni.

La scelta per la segregazione si basava quindi unicamente sull’asprezza e rilevanza della pena, trascurando l’indole ed il comportamento del prigioniero. Elementi che invece avrebbero trovato rilievo una volta aumentata la capacità degli stabilimenti (vuoi grazie a nuovi edifici, vuoi per l’ampliamento di quelli esistenti).

Il nuovo regime avrebbe dovuto dare allora la precedenza ai condannati a pene di maggior durata, ai recidivi, “ai ribelli alla disciplina o altrimenti pericolosi” (art. 878).

Con questi stessi criteri si doveva provvedere a coloro che, al momento dell’entrata in vigore del regolamento, si trovassero nelle stesse condizioni ma dovessero ancora, dopo la sentenza, essere collocati in uno stabilimento preciso.

Sempre con l’intento di riservare il medesimo trattamento ai condannati già espianti la loro pena e a quelli *en train de*, si disponeva che il beneficio del passaggio agli stabilimenti intermedi⁴⁷³, agricoli ed industriali, fosse esteso anche ai condannati che già stavano scontando la reclusione.

Trasferimento premiale che poteva avvenire in base ai requisiti stabiliti dal nuovo codice e dal regolamento, che certo erano più miti rispetto a quelli vigenti in precedenza. Con la stessa logica, a tutte le tipologie di persone già rinchiusi in un penitenziario prima

⁴⁷¹ Cfr. cap. 3, p. 91.

⁴⁷² Finché le carceri giudiziarie non fossero state adattate al sistema di segregazione cellulare continua, o solamente notturna, l’Autorità giudiziaria competente doveva indicare a quali inquisiti e per quanto tempo doveva essere applicato uno dei due regimi; le medesime norme dovevano essere seguite per quei condannati che potevano scontare e che già scontavano la loro pena nelle carceri summenzionate. Se in questi luoghi esistevano sezioni speciali destinate a condannati a pene di breve durata, doveva spettare all’Autorità amministrativa la facoltà di cui sopra (Cfr. artt. 876 e 879).

⁴⁷³ L’art. 882 disponeva inoltre che “i condannati a pena temporanea, attualmente addetti al lavoro all’aperto o alle colonie penali, saranno considerati come appartenenti alle case di pena intermedie, agricole o industriali, e godranno dei vantaggi consentiti dal regolamento, fino a che per la loro condotta non si rendano immeritevoli di tale beneficio”.

dell'entrata in vigore del regolamento generale veniva esteso il sistema premiale in generale, quello punitivo⁴⁷⁴, alimentare, lavorativo.

Unica eccezione per quel che riguardava la gratificazione lavorativa e il fondo dei condannati ai (non più esistenti) lavori forzati, finché ad essi per tutto il resto non venisse applicato il regolamento.

A questa categoria di condannati, unita a quella della reclusione (seconda la pregressa normativa) e delle casa di forza (abolita) poi, era concessa la libertà condizionale solo se avessero scontato i 4/5 della pena, della durata superiore ai 5 anni, e non avessero nell'ultimo anno riportato nessuna punizione disciplinare superiore alla blanda ammonizione.

Diversa la situazione riguardante i condannati alla relegazione e al carcere secondo il codice penale del 1859 e il codice toscano.

Per ambedue le tipologie di prigionieri doveva essere mantenuto il trattamento disciplinare e le altre disposizioni riguardanti il fondo lavorativo e la gratificazione ai sensi dei regi decreti del 13 gennaio e 28 agosto del 1862.

In linea di massima, poi, con decreti ministeriali si sarebbero designati di volta in volta i singoli stabilimenti penitenziari nei quali il regolamento avrebbe avuto "piena ed intera esecuzione" (art. 890). La norma di chiusura prevedeva infine che tutte le disposizioni anteriori al regolamento, in quanto contrarie, dovevano ritenersi abrogate.



S'è visto come l'attuazione di questo regolamento generale avesse trovato forti ostacoli nella mancata assegnazione di finanziamenti statali, o comunque della loro notevole esiguità.

Più di un esponente del Parlamento aveva presentato nei mesi successivi alla sua entrata in vigore ordini del giorno a riguardo, per poi passare alla presentazione di vari progetti di legge per cercare un compromesso tra ciò che il regolamento e il codice penale prescrivevano e ciò che era possibile realizzare in base all'assetto economico dell'epoca.

Il De Notaristefani riporta di come anche quasi tutti i relatori del bilancio dell'Interno "si fecero eco dei lamenti generali"⁴⁷⁵ per questa parziale inefficacia dei due pilastri normativi del settore penitenziario.

E' interessante come, nonostante dal giugno del 1892 al giugno del 1905 fossero stati emanati dodici decreti, tutti relativi alle costruzioni e al riordinamento dei fabbricati, secondo la soprammenzionata relazione del nuovo Direttore generale delle carceri Doria,⁴⁷⁶ solo la pena dell'ergastolo si espresse in conformità al codice e al regolamento⁴⁷⁷.

⁴⁷⁴ Per la relegazione in una casa di rigore invece non era necessario che prima si fosse scontato il periodo di segregazione cellulare.

⁴⁷⁵ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 82.

⁴⁷⁶ Si veda p. 96.

⁴⁷⁷ Se dal punto di vista edilizio - organizzativo l'istituto dell'ergastolo si distingueva positivamente dagli altri, non altrettanto si può dire per il trattamento al suo interno dei condannati, così denunciato in Parlamento dal deputato Imbriani Poerio: "...moderni farisei, i quali hanno abolito la pena di morte, ma d'altra parte fra le pareti sorde dei reclusori, dai quali non possono uscire né lamenti né proteste di vittime, infieriscono con torture molto peggiori della morte; [...] è da considerarsi specialmente che, se l'Italia ha l'onore, fra le nazioni civili, di avere abolita la pena di morte, non deve poi darle dei succedanei. Se la pena di morte in se stessa è stata come concetto etico abolita, non le si deve far succedere una serie di vessazioni che diventano delle torture, che conducono allo stesso scopo in un tempo più lungo; e queste sono condizioni ancora più incivili della pena di morte stessa! [...] negli ergastoli, nei luoghi di pena si usa di colpire i poveri detenuti colle sacchette di arena, le quali rompono internamente alcuni visceri, eppoi viene il medico, dà uno sguardo, non trova lesione apparente e fa il verbale di morte naturale[...]. Riaffermo qui, signor presidente del Consiglio, ciò che ho detto l'anno passato, che nelle case di pena, nelle reclusioni, negli ergastoli, si

Questo perché il numero limitato di persone ad esso condannate aveva permesso fin dall'inizio la loro collocazione in un unico edificio, l'antico bagno di Santo Stefano⁴⁷⁸.

Invece i condannati alla reclusione erano 20.256, di cui 4268 scontavano il primo periodo della segregazione cellulare: il punto era che le singole celle a ciò adibite erano circa la metà, ovvero 2606. Peggiora era la situazione per coloro che erano già passati al periodo auburniano: 11.957 reclusi con a disposizione solo 2215 cubicoli predisposti alla segregazione notturna; insomma, solo a un quinto circa di questa seconda sottocategoria di condannati venivano applicate le disposizioni del regolamento. A tredici anni di distanza dalla sua pubblicazione poi!

Non meno grave la situazione per chi doveva scontare la pena della detenzione: "le case [...] erano a sistema di comunanza assoluta e l'esiguo numero di celle disponibili non basta nemmeno all'isolamento dei primi giorni..."⁴⁷⁹.

I condannati all'arresto erano mischiati agli inquisiti delle carceri giudiziarie, senza quindi la presenza delle tanto nominate sezioni speciali che li dovevano tenere rigorosamente separati.

A completare il quadro generale, ironia della sorte, la capacità dei locali dei vari stabilimenti per le attività lavorative era nettamente esuberante rispetto al bisogno.

Ciò era dovuto molto probabilmente al fatto che una parte dei condannati svolgeva le proprie mansioni all'aperto, e una parte, per le più disparate motivazioni fisiche, non veniva proprio impiegata.

Rimanendo in tema di cifre, è doveroso riportare i rilevanti effetti psicologici conseguenti all'applicazione del sistema filadelfiano sui condannati. Nel decennio 1890-1899 i suicidi tentati o consumati dai segregati in cella erano stati circa 23 volte superiori rispetto agli altri condannati.

Per non parlare poi dei soggetti ricoverati nei manicomi giudiziari, a cui era stato, allo stesso modo, applicato il sistema filadelfiano di segregazione: gli attentati alla propria vita salivano infatti a più di 50 volte quelli dei condannati "sani" a regime auburniano. Dati solo leggermente inferiori caratterizzavano poi tutti i vari casi di più o meno gravi forme di alienazione mentale provocate dal prolungato isolamento.

Un successo su molteplici fronti, insomma, questo regolamento generale su cui erano state riversate le tante aspirazioni ad un migliore e diverso ordinamento penitenziario. Forse aveva ragione Tancredi a rivolgersi al Principe Don Fabrizio Corbera con queste parole: "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi"⁴⁸⁰.

usano contro i detenuti modi assolutamente incivili, e che molti di essi ricevono la morte sotto diverse forme". *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni*, legisl. XX, sess. 1^a, 16 giugno 1897, p. 1977.

⁴⁷⁸ Cfr. p. 107, nota 433.

⁴⁷⁹ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 87.

⁴⁸⁰ GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, *Il Gattopardo*, Milano: Feltrinelli, 1958, p.42.

CAPITOLO 5

I MANICOMI GIUDIZIARI

Abbiamo visto nel precedente capitolo come il regolamento generale avesse mantenuto gli istituti di custodia, già disciplinati dal regio decreto del 27 novembre del 1862. In queste case penali venivano destinati tutti quei soggetti che al momento di compiere il reato non erano del tutto coscienti delle loro azioni. Diversa era invece la sorte delle persone che, completamente succubi di disturbi psichici, commettevano un crimine così come di quelle che, a causa dell'isolamento prolungato, o delle dure condizioni carcerarie, impazzivano in un secondo momento.

Soprattutto ai soggetti completamente affetti da vizio di mente, scaturente in un comportamento criminale, non poteva infatti essere riservato lo stesso trattamento punitivo previsto per i comuni autori di reati e né l'istituzione penitenziaria, né un semplice manicomio, potevano risultare adeguati ad accoglierli. La prima perché concepita solo per coloro che violavano le norme penali colpevolmente, il secondo perché, avendo finalità soprattutto terapeutiche (o dovendo averle), non era idoneo a controllare la pericolosità sociale di tali soggetti.

Per questo motivo, a partire dalla seconda metà dell'800, molti studiosi avevano cercato di offrire una soluzione a tale problema. Indubbia era la necessità di creare una diversa tipologia di custodia: nasceva così il concetto di "manicomio giudiziario".

I vari Stati preunitari avevano avuto leggi penali diverse, e nessuna di queste aveva previsto istituti o norme particolari per gli autori di reato non punibili a causa di una malattia mentale: il loro destino era sempre quello del manicomio comune.

Invece, per le persone che a causa di una condanna erano già in carcere, e che in quel luogo manifestavano segni di malattia mentale, erano previste, dalle norme dell'esecuzione penitenziaria, punizioni corporali quali la privazione del cibo, la permanenza in luoghi angusti ed insalubri, l'isolamento perpetuo dagli altri detenuti.

L'individuazione dei soggetti da internare in manicomio era tra l'altro spesso arbitraria e irrazionale: con l'uso generalizzato dell'espressione "malattia mentale" divenivano facilmente perseguibili anche coloro che criticavano le condizioni politiche ed economiche del Paese, o coloro che appartenevano a categorie sociali considerate non omologate alla cosiddetta morale comune (meretrici, vagabondi, omosessuali ecc)⁴⁸¹. Lo stesso trattamento era applicato poi anche ai condannati giudicati pericolosi, cioè coloro che persistevano nel creare disordini e condotte violente all'interno dei penitenziari.

□□□□□

Dopo l'Unificazione, il codice penale sardo del 1859, esteso a quasi tutto il territorio nazionale, disciplinava l'imputabilità dell'autore del reato agli artt. 94 e 95⁴⁸². Il primo stabiliva che "non vi è reato se l'imputato trovasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non poté resistere". All' art. 95 si specificava poi che "allorché la pazzia, l'imbecillità,

⁴⁸¹ Cfr. LUIGI PARENTE, *Tra sapere e potere: la cura della follia nel Regno di Napoli*, in *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società ed istituzioni*, a cura di Angelo Massafra, Bari: Edizioni Dedalo, 1988, p.1235.

⁴⁸² Accessibili tramite internet: www.jus.unitn.it/users/dinicola/criminologia/topics/materiale/dispensa_4.pdf

Su questo tema si veda ETTORE DEZZA, *Imputabilità e infermità mentale: la genesi dell'articolo 46 del codice Zanardelli*, in Id. *Saggi di storia del diritto penale modeno*, Milano: LED, 1992, pp. 281-316.

il furore o la forza non si riconoscessero a tal grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i Giudici applicheranno all'imputato, secondo le circostanze dei casi, la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia, estensibile anche ad anni venti"⁴⁸³.

Per la prima volta, il Regno d'Italia aveva così affrontato il problema dei criminali affetti da disturbi mentali, distinguendo due categorie di soggetti che in seguito sarebbero stati i principali destinatari dei manicomi giudiziari: i prosciolti e i delinquenti folli. Non erano però stati previsti appositi istituti specifici in grado d'accoglierli. E ciò era un problema visto che il magistrato, di fronte all'autore di un crimine affetto da pazzia, non avrebbe potuto ordinare la reclusione in carcere, in quanto ne era stata riconosciuta la non reità, ma al tempo stesso non poteva mandarlo in manicomio, considerata la sua non imputabilità: egli doveva soltanto trattenere il soggetto nelle carceri giudiziarie, promuovendo nel frattempo le pratiche presso l'autorità amministrativa.

Per i primi anni del Regno la situazione rimaneva invariata: si disciplinava invero l'assistenza psichiatrica solo dal punto di vista meramente contabile - amministrativo: il 20 marzo del 1865⁴⁸⁴ era stata emanata una legge che assegnava ad ogni provincia l'onere del mantenimento dei malati di mente indigenti presso i manicomi "ordinari", in attesa di una futura regolamentazione sull'organizzazione e sulla metodologia assistenziale. In merito a quest'ultima si iniziava a discutere solo nel 1869, anno in cui veniva istituita un'apposita commissione per la redazione di un disegno di legge *ad hoc*: dopo cinque anni trascorsi in lunghi studi e dibattiti, veniva presentato il "Progetto di regolamento per il servizio dei manicomi e dei mentecatti", firmato dal Ministro dell'Interno Cantelli⁴⁸⁵. Progetto che, oltre ad essere accolto con scarso favore da parte della Società Freniatria Italiana, non trovava seguito nelle aule parlamentari.

Nel 1872, il Ministro dell'Interno Lanza, per mezzo di una circolare indirizzata ai direttori, sia delle case di pena, che dei manicomi, cercava sostanzialmente di raccogliere informazioni. Chiedeva se, a loro avviso, convenisse aprire uno o più reclusori per concentrare in essi ogni condannato riconosciuto affetto da alterazione mentale o gravemente indiziato di esserlo. Allo stesso tempo, chiedeva ai direttori come dovessero essere attrezzati tali istituti. Per un controllo più incisivo, ordinava ai direttori di inviare ogni anno una statistica degli alienati criminali accolti nei rispettivi stabilimenti⁴⁸⁶.

Nel 1875 si teneva ad Imola il primo Congresso della Società Freniatria Italiana, durante il quale, di particolare interesse scientifico si rivelava il discorso tenuto da Carlo Livi. Questi affermava con forza la necessità di considerare le malattie mentali come mere patologie dell'organo cerebrale, da studiare attraverso la sperimentazione e l'osservazione

⁴⁸³ Evidente supporto normativo delle future case di custodia del 1862.

⁴⁸⁴ In quello stesso anno invece così si esprimeva il Lombroso, nelle pagine della Gazzetta medica italiana, sulla necessità di questi appositi istituti: "E' desiderabile che sorga da noi, pei casi più difficili, quella stupenda istituzione dei manicomi criminali, la quale può torre alla società, al giudice ed anche al perito, il pericolo, il rimorso, di condannare un malato o di assolvere un colpevole. Ivi si manderebbero tutti i casi di rei maniaci e maniaci rei, si terrebbero custoditi tutta la vita; e la società ne resterebbe molto meglio guardata che nol sia dagli ergastoli, dai quali esce il reo punito, ma non guarito, con la tendenza irresistibile alla recidiva ed anzi all'impeggeramento". CESARE LOMBROSO, *La medicina legale delle alienazioni mentali studiata col metodo sperimentale*, «Gazzetta medica italiana-Province venete», ser. VIII, 1865, p. 41.

⁴⁸⁵ Cfr. GIUSEPPE PANTOZZI, *Storia delle idee e delle leggi psichiatriche*, Trento: Edizioni centro studi Erickson, 1994, pp. 111-112.

⁴⁸⁶ Cfr. ROMANO CANOSA, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità ad oggi*, Milano: Feltrinelli, 1979, p. 50.

clinica⁴⁸⁷. Nel primo numero della Rivista Sperimentale di Freniatria, da lui stesso ideata e realizzata, così scriveva: “freniatria non è una parola nuova. La lingua italiana ne accettò il radicale greco da un pezzo con la bella parola frenesia. La parola freniatria ha diritto ad entrare nella scienza e a starvi: starvi a significare quella parte delle mediche discipline che prende a studiare e curare le malattie che sin qui impropriamente si dissero mentali. Dico impropriamente perché chi vorrebbe oggi sostenere che la mente, l’anima di per sé, può ammalare?[...]Li psicologi e i filosofi i quali fin qui si arrogarono il monopolio della scienza dello spirito umano, son quelli che forse meno seppero del suo organismo: perché salvo pochissimi e fortissimi intelletti che non furono intesi dal secolo loro, o furono torturati e bruciati vivi, tutti li altri dei fatti interiori non si curarono minimamente: teorizzarono senza osservare: e non dettero alla scienza fondamento empirico: gonfiarono i loro sistemi di parole vane e di astruserie”⁴⁸⁸.

Abbiamo già visto come la nuova realtà politica e sociale dell’Italia unita avesse presto reso necessaria la redazione di un nuovo codice penale comune che fosse adeguato al nuovo assetto.

Proprio durante uno dei vari tentativi di progetto di elaborazione di codice penale, per la precisione nel 1876⁴⁸⁹, la commissione addetta ai lavori confermava il concetto scientifico dell’esistenza di cause minoranti o dirimenti l’imputabilità, e stabiliva che se tali cause avessero lasciato un minimo di volontà cosciente, si doveva riconoscere al giudice la facoltà di ordinare il ricovero del soggetto, per il tempo della pena, in una casa di custodia. Questo all’articolo 60, n. 2 del disegno di legge; all’articolo successivo si prevedeva poi che “non è imputabile di reato colui che, nel momento in cui commise il fatto, era in tale stato da non avere la coscienza di delinquere; ovvero vi fu costretto da una forza alla quale non poté resistere” (art.61). L’art. 62, poi, stabiliva che “colui al quale l’infermità di mente, o la forza esterna non tolse del tutto, ma scemò grandemente la coscienza degli atti, o la possibilità di resistere, è imputabile: ma la pena è diminuita da uno a cinque gradi”.

Nei casi di follia permanente, si disciplinava che il giudice potesse ordinare il ricovero in un manicomio speciale, dal quale non si potesse uscire se non a guarigione completa, con altro decreto del giudice stesso.

Non tutti si erano dimostrati favorevoli a questo tipo di approccio: il Lombroso, in particolare, sosteneva che fra i delinquenti e quelli creduti tali, ve ne erano molti, per i quali la prigione sarebbe stata un’ingiustizia, ma la libertà un pericolo; per tali soggetti egli proponeva l’istituzione di un manicomio criminale, come soluzione al conflitto fra giustizia e sicurezza sociale. Egli inoltre ravvisava nel codice penale sabauda una forte contraddizione: dall’articolo 94 si deduceva che ove riscontrata la pazzia, l’autore del reato non poteva esserne ritenuto responsabile, mentre nel seguente articolo 95 si prevedeva di diminuire semplicemente la pena di qualche grado, ma comunque di punire quando la pazzia non fosse in grado di rendere il soggetto non imputabile.

Sulla base di tali contraddizioni del sistema penitenziario, Lombroso proponeva la fondazione di un manicomio criminale che avesse una capienza di almeno 300 letti; questo avrebbe dovuto ricevere:

⁴⁸⁷ Cfr. G. PANTOZZI, *Storia delle idee e delle leggi psichiatriche*, pp. 96-98.

⁴⁸⁸ CARLO LIVI, *Del metodo sperimentale in freniatria e medicina legale*, «Rivista Sperimentale di Freniatria e di medicina legale in relazione con l’antropologia e le scienze giuridiche e sociali», 1875, p. 4.

⁴⁸⁹ Già l’anno prima, in verità, il De Renzis aveva presentato in Parlamento una risoluzione, a cui non era stato dato seguito, concernente la realizzazione di specifici luoghi dove relegare i criminali mentalmente disturbati. Cfr. R. CANOSA, *Storia del manicomio in Italia dall’Unità ad oggi*, p. 139.

- “Tutti i servi di pena impazziti, e con tendenze pericolose incendiarie, omicide od oscene, dopo trascorso lo stadio acuto del male;
- tutti gli alienati che, per tendenze omicide, incendiarie, ecc., vennero sottoposti a inquisizione giudiziaria, restata sospesa per la riconosciuta alienazione;
- tutti quelli imputati di crimini strani, atroci, senza un movente chiaro, o con un movente sproporzionato al delitto;
- quelli che furono spinti al delitto da un abituale, evidente infermità, come: pellagra, alcoolismo, epilessia; massime quando abbiano parentele con alienati o con epilettici, e presentino una mala costruzione del cranio.

Gli alienati provenienti dalle carceri, che notoriamente passarono una parte della loro esistenza nei vizi, nei delitti, dovranno essere segregati in appositi comparti.

Gli altri alienati non saranno riuniti che in piccoli gruppi, a seconda dei ceti e delle abitudini; dormiranno ciascuno in una cella; la disciplina dovrà essere severa, la vigilanza maggiore che nei manicomi comuni, e analoga a quella delle case penali, ma il lavoro proporzionato alle forze, all'aria aperta, alternato da lunghi riposi, da divertimenti, ecc. [...] La direzione dovrebbe essere medica, il personale carcerario. Gli individui riconosciuti abitualmente pericolosi, e già sottoposti a vari processi, non potranno essere dimessi mai; gli alienati a follia istantanea, od intermittente, che offrano segni di perfetta guarigione, saranno segnalati per la dimissione dopo uno o due anni di osservazione, ma sottoposti, dopo la loro uscita, a visite mediche mensili per molti anni di seguito”⁴⁹⁰.

In attesa della riforma legislativa, il Lombroso auspicava poi che venissero stabiliti, su base amministrativa, dei reparti per i condannati impazziti nelle case di pena, così come nei manicomi dei grossi centri, per le forme intermedie di pazzie criminali, in cui la dimissione doveva aver luogo solo con accurate cautele.

Di simile avviso il Tamburini: per i soggetti affetti da disturbi psichici erano necessarie strutture differenziate rispetto a quelle previste per i delinquenti comuni, i quali avrebbero potuto subire le influenze negative di tale convivenza. La creazione dei manicomi criminali avrebbe reso conciliabili la disciplina di un carcere, la sicurezza di una fortezza e il benessere di una famiglia, con le maggiori garanzie di custodia ma anche con tutte le maggiori cure ed attenzioni per la malattia.

Secondo Tamburini avrebbero dovuto essere internati: “gli individui nei quali o è assai arduo stabilire se furono mossi a delinquere da impulsi morbosi o da perversità d'animo, oppure dal carattere tale da doverli collocare tra le forme intermedie tra delitto e pazzia,[...]le pazzie limitate ad un certo ordine di idee e sentimenti e quella forma frequente di pazzia morale”⁴⁹¹. Inoltre, i periti avrebbero dovuto pronunciarsi sempre, anche se non espressamente richiesto, sulla pericolosità degli autori di reato⁴⁹².

Nello stesso anno, il direttore generale delle carceri Beltrani Scalia, con la collaborazione del chirurgo Gaspare Virgilio, per sopperire al ritardo legislativo in materia di istituzione di manicomi per delinquenti folli, con un semplice atto amministrativo inaugurava la “Sezione per maniaci” presso il manicomio “civile” di Aversa⁴⁹³. Questa sezione, la cui

⁴⁹⁰ CESARE LOMBROSO, *Sull'istituzione dei manicomi criminali in Italia*, in *Rendiconti del Regio Istituto Lombardo di scienze, lettere e arti*, 1872, vol. 5, pp.72 ss.

⁴⁹¹ AUGUSTO TAMBURINI, *I manicomi criminali*, «Rivista di discipline carcerarie», 1873, p. 35.

⁴⁹² “I medici periti, prima di chiudere le loro relazioni, dovrebbero richiamare l'attenzione dei Magistrati sulle qualità pericolose di questi individui: se essi li riconoscono ancora malati dichiarando assolutamente necessario che siano collocati in luoghi di cura per essi e di sicurezza per gli altri; oppure, se non vi riconoscono più traccia di malattia in corso, ma solo qualche segnale per cui, date certe occasioni, le tendenze morbose si riaccendano e gli atti pericolosi si ripetano, domandano che siano custoditi in modo da proteggere la società”. *Cfr. Ibid.*, pp. 36 ss.

⁴⁹³ *Cfr. GIUSEPPE PANTOZZI, Storia delle idee e delle leggi psichiatriche*, p. 49.

direzione veniva affidata proprio a Virgilio, avrebbe rappresentato il primo nucleo di quegli istituti che qualche anno dopo sarebbero stati denominati dal regolamento generale del 1891 manicomi giudiziari.

Questa presa di posizione del Beltrani, come sempre precursore dei tempi, veniva motivata dal Saporito⁴⁹⁴ in questi termini: "accadeva, infatti, che ogni qualvolta l'Amministrazione della giustizia e quella delle carceri si facevano a bussare alle porte di un manicomio comune, per chiedere ospitalità pei delinquenti impazziti, non ne ottenevano che rifiuti. Quei speciali inquilini, nei manicomi comuni, andavano a rappresentare scene di terrore, che vi portavano lo scompiglio"⁴⁹⁵.

Il 1876 era evidentemente un anno alquanto prolifico vista poi la pubblicazione della prima edizione de "L'uomo delinquente" di Lombroso, opera fondamentale per capire gli sviluppi normativi e della scienza psichiatrica - criminalista degli anni avvenire.

Attraverso questo libro veniva introdotta una concezione deterministica del criminale, secondo la quale la condizione dell'uomo delinquente e quella del nato pazzo (riconoscibile per precise stigmate somatiche correlate a deformità mentali), dovevano essere considerate equivalenti. Le cause delle anomalie psichiche, secondo le teorie lombrosiane, andavano ricercate in fattori come l'atavismo (possibile ricomparsa, dopo molte generazioni, di caratteristiche tipiche dell'uomo primitivo), la degenerazione (disturbo mentale concepito come regresso mentale), l'epilessia (esplosività e incontrollabilità del soggetto).

Secondo Lombroso esisteva quindi il "delinquente nato", inteso come soggetto equiparabile più ad un animale che ad un essere umano, caratterizzato da una condotta incontrollabile e sovente violenta⁴⁹⁶.

Lo studio attento e dettagliato del Lombroso era fondato sul metodo antropologico: l'individuo veniva pesato, misurato, studiato, esaminato in ogni suo aspetto fisico, morale e mentale; di lui veniva annotata la statura, la circonferenza del cranio, le caratteristiche delle orecchie, della dentatura, degli occhi, del mento, della barba, dei baffi. Tutti questi elementi contribuivano a definirlo e riconoscerlo⁴⁹⁷.

Nella Rivista Sperimentale di Freniatria, il Livi spiegava a riguardo: "il reo, studiato coscienziosamente, scrupolosamente, non nel momento solo del reato, ma in tutta la sua vita antecedente, non nel suo essere morale soltanto, ma nella sua organica complessione, nelle sue imperfezioni fisiche, nei morbosi germi ereditari, nelle sinistre influenze dell'età, del sesso, della corrotta atmosfera fisica e morale in cui sempre visse, quali aspetti nuovi dee presentare all'uomo di mente e di cuore, quali sentimenti nuovi e nuove idee non deve ispirare ?

È per questo che il nostro giornale si presenta ai giurisperiti, ai magistrati, ai legislatori e dice loro: venite con noi, guardate, dimandate, tastate, pesate, contate e poi deciderete, voi stessi deciderete, col vostro stesso giudizio e la coscienza, se vi sono altre vie per assicurare alla società e modi migliori per correggere il male del carcere e della forza"⁴⁹⁸.

E ancora secondo il Ferri: "come da un secolo si ammise, contro le opinioni medievali, che la pazzia non dipende dalla nostra libera volontà, così ora bisogna riconoscere che non ne

⁴⁹⁴ A cui nel 1907 sarebbe passata la direzione del medesimo manicomio criminale.

⁴⁹⁵ FILIPPO SAPORITO, *Su gl'incorreggibili e il loro governo razionale: nota di psicologia criminale*, Aversa: D. Perfetto, 1908, p.362.

⁴⁹⁶ FERRANDO MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova: CEDAM, 2001, pp. 597 ss.

⁴⁹⁷ Cfr. GEMMA MAROTTA, *Teorie criminologiche. Da Beccaria al postmoderno*, Milano: LED, 2004, pp.68-69.

⁴⁹⁸ R. CANOSA, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità ad oggi*, p. 60.

dipende nemmeno il delitto. Delitto e pazzia sono due sventure: trattiamoli entrambi senza rancore, ma difendiamoci da entrambi”⁴⁹⁹.

Tali affermazioni avevano sollevato forti conflitti e lunghi dibattiti tra gli esponenti del settore medico e quello giuridico: psichiatri e giudici reclamavano infatti reciprocamente capacità e autorità sul delinquente. I primi per la natura patologica del reo, per la loro capacità di individuare le alterazioni congenite, il quadro medico completo del delinquente, tutta la sua storia fisica, morale e sociale e per la loro conoscenza terapeutica; i secondi per la necessità di una corretta applicazione della legge, per il mantenimento dell’ordine sociale e per il dovere di giustizia.

Si trattava di un vero e proprio conflitto di competenze che, nella maggior parte dei casi, si era risolto a favore dei giuristi, visto anche il pregiudizio per questa branca della medicina non ancora particolarmente stimata nell’ ambiente⁵⁰⁰.

Entrambe le categorie di esperti erano però di comune avviso riguardo al fine di garantire l’ordine sociale: anche gli psichiatri, infatti, per i rei con alterazioni psichiche, non chiedevano l’affidamento alle loro famiglie, né tanto meno la libertà, bensì la reclusione nei manicomi criminali.

Quello che gli psichiatri non potevano accettare era invece l’autorità che la legge riconosceva ai giudici di stabilire se effettivamente il reo, nel preciso momento del compimento del reato, fosse stato nella pienezza delle facoltà mentali: questo compito doveva essere affidato a medici specialisti, che erano diventati tali grazie alle conoscenze scientifiche di tipo freniatrico.

In quegli stessi anni la concezione (della scuola positiva) della follia come disadattamento sociale, che conduceva ad un vero e proprio “darwinismo criminologico”, pur non trovando sempre consensi, iniziava sempre più ad influire nel processo d’ istituzione dei manicomi criminali.

Dalla concezione della scuola classica secondo la quale l’individuo aveva sempre la possibilità di scegliere tra bene e male, di essere conforme o deviante, in quanto dotato di libero arbitrio, si giungeva ora sul piano giuridico a sostituire il principio della responsabilità morale con quello della responsabilità sociale. Bisogna peraltro anticipare che proprio per queste teorie di stampo positivista, la pena avrebbe acquistato, qualche decennio dopo, il valore di strumento di bonifica sociale, da attuarsi, attraverso una serie di interventi, anche prima del momento del compimento del reato.

Gli elementi della psichiatria organicistica e della scuola positiva si erano fusi dunque nella cosiddetta “criminologia”, a partire da una complessa serie di nuove considerazioni: nel delinquente si trovavano segni antropologici che dimostravano il carattere patologico della criminalità e quindi il suo ricadere nella sfera d’interesse medico e non solo giuridico; la criminalità era in costante e preoccupante aumento; erano sempre più numerosi i delinquenti che, già rinchiusi nelle prigioni, davano segni di pazzia; il sistema delle pene si era rivelato inadatto alle nuove considerazioni del reo e incapace di fornire sia un elemento di emenda, sia un deterrente alla delinquenza⁵⁰¹.

A tale proposito scriveva il Morselli: “al concetto di una pena espiatrice, vendicatrice, esemplare e intimidatrice, occorre sostituire quello utilitario, ed invece alla cura infruttuosamente fin qui tentata contro il delitto, dietro la vana speranza di migliorare il

⁴⁹⁹ ENRICO FERRI, *Sociologia Criminale*, Torino: edizioni Bocca, 1892, pp. 718.

⁵⁰⁰ I medici dediti allo studio dei delinquenti facevano spesso “la parte di gente, che dopo aver passato anni a studiare sui libri e sui cervelli umani, vivi e morti, non sa distinguere un imbecille da un sano di mente”. PATRIZIA GUARNIERI, *L’Ammazzabambini: legge e scienza in un processo toscano di fine ottocento*, Torino: Einaudi, 1988, p. 202.

⁵⁰¹ Cfr. GEMMA MAROTTA, *Teorie criminologiche. Da Beccaria al postmoderno*, Milano: LED, 2004, pp. 70 ss.

delinquente entro i nostri stabilimenti penali, fa d'uopo dare opera a un trattamento più equo e più radicale, il quale non può essere che profilattico"⁵⁰².

Esistevano ora tutte le premesse atte a rendere i manicomi criminali una necessità sempre più forte e una risposta concreta alle nuove scienze, al nuovo modo di considerare il folle, il delinquente e la sua responsabilità. Doveva essere risolto il problema della sicurezza sociale: folli e rei, punibili e non punibili, erano potenzialmente pericolosi e la società doveva essere difesa da tale minaccia.

Di conseguenza, rimaneva il problema di dove accogliere questi soggetti, a partire dall'idea che quei luoghi non potessero certo essere i manicomi comuni e neppure le carceri, perché entrambe le strutture erano inadeguate alle caratteristiche e alla condizione di tali individui.

L'unico luogo in cui si potesse attuare contemporaneamente la detenzione, la custodia e la cura era proprio il manicomio giudiziario: la sua realtà, come sottolineava Tamburini, era diventata ormai una necessità ineludibile per un paese che voleva essere considerato moderno e avanzato: "folli e criminali troveranno nel manicomio criminale il luogo adatto in cui scontare quello che, malgrado s'infligga loro come una pena, pure non può essere razionalmente considerato che come custodia"⁵⁰³.

Nell'aprile del 1877, questa ormai ineludibile esigenza di prevedere e regolamentare questa nuova tipologia di stabilimenti si palesava anche nelle aule parlamentari. Il Canosa riporta come fu particolarmente accesa la querelle tra l'onorevole Righi ed il Guardasigilli Mancini.

Per il primo "le condizioni nostre legislative sono tali oggi che, allorché un individuo qualunque, riconosciuto autore del più grave, o di qualsiasi numero dei più gravi reati, dei più offensivi alla sicurezza sociale, una volta che sia dichiarato aver compiuto queste azioni in condizione di mente alienata, egli viene senz'altro ricondotto libero sulla porta della Corte di Assise, e rimandato in seno alla società, nella libera padronanza di esercitare i suoi pravi istinti puramente e morbosamente animali ed ostili. [...] Formulo la mia interpellanza all'onorevole guardasigilli e gli chiedo quali siano i suoi intendimenti riguardo all'istituzione di questi manicomi giudiziario, nei quali debbono essere accolti tutti coloro anzitutto che abbiano commesso un reato in condizioni di mente riconosciuta aberrante, tutti coloro in secondo luogo i quali siano diventati pazzi durante lo svolgimento del procedimento penale e finalmente tutti quelli i quali possono essere diventati pazzi durante il periodo dell'espiazione della pena"⁵⁰⁴.

Il Ministro Mancini forniva una risposta articolata relativa alla opportunità dell'istituzione dei manicomi giudiziario, dichiarando che il governo, pur non essendo disposto ad introdurre speciali manicomi criminali, era incline ad adottare la legge belga del 1850, che prevedeva delle speciali sezioni giudiziario nei manicomi ordinari⁵⁰⁵.

⁵⁰² ENRICO MORSELLI, *Psicologia dell'uomo delinquente*, «Rivista Sperimentale di Freniatria», 1877, p. 34.

⁵⁰³ AUGUSTO TAMBURINI, *Dei Manicomi Criminali e d'una lacuna dell'odierna legislazione*, «Rivista di discipline carcerarie», 1876, p.440.

⁵⁰⁴ R. CANOSA, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità ad oggi*, p. 140.

⁵⁰⁵ L'opinione in merito del Beltrani Scalia era la seguente: "E la questione è appunto di sapere se debbano essere fondati, in Italia, due o tre grandi Manicomi criminali; ovvero se debbano essere stabilite, presso i Manicomi del Regno, delle sezioni apposite pe' delinquenti pazzi.

Il primo di questi due partiti sarebbe forse più economico, offrirebbe a tutti gl' infermi mezzi di cura più completi — offrirebbe alla scienza psichiatrica un campo molto più largo di osservazioni e di studi — soddisferebbe gli scrupoli di coloro i quali credono che non vi debba essere relazione alcuna tra pazzi delinquenti e pazzi provenienti dalla popolazione libera.

Per quanto riguardava le categorie di persone da rinchiodare nei manicomi giudiziario, il Mancini indicava: i colpiti da alienazione durante la fase istruttoria del processo penale e quelli impazziti mentre scontavano la pena. Dopo di che aggiungeva che rimanevano altre due categorie bisognose di studi più approfonditi: “quella degli imputati i quali sono assolti perché il giurì dichiara che non erano imputabili a causa di vizio ed alienazione di mente nel tempo in cui commisero il fatto; quella dei condannati alla semplice custodia, perché furono dichiarati non assolutamente pazzi, ma in uno stato vicino a quello di pazzia, o di mancanza di libertà, in applicazione della disposizione dell’articolo 93 del vigente Codice Penale, il quale ammette una specie di semipazzia, di semicoazione, ed in tal caso alle pene ordinarie sostituisce una specie particolare di detenzione qual è il regime della casa di custodia”⁵⁰⁶.

Qualche mese più tardi, ovvero il 22 novembre, il nuovo Ministro dell’Interno Nicotera presentava un suo disegno di legge, ma il suo ministero era di breve durata, causa le sue dimissioni; il suo lavoro sarebbe stato portato avanti dai suoi successori solo alcuni anni dopo.

Nel 1878 si svolgeva intanto ad Aversa il secondo congresso della Società Freniatria Italiana, durante il quale veniva sollecitata l’istituzione dei manicomi criminali, richiesta ribadita anche nel successivo Congresso tenutosi nel settembre del 1881 a Reggio Emilia, i cui partecipanti chiedevano che fosse approntato un apposito progetto di legge, di fatto presentato nell’aprile del 1884.

In realtà il progetto, era già stato illustrato alla Camera dal Ministro Depretis subito dopo quest’ultimo congresso, il 15 marzo, cercando di inserirvi alcuni punti che rispecchiassero le idee del settore medico⁵⁰⁷. A titolo d’esempio, erano stati accolti nel progetto del Ministro il fatto che l’ammissione al manicomio, oltre che dall’autorità giudiziaria, potesse, in alcuni casi particolari, essere inizialmente disposta dal personale di custodia, o il fatto che nelle astanterie vi si dovesse trascorrere un periodo d’osservazione della durata di quindici giorno, per meglio valutare le condizioni del soggetto.

La Rivista penale offriva ai lettori dell’epoca il testo integrale del progetto, con un succinto commento ed una sintesi della relazione. L’ignoto autore del breve articolo, comparso nella sezione della rassegna parlamentare, si dimostrava entusiasta dell’iniziativa ministeriale che, finalmente, giungeva, dopo infinite richieste da parte di tutto il mondo scientifico ed accademico italiano.

Il progetto era formato da 36 articoli. Anzitutto si distinguevano le categorie dei giudicati e dei giudicabili ed in ordine ai primi, qualora la pazzia fosse sopraggiunta durante la condanna si sarebbero senz’altro destinati ai manicomi criminali, con l’eccezione di quelli tranquilli o inoffensivi, dei dementi paralitici e di quelli affetti da disturbo transitorio, i quali potevano restare in carcere, per evitare l’affollamento dei manicomi. Per i semi-imputabili già giudicati, inoltre, sarebbe stato il Governo a provvedere affinché nel carcere o in istituti di custodia (quindi non i manicomi) avessero ricevuto ad un tempo la

Il secondo partito sarebbe in taluni punti di più facile attuazione — eviterebbe lo inconveniente di far viaggiare i delinquenti pazzi — offrirebbe un campo più ristretto di studi e di osservazioni, ma ad un numero maggiore, di psichiatrici. A me parrebbe più utile la fondazione di appositi Manicomi criminali non solo nell’interesse del Governo ma anche nell’interesse degli infermi, e soprattutto della scienza; però in un modo o nell’altro quel che giova maggiormente è il decidersi; e definita la questione di principio, provvedere ad un bisogno che si rende da un giorno all’altro più urgente”. MARTINO BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma: Tip. Artero e C., 1879, p. 343.

⁵⁰⁶ R. CANOSA, *Storia del manicomio in Italia dall’Unità ad oggi*, pp. 140-141.

⁵⁰⁷ Cfr. GIUSEPPE PANTOZZI, *Storia delle idee e delle leggi psichiatriche*, pp. 113-114.

repressione e la cura (art. 29). Per l'importante categoria dei non imputabili, invece, l'articolo 30 prevedeva la possibilità di destinarli ai manicomi criminali solo quando il tribunale, sentito obbligatoriamente il parere di almeno due alienisti⁵⁰⁸, avesse riconosciuto che il vizio congenito o acquisito non fosse transitorio e rappresentasse un reale e continuo pericolo per la sicurezza sociale.

Depretis così giustificava il provvedimento: "Questo provvedimento è certamente grave; ma i risultati saranno benefici, perché la libertà individuale è tutelata dalle più rassicuranti guarentigie e perché l'applicazione di esso è affidata al prudente criterio del magistrato, il quale dovrà farne uso soltanto nei casi in cui lo ravvisi assolutamente necessario, e sempre quando si tratti di coloro che, resisi più volte recidivi, siano stati riconosciuti sempre sospinti all'atto criminoso da siffatto vizio costituzionale".

Si concedeva dunque un grande potere al magistrato, ma anche agli alienisti, il cui parere era fondamentale e, per giunta obbligatorio. Anche questa, dunque, era vista dallo stesso Depretis come una legge che si inseriva nello schema del doppio binario costituito da provvedimenti repressivi e preventivi⁵⁰⁹. La distinzione tra giudicati e giudicabili rilevava anche sulle procedure del passaggio dal carcere al manicomio e viceversa. I secondi, non potendo essere considerati dei delinquenti non potevano venir richiusi nei manicomi senza un ordinanza della Corte o del Tribunale, mentre per i primi, verso i quali l'autorità giudiziaria aveva esaurito il suo compito con la sentenza di condanna, si richiedeva un ordine del Ministro.

Scontata la pena inflitta, ove il vizio di mente ed il pericolo per la società perdurasse, il tribunale, sentito il parere del medico dello stabilimento ed eventualmente anche quello di altri alienisti, poteva, con ordinanza, decidere sulla permanenza nel manicomio criminale fino a completa guarigione oppure propendere per l'affidamento alla famiglia o al manicomio civile.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina generale sui manicomi civili si disponeva l'obbligo per ciascuna provincia di costruire un manicomio o convenzionarsi con uno privato (che qualsiasi cittadino poteva istituire su approvazione del Ministro dell'Interno, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e due o più alienisti). Tutti i manicomi dovevano essere diretti da medici, incaricati dal Ministero dell'Interno (articoli 1 e 2).

Si disponeva anche il ricovero coatto, su domanda della famiglia ma anche di qualsiasi privato cittadino, nei manicomi civili, sempre su autorizzazione del potere giudiziario. Il direttore dello stabilimento doveva, in tal caso, trasmettere una relazione al procuratore del Re sulla natura della malattia, il grado e la necessità o meno di trattenere il soggetto (articoli 4, 5, 6, 7, 8). Il tribunale disponeva in via sommaria la definitiva reclusione, scattando in questo caso l'inabilitazione per l'alienato ai sensi dell'articolo 339 del Codice civile.⁵¹⁰ La guarigione del ricoverato poteva essere dichiarata solo dal direttore, il

⁵⁰⁸ Erano esperti in ambito di alienazione mentale, "vecchia denominazione, che indica non tutti i malati psichici,[...] ma quel gruppo di essi che, per la gravità dell'affezione loro, sono di fronte a sé irresponsabili (alieni) e, di fronte alla società, pericolosi od inadatti". ANGIOLA MASUCCO-COSTA, v. *Alienazione mentale*, in *Grande dizionario enciclopedico*, vol. I, U.T.E.T., 1955, p. 369.

⁵⁰⁹ Il ministro infatti continuava: "Né potrebbe con fondamento obiettersi che si venga con ciò ad alterare il sistema del Codice penale. Poiché anzi, allorché i provvedimenti di cui vi parlo vennero invocati nel seno stesso del Parlamento italiano, illustri ed autorevoli giurisperiti opinarono invece che i medesimi potessero trovar sede in un Codice penale, come quello che si deve occupare esclusivamente della repressione dei reati. Io non saprei quindi trovare ad essi luogo più acconcio che in una legge sui manicomi criminali, il cui scopo appunto è quello di provvedere alla cura dell'alienato ed al pericolo sociale che deriva dall'indole delle sue azioni, comechè penalmente non imputabili". *Progetto (Depretis) sugli alienati e sui manicomi pubblici, privati e criminali*, «Rivista penale», VII, 1881, p. 437.

⁵¹⁰ *Ibid.*, pp. 433-440 e 518-527.

tribunale allora doveva autorizzare la libera uscita, informando il prefetto. Vi era anche la possibilità di periodi di prova, sempre decisi dal medico ed avallati dall'autorità giudiziaria. In un solo caso la famiglia poteva opporsi al parere del medico, sollecitando il Tribunale a disporre la liberazione del ricoverato non guarito, presentando sufficienti garanzie per la sua custodia e cura (articoli 13, 14, 15).

Il commento anonimo apparso sulla Rivista penale metteva bene in luce la confusione del progetto riguardo alle stesse finalità dei manicomi criminali. Si sconsigliava di ospitarvi i condannati impazziti dopo la condanna, altrimenti tali stabilimenti avrebbero perso ogni significato di cura, per assumere solo quello di repressione (impressione evidentemente confermata dal fatto che solo i condannati infermi e pericolosi vi erano destinati, mentre quelli inoffensivi potevano rimanere in carcere).

Si richiedeva, infine, che per gli imputati prosciolti per infermità, il vizio mentale dovesse essere rilevato nella stessa sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere "la quale dovrebbe esser dall'ammissione dello stesso vizio motivata; altrimenti sorgerà un nuovo pericolo, quello di una soverchia ed estemporanea discrezione da parte del magistrato non procedente in merito"⁵¹¹. Nessun problema venne sollevato dal punto di vista giuridico, nel merito di tali provvedimenti coattivi verso liberi cittadini, assolti per infermità. Le posizioni della scuola classica e positiva in questo caso furono, dunque, più che omogenee. Sul progetto Depretis, ancora una volta il Lombroso esprimeva i suoi commenti, palesemente entusiastici⁵¹²: lodava soprattutto gli effetti sui "simulatori della pazzia", che sarebbero stati comunque segregati in manicomio e non rimessi in libertà. La parte migliore della legge riguardava, però, i colpevoli non imputabili, che sarebbero usciti dai manicomi solo quando il tribunale, sentiti degli esperti, li avesse rimessi in libertà (sosteneva tuttavia che era migliore il sistema inglese dove la reclusione durava fino al beneplacito del Re e quindi il più delle volte era perpetua).Mostrava soddisfazione anche per il fatto che alla direzione dei manicomi dovessero essere insediati dei medici con almeno un biennio di pratica alle spalle. Continuava poi la sua relazione rendendo noti i dati dell'incidenza di coloro che impazzivano in carcere rispetto al totale della popolazione carceraria, per muovere una critica al sistema carcerario italiano.

Constatato poi che la sezione per maniaci di Aversa non era in grado di accogliere i pazzi criminali di tutto il Regno, e preso atto dell'elevato costo che comportava il trasferimento di detenuti provenienti dalle regioni del sud e del nord della penisola, si proponeva l'apertura di un altro istituto. La sua ubicazione doveva essere, quindi, per questi motivi logistici, in una località del centro Italia, salubre e abbastanza isolata da non arrecare disturbo agli abitanti del territorio. L'incarico di individuare tale località e di stendere il progetto del nuovo manicomio criminale venne affidato nel 1884 al dottore Leopoldo Ponticelli, che ne sarebbe divenuto anche il primo direttore⁵¹³.

La scelta dell'edificio che avrebbe ospitato il nuovo istituto cadeva così sull'antica Villa Granducale dell'Ambrogiana di Montelupo Fiorentino⁵¹⁴. Situata a poca distanza dalla ferrovia comunicante con i principali snodi ferroviari, la sede offriva il vantaggio di consentire un rapido trasporto di detenuti da ogni carcere del Regno.

⁵¹¹ *Progetto (Depretis) sugli alienati e sui manicomi pubblici, privati e criminali*, p. 517.

⁵¹² CESARE LOMBROSO, *La nuova proposta di legge sui manicomi criminali*, «Archivio di psichiatria», ser. II, 1881, pp. 184-197.

⁵¹³ Era già stato direttore della colonia penale, *rectius*, casa intermedia, di Pianosa.

⁵¹⁴ Si veda per un maggior approfondimento LEOPOLDO PONTICELLI, *Il manicomio criminale dell'Ambrogiana, presso Montelupo Fiorentino*, Roma : Tipografia delle Mantellate, 1888.

L'antica Villa Medicea, per adeguarsi alle esigenze del nuovo uso, avrebbe dovuto essere oggetto quindi di notevoli modifiche. Questa parte del progetto di legge veniva immediatamente approvata, e così si davano inizio ai lavori di riadattamento; lavori che venivano eseguiti in economia, utilizzando la mano d'opera di detenuti provenienti da tutto il Regno. Il nuovo manicomio criminale di Montelupo Fiorentino veniva alla fine inaugurato il 12 giugno 1886.

L'edificio comprendeva due stabili distinti e isolati tra loro, uno adibito a sezione giudiziaria, l'altro a sezione penale: nel primo venivano ricoverati i soggetti che erano ancora in corso di processo, al fine di verificare se la loro pazzia fosse effettiva oppure soltanto simulata ad arte; nel secondo venivano accolti invece i condannati che avevano manifestato segni di demenza durante l'espiazione della pena.

Per la sezione penale erano state riadattate le vecchie scuderie, ricavandone due piani separati, nei quali erano state predisposte camere da quattro a otto letti. La sezione giudiziaria era lo stesso divisa in due piani, uno riservato ai soggetti più pericolosi, detti "furiosi", l'altro destinato alle personalità più tranquille; alcune camere, dotate di maggiori *comfort*, erano a pagamento per i ricoverati più facoltosi⁵¹⁵.

I trattamenti usati sui reclusi erano principalmente di tipo disciplinare, mentre le terapie farmacologiche non trovavano grande impiego, ad eccezione del bromuro o altri calmanti, salassi e bagni nelle vasche idroterapiche.

Praticamente all'ordine del giorno erano invece i letti e le poltrone di contenzione (si usava legare saldamente il folle al letto o alla poltrona per un periodo variabile da qualche giorno a qualche mese!), oltre all'uso delle note camicie di forza. Il dottor Algeri scriveva però a riguardo: "tali mezzi di coercizione non vengono adoperati se non quando certe circostanze lo esigono onde prevenire tristi conseguenze, vale a dire quando si tratta di malati molto agitati, pericolosi verso sé o verso altri: di malati che hanno la tendenza a lacerare e rompere ogni cosa"⁵¹⁶.

Infine, si usava il metodo della segregazione a scopo terapeutico, in cui il folle, in una condizione di totale isolamento, poteva usufruire solo di un'ora d'aria, vivendo secondo rigidi criteri prestabiliti.

Quasi la metà degli internati moriva all'interno dell'istituto, mentre l'altra metà riusciva a lasciare il manicomio più a seguito di grazie, indulti, amnistie o esaurimento della pena che per dichiarata guarigione.

La rimanente parte del progetto di legge di Depretis non giungeva al contrario ad un'approvazione, nonostante l'appoggio di una parte importante della comunità medica e giuridica e le insistenze affinché si giungesse ad una rapida soluzione del problema.

L'iter parlamentare si rivelava infatti per l'ennesima volta travagliato: il 14 giugno 1886 il deputato Buonomo promuoveva un dibattito sul disegno di legge Depretis, ma l'imminenza del varo del nuovo codice penale faceva rinviare la discussione della questione in tale sede⁵¹⁷.

Nell'elaborazione del codice penale, infatti, si affrontava sistematicamente il tema dell'imputabilità penale e tutto ciò che ne conseguiva nel caso di una sua mancanza.

In sintesi, il quadro normativo del codice del 1889, riguardante il problema della non imputabilità per infermità mentale, si può così riassumere: i prosciolti o "folli rei" erano, in

⁵¹⁵ Cfr. ENRICO FERRI, *Il manicomio criminale di Montelupo Fiorentino*, «Archivio di Psichiatria Scienze Penali ed Antropologia Criminale», 1887, pp.21 ss.

⁵¹⁶ GIOVANNI ALGERI, *Il manicomio criminale dell'Ambrogiana*, «Rivista di discipline carcerarie», 1888, p. 235.

⁵¹⁷ Cfr. R. CANOSA, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità ad oggi*, p. 142.

base all'articolo 46 del codice i non imputabili per vizio di mente⁵¹⁸, per i quali veniva prevista la remissione in libertà o la consegna all'autorità di pubblica sicurezza che ne poteva disporre l'invio in osservazione provvisoria in un manicomio provinciale. A seconda dell'esito della perizia, il tribunale civile aveva il compito di ordinare la liberazione del prosciolto oppure di ordinarne il ricovero definitivo. In quest'ultima ipotesi il presidente del tribunale poteva revocare il ricovero, qualora avesse giudicato superate le ragioni che avevano determinato l'internamento in manicomio.

In ogni caso, durante il ricovero, il giudice aveva facoltà di revocare la misura restrittiva affidando il ricoverato ad persona che ne garantisse la cura e la custodia.

Oltre all'iniziale ed eventuale consegna all'autorità di P.S., anche della liberazione, del trasferimento, dell'evasione o del semplice permesso d'uscita dall'istituzione questo organo doveva essere sempre informato. Era suo compito infatti controllare, anche grazie al supporto di un parere medico, la potenziale o supposta pericolosità sociale del malato di mente: nell'operare in tal modo era pressoché assoluto l'accordo tra le esigenze di controllo sociale e la psichiatria.

Nella relazione ministeriale di presentazione del codice, Zanardelli disse, a proposito dell'articolo 46: "Da troppo tempo e da troppe parti si chiede, e con ragione, che gli autori di fatti criminosi, ove siano dichiarati non punibili per infermità di mente, non vengano rimessi in libertà ed abbandonati a loro stessi, con grave rischio della sicurezza sociale. Non per misura repressiva, [...] ma per ragione preventiva, vuolsi provvedere [...] a porre tali sventurati nella impossibilità di nuocere, ed in pari tempo ad assicurare loro quella assistenza e quella cura che l'umanità impone"⁵¹⁹.

Concludendo, non deve sfuggire il particolare, tutt'altro che secondario, che il nuovo codice faceva riferimento ai manicomi solo in generale, da intendersi quindi nel senso di manicomi civili, non dei tanto agognati manicomi giudiziari, con grande disappunto dei positivisti. Inoltre, nessun riferimento dispositivo per quei rei che, totalmente lucidi e consapevoli all'epoca del reato, durante la loro permanenza negli stabilimenti carcerari perdessero il contatto con la realtà.

La questione veniva però ripresa due anni dopo⁵²⁰, con il nuovo regolamento generale degli stabilimenti carcerari, che introduceva per la prima volta, tra gli stabilimenti speciali, i manicomi giudiziari (art. 4). Al § 3, capo II, part II venivano stabilite quali tipologie di persone dovessero esservi internate: finalmente erano presi in considerazione non solo i cosiddetti "folli-rei" ma anche i "rei-folli".

Per primi, cioè i dichiarati prosciolti in base al citato articolo 46 del nuovo codice penale, ma per i quali il presidente del tribunale civile avesse pronunciato il ricovero definitivo in un manicomio, era previsto all'art. 471 il trasferimento, su decreto del Ministro dell'Interno, e su proposta dell'autorità di pubblica sicurezza, in un Manicomio giudiziario.

⁵¹⁸ "Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità mentale da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti" (art. 46, comma primo). Per l'art. 47 la pena era diminuita quando l'imputabilità fosse non esclusa ma "grandemente scemata".

⁵¹⁹ Cfr. *Atti parlamentari della Camera dei Deputati del Regno*, legislatura XVI, sessione 1887-1888-1889, documenti, disegni di legge e relazioni, citati in R. CANOSA, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità ad oggi*, p. 145.

⁵²⁰ Per quel che riguardava più direttamente la situazione dei manicomi in generale, era stato presentato alla Camera, il 21 giugno 1890, un progetto di legge il cui autore era il Ministro dell'Interno Crispi. Era abbastanza simile a quelli precedenti di Nicotera e Depretis, tranne che per il voler rendere "più facili le dimissioni, introducendo a procedura amministrativa in luogo di quella giudiziaria". GIUSEPPE PANTOZZI, *Storia delle idee e delle leggi psichiatriche*, p. 114.

Nelle stesse sezioni, potevano essere fatti ricoverare, sempre con decreto del ministeriale, anche gli accusati prosciolti, o gli inquisiti, che, ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509⁵²¹, dovevano essere provvisoriamente rinchiusi in un manicomio, in stato di osservazione.

Ai "rei-folli" erano invece riservate le disposizioni degli articoli 469 e 470⁵²²: "per i condannati che devono scontare una pena maggiore di un anno, colpiti da alienazione mentale, sono destinati speciali stabilimenti, o manicomi giudiziari, nei quali si provveda ad un tempo alla repressione e alla cura. Per ordinare il trasferimento [...] occorre il rapporto speciale del medico chirurgo dello stabilimento penale in cui trovasi il condannato, e il Ministero può anche sentire all'uopo il parere di uno o più alienisti" (art. 469).

"I condannati che devono scontare una pena minore di un anno, colpiti da alienazione mentale, ma inoffensivi, paralitici o affetti da delirio transitorio, possono rimanere negli stabilimenti ordinari, ove non manchino i mezzi di cura e non si porti nocimento alla disciplina interna. In caso contrario, possono essere inviati ai manicomi giudiziari o anche ai manicomi provinciali a spese dell'amministrazione" (art. 470).

A prescindere dalla tipologia di soggetti internati, i manicomi giudiziari erano gestiti da un direttore, come tutti gli stabilimenti di pena ordinari, e mediante un regolamento che non differiva in alcun punto da quello carcerario. La cura dei ricoverati era però totalmente responsabilità del medico chirurgo alienista, avente il titolo di direttore sanitario, gerarchicamente inferiore solo al direttore di ruolo.

Quest'ultimo doveva informare ogni tre mesi il presidente del tribunale civile, che aveva ordinato il ricovero, sulle condizioni sanitarie degli imputati di cui all'art. 471. Se si trattava invece dei soggetti menzionati nei due articoli successivi, la tempistica era di un rapporto ogni mese.

Non c'erano limiti o scadenze invece per rendere edotta l'autorità giudiziaria⁵²³ di un'avvenuta guarigione; sempre e comunque alle notizie inviate al presidente doveva essere annessa una dichiarazione del direttore sanitario, che a sua volta doveva ogni anno scrivere una relazione sull'andamento del servizio affidatogli, evidenziando i risultati ottenuti.

Rimanendo in tema di guarigione, la liberazione del soggetto "sano" avveniva secondo le modalità, precedentemente riportate, dell'articolo 433, mentre per tutti gli altri ex pazienti era sufficiente un'ordinanza dell'autorità giudiziaria promotrice del ricovero⁵²⁴.

⁵²¹ Art. 13 delle disposizioni attuative del Codice Penale: "Nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 46 del codice penale, la corte d'assise provvede, con ordinanza motivata, alla consegna dell'accusato prosciolto all'autorità di pubblica sicurezza che lo fa ricoverare provvisoriamente in un manicomio in istato di osservazione, fino a che non sia pronunciata la decisione preveduta nell'articolo seguente. Le altre autorità giudiziarie provvedono con la stessa sentenza con la quale l'imputato è prosciolto. In ogni caso il provvedimento è dato d'ufficio e nessuno ha il diritto di provocarlo". L'art successivo disponeva invece che "il presidente del tribunale civile, nel cui circondario fu pronunciata la sentenza o l'ordinanza, ad istanza del Pubblico Ministero, ed assunte le necessarie informazioni, ordina il ricovero definitivo o la liberazione dell'accusato o imputato prosciolto e provvisoriamente ricoverato in un manicomio, secondo l'articolo precedente. Ove cessino le ragioni che determinarono il ricovero definitivo, spetta allo stesso presidente, sull'istanza delle parti o anche d'ufficio, ordinarne la revocazione. Il presidente medesimo può sempre ordinare la consegna della persona ricoverata in manicomio a chi consenta di assumere la cura e la custodia e offra sufficienti guarentigie".

⁵²² Cfr. *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Parte supplementare*, Torino: Stamperia reale, 1861-1947, pp. 1612-1613.

⁵²³ L'art. 476 prescriveva che aveva inoltre la facoltà di far visitare il ricoverato da altri medici, evidentemente per avere maggiori certezze ed un più omogeneo responso.

⁵²⁴ Se invece il ricoverato non usciva vivo dal manicomio, era previsto che il medico chirurgo ne facesse l'autopsia, o, lo inviasse a tale fine alle università del Regno. Il reperto necroscopico veniva poi inviato al Ministero dell'Interno. Si legga l'art. 478.

Non vi erano, quindi, norme particolari per la liberazione dei soggetti assegnati ai manicomi, né vi erano espliciti riferimenti alla durata del periodo di permanenza, eccetto il riferimento alla valutazione del direttore sanitario.

Insomma, il problema era ancora aperto ad un successivo intervento, che si manifestava a distanza di breve tempo, per la precisione il 26 novembre 1891, tramite il progetto di legge del di nuovo Ministro dell'Interno Nicotera.

L'idea generale⁵²⁵ era quella di dividere le competenze tra Direzione (servizi sanitari e disciplinari) ed Amministrazione (tutte le questioni economiche relative al trattamento dei malati). I direttori dovevano essere nominati dai prefetti e non più dal Ministro. Tutti i professori di clinica psichiatrica potevano avere a disposizione gli alienati come materiale clinico per l'insegnamento.

Insieme alla custodia del pazzo si dovevano custodire i suoi beni, poiché l'amministratore provvisorio nominato dal tribunale spesso tardava le operazioni. Le rendite dei pazzi ricchi dovevano servire per migliorare i loro trattamenti.

Le visite erano autorizzate in via provvisoria dal prefetto, sottoprefetto o sindaco, mentre in via definitiva dall'autorità giudiziaria. Si sarebbero creati contestualmente dei comparti di osservazione nelle carceri e negli ospedali per stabilire i soggetti ai quali fosse necessario un ricovero in manicomio.

Non sarebbero potuti entrare in manicomio tutti i soggetti affetti da infermità congenite per evitare il sovraffollamento degli stabilimenti. Per il certificato medico necessario all'ammissione sarebbe servita la conferma del medico provinciale o comunale. I dementi cronici e tranquilli sarebbero stati rimandati a casa sempre per non affollare, con un sussidio alla famiglia.

La spesa per i manicomi sarebbe stata assegnata per i 3/4 alla provincia e per la rimanente quarta parte al comune⁵²⁶. Si sarebbe istituito, infine, un regolare servizio di vigilanza sui manicomi da parte di speciali medici ispettori riuniti in Commissioni provinciali di vigilanza rette per la parte istituzionale, dal medico provinciale, e per quella scientifica, dal professore di clinica delle malattie mentali (quando non fosse già direttore del manicomio).

Le norme sui manicomi giudiziari avrebbero poi dovuto coordinarsi con le norme di esecuzione del codice penale e col nuovo regolamento generale. Sarebbero stati reclusi gli imputati prosciolti per causa di pazzia totale (quando avessero costituito un grave e continuo pericolo per la sicurezza) o parziale (quando avessero avuto bisogno di cure speciali); sarebbero stati divisi, poi, i giudicabili e i prosciolti dai condannati.

Il passaggio dei carcerati sarebbe avvenuto sempre per ordine del Ministero dell'Interno su parere dell'ufficiale sanitario dello stabilimento, quello dei giudicabili dietro ordinanza del tribunale competente, sentito il parere dello stesso ufficiale sanitario. Il presidente del tribunale civile del circondario avrebbe deciso con apposita ordinanza se il condannato recluso in manicomio, finita la pena ma non l'infermità mentale, fosse dovuto rimanere in manicomio giudiziario, spostarsi in uno civile o tornare in famiglia. Per i prosciolti, invece, si sarebbe ordinata la dimissione su ordine del magistrato in base a dichiarazione motivata del direttore del manicomio.

⁵²⁵ Cfr. GIUSEPPE PANTOZZI, *Storia delle idee e delle leggi psichiatriche*, pp. 115-118.

⁵²⁶ Cfr. p. 120.

In quello stesso anno veniva poi effettuata un' ispezione nei manicomi del Regno⁵²⁷, promossa proprio dal Nicotera e affidata a tre personaggi illustri: Lombroso, Tamburini e Ascenzi.

Lo scopo era quello di acquisire delle informazioni utili per apportare alcune migliorie al progetto. "Questa partecipazione [...] ai lavori legislativi è il sintomo di un mutamento nei rapporti fra l'amministrazione e la psichiatria. La S.F.I. [società freniatria italiana], dopo trent'anni di lotte, si era affermata come interlocutrice necessaria alla classe politica (taluni psichiatri erano entrati personalmente negli organi politici: Verga era senatore, Bianchi e Bonfigli deputati alla Camera, Tamburini membro del consiglio superiore della sanità). [...] Gli incaricati dell'inchiesta lavorarono celermente e consegnarono un rapporto sulla situazione obiettiva dell'assistenza psichiatrica nell'ottobre 1892"⁵²⁸.

Nella relazione finale essi denunciavano gravi problemi di gestione, derivanti soprattutto dall'affollamento degli istituti, dall'assenza di una efficace sorveglianza⁵²⁹, dalle grandi disparità di trattamento ed organizzative tra i diversi manicomi nonché dall'inadeguatezza della direzione dei manicomi criminali esistenti. Risultava problematico anche il vuoto legislativo sulla cura e tutela degli averi degli alienati. Essi criticarono, infine, il fatto che nel nuovo codice penale non si facesse esplicito riferimento alla difesa sociale; invece lo scopo primario del manicomio criminale, quello effettivamente innovativo, doveva essere proprio quello della tutela da soggetti che, avendo compiuto gravi reati in condizioni mentali incontrollabili, dovevano essere rinchiusi in luoghi dove fosse ridotta al minimo la possibilità di recidiva.

Il Nicotera, dopo aver tenuto conto dei suggerimenti fornitigli, redigeva un più ampio schema di legge, e lo presentava al Senato il 26 novembre, sempre del 1892⁵³⁰, di concerto con il Guardasigilli Chimirri. Veniva quindi approvato di lì a breve, il 19 gennaio: "fu il primo progetto approvato da un ramo del Parlamento. Inviato alla Camera, non giunse mai all'approvazione di quell'assemblea"⁵³¹.

Un anno dopo, il nuovo Ministro dell'Interno Giolitti, presentava ancora per primo al Senato, il suo progetto di legge in materia, che lasciava quasi invariato quello del suo precursore. Uniche nuove idee: l'attribuzione al consiglio superiore della sanità della competenza sui manicomi e la creazione di sezioni psichiatriche negli ospedali. E' probabile che, con le due proposte, si volesse assegnare un carattere maggiormente sanitario alla custodia delle persone affette da disturbi mentali. Anche questo disegno di legge non trovava però un destino più favorevole rispetto a quello dei suoi prodromi, in quanto il suo autore si dimetteva prima che potesse essere discusso.

Come una trama tessuta dalle Parche, per gli otto anni successivi⁵³², il tema dei manicomi, in special modo quelli giudiziari, non trovata voce nelle aule parlamentari fino al ritorno

⁵²⁷ I tre medici visitarono la gran parte dei manicomi pubblici e privati dei grandi centri, ma anche i manicomi giudiziari, i comparti per alienati nei grandi ospedali ed ricoveri dei pazzi cronici.

⁵²⁸ Cfr. GIUSEPPE PANTOZZI, *Storia delle idee e delle leggi psichiatriche*, pp. 115-118.

⁵²⁹ Non esisteva in Italia nulla di paragonabile all'Inghilterra o Francia e Belgio: la Società freniatria italiana aveva già espresso infatti, l'anno prima, parere favorevole affinché la sorveglianza fosse effettuata da Ispettori alienisti, oltre alla istituzione di Commissioni provinciali di vigilanza.

⁵³⁰ In quello stesso anno, nel frattempo, un terzo manicomio giudiziario veniva attivato a Reggio Emilia.

⁵³¹ GIUSEPPE PANTOZZI, *Storia delle idee e delle leggi psichiatriche*, p. 118.

⁵³² Nel frattempo, dal dibattito politico e culturale dell'epoca, si delineava sempre più la convinzione che i manicomi criminali non fossero proprio strutture sanitarie: sebbene destinati ad un uso profilattico rispetto al crimine, essi venivano usati come luoghi per la gestione punitiva della follia criminale. Non si era riusciti infatti fino'ora ad ottenere

proprio del Giolitti al ministero. Ripresentava, quindi, il suo vecchio progetto di legge, corredato da qualche variante, con l'intento "di condurlo a buon fine, convinto che troppo tempo era passato inutilmente (per quanto, negli otto anni trascorsi, qualche tentativo di giungere ad una conclusione non fosse mancato da parte del Di Rudinì e del Pelloux)"⁵³³. In effetti, nonostante l'apporto normativo del regolamento generale, così il Saporito descriveva i primi anni del secolo XX: "i manicomiali criminali non erano che pessime carceri [...] Erano luoghi in cui, quasi meccanicamente, dalle case di pena veniva ad affluire tutto ciò che esse contenevano di più torbido, le personalità che riuscivano più inadattabili al comune regime, superando, con la loro condotta, la mal concepita efficacia dei mezzi disciplinari: una specie di casa di rigore elevata alla massima potenza, di cui lo strumento principale era il così detto 'guardamatto': un criminale in veste di infermiere"⁵³⁴.

Per evitare le solite problematiche e lungaggini, Giolitti aveva deciso di inserire quei singoli temi che avevano negli anni precedenti sollevato discussioni in aula in un secondo momento, per mezzo di regolamenti governativi o comunque atti non parlamentari. Si doveva tuttavia aspettare marzo del 1903 per il dibattito al Senato, ed i primi di febbraio del 1904 per quello alla Camera⁵³⁵. Il disegno si tramutava in legge il 12 febbraio, mentre, un anno dopo, con r.d. 5 marzo 1905, n. 158 veniva approvato un regolamento, che disciplinava quegli argomenti controversi, non oggetto della legge, per l'*escamotage* giolittiano di cui sopra.

A giudizio di un illustre professore universitario e studioso di psichiatria forense dell'epoca, Eugenio Tanzi, "i primi progetti erano tutti migliori di quello poi approvato"⁵³⁶, che sarebbe una edizione peggiorativa di un motuproprio granducale, vigente ancora per tradizione in Toscana dal 1838⁵³⁷.

In effetti la legge giolittiana del 14 febbraio 1904, n. 36, intitolata "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati", era composta di soli undici articoli nei quali si limitava ad indicare sommariamente le norme di ammissione e di dimissione dal manicomio, a determinare i compiti del direttore, a ripartire le spese e a prevedere un meccanismo di controllo⁵³⁸.

Ai sensi dell'art. 1 di tale legge, i soggetti destinati all'assistenza manicomiale venivano definiti come "persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo".

la non afflittività del manicomio criminale, unica vera differenza fra segregazione carceraria e "manicomiale civile". A tale proposito, in una relazione fatta dal direttore sanitario di Aversa, pubblicata nel 1900, si leggeva: "quivi il trattamento alimentare è uguale a quello delle carceri, i giacigli sono gli stessi che si accordano ai detenuti, la disciplina, se non è più rigorosa, non è certo informata e subordinata alle speciali condizioni dei reclusi, e quel che è peggio, vi fanno assoluto difetto i mezzi igienico-terapeutici, che sono indispensabili al trattamento degli psicopatici; difetto che, peraltro non reca altrimenti meraviglia, quando si sappia che la direzione di questi particolari istituti è disimpegnata ad un profano di psichiatria, e che il servizio sanitario è ristretto alla ben limitata orbita di azione in cui possono spaziare i medici addetti ai comuni penitenziari. Il Manicomio criminale risultò essere qualcosa di molto diverso da ciò per il quale venne ideato". Cfr. UGO FORNARI, *Irresistibile impulso e responsabilità penale: aspetti normativi*, «Rivista Sperimentale di Freniatria», vol. 112, 1988, pp. 43-85.

⁵³³ GIUSEPPE PANTOZZI, *Storia delle idee e delle leggi psichiatriche*, p. 125.

⁵³⁴ FILIPPO SAPORITO, *Su gl'incorreggibili e il loro governo razionale: nota di psicologia criminale*, p.363.

⁵³⁵ Indicativo dell'influenza della scienza medica il fatto che il relatore alla Camera fosse Leonardo Bianchi, famoso psichiatra dell'epoca.

⁵³⁶ Cfr. ENRICO TANZI, *Psichiatria forense*, Milano: Vallardi, 1911, p. 129.

⁵³⁷ Il 2 agosto del 1838 infatti, per iniziativa di Leopoldo II, era stata promulgata una legge che, fra le altre cose, agli artt. 112-117, trattava della procedura d'ammissione nei manicomi. Per una più approfondita analisi, si veda G. PANTOZZI, *Storia delle idee e delle leggi psichiatriche*, pp. 77-78.

⁵³⁸ Cfr. G. PANTOZZI, *Storia delle idee e delle leggi psichiatriche*, pp. 126-141.

Già da ciò è possibile capire come lo scopo primario fosse la custodia e non la cura del soggetto, perché l'obbligo giuridico di custodire il malato di mente insorgeva solo dopo che questi avesse dato prova della propria pericolosità, o avesse turbato l'ambiente sociale. Questo perché tali leggi, "se, per tempo in cui furono promulgate, costituirono un sistema organico e progredito di organizzazione assistenziale, tuttavia furono dominate da preoccupazioni di difesa della società"⁵³⁹ nei confronti di soggetti diversi e pericolosi, cosicché l'internamento "veniva ad atteggiarsi come una vera e propria misura di prevenzione"⁵⁴⁰ molto vicina alle misure di sicurezza previste dalla legislazione penale. Di conseguenza, per tutti i malati di mente che non manifestassero la loro malattia in modo tale da far temere per l'ordine pubblico, era del tutto escluso il ricovero in manicomio, visto che la legge si interessava alla salute del singolo solo in quanto fosse di danno per la salute collettiva. Tale sistema permetteva anche un utilizzo distorto del manicomio, talvolta incoraggiato anche dalla giurisprudenza, che portava ad internare soggetti sicuramente sani di mente, ma di pubblico scandalo⁵⁴¹.

L'ammissione degli alienati poteva essere chiesta dai parenti, nell'ordine in cui sono tenuti agli alimenti, e da chiunque altro, nell'interesse degli infermi e della società. Di norma l'ammissione in manicomio poteva essere provvisoria o definitiva. La prima, in casi d'urgenza, veniva ordinata dall'autorità di pubblica sicurezza dietro la presentazione di un certificato medico attestante le condizioni mentali del soggetto.

Nelle situazioni normali, era il pretore che poteva autorizzare il ricovero dopo aver ricevuto una domanda correlata dal certificato medico o anche da un atto notorio in cui quattro testimoni, non parenti, ma che comunque conoscessero il soggetto, ne descrivessero lo stato mentale. Il tribunale invece poteva autorizzare il ricovero definitivo in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero, in base alla relazione del direttore del manicomio, e dopo un periodo di osservazione che non poteva eccedere in complesso un mese.

Tutti i provvedimenti di ricovero venivano trascritti nel casellario giudiziario, e vi rimanevano per sempre, cosicché il malato doveva tornare ad affrontare il mondo con una lettera scarlatta indelebile. Questo chiaramente non solo non aiutava il malato a vincere la malattia, ma anzi ne poteva provocare, prima o poi, il definitivo ritorno al manicomio. L'uscita dai manicomi dei ricoverati poteva avvenire per sole due ragioni: la guarigione e un miglioramento tale da consentire di proseguire le cure nel domicilio del malato; il provvedimento definitivo di dimissione, in entrambi i casi, era autorizzato con decreto del presidente del tribunale.

Si può agevolmente notare come, inspiegabilmente, pressoché nessun richiamo fosse stato fatto nei confronti dei manicomi giudiziari, e anche il successivo regolamento del 1905, poi modificato dal r.d. 16 agosto 1909, n. 616⁵⁴², stabiliva solo che questi istituti dovevano avere un locale particolare per l'autopsia degli alienati.

L'unica disposizione della legge che riguardava i manicomi giudiziari era quella che, ai sensi dell'art. 46 del codice penale, assegnava ai manicomi civili i prosciolti, riversando in sezioni speciali di questi istituti "quella categoria di soggetti, che segnano una zona intermedia tra la normalità e la pazzia, e donde esce la schiera dei perenni perturbatori

⁵³⁹ G. RABAGLITTI, v. *Manicomi*, in *Novissimo Digesto*, vol. X, Torino: U.T.E.T., 1957, p. 177.

⁵⁴⁰ R. CANOSA, *Storia del manicomio in Italia dall'unità ad oggi*, p. 177.

⁵⁴¹ Vedi *supra*, p. 119.

⁵⁴² G. PANTOZZI, *Storia delle idee e delle leggi psichiatriche*, p.146.

della quiete sociale, creando nuovi problemi alla già difficile gestione dei manicomi giudiziari”⁵⁴³.

A distanza di qualche mese dall’entrata in vigore della legge giolittiana, il direttore generale delle carceri Alessandro Doria apportava una modifica all’ assetto gestionale dei manicomi giudiziari, affidandone la direzione autonoma ai medici alienisti (r.d. 5 settembre 1904).

In tal modo, non erano più posti in subordine ai direttori amministrativi; iniziava così un processo di differenziazione che, a detta del Saporito, “ingloba tutta una tecnica speciale, la quale impronta i suoi principii alla tecnica carceraria ed alla tecnica ospitaliera, in relazione al duplice fine della sicurezza e della cura”⁵⁴⁴.

La sede del quarto manicomio, dopo Anversa, Montelupo e Reggio Emilia sarebbe stata un antico convento, situato nel pieno centro di Napoli, nel popolare quartiere Avvocata. Con decreto ministeriale del 1° luglio 1923, sarebbe così sorto il manicomio giudiziario di Sant’Eframo, la cui direzione sarebbe stata affidata allo professor De Crecchio. Di lì a breve la stessa cosa sarebbe accaduta a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina (il manicomio era stato istituito con legge del 13 marzo 1907, ma, per l’appunto, sarebbe stato aperto solo il 6 maggio 1925)⁵⁴⁵.

Ancora oggi, tutte e cinque le località menzionate in questo capitolo sono sedi degli O.P.G., ospedali psichiatrici giudiziari, denominazione con cui la legge di riforma penitenziaria 354 del 1975 ha voluto ridefinire i manicomi giudiziari⁵⁴⁶.

⁵⁴³ FILIPPO SAPORITO, *Su gl’incorreggibili e il loro governo razionale: nota di psicologia criminale*, p.366.

⁵⁴⁴ *Ibid.*, p.363.

⁵⁴⁵ Cfr. *Grande dizionario enciclopedico*, vol. 8, U.T.E.T., 1955, p. 223.

⁵⁴⁶ Informazione accessibile tramite internet: <http://www.giustizia.it/newsonline/data/multimedia/1425.pdf>

CAPITOLO 6

LA CONDIZIONE FEMMINILE NEI PENITENZIARI DEL REGNO

Accanto agli uomini, ai ragazzi minorenni ed agli adulti affetti da deficienze psichiche, erano naturalmente detenute nelle carceri italiane anche alcune donne.

A queste, durante il corso di tutto l'800, fino agli anni settanta del XX secolo⁵⁴⁷, era stata rivolta un'esigua e residuale attenzione, sia da parte del mondo politico, fautore delle leggi penitenziarie, sia da parte degli esperti di diritto e degli studiosi di criminologia.

Lo scarso interesse per le problematiche annesse alla delinquenza femminile era in parte dovuto all'ovvio fattore per cui la società dell'epoca era nettamente androcentrica: giudici uomini, penalisti uomini, legislatori uomini, governanti uomini e criminologi uomini. In secondo luogo, a giustificazione di come la delinquenza femminile fosse un argomento trascurabile o affrontabile in poche battute, si deve menzionare la scarsa rilevanza statistica delle donne nel circuito della giustizia. Il numero di donne *infra moenia carceris* infatti non superò mai nel primo cinquantennio del Regno il 9% della popolazione carceraria⁵⁴⁸, addirittura attestandosi in media attorno al 5%⁵⁴⁹.

Ciò non significa, ovviamente che le minoranze non richiedano una specifica ed adeguata attenzione, ma è pressoché indubbio che, tra tutti gli svariati problemi che la dimensione carceraria aveva suscitato all'epoca, la dimensione femminile venisse messa in secondo piano.

L'apertura di stabilimenti penali unicamente destinati alle condannate coincise con quel primo tentativo di modernizzazione⁵⁵⁰ dell'impianto penitenziario che era stato avviato, nei primi decenni dell'800, dai vari Regni in cui era divisa la nostra penisola prima dell'Unità.

Prima di allora infatti uomini e donne erano rinchiusi nei medesimi stabilimenti⁵⁵¹, comportando spesso, come dire, difficoltà di gestione⁵⁵². In tutti gli Stati preunitari tuttavia

⁵⁴⁷ “È solo a partire dagli anni '70 infatti che si sviluppa un ampio dibattito sulla devianza e sul controllo sociale delle donne. Tale dibattito, tuttavia, è portato avanti prevalentemente da studiose e sembra pertanto essere oggetto di interesse e appannaggio quasi esclusivamente dei *women's studies*”. FRANCA FACCIOLI, *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, Milano: Franca Angeli, 1990, p. 21.

⁵⁴⁸ Cfr. ANNA CAPELLI, *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier, 1835-1865*, Milano: F. Angeli, 1993, p. 126.

⁵⁴⁹ Ancora oggi la percentuale è molto bassa, per non dire la stessa! Confrontando i dati forniti dal Ministero della Giustizia, accessibili tramite internet:

http://www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dap/det/2005/detg11_presenti.htm, ho calcolato che le donne costituiscono il 4.94 % dei detenuti!

⁵⁵⁰ Lo stabilimento carcerario delle Forzate, a Torino, fu, a partire dal 27 luglio 1821, il primo carcere femminile. Eclatante la figura a cui ne venne affidata la direzione: una donna, Giulia Falletti di Barolo Colbert. Detenne il titolo di Sovrintendente fino al 1850, quando il governo decise di chiudere il carcere. Alla sua soppressione fece seguito una causa legale della marchesa contro l'autorità amministrativa: ne uscì vittoriosa, e le fu restituito tutto il denaro di famiglia che aveva investito per la ristrutturazione dell'edificio. *Chapeau!* Cfr. SIMONA TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna: Il Mulino, 2004, pp.64-100.

⁵⁵¹ Si veda Introduzione, pp. 115-116.

⁵⁵² “L'immaginazione del prigioniero è un vulcano, e quando egli sappia di stanziare sotto il medesimo tetto con femmine di mala vita, messaline del sentimento, l'anima sua [...] sia abbandona a tutti i desideri di una guasta fantasia, tanto che un'inflessione di voce, una parola e una malizia delle donne basta a ravvicinare quegli esseri i cui sensi sono in incendio, a congiungerli in peccaminosissime relazioni di carne [...]: così dalle vicine celle partono effluvi di clandestine passioni...”. LUIGI FORNASINI, *Della riforma delle carceri voluta dalla morale, dalla politica e dall'igiene*, Brescia: Malaguzzi, 1852, p. 80. Meglio ancora la sintetica considerazione del Sacchi: “i custodi più provetti delle carceri dichiarano che molte volte recano più molestia dieci o dodici carcerate che non un centinaio di condannati”. GIUSEPPE SACCHI, *Sulle case penitenziarie per donne*, «Annali universali di statistica», 17, 1848, p. 40.

si era ritenuto superfluo elaborare complessi modelli di organizzazione carceraria per le donne: era sufficiente realizzare due obiettivi.

Il primo, per l'appunto, era quello di eliminare la coesistenza dei due sessi, fonte di tanta biasimata promiscuità. Era ormai insostenibile il numero di episodi di detenute che erano rimaste incinte, vuoi per propria volontà (spesso per ottenere piccoli privilegi), vuoi a causa delle violenze da parte dei carcerati, delle guardie durante il loro trasporto nei penitenziari o dei custodi una volta recatevisi, o perfino del personale religioso.

Per evitare questi soprusi, tuttavia, erano necessari ingenti finanziamenti da riversare nella costruzione di ulteriori edifici: generalmente si optò per una soluzione di compromesso, tale per cui alcune nuove case di pena sarebbero state destinate agli uomini ed alcune alle donne, mentre le carceri giudiziarie avrebbero continuato ad ospitare entrambi. Riformare infatti le carceri giudiziarie, destinate ai condannati di breve durata ed agli accusati (di ambo i sessi), non solo avrebbe implicato un esborso troppo elevato per il numero di edifici da ristrutturare, ma sarebbe stata una scelta improduttiva, visto che le brevi detenzioni non permettevano uno sfruttamento redditizio della mano d'opera.

La scelta di concentrarsi sulle case di pena aveva trovato dunque la sua realizzazione sia nello Stato Sabauda sia nel Granducato di Toscana.

In entrambi i Regni inoltre si era verificata una stessa particolare dinamica: una volta costruito uno stabilimento distinto per il gentil sesso, a breve distanza dalla sua realizzazione ed utilizzo, lo si destinava alla popolazione carceraria maschile!

La casa di pena di Pallanza, sulle sponde del lago Maggiore, dopo i restauri del 1833-34, e del 1842, che avevano permesso all'edificio di poter contenere fino a 300 detenute (secondo il regime cellulare, quindi le dimensioni erano notevoli) veniva nel 1850 destinato agli uomini. Il 9 settembre di quell'anno la Segreteria di Stato, tramite circolare, comunicava invero questa conversione, disponendo per le condannate il trasferimento nell'Ergastolo (così chiamato un carcere giudiziario di Torino)⁵⁵³.

Stessa sorte toccò al penitenziario di San Gimignano, che, dopo aver per diciassette anni ospitato le condannate, "meglio avrebbe potuto utilizzarsi[...] destinandolo ad espiazione penale per maschi"⁵⁵⁴.

Il secondo obiettivo prefissato dai vari Stati preunitari consisteva nel rieducare le condannate, promuovendo in loro un "fruttuoso pentimento" e una "stabile conversione"⁵⁵⁵ tale da renderle, una volta scontata la pena, "delle buone massaie e spose e madri"⁵⁵⁶.

La pena detentiva assumeva quindi una funzione riabilitativa e moralizzante, tale che, sotto questo aspetto, le carceri femminili non differivano dagli altri luoghi d'internamento precipui per le donne. Anche negli asili per penitenti, nei correzionali, nei ritiri per donne e fanciulle bisognose, vigeva invero un *mix* di pratiche emendative, punitive e caritatevoli. L'identificazione tra peccato e reato avrebbe così caratterizzato, per le donne, il sistema penitenziario fino ai primi del Novecento: secondo il pensiero comune dell'epoca, la donna compiva un delitto non con una cosciente volontà di violare la legge, ma unicamente spinta dalla mancanza di valori morali e da freni religiosi. "La donna che infrangeva una norma era considerata nell'Ottocento come un pericolo per la stabilità e la sanità della famiglia, e per questa via della società intera.[...] Mentre allora nel caso degli

⁵⁵³ Cfr. S. TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, pp. 112-121.

⁵⁵⁴ CARLO PERI, *Notizie sulla riforma delle prigioni in Toscana*, Firenze: Coi Tipi delle Murate, 1850, p. 260.

⁵⁵⁵ GIOVANNI EANDI, *Il carcere centrale di Pallanza*, «Il Messaggero torinese», 29, 21 luglio 1838, p.120.

⁵⁵⁶ FILIPPO VOLPICELLA, *Proposta di una compiuta riforma delle prigioni*, Napoli: Stamperia del Fibreno, 1845, p. 454.

uomini ad essere punite erano le trasgressioni rilevanti dal punto di vista penale, nelle donne era la non accettazione del proprio ruolo ad essere stigmatizzata più del gesto criminale in sé”⁵⁵⁷.

Al fine di ottenere un vero cambiamento interiore delle condannate, si riteneva inoltre necessario il supporto di un personale di servizio e di controllo tutto al femminile. Se però in paesi come la Gran Bretagna o gli Stati Uniti d’ America le incaricate di queste mansioni erano laiche, nei vari Stati preunitari erano suore.

Molte personalità dell’epoca erano invece propense a sostituire le suore, o ad affiancarle, con la presenza di donne esperte della vita terrena e delle sue passioni. Il Sacchi propendeva per affidare la gestione dei penitenziari femminili a “donne attempate o vedove dabbene, che abbiano già provato o conosciuto le tristizie del mondo”⁵⁵⁸; il Pettiti di Roreto suggeriva una via di mezzo, tale per cui accanto alle suore dovevano essere impiegate delle “vedove matrone”, più adatte a governare “i modi spesso inverecondi delle detenute”⁵⁵⁹.

Ma, alla fine, la gestione interna delle carceri affidata a donne laiche fu giudicata un’impresa quasi impossibile: sole le suore erano in grado di occuparsi sia delle esigenze quotidiane delle condannate, sia di elevarne lo spirito. Le monache dunque avrebbero mantenuto il loro ruolo all’interno delle strutture carcerarie fino all’attuale Repubblica, passando indenni al nascere del Regno d’ Italia e all’avvento del fascismo⁵⁶⁰. Caso unico in tutta Europa.

Secondo Franca Faccioli “questo modo di procedere nei confronti delle detenute può essere letto secondo una duplice chiave interpretativa.

Da una parte si vogliono riprodurre in carcere le modalità di socializzazione e controllo adottate nei confronti delle donne nella famiglia, impostando quindi la rieducazione secondo gli schemi che regolano la relazione madre-figlia. La suora rappresenta nel modo migliore il dover essere femminile in quanto ha scelto quali valori primari di realizzazione sociale la castità, la fedeltà e la dedizione agli altri”. Attraverso quindi l’adozione di questi valori esibiti dal personale religioso, le detenute potevano più agevolmente reinserirsi nella società.

“D’altra parte il sistema religioso nel suo complesso e attraverso le sue regole, garantisce la gestione e l’ordine nel carcere femminile”. Secondo l’autrice la conduzione delle suore delle carceri creava un clima particolare che rendeva questi luoghi più simili a dei collegi, in cui spiccava anche un forte rapporto paternalistico tra di loro e le detenute. “Questo fa sì che da una parte le tecniche di controllo siano meno violente di quelle usate nelle carceri maschili, dall’altra che gli spazi di garanzia e di contrattualità siano meno definiti e più ambigui. La delega alle congregazioni religiose comporta inoltre una condizione di arretratezza degli istituti femminili che vengono toccati da interventi di modernizzazione in misura minore rispetto a quelli maschili”⁵⁶¹.

In effetti l’intento caritativo delle suore coincideva in maniera ottimale con l’esigenza statale di imporre alle condannate la castigatezza dei costumi e la devozione religiosa.

⁵⁵⁷ S. TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell’Italia dell’ Ottocento*, p. 14.

⁵⁵⁸ G. SACCHI, *Sulle case penitenziarie per donne*, p. 40.

⁵⁵⁹ CARLO ILARIONE PETTITI DI RORETO, *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi per migliorarla*, Torino: Pomba, 1840, p. 348.

⁵⁶⁰ Le suore della congregazione della Carità, lasciarono la direzione del carcere della Giudecca, a Venezia, nel 1992. Si veda S. TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell’Italia dell’ Ottocento*, pp. 273-274.

⁵⁶¹ F. FACCIOLI, *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, p. 28.

Occorre precisare però come lo scopo delle varie amministrazioni governative non fosse quello di tramutare i penitenziari femminili in conventi. A dimostrazione di ciò, è significativo il fatto che erano pressoché sempre gli agenti di custodia a detenere gli incarichi di portineria, controllo delle mura, ufficio matricola⁵⁶². Inoltre, in varie occasioni si verificarono scontri tra le congregazioni religiose ed i vari stati secolari: anche se condividevano gli stessi stereotipi di figura femminile, spesso i metodi di conduzione delle carceri da parte delle suore furono oggetto di critiche ed accuse.

I toni delle polemiche non furono tuttavia mai esasperati, forse perché, nonostante alcune divergenze, i costi che derivarono dall'impiego del personale religioso furono sempre di gran lunga inferiori ai ricavi.

All'indomani dell'Unità si contavano nella penisola quattro stabilimenti penali per donne, ma queste costituivano solo una parte delle condannate, visto che vi erano ancora numerosi piccoli gruppi nelle sezioni *ad hoc* ricavate all'interno degli istituti maschili.

Al momento dell'unificazione infatti le case di pena femminili erano solo quelle dell'Ergastolo di Torino, dell'Ambrogiana a Montelupo Fiorentino, di Anversa e di Trani. Come ben sappiamo, alle differenze nelle legislazioni penali dei vari Stati preunitari si univano le divergenze nei modi di esecuzione delle pene.

Il problema se estendere a tutto il Regno il sistema auburniano, applicato nel Granducato di Toscana, o quello filadelfiano, vigente nei penitenziari sabaudi veniva per la prima volta affrontato dalla commissione costituita dal Ricasoli nel 1862⁵⁶³.

Nella Relazione frutto dell'estenuante dibattito in merito, la preferenza veniva data al sistema filadelfiano sia per gli uomini che per le donne. Vi era tuttavia chi sosteneva che quest'ultime, data la loro indole e la scarsa pericolosità sociale, dovessero essere esentate dalla segregazione cellulare. Ed in effetti "è giusto dire che minimo o nullo è il pericolo delle associazioni di malfattori per parte delle donne; che per indole propria sono esse meno ribelli degli uomini all'emendamento morale, e più accessibili all'influenza dei sentimenti di religione che sottoposte al rigore del silenzio nei laboratori comuni, si mostrano rassegnate più di quello che non si ottenga negli stabilimenti maschili". Nonostante questi dati di fatto, molti studiosi, esperti dell'argomento in questione, avevano all'opposto dimostrato che "il sistema del continuato isolamento è l'unico mezzo di promuovere con frutto la rigenerazione della donna colpevole, e ne reclamano l'applicazione come di un grande beneficio. È degno tra tutti d'esser ricordato il libro vergato con affetto pari all'ingegno della Giuseppina Mallet [...]. Rammenteremo che da un'inchiesta in proposito fatta in Inghilterra risultò una differenza notevolissima fra le donne imbarcate dopo un rapido passaggio alle prigioni di Milbank, e quelle che vi avevano fatto un soggiorno prolungato, decenti queste ultime e ossequiose, mentre il più spesso

⁵⁶² La Faccioli anche in questa divisione di mansioni vede riproposto un modello familiare: "Le donne si occupano della gestione della quotidianità e della routine. Se intervengono situazioni conflittuali sono ancora loro a comporre gli incidenti non gravi, mentre di fronte ad episodi più seri di insubordinazione o di rivolta è l'organizzazione militare degli agenti ad intervenire. E una divisione dei ruoli che per alcuni aspetti, riproduce in carcere lo schema familiare. Alle donne spetta la gestione della quotidianità e la composizione dei conflitti nel privato; agli uomini compete invece la gestione della sfera pubblica. Il processo di risocializzazione della donna «deviante» si declina secondo lo stesso schema del processo di socializzazione al ruolo femminile. Nella famiglia come nel carcere è una donna ad imporre ad un'altra donna un modello di realizzazione femminile delimitato e connotato dai confini del privato". F. FACCIOLI, *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, p. 120.

⁵⁶³ Si veda cap. 2, pp. 38 ss.

la condotta delle prime era di un cinismo rivoltante, e di una indisciplina difficile a reprimere”⁵⁶⁴.

L'autrice menzionata dai membri della commissione, Josephine Mallet, aveva dato alle stampe nel 1843 il volume *Les femmes en prison, causes de leurs chutes, moyens de les relever*. Ivi suggeriva di “riunire le donne in una stessa casa in quartieri distinti se condannate a pene differenti”⁵⁶⁵, quartieri da organizzarsi secondo quanto previsto dal sistema filadelfiano, come del resto si voleva per le case di pena maschili.

Se in effetti il problema dell'isolamento cellulare era (e sarebbe stato) un argomento fortemente discusso di per sé, nel caso delle donne, i motivi per adottarlo andavano a toccare questioni strettamente connesse alla diversità di genere. In primo luogo, si riteneva, non avrebbe avuto senso il tenerle separate dagli uomini e l'attivare dei programmi di rieducazione da parte delle suore se poi a loro volta non venivano allontanate “le donne di malaffare”⁵⁶⁶.

In pratica, le detenute più giovani andavano tenute separate dalle più anziane, le delinquenti comuni dalle prostitute e a loro volta i vari gruppi distinti in differenti classi di moralità. In secondo luogo, si temeva che l'isolamento filadelfiano potesse rivelarsi troppo rigido e brutale per la delicata costituzione della donna, tanto da nuocere alla sua salute psicofisica.

“In altre parole: come avrebbero reagito le donne [...]? Secondo alcuni, molto male, secondo altri molto meglio degli uomini”⁵⁶⁷. Coloro che pensavano che il sistema cellulare sarebbe stato notevolmente infausto per le donne sostenevano la loro tesi adducendo “la natura debole, comunicativa, e adescata piuttosto dalle esterne che dalle interne impressioni”⁵⁶⁸, oltre ai problemi che avrebbe comportato al ciclo mestruale.

I sostenitori del sistema filadelfiano a loro volta argomentavano basandosi ugualmente sulla (presunta) natura delle donne, ma ovviamente traendone opposte deduzioni. A loro avviso, l'innata passività femminile, l'indole melanconica, nonché l'abitudine alla sedentaria vita casalinga avrebbe loro reso meno penoso questo sistema rispetto agli uomini. Inoltre la segregazione avrebbe meglio realizzato la separazione delle personalità più indifese dalle corruttrici messaline di turno. “Se già la donna libera era facile vittima delle passioni, come tennero in molti a precisare, la vita sessuale esercitava sulla detenuta un'influenza doppiamente maggiore”⁵⁶⁹, tanto da sfociare in rapporti fisici tra le stesse detenute⁵⁷⁰. Se l'isolamento poteva sventare questo, considerato dai più, nefasto e turpe

⁵⁶⁴ *Relazione al Ministero dell' Interno della commissione istituita con reale decreto il 16 febbraio 1862 per l'esame dei vari quesiti relativi alle materie penitenziarie e il disegno di legge preparato dalla medesima*, Torino: Botta, 1863, pp. 44-46.

⁵⁶⁵ *Relazione al Ministero dell' Interno della commissione*, p. 96.

⁵⁶⁶ C. I. PETTITI DI RORETO, *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi per migliorarla*, p. 488.

⁵⁶⁷ S. TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell'Italia dell' Ottocento*, p. 41.

⁵⁶⁸ REVERENDO MÜCHLÄUSER, *L'applicazione della segregazione individuale alle donne detenute*, «Effemeride Carceraria», 1867, 6-7, p. 240.

⁵⁶⁹ S. TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell'Italia dell' Ottocento*, p. 43.

⁵⁷⁰ Opinione che purtroppo rimarrà nel tempo; a detta del Lombroso infatti, “in carcere alcune appunto non potendo più soddisfarsi con l'uomo, si gettavano sulle donne e diventavano un centro di corruzione, che dalle detenute si diffondeva sino alle suore. Ecco perchè, malgrado le criminali non siano in massa, essendo criminaloidi che, poco portate alla Venere, diventano spesso tribadiche per influenza delle ree-nate che sono lascivissime. Il Parent-Duchatelet notò che la prigioniera era la grande scuola del tribadismo; e che la più riluttante delle carcerate finiva sempre per cedere al vizio, se vi rimaneva per 18 o 20 mesi. Foeldes nota: se poche donne condannate stanno vicino, la loro impudicizia, anche se sorvegliate, si eleva al cubo; se poi sono molte le chiuse insieme, ne seguono scene che sorpassano ogni immaginazione (*Liszt, Archiv.*, 1891). [...]La riunione di molte donne, specie se fra queste vi sieno delle prostitute e delle lascive, provoca per fermento imitativo nella comunità, per moltiplicarsi dei vizi di ciascuno, un vizio collettivo maggiore. Ora le prostitute vivono spesso nude, in contatto continuo fra loro, spesso due, tre nello stesso letto; nel gran mondo ciò si

evento, era necessario tuttavia che si svolgessero frequenti ispezioni a sorpresa all'interno delle celle, per evitare l'altro terrore fisso dei riformatori dell'epoca, l'autoerotismo.

E a chi poi, come scriveva il Volpicella, pensava che il sistema filadelfiano fosse inattuabile perché "niuna cosa è tanto difficile tenere a freno quanto la lingua volubilissima delle femmine" tanto che "mai si giungerebbe a costringerle ad accomodarvisi [al silenzio]"⁵⁷¹, i sostenitori del sistema ribattevano che il dialogo non era certo proibito con le "persone dabbene che si assunsero il pio ufficio di educarle un po' alla volta alla verità e alla virtù"⁵⁷².

Al massimo si poteva decidere di optare per una soluzione di compromesso, tale per cui l'isolamento assoluto poteva essere adottato per un periodo di tempo inferiore rispetto a quello delle carceri maschili⁵⁷³.

La proposta di adottare il sistema filadelfiano anche per le donne aveva suscitato numerose perplessità anche nella stessa sede parlamentare, soprattutto perché così procedendo si sarebbero trascurate le differenze "tipologiche" in cui le condannate si differenziavano a seconda dell'indole e di altre caratteristiche. Tra i più critici, Martino Beltrani-Scalia: "per le donne [...] non si volle apportar modificazione alcuna malgrado la proposta che ne aveva fatto taluno dei membri. Erano quelle pur nondimeno questioni della più alta importanza, e meritavano anch'esse o d'essere taciute o d'essere convenientemente trattate. Il dimandare se le donne [...] dovevano scontare le pene loro inflitte senza differenza di sorta, è lo stesso che chiedere se una stessa pena debba colpire ugualmente individui che presentino condizioni differenti; è lo stesso che domandare se il principio d'uguaglianza in faccia alla legge debba esser preso nel suo più stretto significato della parola, ovvero interpretato nel suo spirito razionale, procurando che ad ogni colpevole rivenga una tanta quantità di male che risponda allo scopo finale delle penali sanzioni".

L'autore confessava apertamente la preferenza per quest'ultima teoria e si chiedeva, retoricamente se fosse "vero che quanti studiarono il delicato argomento, e fra essi donne illustri per intelligenza e per pietà, abbiano dovuto convincersi che il sistema del continuato isolamento sia l'unico mezzo di promuovere con frutto la rigenerazione della donna? La opinione della signora Mallet (la sola della quale si citi il libro) basta a provare l'assunto? Basta a provarlo il riferire ciò che Bérenger attesta sulle carceri di Milbank in Inghilterra⁵⁷⁴? Cifre raccolte da emeriti scrittori, esempi di nazioni civili, studi speciali fatti su quell'essere così singolare, così privilegiato, non potrebbero citarsi in contrario?"⁵⁷⁵.

ripete nei collegi, nelle orgie carnavalesche e anche religiose". Cfr. GUGLIELMO FERRERO-CESARE LOMBROSO, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Milano: Fratelli Bocca, 1915, pp. 252-270.

⁵⁷¹ F. VOLPICELLA, *Proposta di una compiuta riforma delle prigioni*, Napoli: Stamperia del Fibreno, 1845, p. 450. Chissà se sarebbe rimasto della stessa opinione se avesse potuto attingere alle statistiche delle carceri degli anni 1862-1888 come ha fatto Simona Trombetta. Osservando le tabelle da lei compilate nell'appendice del suo libro più volte citato, mi sono soffermata sulla numero 19, in cui venivano riportate le infrazioni più commesse dai condannati di ambo i sessi. E il caso vuole che il mancato obbligo del silenzio sia nettamente prerogativa dei detenuti uomini! S. TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, p. 289.

⁵⁷² REV. MÜCHLÄUSER, *L'applicazione della segregazione individuale alle donne detenute*, p. 413.

⁵⁷³ Soluzione intermedia sostenuta anche nei decenni successivi: il Carrara, ad esempio, traduceva l'appartenenza al sesso femminile non in una "minorazione dell'imputazione" ma in una "circostanza diminvente di pena". FRANCESCO CARRARA, *Del gradi del delitto nella sua forza morale, in Programma del corso di diritto criminale, parte generale*, vol. I, Lucca: Tipografia Canovetti, 1889, p. 229.

⁵⁷⁴ Si riferiva al secondo volume di ADOLFO BERENGER, *De la répression, de ses forme set de ses effets, rapport fait à l'Accadémie de sciences morale set politiques*, Paris: Didot, 1852.

⁵⁷⁵ MARTINO BELTRANI SCALIA, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico di Martino Beltrani Scalia*, Torino: Tipografia G. Favale e Comp., 1867, pp. 499-500.

L'opinione del Beltrani Scalia non avrebbe trovato il suo seguito: già nei mesi immediatamente precedenti ai lavori della commissione, erano stati dati, intanto, alle stampe due regolamenti, per le carceri giudiziarie e per le case di pena⁵⁷⁶, che ricalcavano quelli in vigore nelle provincie sabaude e il regime filadelfiano ivi adottato.

Nel regolamento per le carceri giudiziarie (r.d. 27 gennaio 1861, n. 4681) si prescriveva l'assoluta separazione dei due sessi⁵⁷⁷, nonché il debito distacco delle meretrici di professione da tutte le altre condannate. Anche coloro che erano in stato di gravidanza, o avevano un figlio in tenera età, tale per cui era loro consentito tenerlo con sé in base all'art. 151 del suddetto regolamento, dovevano essere tenute divise da tutte le altre. Per gli ormai noti problemi edilizi si era previsto che le appartenenti a questa speciale categoria venissero "accolte tutte in una o più camere, qual'ora s'intende non possa a ciascuna assegnarsi per sé o per i figli una cella a parte"⁵⁷⁸. Gli art 13, 15 e 16 disciplinavano il ruolo delle suore, che potevano svolgere le loro mansioni anche nelle sezioni maschili.

Il r.d. 13 gennaio 1862, n. 413 agli artt. 84-93 e 99-102 regolava le mansioni ed i poteri delle amministratrici religiose nella case di pena. Anch'esso, come del resto il regolamento sulle carceri giudiziarie, disponeva l'impiego, "sotto la diretta dipendenza del direttore, [di] suore di carità [...] o di altra congregazione" (art. 84). In collaborazione con le religiose, o in loro sostituzione, sempre entrambi i regolamenti prevedevano, per il solo servizio di custodia, la presenza di guardiane⁵⁷⁹. Tralasciando le poche norme che si occupavano del vestiario e della retribuzione per il lavoro carcerario⁵⁸⁰, è singolare il contenuto dell'art. 192, in cui veniva impedito alle suore di coinvolgere le condannate "in discorsi inutili, e specialmente, di parlar loro di ciò che accade fuori dallo stabilimento" (art. 192). In questo ammonimento non solo è possibile vedere la volontà di tenere le ree distaccate dalla loro realtà familiare e quotidiana, concausa magari della loro immoralità. Secondo infatti il pensiero di Mary Gibson, da questa disposizione trapelava il "timore che le suore potessero trasmettere alle detenute i giudizi negativi dei loro superiori sul nuovo Stato italiano e dunque tentassero di convertirle alla causa della Chiesa nell'imminente scontro per Roma"⁵⁸¹.

Anche il nuovo progetto di riforma sulle carceri giudiziarie, che il governo aveva approvato il 28 febbraio del 1864, disponeva che tutti gli stabilimenti giudiziari del Regno dovessero essere riconvertiti a sistema cellulare, a vantaggio della salute fisica e morale dei reclusi. In particolar modo per le donne: "la completa segregazione anziché un inasprimento di pena è un vero beneficio. In una medesima notte possono venir arrestati [...] una ragazza caduta in sospetto di aver sottratto un ornamento alla sua padrona, e la femmina più depravata. Ora s'immagini quale lo strazio e quanto danno dalla fortuita, per quanto breve convivenza di così diverse creature in una medesima cella!"⁵⁸²

La realizzazione di questa legge (come molte altre in avvenire) richiedeva però spese esose, e una considerevole capacità di gestire in maniera opportuna i finanziamenti a disposizione. Come ben sappiamo, entrambi mancavano: non che nulla fu fatto, o tentato

⁵⁷⁶ Si veda cap. 1, pp. 27-32.

⁵⁷⁷ "...per modo che non possano vedersi, né parlarsi, né comunicare in qualsiasi modo fra loro". EDMONDO TEDESCHI, v. *Carcere*, in *Digesto italiano*, vol. 11, Torino: U.T.E.T., 1891, p. 28.

⁵⁷⁸ *Ibid.*, p. 28.

⁵⁷⁹ Cfr. ARISTIDE BERNABÒ SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, vol. 11, Torino, 1891, p. 317.

⁵⁸⁰ Si veda cap. 1, pp. 27 ss.

⁵⁸¹ MARY GIBSON, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana (1860-1915)*, «Storia delle donne», 3, 2007, pp. 200-201.

⁵⁸² Cfr. Archivio Storico della Camera dei Deputati, Legislatura VIII, sessione II, 1863-1865, Proposte di legge dal numero 100 al numero 118 citato in S. TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, p. 147.

in quegli anni, ma gli sforzi non furono proporzionali ai bisogni⁵⁸³, tanto da far riconoscere “nell’azione di chi li dicesse una certa quale irresolutezza tendente spesso alla inerzia, in modo che da sé medesima si paralizza, si annienta, per dar luogo a disordini, confusioni, azzardi, ed errori di calcolo”⁵⁸⁴.

L’esigua disponibilità di fondi non permise quindi di costruire in numero cospicuo nuovi stabilimenti, né d’ingrandire i preesistenti o apportar loro molte migliorie di rilievo.

Certo, con l’ampliamento dei confini del Regno tramite l’annessione dello Stato Pontificio e del Regno lombardo-veneto si acquisirono, rispettivamente, le case di pena delle Terme Diocleziane e della Giudecca⁵⁸⁵.

Ma il numero massimo di edifici destinati alle donne, negli anni precedenti alla riforma del 1891, raggiunse perfino che la soglia di sette, nel 1872. Oltre ai penitenziari summenzionati⁵⁸⁶ si era aggiunto quello di Messina, dove era stato riadattato per le esigenze detentive un ex convento di frati cappuccini. Già però l’anno successivo, si ritornò a quota sei, dato che lo stabilimento di Aversa venne chiuso “poiché le case di pena destinate alle donne offrivano una capacità alquanto maggiore del bisogno, e d’altro canto si faceva sentire l’urgenza di un’altra casa per gli invalidi”⁵⁸⁷. La medesima eziologia è riscontrabile nella dismissione della casa dell’ Ambrogiana: “essendo la casa di pena per

⁵⁸³ Nel 1866 così descriveva il Bellazzi la condizione delle donne nelle carceri: “... si è colti talvolta dal ribrezzo, vedendo giovinotte ree di un primo fallo [...] a fianco della più sfacciata puttania. E’ pure rivoltante la promiscuità di accusate, che d’altronde possono essere innocenti, all’ra rinfusa con donne che fanno di sé pubblico mercato. Il disgusto poi si aggiunge la penosissima commiserazione, quando si vedono in tal carceri detenute colle madri tenere fanciulline”. FEDERICO BELLAZZI, *Prigioni e prigionieri nel Regno d’Italia*, Firenze: Tipografia Barbera, 1866, p.44.

⁵⁸⁴ GUIDO NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, in *Storia d’Italia*, II, *I documenti*, Torino 1973.

⁵⁸⁵ Quest’ultimo stabilimento merita una breve parentesi. Prima del 1856, nelle prigioni austriache di Mantova, Milano, Padova e Venezia le donne erano sì separate dagli uomini, ma comunque dimoranti negli stessi corpi edilizi. Nel 1855 venne presa la decisione di istituire una casa di pena e di correzione, da ricavare nell’ ex caserma militare (ricavata a sua volta da un monastero) sito nell’isola veneziana della Giudecca. Nell’aprile dell’anno seguente i lavori erano stati ultimati, e 15 suore vennero impiegate per il controllo delle detenute. Tutto alla Giudecca era un’eccezione rispetto agli altri Stati preunitari: se in quest’ultimi non si era fatto altro che estendere alle case femminili il modello di reclusione adottato per quelle maschili, qui la scelta era stata compiuta dalle suore stesse, che avevano valutato le necessità e i bisogni delle recluse. Cfr. S. TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell’Italia dell’Ottocento*, pp. 131-138 e 193-196. L’Errera dichiarava nel 1867 che, anche dopo l’annessione del territorio asburgico, le donne ivi condannate “furono trattate sempre meglio, hanno carne, il caffè e i cuscini e la biancheria sempre rinnovata. [...]un’aria soave, di pace e di raccoglimento vi spirava in ogni luogo: il più squisito buongusto si unisce alla modestia e alla nettezza, non c’è angolo della Casa, il quale non palesi le cure diurne delle suore e delle condannate [...] qui la mitezza connaturale della donna, le vigili prestazioni delle suore e la bellezza dell’abitazione, rendono meno aspra l’esistenza di guisa che la perdita della libertà è lenita dalle dolcezze della vita domestica. Poiché invero è la vita di famiglia che qui si rivela [...] per non dire dell’aria saluberrima che nelle ampie sale si respira, la vista degli orti che diverte l’occhio dalla tristezza delle sbarre e dei ferri, la nettezza che, a maniera svizzera, è mantenuta quasi religiosamente.”

ALBERTO ERRERA, *La riforma nelle carceri italiane: e in particolare in quella della Venezia*, Venezia: Tip. Locatelli, 1867, p.66. In quello stesso anno la Giudecca veniva ispezionata dal Bellazzi, che la ritenne “di lode eccezionalmente alta. In tanta miseria della maggior parte dei luoghi di detenzione in Italia, in tanto difetto di anime che sentano il sublime sacerdozio della carità religiosa e civile applicata ai colpiti delle leggi penali, è conforto per la nazione il poter ricordare all’Europa civile una Casa penale che può servire di modello quale è la stabilita nell’isola della Giudecca. E la soddisfazione del paese diventa maggiore a questo riguardo se si considera la non grande diligenza a questo riguardo posta negli ordinamenti riguardanti la donna detenuta.” FEDERICO BELLAZZI, *Intorno alle case di pena e carceri giudiziarie nelle provincie della Venezia e di Mantova: relazione del deputato Federico Bellazzi al Ministro di grazia e giustizia nel Regno d’Italia*, Firenze: Stamperia Reale, 1867, p.141. Pressochè tutti gli altri ispettori che si sarebbero susseguiti nel tempo, sarebbero stati concordi nel ritenere lo stabilimento della Giudecca uno tra i migliori d’Europa.

⁵⁸⁶ In realtà, anche se il quantitativo di strutture era rimasto invariato, le Terme Diocleziane erano state destinate in quello stesso anno ai detenuti maschi, e le donne erano state trasferite nell’edificio di Villa Altieri. La casa femminile di Trani poi, data la fatiscenza del luogo, era stata chiusa per lavori, con la conseguenza che per le condannate era stato scelto un nuovo edificio, ubicato nell’ex convento di S. Domenico, a nord della città stessa. Cfr. S. TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell’Italia dell’Ottocento*, pp. 147-148.

⁵⁸⁷ Cfr. Ministero dell’ Interno. Direzione Generale delle Carceri, *Statistica delle carceri per l’anno 1873*, Roma: Tipografia Cenniniana, 1875, p. 125.

donne in esuberanza al bisogno [...], la quale coi lavori che si stanno facendo sarà quanto prima destinata ai condannati alla reclusione”⁵⁸⁸. L’anno seguente si aggiunse però la casa di Perugia, portando così gli stabilimenti destinati alle donne a quota cinque, cifra che rimase invariata fino all’emanazione del codice penale Zanardelli. Solo nel caso delle minorenni il numero dei riformatori per ragazze si discostava di poco da quello per i ragazzi⁵⁸⁹: sia chiaro, ciò non era indice di un’elevata criminalità infantile ed adolescenziale, ma dipendeva piuttosto dalla prassi tradizionale di rinchiudere “ragazze prive di protezione o particolarmente indocili in case di ricovero o altri istituti modellati sul convento”⁵⁹⁰.

L’introduzione del nuovo codice penale nel 1890 non comportò novità eclatanti per le condannate; nei suoi articoli si menzionavano raramente le donne, tanto da risultare, di conseguenza, relativamente neutrale in materia di parità e disparità di genere sessuale. Vi erano in realtà delle differenze di trattamento in merito ai reati d’adulterio, d’aborto ed infanticidio, ma per quel che riguarda più specificamente la nostra dissertazione, ovvero le tipologie di pena ammissibili e la loro concretizzazione nei penitenziari, gli articoli da prendere in considerazione sono unicamente il 21 e il 23.

Il primo assegnava la facoltà al giudice di condannare le donne (e i minori) agli arresti domiciliari invece che alla pena dell’arresto, a condizione che non fossero recidive e che la sanzione loro comminata non superasse il mese⁵⁹¹. Il secondo articolo stabiliva *tout court* che alle donne erano riservati degli “stabilimenti speciali”⁵⁹², espressione vaga, tanto per “evitare che nel catalogo delle pene appariscano pene speciali per le donne”⁵⁹³.

Se quindi, in definitiva, fu escluso dal codice penale che il sesso venisse inteso come fattore minorante l’imputazione (nonostante vi fosse un vivace dibattito di segno contrario), l’uguaglianza nella soggezione alle forme punitive veniva smentita nella vita all’interno dei penitenziari.

Nell’ormai noto regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e per i riformatori del regno, dato alle stampe un anno dopo il codice penale, il trattamento verso le donne sembrava infatti mostrare quell’indulgenza basata su una concezione della donna perfettamente in linea a quella appartenente ai riformisti dei primi anni dell’Ottocento. Tale regolamento, ad esempio, era permeato da un profondo riguardo per la donna nella sua veste di portatrice di vita: innanzitutto era permesso tenere con sé il figlio in carcere fino a che l’autorità dirigente non ne disponesse l’allontanamento, o il bambino non avesse raggiunto l’età di due anni. Nel caso in cui questa soglia temporale fosse raggiunta, doveva essere predisposto, tramite la collaborazione tra la direzione e il sindaco del comune d’origine o di legale domicilio, l’affido ai parenti o, in mancanza, con l’interazione del Patronato, il ricovero presso un orfanotrofio. Quando vi era invece l’autorizzazione a rimanere nel penitenziario, se la madre in questione non doveva scontare una pena comportante la segregazione cellulare, veniva riunita assieme alle altre madri in un locale

⁵⁸⁸ Cfr. Ministero dell’Interno. Direzione Generale delle Carceri, *Statistica delle carceri per l’anno 1874*, Roma: Tipografia Cenniniana, 1876, p. 120.

⁵⁸⁹ Cfr. UGO CONTI, v. *Case di custodia*, in *Digesto Italiano*, vol. 11, Torino, 1891, pp. 225-226 e FRANCESCO CARFORA, v. *Colonia Penale*, in *Digesto italiano*, vol. 7, parte II, Torino, 1906, p. 717.

⁵⁹⁰ MARY GIBSON, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l’Unità italiana (1860-1915)*, p. 194.

⁵⁹¹ Cfr. A. B. SILORATA, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, p. 322. In base all’art. 35 del regolamento generale del 1891 durante l’espiazione in tal modo della pena, dovevano essere assistite dal Patronato del luogo.

⁵⁹² Cfr. M. GIBSON, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l’Unità italiana (1860-1915)*, p. 190.

⁵⁹³ ENRICO PESSINA, *Il nuovo codice penale italiano con le disposizioni transitorie e di coordinamento e brevi note dilucidative*, Milano: Ulrico Hoepli, 1890, p. 70.

speciale (che non sempre nella realtà veniva predisposto)⁵⁹⁴. Le donne in stato di gravidanza poi non potevano essere tradotte da un penitenziario all'altro, né essere assegnate ad uno stabilimento di pena finché non partorivano o non terminava il periodo di nutrimento del latte materno. Per ovvi motivi di salute (che fino alla metà del secolo XIX non si devono dare così per scontati) alle donne incinte o allattanti veniva stabilito il vitto⁵⁹⁵ corrispondente a quello degli uomini; se il medico riteneva anche questo insufficiente vi si aggiungeva una mezza razione supplementare di minestra o pane, oltre una o due volte la settimana una porzione di carne⁵⁹⁶.

Sul versante disciplinare, le disposizioni meno gravose, quali la camicia di forza e le punizioni previste all'art. 322, lettere *c* ed *e*, erano interdette per le gestanti. O meglio, erano loro inapplicabili a meno che, nel primo caso, "non siavi altro mezzo per metterli nell'impossibilità di nuocere ad altri o a loro stessi", nel secondo, non vi fosse il nulla osta del sanitario⁵⁹⁷.

Per le donne in generale, le sanzioni per comportamenti scorretti, non indicati tassativamente dal regolamento, dovevano essere comminate prestando un'accurata attenzione alla loro indole e alla gravità intrinseca dell'infrazione. A testimonianza della minore pericolosità della donna poi, si prevedeva che le condannate ad una pena inferiore ai dieci anni, potessero essere rinchiusi negli stabilimenti⁵⁹⁸, o più probabilmente, come abbiamo visto, nelle sezioni, del loro circolo o compartimento. Non si riteneva evidentemente necessario quel distacco dal luogo natio o di vita, che veniva visto come fonte di corruzione e di persistenti allacci criminali per il sesso maschile. A proposito di strutture di imprigionamento, all'art. 10 veniva precisato che gli stabilimenti di pena femminili potevano avere più sezioni non solo, come per quelli maschili, "a seconda dei diversi periodi di una medesima pena", ma anche in base alla differente tipologia di pena da scontare.

Quest'attenzione quasi maniacale nel separare le donne, in modo tale che quelle ritenute più malvagie o corrotte non potessero influenzare le altre, si denota, a mio avviso, anche negli articoli 237 e 309. Entrambi riguardano le prostitute: il primo prevede che costoro, in netto dispregio delle indicazioni qui sopra illustrate, "qualunque sia la loro imputazione o condanna", debbano essere tenute divise da tutte le altre. Il secondo articolo menziona, tra le categorie di persone a cui era proibito l'accesso nei penitenziari per colloquiare con i reclusi, proprio le meretrici e le proprietarie/amministratrici delle allora attive case di tolleranza.

Concludiamo il trattamento dedicato alle donne con la previsione insita nell'art. 228. Esso stabiliva che alle donne, dopo la visita medica a cui tutti i condannati, a prescindere dal sesso di appartenenza, dovevano sottoporsi appena giunti nello stabilimento cui erano stati inviati⁵⁹⁹, non dovevano essere tagliati i capelli. Anche qui si ritrova probabilmente quella visione stereotipata della donna, che non doveva essere intaccata in uno dei suoi simboli di vanesia femminilità, come se le sue folte e soavi chiome, a differenza di quelle maschili, non potessero ospitare condomini di pidocchi!

⁵⁹⁴ Cfr. artt. 237 e 404 del regolamento, reperibile nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Parte supplementare*, Torino: Stamperia reale, 1861-1947.

⁵⁹⁵ Per le donne in generale il vitto, vuoi anche per le differenze oggettive di metabolismo e dei lavori a cui erano assegnate, era inferiore a quello degli uomini.

⁵⁹⁶ Sempre nello stesso articolo (510) si predisponeva la dose alimentare dei figli, una volta svezzati.

⁵⁹⁷ Cfr. artt. 341 e 357.

⁵⁹⁸ Il regolamento, all'art. 239, riprende l'espressione utilizzata dal codice Zanardelli: "le donne scontano le pene dell'ergastolo, della reclusione, della detenzione e dell'arresto in *stabilimenti speciali*", senza, ancora una volta, approfondirne le caratteristiche.

⁵⁹⁹ Si veda cap. 4, p. 97.

Il regolamento consentiva inoltre l'impiego delle suore, come personale, negli stabilimenti femminili, concedendo alla madre superiora pressoché piena autonomia nella gestione quotidiana degli istituti, anche se doveva tenere il direttore locale dello stabilimento, tecnicamente ad un livello più alto nella scala gerarchica, costantemente informato sulle attività svolte (art. 16). Il regolamento assegnava alle religiose la sorveglianza, il mantenimento e l'educazione "morale, civile ed industriale"⁶⁰⁰ delle condannate.

In merito a quest'ultimo aspetto, è doveroso riportare le parole di Maria Ryer, che, seppur risalenti al 1909, fotografano una realtà che certamente non poteva essere migliore all'entrata in vigore del regolamento. Nel suo articolo, pubblicato dalla rivista "Il grido del popolo", affermò che nello stabilimento di pena di Torino trovò solo "riviste e giornaletti clericali" nella biblioteca, e che di settanta donne aventi diritto, solo due erano autorizzate a frequentare la scuola speciale di domenica" ma solo "perché soltanto loro avevano promesso di farsi suore dopo aver scontato la pena"⁶⁰¹. Questi dati ben sintetizzano i due punti caratterizzanti l'istruzione alle donne nelle carceri: era fondamentalmente religiosa, ed era un privilegio per poche. In effetti, anche se il regolamento attribuiva, come sappiamo⁶⁰², l'educazione religiosa alla figura del cappellano, e l'istruzione scolastica alle suore, nei fatti le due cose finivano col confondersi, tanto, per l'appunto, da rendere la seconda "un'educazione religiosa più che altro"⁶⁰³. Ed è significativo il fatto che le biblioteche, dove c'erano, contentavano pochissimi libri se paragonati a quelli a disposizione negli istituti maschili. Per quel che riguarda il secondo punto, "solo le condannate meritevoli vi sarebbero infatti potute essere ammesse, e solo se avessero dimostrate una qualche attitudine a trarne profitto, preferendo sempre le più giovani alle più anziane"⁶⁰⁴. A coronare il tutto, la varietà delle materie oggetto di studio: se verso la fine del secolo, nelle prigioni del Regno gli uomini potevano apprendere lezioni di musica, di geometria, di storia "patria" e "naturale", fino a giungere, in alcuni casi, ad essere eruditi nelle lingue straniere e nella stenografia, per le donne niente di tutto questo sarebbe accaduto. Era già una fortuna poter imparare a leggere, scrivere e far di conto; d'altronde, per far divenire, o far ritornare, le condannate, pie ed amorevoli madri di famiglia, non era fondamentale elevare il loro livello culturale.

In un certo senso, lo stesso *modus operandi* è riscontrabile in ambito lavorativo: le donne venivano impiegate in lavori tipicamente muliebri, implicanti una minima preparazione professionale. Non aveva senso fornire loro delle qualifiche lavorative, quando, una volta scontata la pena, solo in pochi casi il loro lavoro sarebbe stato una voce del bilancio familiare. La cura e la pulizia della casa, la tessitura, la filatura, l'arte culinaria, questo dovevano apprendere durante la permanenza nei penitenziari⁶⁰⁵. Dalla tipologia dei mestieri or ora illustrati non si deve pensare alle condannate come a delle dame borghesi che nel loro salotto, davanti ad un caminetto acceso, lavorano all'uncinetto: sovente le

⁶⁰⁰ Cfr. art. 148 ed anche art. 129, dove per l'istruzione prettamente scolastica veniva stabilito che le suore potessero essere sostituite da delle insegnanti laiche.

⁶⁰¹ MARIA RYER, *Il monachesimo nelle carceri femminili. La casa penale di Torino*, «Il grido del popolo», n. 245, 10 aprile 1909, pp. 1 ss.

⁶⁰² Si veda cap. 4, p. 100.

⁶⁰³ A. ERRERA, *La riforma nelle carceri italiane: e in particolare in quella della Venezia*, p.68.

⁶⁰⁴ S. TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, p. 253.

⁶⁰⁵ Cfr. P.G. ASSIRELLI - I. S. SPOTO, v. *Lavoro carcerario*, in *Digesto italiano*, vol. 28, Torino: U.T.E.T., 1902-1905, p. 201.

condizioni di lavoro erano insostenibili⁶⁰⁶. Freddo, umidità, o al contrario, spossante arsura, regnavano nei laboratori destinate alle attività produttive⁶⁰⁷. E se le condannate venivano assegnate a degli appaltatori privati, ovviamente i ritmi di lavoro potevano diventare alquanto sostenuti. Un altro elemento deve essere evidenziato in tema di mansioni svolte dalle detenute, ovvero che lavoravano davvero molto più degli uomini. Non è escluso che ciò potesse dipendere dal fatto che “le giornate di punizione nelle carceri femminili sono assai rare, ed è cosa molto più facile che non per gli uomini trovare qualche lavoro da fare, potendo essere occupate anche le vecchie e le convalescenti”, mentre “non tutti i detenuti si trovano in condizione di poter lavorare”, e spesso si trovavano a soggiornare in “località eccentriche e in isole quasi deserte”⁶⁰⁸, ma è certamente eclatante il livello di occupazione delle donne⁶⁰⁹.

La parte seconda del regolamento generale, quella propria del trattamento dei detenuti, menziona le suore (e talvolta le guardiane) in merito ai reclami che le condannate potevano rivolgere, ai controlli sui permessi per le visite ed i colloqui coi familiari⁶¹⁰. Per quel che riguarda inoltre i metodi punitivi, in frangenti di estrema necessità, era loro consentito di rinchiudere le detenute nelle celle di punizione, ma dovevano dare pronto avviso alla superiora, che a sua volta faceva rapporto all’autorità locale, in attesa di ulteriori disposizioni. Agli artt. 154-160 venivano poi determinate alcune regole base di impiego (i permessi di lavoro che potevano prendere, la loro retribuzione, le infrazioni che potevano commettere e i conseguenti provvedimenti nei loro riguardi). Alle suore era permesso, ciò nonostante, di vivere secondo le regole del loro ordine, a patto che questo non impedisse lo svolgimento delle loro mansioni, e che fossero sottomesse alla superiora in tutto e per tutto⁶¹¹. In determinate situazioni di urgenza, tali per cui la superiora non poteva fare da tramite tra l’autorità amministrativa e le monache, queste dovevano rispondere direttamente agli ordini provenienti dalla direzione locale.

Alcune specifiche prescrizioni regolavano infine il ruolo delle guardiane, menzionate come personale di custodia all’art. 18, in collaborazione o al posto delle monache. Ad esse era dedicato il § 8 della parte prima del regolamento: erano alla diretta dipendenza delle suore, o nel caso in cui fossero presenti, del comandante o del capoguardia. Costoro però, nonostante la loro superiorità, non potevano muoversi all’interno degli stabilimenti senza essere affiancati da personale di sesso femminile (art. 163)⁶¹². Le loro funzioni erano identiche a quelle del personale di custodia maschile; le uniche differenze sussistenti

⁶⁰⁶ “Alle detenute era richiesto di lavorare dodici ore al giorno senza ora d’aria, d’inverno, e solo per un quarto d’ora d’estate. A queste no era data scelta che due tipi di lavoro-cucire a mano o fare calze a macchina- ed erano speso truffate sui salari dalle suore” MARIA RYER, *Il monachesimo nelle carceri femminili. La casa penale di Torino*, p. 3.

⁶⁰⁷ S. TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell’Italia dell’ Ottocento*, pp. 225-246.

⁶⁰⁸ Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica, *Annuario Statistico Italiano 1887-1888*, Roma: Botta, 1888, p. 251.

⁶⁰⁹ Per un maggior approfondimento, Cfr. P.G. ASSIRELLI - I. S. SPOTO, v. *Lavoro carcerario*, in *Digesto italiano*, pp. 191,199-201.

⁶¹⁰ Cfr. artt. 266, 303, 315.

⁶¹¹ La madre superiora “ha l’obbligo: a) di ripartire i servizi affidati alle suore, per quanto riguarda la disciplina, il mantenimento, i magazzini, e l’economia dello stabilimento, secondo le norme stabilite dal direttore, assicurandosi personalmente che queste siano esattamente osservate; b) di fare giornalmente al direttore un rapporto scritto sul movimento della popolazione detenuta o ricoverata e di tutto quanto possa essere occorso, e che direttamente o indirettamente interessi l’andamento della, giustizia penale e il buon ordine interno; c) di far tenere esattamente, sotto la sua responsabilità, i registri affidati alle suore e riguardanti i servizi cui esse sono preposte.” (art. 151). Costei poteva infine contattare direttamente il Ministro dell’Interno (art. 157).

⁶¹² Ed art. 169 del r.d. 7011/1890: “nessuno di essi[agenti di custodia] può introdursi nei locali occupati dalle detenute se non accompagnato da una suora o da una guardiana e per prestare braccio forte”. Era proprio considerevole il timore dell’interazione fra condannate ed individui maschi... gli abusi del passato avevano evidentemente lasciato il segno!

riguardavano le punizioni cui potevano incorrere in caso di insubordinazione o inadempimento dei loro doveri, che erano palesemente meno rigide rispetto a quelle dei loro colleghi. Venivano infatti unicamente ammonite, o arrestate per un lasso di tempo mai superiore ai quindici giorni, e solo nei casi più si provvedeva a licenziarle.

Se tuttavia si va a guardare il r.d. 6 luglio 1890, n. 7011, che sappiamo aveva riformato l'ordinamento del personale di custodia, si scopre che di differenze con gli agenti di custodia ce n'erano ben altre. La retribuzione, già di per sé modesta, era ancora inferiore per le guardiane; inoltre, i requisiti che l'amministrazione richiedeva per essere assunte erano ancora più generici di quelli per gli agenti: età compresa tra i 25 e i 40 anni, "sana costituzione fisica" e "buona moralità" (art. 145), non aver riportato condanne penali. La scelta di tali caratteristiche dalle maglie alquanto elastiche, era dipesa presumibilmente, come in parte del resto per gli agenti maschi, dalla preoccupazione di non trovare un numero sufficiente di persone disposte a svolgere queste mansioni. A supporto di questa presunta *ratio*, l'art 145 del regolamento per gli agenti di custodia, invitava "le mogli, le congiunte o le vedove degli agenti [...] ove mostrino di possedere i necessari requisiti" a prendersi incarico "la sorveglianza delle recluse per ovviare alla carenza di personale". Se a questo quadro si aggiunge anche la disistima nei confronti delle guardiane da parte del mondo politico, non si fatica a capire come il ruolo delle suore fosse sempre maggiormente apprezzato: "certi servizi, com'è quello che obbliga ad un contatto continuo colle classi più corrotte, non si possono adempiere se non per sentimento di dovere o per ispirito di caritatevole abnegazione; e nelle guardiane l'amministrazione non sempre trova quelle due qualità, mentre la esperienza fatta dalle suore poco o nulla ha lasciato a desiderare"⁶¹³. Tra l'altro, sempre nel suddetto regolamento di riforma del personale del 1890, le suore risultavano comprese tra gli aggregati del carcere, dunque non godevano dei benefici di cui invece si avvantaggiavano gli impiegati amministrativi. A loro veniva offerto alloggio a spese dell'amministrazione, ma l'art. 159 precisava che "non compete loro alcun diritto ad altri vantaggi, né partecipazione ad economie che potessero derivare dall'amministrazione loro affidata".

A conti fatti il ministero poteva dunque avvalersi dell'opera di personale preparato e qualificato con un costo assai contenuto, grazie alla sua classificazione come personale aggregato e alla facoltà che da sempre si era riservato di stipulare con le congregazioni speciali convenzioni mediante le quali regolare caso per caso "i rapporti tra le suore e l'amministrazione, nonché gli obblighi e i diritti reciproci".

I compiti delle suore nel dettaglio erano infatti definiti da contratti speciali tra il Direttore Generale delle Carceri e ogni singola badessa. Questi accordi individuali erano sovente molto sintetici, e non fornivano precise direttive.

A testimonianza di quanto fosse spesso scarsa l'attenzione dedicata alla stesura di questi contratti si può menzionare, ad esempio, l'ammissione, da parte del Direttore Generale delle Carceri, che non esisteva una chiara procedura per rinnovare il contratto con le suore del Buon Pastore per la gestione del riformatorio femminile di Roma. Ma anziché ispezionare il riformatorio, si limitò a suggerire al prefetto di Roma di rinnovare il vecchio contratto⁶¹⁴. Le suore del Buon Pastore gestivano, tra l'altro, anche un secondo istituto penale a Roma, il carcere giudiziario femminile delle Mantellate, e le loro convenzioni con lo Stato del 1887 e 1895 erano succinte e del tutto inadeguate a proteggere i diritti delle

⁶¹³ Cfr. *Relazione a S. E. Francesco Crispi sul regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e per i riformatori governativi del regno*, in *Ordinamento generale dell'Amministrazione carceraria*, 1891, § XXV.

⁶¹⁴ Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Archivio Generale, *Atti amministrativi*, (1896-1905), b. 180.

detenute. Il contratto del 1887, per esempio, era lungo solo due pagine⁶¹⁵: in esso si stabiliva che una delle suore dovesse assumere la funzione di superiora, che ciascuna suora ricevesse 45 lire al mese per il suo lavoro e che le suore potessero impiegare delle guardiane laiche per i servizi più infimi. Due articoli imponevano al personale religioso di rispettare la legislazione penale nazionale e di fare rapporto quotidianamente al Direttore della sezione maschile delle carceri giudiziarie (Regina Coeli). Se, da un lato, queste condizioni contrattuali implicavano una subordinazione delle monache allo Stato, dall'altro il contratto non cercava di limitare il ruolo dell'ideologia religiosa nella gestione della casa di pena.

Il successivo contratto del 1895, anche se leggermente più lungo, ripresentava all'incirca la stessa impostazione. Un articolo aggiuntivo esortava le suore a pagare le tasse su tutti i beni prodotti nella casa di pena; con questo provvedimento, e con l'enfasi sulla necessità di tenere la documentazione in ordine, come previsto dall'Ordinanza del 1891, lo Stato si mostrava alla fin fine interessato alle case di pena femminili soprattutto in quanto risorsa finanziaria più che come luogo di riabilitazione.

Il fatto che i direttori sorvegliassero di rado le decisioni intraprese dalla superiora trapelava anche dagli stessi rapporti stilati dagli ispettori. Questi potevano essere per le donne di due tipi: o l'ormai noto funzionario, delegato dal Ministero dell'Interno, o filantropi volontari, appartenenti al sesso femminile. L'art. 63 del regolamento generale del 1891 prevedeva molto genericamente che "volta per volta" le visite negli stabilimenti e nei riformatori potessero dunque essere affidate da personale femminile. Se da un lato questa possibilità potrebbe essere vista in un'ottica di progresso, dall'altra può essere interpretata come la riluttanza ad impiegare mezzi e risorse statali al fine di un serio controllo della condizione femminile nei penitenziari.

A prescindere comunque dalla categoria, gli esiti delle loro ispezioni rivelavano numerose irregolarità, in dispregio delle disposizioni del regolamento. Nel 1906, per esempio, l'ispettore Cardosa rinvenne "molte irregolarità e varii inconvenienti" nella casa penale femminile a Perugia. La commissione di disciplina non si era riunita nemmeno una volta in un anno, sebbene, secondo la circolare del 20 giugno 1903 emessa dal Ministero dell'Interno, fosse fatto obbligo di convocarla ogni quattro mesi. L'anno seguente, un'ispezione della Giudecca individuò una messe di problemi, tra i quali la cattiva qualità della scuola per detenute, che si teneva soltanto una volta alla settimana, e l'assenza di una biblioteca (anche il fior fior europeo evidentemente aveva le sue pecche).⁶¹⁶ Se una detenuta si lamentava del cibo poi, era immediatamente riassegnata a un lavoro ancor meno pagato del precedente, ed era sottoposta a delle immeritate punizioni. Due anni più tardi, un altro ispettore criticò le suore veneziane perché non tenevano accuratamente i loro registri contabili e perché non pagavano adeguatamente le detenute per il loro lavoro. È evidente che questi problemi non furono nemmeno affrontati: nel 1910 l'Ispettore Cardosa tornò a esprimere forti riserve sulla gestione delle religiose a Venezia addebitando loro, tra le varie, che alcune sorelle usavano violenza contro le detenute, il cibo era al di sotto dello standard richiesto, le detenute ricevevano salari bassi e pochi aumenti, i periodi di riposo in cortile erano troppo brevi e non c'erano scuole né biblioteche.

⁶¹⁵ Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Archivio Generale, *Atti amministrativi*, (1896-1905), b. 78, f. 1A.

⁶¹⁶ Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale delle Istituzioni di Pena, Archivio Generale, *Atti amministrativi*, (1906-1925), b. 190, f. 67.

Gli amministratori di Roma spesso attribuivano, come sopra detto, questi problemi alla negligente supervisione dei direttori locali delle carceri maschili, che avrebbero dovuto sorvegliare il personale religioso degli istituti femminili.

Nel 1910 il Direttore Generale Doria esortò il direttore delle case di pena veneziane, Alfonso Cassella, a visitare la struttura del carcere femminile due volte alla settimana e ad esercitare una “regolare ed efficace vigilanza sulle suore e sui servizi alle medesime affidate”⁶¹⁷ Ma ben poco dovette cambiare se nel 1911 il Direttore Generale lamentò il fatto che sempre l’ ispettore Cardosa gli riferiva che Cassella “non esercita una sufficiente vigilanza” sulle suore e in particolare sulla qualità del cibo per le detenute. Il Direttore ordinò dunque nuovamente a Cassella di ispezionare la casa di pena più volte alla settimana, e non ogni 10-12 giorni, come era solito fare.

Ovviamente le violazioni ai regolamenti carcerari derivavano non solo a valle dal disinteresse dei direttori locali, ma anche a monte a causa della resistenza opposta dagli ordini religiosi al controllo statale. Capitava infatti che, al momento del rinnovo del contratto tra suore e l’ autorità amministrativa, le prime cercassero di negoziarne e renderne più vantaggiosi i termini, adottando talvolta un tono combattivo nella loro corrispondenza con gli amministratori statali. Nel 1892, ad esempio, la madre superiora della Giudecca contestò al direttore della locale casa di pena il diritto di esaminare la struttura carceraria a lei affidata, dichiarando che il contratto del 1883 stabiliva che solo il prefetto poteva esercitarlo. Non solo: si rifiutò di applicare le linee guida dell’ ordinamento carcerario del 1891 in materia di cibo, abbigliamento, medicine e salari, fino a quando il suo contratto non decadde, nel 1894, e questo nonostante il prefetto le avesse concesso di attuare tali cambiamenti “gradualmente, per evitare qualsiasi turbamento nel disimpegno dei vari servizi”⁶¹⁸. Malgrado un’ ingiunzione definitiva emessa dal Direttore Generale, che le ordinava di attenersi al regolamento del 1891, poco o nulla cambiò. Nel 1907 un nuovo direttore delle case di pena veneziane lamentava il fatto di non essere riuscito a scoprire nulla sui profitti che le suore ricavavano dalla gestione dei penitenziari a causa del “riserbo delle Suore, le quali [...] ripetono sempre, immutabilmente, le medesime frasi usate nel corso delle trattative per la rinnovazione del contratto”⁶¹⁹.

In un altro esempio di resistenza alle autorità statali, nel 1902 la madre superiora del riformatorio delle ragazze a Roma criticò il nuovo contratto, emesso dal Direttore Generale, per il suo istituto. Perché l’ articolo 1, chiedeva lei, diceva che i riformatori prenderanno il nome “Buon Pastore” quando il suo ordine lo aveva diretto e amministrato per cinquant’anni? La Superiora era anche più sconvolta dal potere limitato concessole come capo amministratore del riformatorio. Un solo articolo del contratto si riferiva a lei come “Direttrice”, mentre molti di più delineavano i poteri di una nuova “Commissione locale” che, assieme al suo presidente, aveva il compito di sorvegliare il lavoro delle suore. Protestando contro “il numero dei padroni” che si andava profilando nel contratto, concludeva insistendo sul fatto che “è dimostrato che, dove facciamo da noi, le cose vanno sempre meglio”⁶²⁰.

⁶¹⁷ Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale delle Istituzioni di Pena, Archivio Generale, *Atti amministrativi*, (1906-1925), b. 427, f. 63.

⁶¹⁸ Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’ Interno, Direzione Generale delle Carceri, Archivio generale, *Atti amministrativi*, (1896-1905) b. 78, f. 68A.

⁶¹⁹ Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale delle Istituzioni di Pena, Archivio Generale, *Atti amministrativi*, (1906-1925), b. 109, f.67.

⁶²⁰ Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale delle Istituzioni di Pena, Archivio Generale, *Atti amministrativi*, (1906-1925), b. 177, f. 55.

Insomma, nonostante la figura della guardiana, le visite degli ispettori, e i vincoli di subordinazione con l'Amministrazione, erano pur sempre le suore ad organizzare la quotidianità del carcere e ad avere in appalto i lavori; loro a gestire i tanti laboratori di uncinetto, di cucito e di ricamo, a controllare la distribuzione di cibi e di abiti, ad insegnare a leggere e a scrivere alle detenute, ed era a loro che queste si rivolgevano per qualsiasi necessità. Le suore pregavano con le reclusi e le conoscevano una ad una, erano le sole capaci di valutarne la disposizione d'animo e il carattere.

Che poi la superiora dovesse rivolgersi al direttore per farsi indicare il castigo che meglio si addiceva all'una o all'altra mancanza mostrata da alcune, o la giusta ricompensa meritata da altre, "non si può non avvertire come il campo d'azione delle religiose fosse ben più vasto, rilevante ed incisivo rispetto a quello circoscritto dalle norme previste nei regolamenti, e come il loro potere potesse essere più pervasivo rispetto a quello goduto da altri proprio perché passava attraverso la gestione quotidiana dei rapporti personali.

Un potere forse meno visibile e poco riconosciuto, ma non per questo meno reale o significativo"⁶²¹.

A qualche anno di distanza dalla pubblicazione del summenzionato regolamento generale del 1891, il Campolongo commentava nei suoi riguardi: "non già la diversità di sesso debba influire sulla pena, ma [...] consigliare un trattamento diverso. Rinchiudere le donne in case di pena identiche a quelle degli uomini, sottoporle a lavori, che fanno di durezza e di troppa materialità, il rinchiuderle in case destinate per gli uomini, quand'anche separate, è lo stesso che offendere la moralità e ledere le leggi naturali di fisiologia".

Secondo l'autore "Tutti i filosofi e sociologi, che hanno studiato la natura diversa della donna, non hanno non potuto constatare anatomicamente la minor resistenza della fibra femminile per rispetto a quella dell'uomo, una certa suscettibilità di miglioramento e di rigenerazione morale più rapida ed infine una delicatezza di sentimento ed una potenzialità nella immaginazione più viva che non nell'uomo. Orbene, se queste note di differenziazione anatomicamente e fisiologicamente s'impongono, era naturale che il legislatore per la espiazione delle pene per le donne stabilisse un modo speciale".

Ancor più importante era tuttavia per lui una ragione etica "che è l'ornamento così della modesta popolana come della nobile matrona : il pudore. Tale sentimento, che si è andato acquirendo e formando a poco a poco a segno da sentirsi come un portato quasi connaturato colla donna medesima, e che, adornandola come di un velo candidissimo, la segue e l'accompagna in tutte le esplicazioni della vita, non può certamente disconoscersi quando la donna delinque o debba espriare una pena".

Ecco perché, aggiungeva, "la donna, entrando nel carcere, può dar segno di maternità. Devono crescere i riguardi verso di lei, e di qui una diversità di trattamento, una diversità di educazione. Sorridano sul volto di una donna sembianze angeliche, o sul volto si delineino lineamenti volgari, o solchi rivelatori di passioni profonde, voi nel cuore di lei troverete sempre una perla, che, coltivata con arte e con amore, ne può essere la rigenerazione morale. La disciplina dovrà essere diversa per la diversità del carattere, e se tutto un sistema importa diversità di trattamento, era necessità che per le donne si fossero create case di pena speciali, o come dice il legislatore, stabilimenti speciali"⁶²².

Ed alcuni elementi del testo appena riportato si sarebbero ritrovati come oggetto di dibattiti ed accesi scontri: negli ultimi due decenni del secolo infatti la Scuola positiva, con

⁶²¹ S. TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, p. 203.

⁶²² FRANCESCO CAMPOLONGO, v. *Detenzione e arresto*, in *Digesto Italiano*, vol. 9, Torino: U.T.E.T., 1898-1901, p. 204.

i suoi craniometri, spessimetri e le sue teorie antropologiche, si era concentrata nello studio del corpo e della psiche femminile, convincendosi della netta differenza rispetto all'uomo. Questa disparità, intesa però come inferiorità, aveva portato sempre più a porsi, in ambito giuridico, alcune domande, che alla fin fine erano quelle di sempre: nella capacità a delinquere le donne erano uguali agli uomini? O erano invece equiparabili ai minorenni per via della loro congenita ingenuità e debolezza? O al contrario la loro maggiore emotività e complessità d'animo le rendeva più colpevoli? Come poi approcciarsi all'applicazione della pena nei penitenzieri?

Si tentò di dare risposta ad alcuni di questi interrogativi durante il quinto congresso penitenziario internazionale, tenutosi a Parigi nel 1895. Nello svolgersi della seconda sessione, fu chiesto invero ai partecipanti di fornire i propri responsi al ben preciso quesito: "convient-il d'appliquer à la femme un système particulier de pénalités?"⁶²³. E la tematica suscitò una così animata discussione tra i presenti che tra urla e sovrapposizioni di frasi l'esito fu inconcludente: non si riuscì a votare alcuna risoluzione, e la si dovette procrastinare alla prima sezione, la Section du droit penal. L'attenzione dei partecipanti poté così concentrarsi sul secondo dei due quesiti che erano loro stati posti, ovvero "convient-il d'appliquer aux prisons de femmes des règlements particulier pouvant être très différents de ceux établis pour les prisons d'hommes, aussi bien en ce qui concerne le travail que le regime disciplinaire et le regime alimentaire?"⁶²⁴. Sulla base dei loro rapporti, che sarebbero stati illustrati e discussi pubblicamente, il congresso avrebbe votato alcune risoluzioni.

Se la sezione non era riuscita a pronunciarsi riguardo al primo interrogativo, giunse invece ad esprimere un voto riguardo al secondo: la differenza tra le carceri maschili e quelle femminili più che nei regolamenti doveva stare "dans la manière de les appliquer"⁶²⁵. La particolare natura del sesso femminile richiedeva infatti un regime penitenziario che ne riconoscesse e rispettasse le specificità, perché in ogni detenuta "ce qui importe par dessus tout, c'est de respecter chez elle la femme"⁶²⁶.

Interessante al riguardo il parere di Cesare Lombroso, che era stato scelto come rappresentante italiano a questo congresso; come già sappiamo⁶²⁷ la sua antropologia era rigidamente deterministica: le azioni, le attitudini e l'indole delle persone (a prescindere dal sesso) erano effetti meccanicistici della patologia e della fisiologia. Anche il delitto quindi era la manifestazione di tali cause, e non l'estrinsecazione di una scelta libera e responsabile. Quale criterio per la determinazione della sanzione penale andava dunque posta non tanto la responsabilità etica ma la pericolosità sociale del reo, intesa come la maggiore o minore possibilità che egli fosse spinto a commettere dei fatti criminosi. E in questo senso nessuno avrebbe potuto dire che le donne fossero pericolose al pari degli uomini: secondo i dati da lui riportati al congresso, in Italia le donne condannate erano in numero nettamente inferiore⁶²⁸ rispetto al cosiddetto sesso forte.

⁶²³ *V^{me} Congrès pénitentiaire International, Rapports de la deuxième section*, Melun: Imprimerie administrative, 1896, p. 32.

⁶²⁴ *Ibid.*, p. 32.

⁶²⁵ *Ibid.*, p. 245.

⁶²⁶ *Ibid.*, p. 68.

⁶²⁷ Si veda nota 284.

⁶²⁸ "Condamnés par le juge de paix: 228.134 hommes et 49.553 femmes; condamnés par le tribunal: 54.028 hommes et 4.997 femmes; condamnés par les assises: 4.663 hommes et 285 femmes". *V^{me} Congrès pénitentiaire International, Rapports de la deuxième section*, p. 104.

Assodato quindi che le donne criminali mettevano molto meno in pericolo la salute pubblica, e per questo avrebbero dovuto esser punite in maniera differente rispetto agli uomini, si doveva tuttavia valutare a che tipologia di donna appartenessero le colpevoli.

Il Lombroso infatti aveva suddiviso le donne in varie categorie criminologiche di delinquenti, a cui doveva corrispondere uno specifico provvedimento punitivo⁶²⁹. Seguendo questa logica le “criminali-nate”, spinte a delinquere da forze che agivano dentro e fuori di loro, non potevano essere rieducate, ma potevano solo essere allontanate dalla società in quanto pericolosissime per l’ordine costituito. Per loro la pena non avrebbe potuto che essere il carcere a vita, l’esilio, o come ultima *ratio* l’eliminazione fisica, per impedire che potessero trasmettere i loro caratteri malsani alle future generazioni.

Fortunatamente a suo dire le donne appartenenti a tale categoria erano in numero limitato, così che “seulement pour les recidive des meurtres et d’empoisonnement on pourrait réserver la prison perpétuelle; mais comme le nombre est très faible, il suffira d’y adopter une section d’une maison centrale pour hommes”⁶³⁰.

Per tutte le altre, le “criminali-d’occasione”, non sarebbe nemmeno servita l’istituzione penitenziaria: sarebbe stato sufficiente⁶³¹ mandarle in alcune dimore di campagna, magari in dei chiostri, in modo tale che allontanate dai vizi cittadini, e sotto l’influsso delle suore, avrebbero appreso i veri valori morali e di convivenza civile.

Educare le donne al bene non era del resto un’impresa troppo complicata per il Lombroso: come ebbe modo di sottolineare anche in altre occasioni, “vista la grande suggestionabilità della donna” era infatti “facile che sotto l’influenza della monaca” la religiosità si potesse sostituire all’amore “la più frequente causa del crimine, e che l’onestà e il fanatismo religioso, si sostituissero alla tendenza criminale”⁶³².

Per la maggior parte delle donne non erano dunque necessari il carcere o le pene afflittive, dato “che il loro reato quasi sempre effetto di suggestione o di passione, le rende meno terribili quando si allontanano dal suggestionatore o dal tormentatore: amante o marito”. Più che punire le donne bastava semplicemente far “loro capire che avevano agito male”, trattandole con amore e con pietà facendo leva sui sentimenti materni e l’amore al lavoro, che sono i migliori antidoti al delitto”, e al massimo condannandole “a pene afflittive della vanità femminile”, come “come il taglio dei capelli, il sequestro degli ornamenti, dei mobili: soprattutto si deve nei ricoveri imporre il lavoro alle oziose collo spauracchio della fame”⁶³³.

⁶²⁹ Per un maggiore approfondimento, Cfr. G. FERRERO-C. LOMBROSO, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*. Torino: Fratelli Bocca, 1915.

⁶³⁰ *V^{me} Congrès pénitentiaire International, Rapports de la deuxième section*, p. 106. Solo quindi le donne recidive nei reati di omicidio ed avvelenamento avrebbero dovuto scontare l’ergastolo, e dato il numero alquanto basso di tali ree, potevano essere condotte in sezioni speciali all’interno delle case di pena centrali destinati agli uomini.

⁶³¹ “suppléer à la prison par d’autres institution [...]. On le initierait aux travaux de la campagne, qui s’adaptent le mieux à leur nature pour en faire de bonnes villageoises qu’on pourrait placer loin des villes, c’est-à-dire à la campagne là où l’attrait du vice est moins grand. Dans les lieux où se trouvent des cloîtres de nonnes, bien garantis contre les fuites, on pourrait les utiliser comme pensionnats de réforme pour cette catégorie de criminelles, car l’éducation et la discipline conventuelles nuisibles ou dangereuses pour les hommes exercent une très salutaire influence sur les femmes, comme j’ai pu m’en convaincre en Italie, où les établissements pénitentiaires sont sous la direction effective, sinon nominale, des nonnes. Ce qui s’explique par leur vie plus sédentaire que pour les criminels mâles et par leur plus grande religiosité et suggestionabilité: les nonnes prennent la part que prenaient sur elles les autres coupables, mais c’est plutôt dans la bonne direction que dans la mauvaise”. *V^{me} Congrès pénitentiaire International, Rapports de la deuxième section*, p. 105.

⁶³² CESARE LOMBROSO, *L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza e alla psichiatria (cause e rimedi)*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1897, p. 310, nella versione accessibile tramite internet: http://www.liberliber.it/biblioteca/l/lombroso/l_uomo_delinquente_in_rapporto_etc/pdf/l_uomo_p.pdf

⁶³³ *Ibid.*, p. 310.

In questo modo, concluse Lombroso a Parigi, "on appliquerait ainsi une peine plus particulière au sexe, et qui serait par là plus sensible, plus intimidante et repressive sans être cruelle"⁶³⁴.

Se la parte più ardita delle proposte che avanzò in quell'occasione (a cominciare dalla de-istituzionalizzazione del controllo sulla devianza femminile) non trovò mai tutti unanimi⁶³⁵, la *ratio* che guidava il suo discorso fu invece condivisa da molti dentro e fuori le stanze del congresso.

E non a caso la lettura dei delitti e delle donne che Lombroso stava proponendo in quegli anni non era che il risultato finale di un'elaborazione e di un percorso che si erano venuti definendo nel corso di tutto il secolo, congiungendosi senza sforzo a molte idee e a molti pregiudizi sul genere femminile ben radicati a livello di cultura giuridica, medica e di senso comune.

La natura dunque aveva stabilito una precisa gerarchia tra i sessi e aveva fatto le donne fragili creature, destinate alla dipendenza e bisognose di una guida che le dirigesse sempre, per non cadere nel vizio. Per quanto di fronte alla legge fossero da ritenere responsabili al pari degli uomini dei loro comportamenti criminali, a dispetto dell'uguaglianza delle codificazioni o dell'uniformità dei regolamenti, ciò che andava fatto tra le mura di un carcere era, come sopra scritto, rispettare le donne nelle detenute. Questo sostennero all'unanimità i congressisti.

In linea con queste convinzioni non dovrebbero allora stupire le parole del rappresentante svizzero Curti, secondo cui in un carcere per donne occorreva che la disciplina fosse mantenuta "avec moins de peine que chez les hommes. Il faut moins de mesures coercitives pour obtenir l'ordre [...]. Les exortations et les encouragements trouveront plus d'accès. Le blâme et la réprimande mènent plus sûrement au but [...]. L'enduricissement et l'obstination peuvent être détournés plus facilement par des mesures de douceur"⁶³⁶. Indi misure meno coercitive e più metodi caratterizzati dalla mitezza e tesi all'educazione dell'animo.

Oltre a ciò, bisognava che la preghiera⁶³⁷ divenisse una prassi largamente applicata, che il lavoro assumesse un significato e una regolamentazione diversi; che norme specifiche venissero emanate riguardo agli abiti da indossare, all'alimentazione, al tempo libero. L'ambiente carcerario in sé doveva poi essere concepito *ad hoc* per il gentil sesso, in modo tale da renderlo più accoglienti e familiare: le mura potevano essere dipinte con colori allegri, dovevano essere piantati alberi e coltivati fiori nei cortili, dove avrebbe potuto essere ospitata anche qualche piccola creatura: "mettons [...] un oiseau en cage, laissons-y courir un chien, un chat, plaçons-y une plante, une fleur dans un vase, quelque chose qui

⁶³⁴ V^{me} Congrès pénitentiaire International, *Rapports de la deuxième section*, pp. 105-106.

⁶³⁵ "Pare incredibile che sulla fragile scorta delle differenze di pena fra uomini e donne si possa sostenere un sistema penale in cui sono vere aberrazioni. Sono anch'io convinto della necessità di limitare la popolazione carceraria, e confido nell'efficacia delle istituzioni preventive; ma non credo un buon sistema quello che consiglia il Lombroso [...] rinchiodare [le donne] in un convento. È proprio il caso di domandare: e se non vi saranno conventi né religiose? D'altra parte riesce inspiegabile tale predilezione: bisogna credere che il Lombroso abbia fatti speciali studii sulla moralità delle novizie e delle converse. Altre pene umilianti sarebbero il taglio dei capelli e la privazione degli oggetti di lusso. Ora, sarà superfluo dire che anche l'uomo abbia la sua fierezza e il suo orgoglio, che sarebbe profondamente ferito quando egli, per il solo fatto della condanna, dovesse portare un segno di riconoscimento fra i suoi simili. E allora, se tali pene si respingono per l'uomo, è puerile applicarle alla donna, per il pregiudizio fondamentale dell'inferiorità. Tanto vale ritornare al marchio e alla fustigazione!". Cfr. ETTORE. BOTTI, *La delinquenza femminile a Napoli*, Napoli: Luigi Pierro, 1904, pp. 273-275 e 285-286.

⁶³⁶ V^{me} Congrès pénitentiaire International, *Rapports de la deuxième section*, p. 75.

⁶³⁷ "Le culte à l'église et à l'école produisent sur elles une impression plus durable. C'est le chant d'église qui exerce l'influence ennoblissante la plus décisive". *Ibid.*, p. 75.

vive, qui viene parler de l'oeuvre divine au sein de la nature"⁶³⁸. Insomma, perfino la presenza degli animali domestici poteva suscitare nelle condannate un anelito di religiosa spiritualità. Certamente il Curti pensava più ad un chiostro che ad una struttura penitenziaria, ma come dargli torto visto la fatiscenza ed il degrado che, tranne rare eccezioni, caratterizzava le carceri italiane, in specie femminili, dell'epoca?

La Gybson, in tal proposito, descriveva tali luoghi come "strutture [a cui] era mancata la modernizzazione architettonica tipica di molte carceri maschili. Le donne dovevano trascorrere la loro ora d'aria giornaliera in piccoli cortili pavimentati piuttosto che nei giardini o sui prati tipici degli istituti di pena maschili. L'ora del pasto era umiliante e alcune donne avevano solo uno sgabello su cui mangiare. Poi tutte aspettavano in fila di lavare tazze e scodelle nella stessa pentola di acqua calda che diveniva *un brodo innominabile*. [...]Gli ambienti squallidi e la protratta umiliazione provocavano forme di ribellione che comprendevano [...] *malumori, disperazioni, tentati suicidi o la rassegnazione piatta e gesuitica a volte manifestata in malattie e in pazzia simulate*."⁶³⁹

Concludendo, dopo le svariate esposizioni dei differenti rappresentanti degli Stati partecipanti, vennero votate all'unanimità tre risoluzioni.

In primo luogo si ritenne giusto e necessario che i regolamenti penitenziari contenessero delle prescrizioni differenti a seconda del sesso d'appartenenza; disparità che dovevano riguardare l'aspetto fisico, morale ed intellettuale.

Il secondo punto condiviso da tutti consisteva nell'ormai nota edificazione di stabilimenti speciali o di quartieri adibiti solo alle donne.

Infine, i suddetti regolamenti dovevano contenere delle disposizioni concernenti il trattamento disciplinare e il regime alimentare delle condannate. Essi dovevano essere, rispettivamente, benevolo e migliore.

Tra queste particolari disposizioni previste al terzo punto, ve ne era inoltre una di notevole rilievo, in quanto trattante un elemento chiave tra i tanti che definivano le specificità del sesso femminile: le recluse avrebbero potuto aspettare un figlio, o averne già. Lasciare che i bambini vivessero in carcere con le proprie madri significava prevedere degli spazi particolari, dei quartieri separati, compiere dunque determinate scelte architettoniche all'interno delle prigioni. In alcuni Paesi questo era avvenuto, in altri invece, dove erano presenti altre strutture (fondamentalmente istituti religiosi) in grado di prendersi cura dei bambini nel caso in cui nessuno li avesse reclamati, o li avesse potuti accudire, tali modifiche organizzative non erano state prese (molto spesso dietro a quest'ultima scelta vi erano gli ormai noti e ciclici problemi di mancanza di denaro pubblico da impiegare a riguardo)⁶⁴⁰. Dopo queste disquisizioni, i congressisti, quasi all'unisono, affermarono in sintesi che non si doveva permettere ai figli delle detenute di restare con loro, anche perché così facendo li si rendeva "innocenti vittime della loro sciagura"⁶⁴¹.

Delle eccezioni potevano forse essere previste per i bimbi ancora bisognosi del latte materno, ma mai e poi mai si sarebbe dovuto permettere che un bambino maggiore di tre

⁶³⁸ 1^{me} Congrès pénitentiaire International, *Rapports de la deuxième section*, *Ibid.*, p. 75.

⁶³⁹ MARY GIBSON, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana (1860-1915)*, pp. 196-197. Le parole in corsivo sono mutate dall'autrice da ROSSANA [ZINA CENTA TARTARINI], *Casi penali per donne*, « Nuova Anotologia», n. 246, novembre dicembre, 1912, pp. 662 ss. Quest'ultima era una giornalista che era stata nominata ispettrice dal Direttore Generale delle carceri, e i suoi rapporti si trovano ancora nei registri di questo ufficio nell'Archivio Centrale dello Stato.

⁶⁴⁰ Significativo che in Italia, al di là delle problematiche legate alle madri e ai loro figli, le somme per modificare o apportare miglioramenti alle strutture destinate alle donne non superarono mai il 6,5 % del totale messo a disposizione. Cfr. S. TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, p. 148.

⁶⁴¹ *Ibid.*, p. 61.

anni⁶⁴² crescesse in carcere. Se per sventura vi fosse nato, una volta svezzato andava immediatamente affidato a qualche parente, mancando il quale avrebbe dovuto essere consegnato ai brefotrofi cittadini: decisioni da prendere non per durezza di sentimenti ma per spirito caritatevole⁶⁴³.

Ancor meglio sarebbe stato che si creassero comunque degli stabilimenti destinati esclusivamente ad accogliere le detenute e i loro figli, così fu sostenuto a Parigi, per evitare che anche solo per poco tempo questi vivessero nella promiscuità.

Quanto alle future madri, se non fosse stato possibile rimandare il loro internamento a subito dopo il parto, queste avrebbero dovuto essere trattate con molti più riguardi e cautele delle altre detenute. Così come in generale era per tutte le donne, anche nelle prigioniere la funzione di madre era quella che prima di tutto andava riconosciuta, rispettata e tutelata. Le carcerate erano donne che avevano trasgredito, ma restavano pur sempre portatrici di vita.

In conclusione, non si possono non citare queste parole della Trobetta: “molte cose erano cambiate nel secondo Ottocento, nei discorsi criminologici come nelle politiche penitenziarie, ma l’immobilismo che mostrò la retorica sulle carceri per donne esalta la straordinaria persistenza di stereotipi che caratterizzò [...] la rappresentazione del femminile”⁶⁴⁴.

⁶⁴² Direi che risulta sufficiente la lettura dell’art. 11 della legge 354 del 1975, per renderci conto della staticità di opinioni su questo tema: “alle madri é consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido”.

⁶⁴³ “Il modo in cui la normativa penitenziaria affronta il rapporto madre-bambini è pensato sulla base dell’immagine tradizionale che vede la trasgressione femminile come amoralità e la considera quindi, inconciliabile con la maternità. E’ opportuno ricordare ad esempio, che [...] nelle prime case penali femminili non era permesso tenere bambini. Se una detenuta dava alla luce un figlio in carcere, si affidava immediatamente il piccolo ad un istituto. La madre non aveva più alcuna possibilità di vederlo né di avere qualsiasi forma di contatto col figlio. In questo contesto il rapporto della detenuta col proprio bambino veniva interrotto dall’inizio, dando poi scontata l’inadeguatezza della donna ad assolvere il ruolo di madre”. F. FACCIOLO, *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, p. 115.

⁶⁴⁴ S. TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell’Italia dell’ Ottocento*, pp. 58-59.

CAPITOLO 7 L' ETÀ GIOLITTIANA

Nel primo decennio del Novecento, la vita politica italiana appariva dominata dalla personalità di Giovanni Giolitti, che, eletto Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1903, avrebbe mantenuto tale carica, quasi senza soluzione di continuità, fino al 1913. Rilevanti, in questo lasso temporale, furono gli sviluppi economici e sociali del Paese, ed anche il settore penitenziario risenti di questo nuovo clima politico.

“Il bene si persegue con troppa lentezza” secondo l’avvocato Ambrogio Negri, visto che ancora nel 1902, ovvero dopo dodici anni dall’attuazione del codice penale, “per un insana interpretazione delle disposizioni transitorie mal trapiantate nel regolamento carcerario”⁶⁴⁵ le persone destinate ai lavori forzati portavano la catena al piede...nonostante il decreto attuativo del codice Zanardelli avesse abolito la pena in sé⁶⁴⁶!

Questo problema dei condannati in base alle norme previgenti veniva portato alla luce proprio in quell’anno dal deputato Spirito, per mezzo di un’interrogazione rivolta ai Ministri dell’Interno e di Grazia e Giustizia. Gli veniva risposto dal sottosegretario di Stato per l’Interno Ronchetti che il Ministro dell’Interno avrebbe presentato “quanto prima alla firma del re un decreto per abolire l’obbligo della catena”⁶⁴⁷.

Così, con l’articolo unico del r.d. 2 agosto 1902, n. 377 veniva soppresso finalmente l’uso della catena al piede per i condannati alla pena dei lavori forzati, prevista dal regolamento disciplinare approvato con r.d. 7 marzo 1878 n. 4328⁶⁴⁸.

Tuttavia, a distanza di un mese, il 28 settembre per la precisione, Giolitti indirizzava ai direttori degli stabilimenti penitenziari del Regno la circolare n. 1543, , in cui rilevava che gli erano stati riferiti diversi casi in cui le direzioni avevano ignorato il suddetto divieto dell’utilizzo della catena⁶⁴⁹. Evidentemente i funzionari amministrativi erano restii ad accogliere quest’ intervento più liberale, atto a ridurre il livello di afflizione della pena.

Su questa scia di un anelito di maggiore umanità, veniva emanato l’anno seguente il r.d. 14 novembre 1903 n. 484, rivolto a correggere in alcuni punti il regolamento generale del 1891.

Oggetto delle modifiche è la parte concernente il sistema disciplinare dei detenuti, che come abbiamo visto, prevedeva l’utilizzo, senza particolari scrupoli, di strumenti di coercizione fisica, in netto contrasto con il principio dell’emenda morale del condannato che, almeno nelle intenzioni dei riformatori, doveva ottenersi solo tramite il lavoro obbligatorio, l’istruzione e la religione.

Prima di addentrarci nella disamina di questo regio decreto, risulta interessante soffermarci sui motivi che determinarono tale intervento normativo.

⁶⁴⁵ AMBROGIO NEGRI, *La pena nel secolo presente ed il problema penitenziario*, Verona;Padova: Fratelli Drucker Librai Editori, 1903, pp. 46-47.

⁶⁴⁶ Si veda cap. 3, n. 107.

⁶⁴⁷ DANIELA FOZZI, *La sopravvivenza di una pena d’antico regime: i lavori forzati nell’Italia dell’Ottocento*, in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall’antico regime all’Ottocento: Seminario di studi, Castello Visconti di San Vito, Somma Lombardo, 14-15 dicembre 2001*, a cura di Livio Antonelli, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2006, p. 265.

⁶⁴⁸ Cfr. RAFFAELE DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, vol. 34, Torino: U.T.E.T., 1906-1912, p. 71.

⁶⁴⁹ Come anche nel manicomio dell’isola veneziana di San Servilio (da noi veneziani detta San Servolo), come ci informa con sdegno il Negri, contrario all’utilizzo in qualunque struttura di questi “mezzi indegni di un popolo civile”. A. NEGRI, *La pena nel secolo presente ed il problema penitenziario*, p. 47.

Abbiamo già visto⁶⁵⁰ come, negli anni successivi all'entrata in vigore del regolamento generale, si fossero più volte manifestate in Parlamento numerose lamentele per il rigido trattamento riservato ai prigionieri, in special modo a coloro che avevano infranto le regole disciplinari ivi disposte. Rimostranze tutte cadute nel vuoto.

Fu il "caso D'Angelo", grazie alla mobilitazione generale che originò in ambito giornalistico, e al successivo clamore suscitato nel popolo, a far sì che nelle aule parlamentari l'attenzione per i soprusi e le angherie all'interno degli stabilimenti penali si concretizzasse in un atto normativo.

Il 29 aprile 1903, a Fiumicino, il marinaio D'Angelo veniva arrestato, ubriaco, dai carabinieri, a seguito di una lite con il suo ex datore di lavoro, che lo aveva per l'appunto licenziato.

Il giorno seguente, condotto a Roma e presentato a un delegato di pubblica sicurezza, in attesa di accertamenti per un equivoco sulla sua identità e i suoi precedenti, veniva trasferito a Regina Cœli, a disposizione della questura. La notte del 2 maggio, rompeva un vetro come atto di stizza e, di conseguenza, veniva condotto in una delle celle punitive, dove gli veniva messa la camicia di forza. Dopo essere rimasto così immobilizzato per più di due giorni, la mattina del 5 maggio veniva trovato agonizzante da una guardia e da un detenuto addetto alle pulizie; nonostante gli immediati soccorsi, D'Angelo moriva quella stessa mattina⁶⁵¹.

I medici che nei giorni successivi avevano eseguito l'esame autoptico avevano attribuito la causa della morte a soffocamento, riferendo inoltre ai giornalisti, pronti, nemmeno a dirlo, a riempire le pagine dei quotidiani anche dei più piccoli dettagli, che il defunto era da giorni a digiuno.

La vicenda approdava poi anche alla Camera, dove venivano presentate, da parte di varie personalità politiche, numerose interrogazioni⁶⁵², alle quali il 16 maggio, dopo qualche rinvio, rispondeva il sottosegretario Ronchetti. Questi tuttavia si limitava ad affermare di non poter fornire spiegazioni alle domande dei vari deputati, visto che l'indagine giudiziaria era ancora in corso. Concludeva il suo discorso poi affermando che da tempo il governo era impegnato negli studi per una riforma del regolamento carcerario, che si ammetteva non fosse rispondente in alcun modo né alle esigenze moderne delle discipline carcerarie, né alle esigenze in parte dell'umanità.

Non a caso quindi, due giorni dopo, numerosi deputati delle opposizioni di sinistra (Ettore Socci, Filippo Turati, Agostino Berenini, Ettore Ciccotti, Oddino Morgari, Savino Varazzani, Carlo Catanzaro, Enrico Ferri,) presentavano una mozione formale perché "ad una Commissione di dieci deputati eletti dal Presidente della Camera sia demandata un'inchiesta con pieni poteri d'indagini su tutto il sistema delle carceri e dei riformatorii con mandato di riferire alla Camera nel novembre prossimo"⁶⁵³.

Con decreto ministeriale veniva quindi istituita una Commissione, con oggetto d'esame, oltre naturalmente il trattamento disciplinare dei condannati, anche il personale di custodia e la "necessità di pretendere che i medici incaricati del servizio sanitario nelle carceri, per il completo adempimento degli speciali loro obblighi, debbano avere particolari cognizioni d'igiene, di psichiatria e di medicina legale"⁶⁵⁴.

⁶⁵⁰ Cfr. cap. 4, p. 104.

⁶⁵¹ *Causa D'Angelo*, «Rivista di discipline carcerarie», ser. XXIX, 1904, pp. 175 ss.

⁶⁵² *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni*, legisl. XXI, sess. 2^a, 16 maggio 1903, pp. 7683 ss.

⁶⁵³ *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni*, legisl. XXI, sess. 2a, 18 maggio 1903, pp. 7766 ss.

⁶⁵⁴ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 80.

Proprio a novembre, alla sesta sezione del Tribunale di Roma, si apriva anche il processo contro il sanitario, l'ex direttore, un capoguardia, due sottocapi e quattro guardie di Regina Coeli, tutti imputati di omicidio colposo. Nel corso delle udienze emergevano molti elementi che gettavano nuove ombre sia sul caso specifico in discussione sia, più in generale, sulle condizioni di vita nelle carceri italiane.

Ciò nonostante, il 1° dicembre il tribunale pronunciava la sua sentenza: assoluzione di tutti gli imputati per inesistenza del reato loro ascritto. La corte infatti sosteneva che D'Angelo doveva essere affetto da delirio acuto, "una cerebro-psiropatia [...] determinata sopra un fondo di debolezza nervosa, presumibilmente congenito, e resa ancor più suscettibile dall'azione dell'alcol, dalle contrarietà recentemente subite dal D'Angelo e soprattutto dagli ultimi episodi della sua vita"⁶⁵⁵, così che la causa immediata della morte andava individuata nel "collasso, fine naturale e normale del delirio acuto". Gli altri presunti coefficienti colposi (l'applicazione della camicia di forza, l'alimentazione insufficiente, la mancanza di assistenza medica), né singolarmente né nel loro complesso, "in ogni caso non avrebbero mai il carattere di causa efficiente per la evidente, intuitiva sproporzione tra la loro entità, i loro effetti anormali e l'evento letale che avrebbe dovuto esserne la conseguenza".

Potrebbero però aver causato un danno e quindi essere puniti come lesioni personali colpose, ma l'esame delle singole specifiche responsabilità degli imputati portava ad escludere anche questa ipotesi.

Infatti, quanto al medico e agli agenti, andava anzitutto tenuto conto dell' "ambiente delle carceri, nel quale da una parte la pazzia va soventi accanto alla simulazione e d'altra parte manca qualsiasi personale tecnico d'infermieri che possa fornire al medico i dati necessari per distinguere i pazzi dai simulatori". Perciò il medico, la cui responsabilità doveva essere limitata alla colpa grave, non avrebbe potuto "formare [...] una diagnosi della malattia".

Quanto agli agenti di custodia, la loro responsabilità "appare nei riguardi della malattia del D'Angelo anche minore di quella del medico, che coll'approvazione data all'applicazione della camicia di forza viene quasi ad eliminare su questo punto la responsabilità degli agenti".

Infine, per ciò che riguarda il capoguardia e il direttore, "l'alta sorveglianza che spettava a costoro, e specialmente all'ultimo, sull'intero stabilimento di Regina Coeli la cui popolazione varia fra i 1200 e i 1500 detenuti, basterebbe già ad eliminare qualsiasi diretta responsabilità penale"; inoltre, avendo il capoguardia visitato due volte D'Angelo e riferito al direttore, "da lui non si poteva pretendere maggiore diligenza", mentre, "trattandosi di sospetto alienato", dell'applicazione della camicia di forza era "arbitro" il medico.

Anche se l'esito processuale non risulta molto confortante, il clamore suscitato dalla vicenda aveva tuttavia portato a qualche risultato: infatti poco prima della sentenza, veniva per l'appunto pubblicato il r.d. 14 novembre 1903, n. 484.

Il decreto si limitava a modificare alcuni articoli del regolamento generale carcerario, senza intaccarne l'impianto complessivo: non quindi una riforma generale, come aveva promesso il sottosegretario Ronchetti, ma solo qualche ritocco al regolamento del 1891, come rilevava criticamente Turati: "[la commissione ministeriale per la riforma del

⁶⁵⁵ *Causa D'Angelo*, «Rivista di discipline carcerarie», pp. 181 ss.

regolamento] esiste da molto tempo e mi sembra abbia fatto suo quello che dicono essere il precetto migliore per le donne oneste: il non far parlare di sé.

Per effetto dei suoi lavori, il Ministro dell'interno ha modificato alcuni articoli disciplinari del regolamento, stabilendo garanzie maggiori per l'applicazione della camicia di forza; ma di ben altro hanno bisogno le nostre carceri, che della modificazione di qualche articolo di regolamento"⁶⁵⁶.

Secondo Guido Neppi Modona, se si legge la relazione al Ministro dell'Interno del Direttore Generale delle Carceri Doria⁶⁵⁷, si può agevolmente evincere come "l'intento della riforma - scontato un generico fine umanitario e pietistico - non è di mutare il fondamento del sistema disciplinare, ma semplicemente di razionalizzarlo, eliminando alcune infrazioni e punizioni che non avevano dato buona prova e introducendone altre di cui si era avvertita l'esigenza, in modo da snellire la complessa materia e renderla di più facile interpretazione e applicazione"⁶⁵⁸.

Fondamentalmente il regio decreto è divisibile in due parti, la prima in cui sono presenti le tanto agognate modifiche alle condizioni dei soggetti indisciplinati, la seconda in cui viene rivisto e corretto il sistema di divisione in classi dei condannati.

"Partendo dal concetto che la prigionia in genere e l'espiazione penale in ispecie, dopo l'azione intimidatrice che vuol esemplare il castigo, hanno per fine precipuo oggidì il miglioramento morale dei detenuti, la loro emenda e la loro riabilitazione, da raggiungersi a preferenza con mezzi preventivi, parve eccessivamente rigorosa e grave la scala dei castighi offerta nel governo disciplinare degli istituti carcerari"⁶⁵⁹.

Veniva così ridotta la scala dei castighi⁶⁶⁰ ma non il numero di infrazioni che potevano essere commesse, che venivano in parte sostituite da altre nuove, quali la sola esitanza nell'obbedire, il difetto d'attenzione sul lavoro, il giacere sul letto durante il giorno, la noncuranza delle riprensioni benevole degli agenti, i reclami collettivi, il profitto illecito sulle robe dei compagni, le violenze contro il personale di custodia (queste ultime alquanto frequenti, considerate fino ad allora solo nei casi in cui i detenuti fossero già in espiazione di castighi per altre cause, e rese infrazione a sé, indipendentemente da tale condizione).

Tutto ciò era previsto però in modo tale che vi fosse una più razionale e graduale ripartizione dei relativi castighi.

Per quel che riguarda proprio l'apparato punitivo, si optava per la sua riduzione d'intensità e di durata. Veniva quindi definitivamente sancita l'abolizione di ogni strumento di coercizione fisica e di tortura, dalla camicia di forza, ai ferri e alla cella oscura: mezzi che avevano fallito nella loro funzione di deterrente per i comportamenti ribelli dei detenuti, per non parlare della loro fallace presunta funzione emendativa.

Lasciato immutato il criterio della recidiva in genere, nell'applicazione delle punizioni si era ritenuto più appropriato concedere un'attenuante ai detenuti che si rendessero responsabili di infrazioni multiple, simultanee o concorrenti.

In questi casi, imitando il criterio adottato dalla legge penale, veniva punita la mancanza più grave, con aumento proporzionato in rapporto alle minori e con un limite determinato. Per ragioni evidenti di umanità si disponeva inoltre che ai malati cronici e alle donne non

⁶⁵⁶ *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni*, legisl. XXI, sess. 2^a, 18 marzo 1904, p. 11821.

⁶⁵⁷ Egli era stato infatti "anima e relatore" della Commissione. R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 80.

⁶⁵⁸ GUIDO NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, II, *I documenti*, Torino 1973, p. 1935.

⁶⁵⁹ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 80.

⁶⁶⁰ Si veda cap. 4, pp. 102-103.

si applicassero punizioni afflittive gravi; per le gestanti i castighi consistevano solo nell' ammonizione e nella segregazione in cella con letto ordinario.

Sempre per queste due tipologie di soggetti, l' esecuzione materiale della punizione era subordinata al parere del medico "allo scopo di contemperare il giusto rigore della legge e le necessità ineluttabili della disciplina, con doverosi riguardi alle condizioni psicofisiologiche dei singoli soggetti e d' impedire o porre argine all' aggraversi di uno stato patologico incipiente, assai più facile in organismi deboli e che può sfuggire ai profani della scienza medica"⁶⁶¹. In questo modo inoltre si limitava l' eventuale arbitrio del direttore e del Consiglio di disciplina nell' esercizio del potere correttivo.

Come sostitutivo dei ferri e delle camicie di forza, per un uso strettamente contenitivo, nel senso di mezzo preventivo e repressivo, col solo scopo di "contenerli e di impedire che essi producano danno materiale a se stessi ed agli altri", veniva introdotta dal decreto la cintura di sicurezza. Era consentita solo "quando sia assolutamente indispensabile di reprimere violenze e certi detenuti si abbandonano per momentanea esaltazione mentale o per deliberato proposito di aperta ribellione" (r.d. 14 novembre 1903 n. 484, art. 5). In questi casi il regolamento specificava che la si doveva applicare solo quando "i mezzi morali siano riusciti inefficaci e vani" e sotto esclusiva decisione del sanitario.

Infine, la nemesi del sistema punitivo, ovvero il sistema delle ricompense, veniva ovviamente ampliato, introducendo, tra l' altro, il permesso di acquistare libri, la concessione gratuita, una volta a trimestre, di carta da lettera e affrancatura postale, il permesso di tenere, a proprie spese, il lume acceso in cella, il permesso di ricevere un numero maggiore di visite da parte della famiglia e in una camera separata, ecc.

Il secondo nucleo tematico caratterizzante il regio decreto del 1903 riguarda invece le tre classi di condotta, (di prova, ordinaria e di merito) in cui venivano suddivisi i detenuti. Ferma restando questa ripartizione, si prescriveva un sistema più semplice e più razionale di *escalation*: quello stesso che, sancito con l' antico regolamento disciplinare per i condannati ai lavori forzati del 7 marzo 1878 "funzionò per molti anni con facilità senza dar luogo a lagnanze, a inconvenienti e soprattutto a dubbiezze d' interpretazione"⁶⁶².

Alla prima classe, quella di prova, dovevano ora essere assegnati tutti i condannati all' ergastolo o alla reclusione, nel momento in cui passavano dal primo al secondo periodo della pena, ovvero dalla segregazione in regime filadelfiano alla segregazione notturna di stampo auburniano. I condannati alla detenzione e all' arresto, facevano parte della classe di prova fin dall' inizio della loro pena, non dovendo, come sappiamo, mai scontare la pena in regime cellulare continuo.

Dopo sei mesi di condotta incensurata (nove per i soggetti recidivi), si veniva promossi alla classe ordinaria, dove si rimaneva per un lasso temporale maggiore: un anno per coloro a cui era irrogata una pena non maggiore dei cinque anni; due anni per coloro che dovevano scontare una pena da cinque a dieci anni; infine tre per quelli che dovevano restare negli stabilimenti penitenziari per una tempistica superiore.

Trascorso questo termine variabile conservando un lodevole comportamento, si raggiungeva l' ultima classe, quella di merito. Le cause dei ritardi nelle promozioni erano riscontrabili unicamente nelle sanzioni disciplinari, abolendo quindi l' elaborato, ma spesso altamente discrezionale, sistema dei punti assegnati dal Consiglio di disciplina, prescritto dal regolamento generale del 1891.

⁶⁶¹ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 80.

⁶⁶² *Ibid.*, p. 80.

Come conseguenza di questo nuovo criterio, per ogni punizione in cella, la promozione dalla prima alla seconda classe veniva protratta di un mese, mentre non si faceva luogo alla promozione dalla seconda alla terza se non dopo un periodo di sei mesi trascorso senza alcuna punizione. In senso opposto, era sufficiente il castigo della cella per essere retrocessi dalla terza alla seconda classe, da cui non era dato risalire se non dopo un anno, durante la metà del quale il proprio modo di agire doveva essere impeccabile.

Veniva poi riservata "al giudizio definitivo del Ministero la convenienza dell'espulsione dalla casa di pena intermedia, che nega la possibilità di risalire a quello stadio ultimo della espiazione, e fu disposto che debba esser proposta dal Consiglio di sorveglianza soltanto in seguito all'accusa provata del non perseverare in genere nella buona condotta; e ritenuta sufficiente stimolo a perseverare nella buona via questa minaccia di espulsione, si sopprime la classificazione tra i condannati delle case di pena intermedia"⁶⁶³.

La divisione in categorie di condotta (di punizione, di prova, di riabilitazione⁶⁶⁴) veniva invece mantenuta per i condannati alle case di rigore. Anche in questi istituti si applicava il nuovo metodo adottato per le case di pena ordinarie, tale per cui solo le infrazioni alla disciplina o, al contrario, la buona condotta, permettevano i passaggi di classe ascendenti o retrocedenti.

Queste, se pur minime, riforme, che eliminavano delle punizioni disumane e prive di qualsiasi giustificazione, venivano però viste negativamente dai direttori dei penitenziari che, come l'anno precedente in merito all'abolizione della catena al piede, spesso non rispettavano il nuovo assetto di legge. Addirittura in più occasioni manifestarono apertamente il loro disappunto nei confronti della disapplicazione di questi metodi che, secondo loro, riuscivano a garantire un efficace supporto alla gestione del carcere.⁶⁶⁵

Gli stabilimenti carcerari quindi, nonostante l'apporto migliorativo del regio decreto 484, risultavano essere sempre dei luoghi fortemente intrisi di rigore e violenza; a conferma di ciò, basta vedere il contenuto di due circolari ministeriali nel 1904, che certificano questa realtà.

Nella prima, partendo dalla frequenza dei fatti di sangue negli stabilimenti, si limitava l'ammissione dei condannati al lavoro nelle officine dove la disponibilità di diversi utensili rendeva più agevole l'aggressione tra detenuti e tra costoro e le guardie; nella seconda, in violazione delle norme garantistiche del processo penale, si stabiliva che non si dovessero più denunciare al magistrato "i fatti ordinari di infrazione"⁶⁶⁶, poiché era stato rilevato che molti detenuti commettevano queste violazioni per essere appositamente denunciati e quindi trasportati nelle carceri giudiziarie, dove era riservato loro un trattamento più mite. Una terza circolare, datata 10 gennaio 1904, conteneva infine l'indicazione che il nuovo strumento dato in dotazione al corpo di guardia, ovvero le cinture di sicurezza, sarebbe stato prodotto in "tipo uniforme unico" dal penitenziario di Ancona, a cui tutti i rimanenti stabilimenti avrebbero dovuto rivolgersi per le forniture. A partire dalla pubblicazione del regio decreto, alcuni direttori penitenziari avevano infatti continuato ad assillare la Direzione Generale delle Carceri con domande concernenti le cinture di sicurezza e, anche dopo l'emanazione della circolare, a proporre soluzioni temporanee in attesa della diffusione del "tipo uniforme unico" in tutto il Paese⁶⁶⁷.

⁶⁶³ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 81.

⁶⁶⁴ Cfr. cap. 4, pp. 110-111.

⁶⁶⁵ Cfr. G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, p. 1935.

⁶⁶⁶ *Ibid.*, p. 1936.

⁶⁶⁷ Il direttore di Padova chiedeva di poter "usare frattanto la camicia di forza per quei detenuti che trovansi nelle condizioni d' esaltazione pericolosa di cui parla lo stesso articolo e dei quali trovansi in questi stabilimenti tre o quattro"

La propagazione delle nuove cinture di sicurezza procedeva oggettivamente a rilento, tanto che alcuni direttori continuavano ad usare i vecchi sistemi, chiedendo esplicitamente di essere autorizzati a farlo.

Ciò che più colpisce non è tanto questa sorta di resistenza passiva da parte delle autorità periferiche, quanto piuttosto l'atteggiamento assunto dalla Direzione generale: dopo qualche perplessità iniziale, provvedeva invero a stilare una risposta standard, da inviarsi ad ogni richiesta che le perveniva.

Il suo contenuto indicava che il regio decreto n.484 non autorizzava alcuna interpretazione arbitraria, ma "si avverte che [...] ha bensì soppresso gli strumenti di coercizione corporale in uso come aggravamento di castigo, e cioè la camicia di forza ed i ferri, ma non ha introdotto limiti a quelle prescrizioni, che i sanitari credessero di stabilire in ogni singolo caso per la sicurezza dei detenuti e di coloro che devono avvicinarli"⁶⁶⁸. La conseguenza era che tutte le domande dei vari direttori venivano accolte, purché fossero rispettate tali condizioni.

Alquanto significativo il fatto che ancora nel 1911, nella circolare 27783-4.F del 29 luglio, preparata sulla base di un progetto del sanitario di Viterbo, Cesare Polidori, e inviata dalla direzione generale ai direttori di tutti gli stabilimenti in vista dell'allestimento di uno stand all'Esposizione internazionale di igiene sociale, lo "Schema per la raccolta e la disposizione degli elementi dimostrativi della evoluzione igienico-sociale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi in Italia" disponesse che "ogni stabilimento specifichi quali strumenti punitivi possieda perché se ne possa richiedere, occorrendo, la spedizione", mentre il Modello di relazione da compilarsi per ogni stabilimento, alla voce Disciplina, elencava "Locali di punizione. Strumenti di repressione. Metodi repressivi. Celle antiche e moderne (fotografie, disegni etc.). Ferri (tipi originali o disegni). Letti di forza (tipi originali o disegni)"⁶⁶⁹.

Anche Filippo Turati, nella seduta della camera dei deputati del 18 marzo 1904, dedicata alla discussione dei capitoli di bilancio del Ministero dell' Interno, delineava un quadro non particolarmente ottimistico rispetto alla situazione dei penitenziari del Regno. Il fervore e l'enfasi delle sue parole erano probabilmente mossi dal fatto che aveva conosciuto personalmente, per motivi politici, la condizione di detenuto nel reclusorio di Pallanza⁶⁷⁰.

Egli biasimava il Parlamento e lo stesso Giolitti per non avere alcuna conoscenza del sistema carcerario, così come i componenti delle varie commissioni d'inchiesta, formate da "consiglieri di Stato o eccellenti burocrati pieni di esperienza legislativa e regolamentare", ma incapaci di andare oltre il velo di Maya e vedere le reali tristi condizioni delle carceri

e veniva autorizzato "con ogni cautela e solo quando il Sanitario lo ravvisi opportuno"; quello di Napoli, "per i bisogni del momento che purtroppo in queste carceri facilmente si verificano", riteneva opportuno rivolgersi al manicomio e otteneva dalla Direzione Generale una risposta favorevole "qualora a parere del Sanitario non sia conveniente applicare gli strumenti di coercizione finora in uso". Cfr. per ulteriori esempi *Ministero dell' Interno. Direzione generale delle carceri e dei riformatori. Archivio generale*, b. 285.

⁶⁶⁸ *Ibid.*, b. 285, risposte ai direttori di L'Aquila (22 gennaio 1904), Pianosa (29 gennaio), Venezia (13 febbraio), Turi (26 marzo), Firenze (29 marzo).

⁶⁶⁹ *Ministero dell' Interno. Direzione generale delle carceri e dei riformatori. Archivio generale*, b. 414.

⁶⁷⁰ Durante le repressioni che seguirono ai movimenti popolari del 1898 (la cosiddetta rivolta del pane), fu incarcerato e condannato a 12 anni di carcere sotto l'accusa di avere diretto le manifestazioni di protesta. L'anno successivo fu rieletto deputato, e venne liberato poco dopo, il 4 giugno, grazie ad un indulto. Cfr. ARTURO COLOMBO, v. *Turati Filippo*, in *Grande dizionario enciclopedico*, vol. XII, U.T.E.T., 1955, p. 789.

italiane. Un atto d'accusa lucido, che toccava aspetti drammatici non risolti dalla modifica degli articoli del sistema disciplinare.

Alla dedica di Doria al presidente del Consiglio, in calce alla relazione di presentazione delle statistiche, in cui il direttore generale, con orgoglio, sosteneva che l'amministrazione carceraria in Italia "non è affatto biasimata, né sospettata", Turati replicava affermando "or io mi permetto di avere un'opinione molto diversa. L'amministrazione carceraria non è sospettata, unicamente perché non è conosciuta, perché nessuno ne sa nulla, perché non vi è comunicazione alcuna tra il nostro mondo e quei cimiteri dei vivi che sono le carceri. Provatevi a vivere là dentro e poi sappiatemi dire se tutto non vi è da riformare, a cominciare da quegli agenti di custodia [...]. E' un mondo misterioso, ignorato da tutti, a cominciare dal Ministro dell'Interno, e lo dico a suo onore, perché, non fosse ignoto anche a lui, egli, che al postutto, per quanto Ministro dell'Interno, è un galantuomo e un galantuomo intelligente non avrebbe indugiato un minuto ad iniziare sul serio una radicale riforma". Turati non risparmiava le sue critiche al sistema, e in particolare si soffermava sul personale carcerario; il direttore, ad esempio, veniva descritto come "un impiegato amministrativo che non esce quasi mai dal suo stambugio, e non fa che comunicare cogli impiegati o col direttore generale delle carceri. Ah! Sì: le udienze qualche volta si accordano, perché il regolamento esplicitamente lo impone: i detenuti, messi in fila, ad uno ad uno, passano davanti a una grata, d'onde è loro concesso di dire una parola, rapidamente, ad un uomo, che non li conosce, che non risponde, che segna qualche cosa sopra un registro e li licenzia. Questo è il meccanismo delle cosiddette udienze, le quali indubbiamente servono a qualche cosa, servono in fine d'ogni anno a fare la statistica!".

Al sanitario, veniva riservato, in dispregio delle previsioni del regolamento del 1891, un trattamento umiliante nello svolgimento del suo ufficio, costretto a incontrare i detenuti sempre alla presenza di una guardia. Il cappellano, che "dovrebbe essere un conforto per i carcerati, e ve n'è che fanno il possibile per esserlo" vedeva intralciata la sua opera dalla rigidità del regolamento "dal dominio assoluto degli aguzzini, i quali, nelle carceri, sono i veri e soli padroni". Gli aguzzini, così sono descritti gli agenti di custodia, erano, nonostante le varie norme susseguitesesi nel tempo, già analizzate, ancora mal pagati e costretti a svolgere un lavoro ingrato, tale per cui, quasi forse per compensazione, diventano i veri 'boss' del carcere. Per il deputato socialista la guardia carceraria "(non lo dico per fare del regionalismo, ma è una triste constatazione) è un meridionale quasi sempre, perché è solo nelle regioni dove manca ogni industria che si può trovare chi sia disposto ad assumersi questo disagiato, antipatico, odioso mestiere; è un analfabeta o presso a poco, e soprattutto un irritato contro tutto e tutti, perché la sua vita e la vita del detenuto (le guardie non possono uscire che due ore ogni due giorni) e, come i detenuti, egli vive in un ambiente di diffidenza e di sospetto, continuamente spiato, punito, angariato, ond'è che il suo odio lo sfoga sul carcerato, il solo che non possa reagire".

Non vi è un aspetto del carcere che possa essere salvato, secondo Turati, che denunciava poi in generale la durezza delle condizioni di vita dei detenuti, spogliati dalla loro dignità, in primo luogo dal nome, sostituito da un numero di matricola, e alimentati da un vitto di pessima qualità, "insufficiente e malsano, perché voi li affamate i detenuti e li nutrite come cani: come cani di povera gente, si capisce bene, non come cani di signori!" E ancora, menzionava l'umiliazione cui erano sottoposti i detenuti per la "cosiddetta aria, imposta anch'essa dal regolamento per un'ora al giorno, che si prende in quegli orridi cortiletti dei reclusori, che sembrano pozzi: e non v'è nulla di più lugubre di quelle file taciturne di condannati, vestiti da arlecchino, perquisiti all'entrata e all'uscita del cortiletto, che girano

di continuo, a passo uguale, rasente le mura, a distanza di alcuni metri l'uno dall'altro, senza poter dire una parola, senza potersi fermare se non col permesso dell'aguzzino, come povere giumente cieche che girino la ruota di una macina da mulino"⁶⁷¹. L'elenco delle ruberie, delle illegalità, dei soprusi fatto da Turati era lungo e dettagliato, e faceva emergere una realtà che le relazioni ufficiali e gli atti legislativi non evidenziavano, proprio perché, come aveva affermato Turati, la mancanza di voci dissonanti, di denunce e di proteste della società civile, dei giornali, dei politici era dovuta alla non conoscenza del carcere e a una rimozione del problema carcere che avrebbe attraversato gran parte degli anni successivi.

La rivista di discipline carcerarie, a breve distanza dall'entrata in vigore del regio decreto n.484, ospitava poi tra le sue pagine, un articolo in linea col pensiero critico di Turati. Ciò con il beneplacito del Doria⁶⁷², che pur prendendo in qualche modo le distanze, lasciava che la rivista dell'amministrazione carceraria pubblicasse anche opinioni non particolarmente a favore delle recenti modifiche normative. Secondo il punto di vista dell'autore del pezzo, Querci Seriacopi⁶⁷³, l'abolizione dei ferri e della camicia di forza come strumenti punitivi, dopo quella della catena dei forzati, era sì un giusto provvedimento, ma "se agli entusiasmi generosi del primo momento succeda la calma riflessione dello spirito, potrà forse apparire troppo ardita e non sufficientemente ponderata questa riforma così radicale, dovuta evidentemente ad una spinta occasionale, irresistibile per la sua natura e forma rivoluzionaria, più che alla evoluzione logicamente e ragionevolmente innovatrice ch'è il risultato naturale del felice connubio tra scienza ed esperienza. Perché noi, chiamati per dovere d'ufficio ad applicare la legge penitenziaria, noi soli che sosteniamo il peso di una responsabilità gravissima, noi soli che combattiamo la lotta contro il malefizio, acuita dalle circostanze speciali inerenti alla espiazione della pena, possiamo avere la visione chiara e completa delle conseguenze di una troppo ardita riforma; visione che sfugge naturalmente a tutti coloro i quali dopo aver propugnato per ispirito di liberalità e per intenti di civile filantropia la causa dei pretesi oppressi, non sanno, o non possono o non curano d'interessarsi degli effetti relativi. E un dubbio penoso ci assale al pensiero, non pure della responsabilità personale nostra, ma delle conseguenze immediate e mediate di un mutamento forse troppo repentino nella compagine dell'organismo carcerario, con tanto evidente e rimarchevole sproporzione tra causa ed effetto; e pensiamo che il voler secondare con arrendevolezza forse soverchia una corrente artificiosa e diremo pur tendenziosa nei riguardi della spinta ad essa data dai partiti estremi, provocata da un fatto singolo ed unico⁶⁷⁴ - alimentata in sostanza dalla propaganda di un morboso sentimentalismo; il voler seguire l'impulso occasionale onde s'impone una riforma che i pratici giudicano prematura perché non reclamata dai risultati positivi di un sistema che la scienza e l'umanità abbiano veramente condannato, o dagli eccessi nell'abuso di un metodo - né richiesta infine dal maturo consiglio della dottrina e dell'esperienza, rechi una scossa sensibile all'organismo stesso - inceppi per avventura il

⁶⁷¹ *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni*, legisl. XXI, sess. 2^a, pp.11821 ss, 18 marzo 1904. Si veda anche la monografia FILIPPO TURATI, *I cimiteri dei vivi: per la riforma carceraria: discorso sul bilancio degli interni pronunciato alla Camera dei deputati nella tornata del 18 marzo 1904*, Roma: Tipografia della Camera dei deputati, 1904, pp.1-28.

⁶⁷² "Fedeli al vecchio sistema di lasciare ai nostri collaboratori piena libertà di discussione e di critica, non esitiamo a pubblicare quest'articolo, pur facendo le più ampie riserve. Nota della Direzione". *Sulla riforma della disciplina nelle carceri*, «Rivista delle discipline carcerarie», ser. XXIX, 1904, p.136.

⁶⁷³ Epaminonda Querci Seriacopi, negli anni successivi, avrebbe tra l'altro assunto proprio il ruolo di direttore della rivista stessa.

⁶⁷⁴ Si riferiva al caso D'Angelo sopra esposto.

retto funzionamento di una istituzione secolare – nuoccia all’ordine pubblico e all’amministrazione della giustizia e non giovi per converso al principio fondamentale della emenda dei colpevoli”⁶⁷⁵.

Il Querci Seriacopi argomentava le sue contestazioni verso le novità normative apportate al sistema disciplinare premettendo innanzitutto che le prigioni erano essenzialmente luoghi di punizione e quindi di sofferenza e di costrizione, attuate inevitabilmente con l’impiego della forza; ciò costituiva una causa, benché ingiusta, di avversione latente dei detenuti nei confronti del personale di custodia, che comportava “la evidente necessità di un sistema di difesa [...] che consiste appunto nell’istituto disciplinare, il quale vuole essere rigoroso nei mezzi e nella applicazione”.

In secondo luogo, affermava che le punizioni corporali erano in uso, e in misura ben maggiore, in tutti i paesi civili, e che la loro abolizione non trovava una giustificazione logica né “nel progresso della educazione individuale e sociale e nel sollevarsi del livello morale del popolo”, né nel fatto che tali castighi fossero “un aggravamento arbitrario della pena stabilita dal codice, arbitrariamente inflitti come un raffinamento di crudeltà, anziché una vera e propria garanzia dell’ordine contro l’opera demolitrice di elementi sovversivi”. L’aver privato il micro mondo carcerario dei suoi strumenti coercitivi era invece “in aperta contraddizione colle necessità antropologiche, biologiche e sociologiche del modo moderno”⁶⁷⁶.

Infine il ricorso a quei mezzi non aveva uno scopo offensivo, ma puramente difensivo ed oltretutto, abbandonando il campo delle pure disquisizioni teoriche, l’esperienza pratica dimostrava come l’uso della beccera forza brutta fosse assolutamente necessario per stabilire l’ordine nelle carceri.

Oltre al trattamento disciplinare dei condannati, il secondo filone su cui si era indirizzata l’attività riformatrice del governo Giolitti nell’ambito penitenziario riguardava l’impiego dei condannati in lavori di bonifica di terreni incolti o malarici.

Questo intervento aveva come scopo quello di rimediare ad uno dei più seri problemi della struttura penitenziaria, che come ormai ben sappiamo era rappresentato dalle gravi carenze edilizie. La mancanza di edifici idonei a contenere la popolazione carceraria, aveva determinato e determinava gravi disfunzioni, che rendevano la struttura carceraria, nella pratica, assai lontana da quei modelli teorici ai quali si ispirava: l’isolamento filadelfiano e il lavoro all’ interno del carcere erano obiettivi realizzabili solo limitatamente.⁶⁷⁷

Se infatti nell’ultimo ventennio si era sempre più accentuato, e a volte concretizzato in singoli interventi, il pensiero di adibire un maggior numero di condannati in lavori agricoli e più propriamente in lavori di dissodamento e bonifica di terreni incolti e malsani, solo agli inizi del nuovo secolo l’utilizzo dei condannati divenne un obiettivo primario.

A seguito del primo esperimento del 1883 delle Tre Fontane presso Roma⁶⁷⁸, citato sovente nelle continue discussioni che affaticavano il Parlamento intorno alla bonifica dell’Agro romano, e dell’ incoraggiamento di altri esempi susseguitesi negli anni successivi, “l’Amministrazione delle carceri e specialmente l’eminente penologo che ne fu lungo tempo a capo, il senatore Beltrani Scalia, la Commissione di statistica e vari uomini parlamentari non cessarono dall’insistere per provvedimenti legislativi che permettessero

⁶⁷⁵ *Sulla riforma della disciplina nelle carceri*, «Rivista delle discipline carcerarie», pp.136-137.

⁶⁷⁶ *Ibid.*, pp.137-138.

⁶⁷⁷ G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, p. 1938.

⁶⁷⁸ Si veda cap. 3, pp. 76 ss.

più estesa applicazione del sistema”⁶⁷⁹. Un disegno di legge a riguardo veniva presentato dal ministro Gianturco⁶⁸⁰ alla Camera dei deputati già nella seduta del 22 novembre 1900: “il Codice penale italiano, entrato in vigore fino dal 1° gennaio 1890, non ha potuto avere ancora la sua completa attuazione nella parte che si riferisce al modo onde le diverse pene restrittive della libertà personale devono essere scontate. E ciò per due gravi ragioni: la mancanza presso che totale di stabilimenti carcerarii adatti, e la difficoltà quasi insuperabile di provvedere i condannati del lavoro a cui dovrebbero essere obbligati [...]; s’impone pertanto la necessità di trovare un rimedio ad una così anormale condizione di cose, la quale non importa solamente una diseguaglianza di trattamento fra i detenuti, che non deve perdurare, ma contraddice al principio fondamentale del sistema penitenziario accolto nel nostro Codice penale, che cioè il lavoro debb’essere l’elemento precipuo della espiazione di ogni pena restrittiva della libertà personale, la cui efficacia consiste meno nella durata che nel modo di espiarla”⁶⁸¹.

Un secondo progetto di legge per modificazioni e aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489, concernente la bonifica agraria dell’Agro romano, veniva in seguito presentato al Senato nella seduta del 27 marzo 1901, dal Beltrani Scalia. Nel progetto si proponeva, fra l’altro, che l’Amministrazione carceraria fosse autorizzata a destinare ai lavori di bonificazione i condannati alla reclusione per un tempo non minore di tre anni, senza sottoporli prima al periodo di segregazione cellulare continua o notturna. Si suggeriva poi che un anno di lavoro equivalesse a quindici mesi per gli effetti della pena, e che per il personale direttivo, di vigilanza e di custodia dimoranti sul luogo del servizio prestato durante la bonifica, fosse calcolato nella stessa misura agli effetti della pensione. Infine si richiedeva l’immane contributo finanziario: dai fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell’Interno (direzione generale delle carceri, acquisto di materie prime, utensili, ecc.) doveva essere “prelevata la somma di lire 500.000 e iscritta in apposito capitolo del bilancio stesso con la denominazione Bonifica dell’Agro romano con l’opera dei condannati”⁶⁸².

Un terzo disegno di legge, meno circoscritto nel suo oggetto rispetto al precedente, veniva infine presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1902 dal Ministro dell’Interno.⁶⁸³

Veniva ribadito l’impiego dei condannati nei lavori di bonifica dei terreni incolti e malarici, dandosi “facoltà al governo del re di valersi dei condannati alla reclusione e alla detenzione, qualunque sia la durata della pena che devono scontare, per destinarli ai lavori di bonifica dei terreni incolti e malsani”⁶⁸⁴. Questo disegno di legge, che aveva come relatore alla Camera il Lucchini, e al Senato il Beltrani Scalia, trovava il suo compimento nella legge 20 giugno 1904, n.285.

A partire dalla sua entrata in vigore, i condannati alla pena della reclusione potevano esser assegnati, fin tanto che non esistessero tutti gli stabilimenti previsti nell’art. 13 del codice penale, a pubblici lavori di dissodamento e di bonifica. Si richiedeva tuttavia la domanda da parte del condannato stesso, nel caso in cui tenesse un’età superiore ai sessant’anni, o si trattasse di un condannato a non oltre un anno di pena (art. 1). Questi condannati alla reclusione, che scontavano la loro pena, o parte di essa, nei lavori di bonifica menzionati

⁶⁷⁹ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, pp. 78-79.

⁶⁸⁰ P. GIUSEPPE ASSIRELLI, IPPOLITO SANTANGELO SPOTO, v. *Lavoro carcerario*, in *Digesto italiano*, vol. 28, Torino: U.T.E.T., 1902-1905, pp. 194-195.

⁶⁸¹ *Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. Documenti*, legisl. XXI, sess. 1^a, n. 87, pp.1 ss.

⁶⁸² R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 79.

⁶⁸³ In quel periodo Zanardelli deteneva tale ruolo *ad interim*.

⁶⁸⁴ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 79.

dall'art. 1, erano poi ammessi al beneficio dell' art. 14 del codice penale, ovvero, seguendo lo schema del sistema irlandese, al trasferimento in una casa di pena intermedia. In linea con questa disposizione, l'art. 2 stabiliva che i terreni una volta bonificati e "ridotti a coltura", quando non fossero ceduti a privati coltivatori, potessero esser convertiti proprio in stabilimenti intermedi.

Anche i condannati alla pena della detenzione che ne facessero specifica domanda potevano essere ammessi ai lavori di bonifica e dissodamento.

Si autorizzava inoltre il Governo a istituire delle colonie agricole destinate a farvi scontare le pene della reclusione, della detenzione e dell'arresto alle persone minori degli anni diciotto, alle quali tuttavia non dovevano essere applicabili le disposizioni di questa nuova legge (art. 4).

A distanza di due anni, nella sessione del marzo 1906, il Direttore Generale delle Carceri Doria riferiva alla Commissione di statistica il livello di applicazione (o forse disapplicazione) di questa legge. Egli rendeva edotta tale Commissione dell'esiguo numero di assegnazioni ai lavori di bonifica che erano state eseguite, cioè in tutto 103, di cui 35 a Castiadas, 38 a Isili, 15 a Bitti e 15 all'Asinara. Se a queste si sommavano i condannati che, avendone titolo, vi erano stati inviati ai sensi dell'art. 14 del codice penale, e cioè 187 all'Asinara, 104 a Bitti, 177 a Cagliari, 59 a Capraia, 392 a Castiadas, 33 a Gorgona, 134 a Pianosa, 117 a Isili e 17 alla Maddalena, si raggiungeva infatti una cifra totale di soli 1323 individui.

Doria cercava di giustificare questo scarso utilizzo di "forza lavoro" adducendo il fatto che la legge era stata approvata senza provvedere contemporaneamente ai mezzi finanziari per attuarla (!). In più, vi era da considerare che ci si trovava in un momento assai critico per l'Amministrazione carceraria, a causa del personale di custodia, numericamente impari ai bisogni normali, che non offriva le garanzie indispensabili per il funzionamento di colonie all'aperto, senza manifesto pericolo per la sicura custodia dei condannati e per l'ordine sociale. Si era perfino giunti, per cercare di migliorare la situazione, a tentare di chiudere alcuni stabilimenti inutili, per meglio indirizzare le assegnazioni, ma invano, visto il conflitto con gli interessi economici locali dei siti in questione.

Quanto alla famosa e tanto discussa colonizzazione penitenziaria dell'Agro romano, il relatore rilevava che occorre mezzi adeguati, oltre ad una maggiore prudenza ed attenzione per organizzare i lavori. Questo in quanto "non è chi non vegga l'importanza della questione di collocare una colonia di lavoratori condannati alle porte della capitale e la necessità di premunirsi contro i possibili inconvenienti e pericoli"⁶⁸⁵.

Preso atto della suddetta relazione, la Commissione, su proposta del Lucchini e del Gianturco, considerando come era stata finora scarsamente realizzata nella pratica tale legge, si impegnavo affinché si provvedesse prontamente a rimuovere questo inconveniente, con particolare riguardo all'invio ai lavori dei soggetti minorenni⁶⁸⁶. Tutto questo anche per "temperare il danno e l'ingiustizia della mancata attuazione del sistema penale del codice e dell'iniqua sperequazione esistente in Italia nel modo di far scontare le diverse pene"⁶⁸⁷.

Tra il 1907 e il 1908 infine, in linea con la politica di Giolitti, veniva data la possibilità di concedere ai coltivatori, che ne facevano richiesta, l'opera dei condannati per attività di

⁶⁸⁵ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 79.

⁶⁸⁶ Cfr. *Ibid.*, pp. 79-80 e MARIO DA PASSANO, Il male contro il male. L'impiego dei condannati nei lavori di bonifica e dissodamento, in *Dall'antichità al mondo contemporaneo. Studi in onore di M. Brigaglia offerti dal Dipartimento di storia dell'Università di Sassari*, Roma 2001, pp. 599 ss.

⁶⁸⁷ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 80.

bonifica: tutto ciò avveniva sempre nel totale spregio per la specializzazione della qualifica lavorativa, perpetuando la condizione di marginalità tipica del detenuto⁶⁸⁸.

Concludendo, come spesso era accaduto, le nuove disposizioni non erano state, se non in minima parte, attuate⁶⁸⁹, ma da questa legge in poi sarebbero state individuate delle tendenze, poi costantemente seguite, per quel che riguarda il trattamento del detenuto da parte dello Stato: innanzitutto era stato riaffermato un principio di antica origine⁶⁹⁰ secondo cui lo Stato si arrogava il diritto di utilizzare il lavoro del detenuto come meglio credeva, al fine di compensare, in parte, la spesa che il suo mantenimento comportava alla spesa pubblica.

In secondo luogo veniva istituzionalizzato il principio per cui il sistema penitenziario non si preoccupava minimamente di fornire una professionalità a coloro che non ne avevano, anzi, sfruttava il lavoro dei braccianti, dei manovali e degli altri sottoccupati, ribadendo la condizione che il detenuto possedeva prima di entrare in carcere, rendendo difficile un suo inserimento in un contesto produttivo, una volta scontata la pena. L'impiego nei lavori di bonifica "non vale certo ad attribuire una qualifica professionale ai detenuti, anzi ne perpetua la condizione di lavoratori non qualificati e votati allo sfruttamento: di modo che ogni discorso di emenda finisce, alla prova dei fatti, con lo sbiadire in vecchie rimasticature delle concezioni retributive [della pena], evidenziate anche dalle condizioni ambientali e normative nelle quali il lavoro si svolge".⁶⁹¹

La politica penitenziaria di Giolitti mostrava dunque come dietro delle minime riforme umanitarie si potesse mascherare un totale disinteresse per le condizioni di vita del detenuto, nonché la pretesa di utilizzare a proprio piacimento la sua forza lavoro.

A qualche anno di distanza dalle micro riforme apportate al sistema penitenziario, il clima all'interno delle carceri era sempre più rovente, e sempre più frequenti erano gli episodi di ribellione dei detenuti a discapito, in specie, dell'intervento normativo del 1903.

Nel 1908, in occasione della presentazione del volume di statistica carceraria per il quadriennio 1904-1907, il Direttore Generale Doria, tramite una relazione, illustrava al Presidente del Consiglio Giolitti l'andamento della criminalità, sottolineando come, da un lato, vi era stata una notevole diminuzione degli ingressi nelle prigioni, probabilmente una conseguenza degli risultati positivi della liberazione condizionale in sostituzione delle pene minime. Dall'altro lato, invece, esprimeva la sua preoccupazione per l'"inquietudine e la turbolenza dei detenuti nelle carceri e nei penitenziari, malgrado gli addolcimenti dei sistemi disciplinari, anzi in ragione inversa del rigore del trattamento; fatto sintomatico questo, che ha la sua piena corrispondenza colle tendenze individuali e collettive odierne nella società libera, e mira a svilupparsi e ad espandersi"⁶⁹².

Il problema vero, sosteneva Doria, era nel sistema dei correttivi apportati al sistema disciplinare, introdotti dalla Commissione nel 1903, che avevano sortito l'effetto diametralmente opposto alle intenzioni "per l'importanza in cui venne a costituirsi l'amministrazione di fronte alle indiscipline dell'elemento più turbolento e ribelle. Il tempo trascorso ha confermato la diagnosi del male, le apprensioni, i dubbi e i pericoli.

⁶⁸⁸ G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, pp. 1946-1948.

⁶⁸⁹ Vi è da dire che proprio perché largamente disapplicata, la legge del 1904 non "minò la sopravvivenza delle colonie penali che di fatto proprio in quel momento avevano ottenuto pieno riconoscimento nella codificazione penale del Regno". ANTONIO SANTORIELLO, *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie penali nell'Italia liberale*, in *Giustizia penale e ordine in Italia tra Ottocento e Novecento*, a cura di Luciano Martone, Napoli, 1996, pp.92-93.

⁶⁹⁰ GIAN PAOLO MASSETTO, *Saggi di storia del diritto lombardo: secoli 16-18*, Milano: LED, 1994, pp. 397-404.

⁶⁹¹ ELVIO FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna: Il Mulino, 1980, p. 39.

⁶⁹² G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, p. 1944.

Nessuno, anche i più sbrigliati sostenitori del principio assoluto della libertà umana individuale, può concepire o volere una comunità coatta o non senza una disciplina organizzata. Ora questa disciplina nelle carceri, se non può dirsi che non vi è più, nel senso più lato della parola, è indubitato che va rallentandosi, perché il sovversivismo ha distrutto quell'armonia e quella coesione di procedimenti organici che costituiscono la regolarità funzionale di un aggregato sociale. L'impotenza delle disposizioni attuali da un lato e i gravi pericoli a cui si va incontro coi provvedimenti di energica repressione dall'altro, costituiscono un ostacolo insormontabile alla restaurazione"⁶⁹³.

La riforma del 1903 in parte aveva fatto affidamento sul senso di responsabilità e autocontrollo dei detenuti, riducendo così l'afflittività del sistema disciplinare. Questa minore rigidità aveva però creato solo una situazione di ingovernabilità, a cui bisognava porre rimedio tramite nuovi correttivi, per lo studio dei quali aveva promosso un referendum, attraverso la Rivista di discipline carcerarie. Il questionario, rivolto ad esperti di sociologia e antropologia criminale, medici, pubblicisti, funzionari dell'amministrazione⁶⁹⁴, e "a tutti i cultori della pianta uomo nelle sue varie manifestazioni di attività e d'inerzia, coscienti ed incoscienti, riflesse ed impulsive", poneva quesiti sulle cause della repulsione dei soggetti criminali all'ambiente e alla disciplina del carcere, i mezzi per contenere tali fenomeni, espedienti preventivi per impedire ribellioni e turbolenze, i mezzi fisici per la repressione degli attentati violenti, al fine di offrire "una serena analisi scientifica per la soluzione del problema"⁶⁹⁵.

Tra i vari pareri riportati, non manca chi riteneva che le cause dell'indisciplina andassero ricercate anzitutto nelle condizioni delle carceri e che si dovesse agire con fermezza ma anche con dolcezza (Carlo Ruata, professore di materie mediche all'università e di igiene all'Istituto agrario di Perugia); chi si dichiarava decisamente contrario all'uso di mezzi di coercizione fisica (Lombroso e Sergi); chi pensava che le sanzioni disciplinari in carcere non raggiungessero gli scopi della pena e che perciò occorresse usare una "umana severità" (Perozzi, vice direttore); chi, pur giudicando "dannoso, perché eccessivamente ideale, e starei quasi per dire pastorale, il concetto" della riforma del 1903, approvava ed elogiava la soppressione dei ferri e della camicia di forza (Alessandro Stoppato, professore di diritto e procedura penale a Bologna e deputato)⁶⁹⁶.

Anche l'allievo del Virgilio e suo successore alla direzione del manicomio criminale di Aversa, Filippo Saporito, nel suo lungo e argomentato parere, pur pensando che alla fine l'uso di una qualche forma di coercizione meccanica nei confronti degli incorreggibili e nei manicomi è inevitabile, tanto che la sua totale abolizione, per quanto teorizzata, non viene

⁶⁹³ "Si riteneva in buona fede che un vero rinnovamento morale dovesse seguire a siffatto mutamento di sistema; si sperava che i detenuti in generale avessero a mostrarsi grati delle cure dell'amministrazione in loro favore, e che per virtù di quello spirito di particolare mitezza al quale il governo disciplinare andava informandosi, dovesse mancare ad essi perfino l'occasione di agitarsi e di ribellarsi. Vane speranze! Quel senso e quel sistema di mitezza, lungi dal frenare gli atti di violenza dei criminali, ci risulta che valsero invece ad imbaldanzarli. Ebbero essi la illusione che la legge si piegasse servile alle loro protervie piuttosto che foggiarsi alla civiltà dei tempi cancellando l'onta della corporale repressione per il miglioramento morale di essi medesimi; e dalla clemenza delle nuove disposizioni trassero, sventuratamente, maggior forza di resistenza e di ribellione. Così in nome della scienza, scrutatrice sottile delle cause psichiche del male, in nome dell'umanesimo moralizzatore e vindice, la disciplina, che pure è elemento di ordine e di virtù educatrice, soffrì una scossa notevole negli stabilimenti carcerari. E ne derivò uno stato di incertezza nella materiale esecuzione dei provvedimenti disciplinari, un malessere morale negli esecutori, un disagio imbarazzante nell'amministrazione in generale". *Perché i criminali aumentano e peggiorano colle nuove mitezze penali e carcerarie*, «Rivista di discipline carcerarie», XXXIII, 1908, p. 34.

⁶⁹⁴ Tra cui, a titolo d'esempio, illustri personalità quali Saporito, Sergi, Lombroso, Conti, Niceforo...

⁶⁹⁵ *Perché i criminali aumentano e peggiorano colle nuove mitezze penali e carcerarie*, «Rivista di discipline carcerarie», p. 50.

⁶⁹⁶ *Il governo dei detenuti*, «Rivista di discipline carcerarie», XXXIII, 1908, pp. 112 ss.

poi messa in pratica, affermava che “limitando [...] tutta la coercizione al solo comune giubbotto di sicurezza, con gli accessori indispensabili, bisogna bandirne l’applicazione intesa come punizione o come mezzo disciplinare [...] è forse questa la ragione per cui l’uso della così detta camicia di forza è divenuto non solo inutile negli stabilimenti carcerari comuni, ma si è tramutato in una fonte di inconvenienti maggiori di quelli che essa sarebbe destinata a combattere, che quindi, nella sua applicazione, occorre sostituire a quello disciplinare un criterio assolutamente sanitario e curativo e che ciò toglierebbe alla coercizione meccanica tutto ciò che essa ha di odioso, e non lascerebbe – generalmente – rancori di sorta nei detenuti coscienti, ma incapaci di autoinibizione [...]. Un tal sistema, che, dopo tutto, rientra nell’orbita della legge più volte citata [il decreto del 1903], garantirebbe da ogni abuso e troncherebbe ogni pretesto a recriminazioni e lamenti postumi, che assai spesso, sorpassando le mura delle prigioni, guaste e ingigantite dalla fantasia popolare, eccitano falsi sentimentalismi che turbano la quiete dell’amministrazione”⁶⁹⁷.

Anche se molti proponevano la creazione all’interno delle carceri di “sezioni agitati” con personale specializzato e auspicavano una distinzione tra gli agitati per cause psichiatriche (da trasferire e curare in manicomio) e i ribelli per natura, quanto al trattamento di questi ultimi i più, soprattutto fra il personale dell’amministrazione carceraria, ritenevano opportuno il ricorso ai mezzi in uso nei manicomi e quindi anche a strumenti di contenzione fisica, sia pure come soluzione estrema e con le dovute cautele. In questo quadro, erano diffuse le critiche alla cintura introdotta con il decreto del 1903⁶⁹⁸, e mentre alcuni rimpiangevano la vecchia camicia di forza, altri propendevano piuttosto per il letto di contenzione, magari suggerendo innovazioni tecniche, o esercitando la loro fantasia repressiva prospettando soluzioni diverse.

Ma ritorniamo alla relazione del Doria: dopo avere passato in rassegna gli interventi di edilizia carceraria, menzionando la costruzione di nuovi e la chiusura di vecchi stabilimenti, l’istituzione del primo sanatorio penitenziario sull’isola di Pianosa⁶⁹⁹, gli aggiornamenti degli organici del personale, Doria toccava un altro punto critico, ossia il non risolto problema degli agenti di custodia. La soppressione di tredici stabilimenti, spiegava Doria, aveva consentito il riutilizzo di 906 agenti, mentre altri benefici economici erano stati quindi previsti, sia come premio di ingaggio che di rafferma, che ponevano il Corpo degli agenti di custodia in condizioni pari agli altri Corpi armati.

Con toni retorici e paternalistici Doria tentava di ridimensionare il malcontento degli agenti di custodia che protestavano e reclamavano migliori condizioni di lavoro. Le loro richieste, a suo dire, erano state soddisfatte già grazie ai vantaggi di carattere economico e da altre concessioni previste dal nuovo regolamento degli agenti custodia emanato con r.d.

⁶⁹⁷ FILIPPO SAPORITO, *Gl’incorreggibili e il loro governo razionale. Note di psicopatologia criminale*, «Rivista di discipline carcerarie», XXXIII, 1908, pp. 450 ss.

⁶⁹⁸ ROSSANA (pseudonimo della Marchesa ZINA CENTA TARTARINI), *Un interessante Referendum*, «Rivista di discipline carcerarie», XXXIII, 1908, p. 139: “Soppressa per gli agitati la camicia di forza, fu sostituita con una cintura di sicurezza che obbliga le guardie ad una lotta non sempre fortunata col detenuto stesso, che naturalmente tenta di ribellarsi»; E. DENISE, «Rivista di discipline carcerarie», XXXIII, 1908, p. 485: “la cintura di sicurezza [...] non fu all’atto pratico riconosciuta idonea all’uso che deve farsene, perché, oltre la difficoltà di applicazione, il paziente rimane colle mani quasi libere e può inoltre camminare nella cella. Egli perciò riesce a liberarsene facilmente”; F. BUFARDECI, «Rivista di discipline carcerarie», XXXIII, 1908, p. 488: “La cintura di sicurezza [...] è la negazione di ogni mezzo repressivo. Un profano che la esamini ne riporta un sentimento di orrore, credendola uno strumento di tortura; un delinquente che la cinge se ne ride e non di rado se ne libera; senza dire che quando non voglia che gli si applichi, occorrono molti agenti e molte fatiche, prima che si raggiunga lo scopo”.

⁶⁹⁹ Nel 1907 era stato infatti inaugurato un Sanatorio Criminale predisposto per i detenuti malati di tisi. Cfr. ANTONIO SANTORIELLO, *L’isola di Pianosa e la nascita delle colonie penali nell’Italia liberale*, p. 93.

24 marzo 1907, n. 150, come la possibilità di indossare abiti di foggia civile fuori dal servizio, le facilitazioni per contrarre matrimonio⁷⁰⁰, la riduzione delle ore di servizio e la possibilità di accedere agli esami di concorso per impiegati civili. Il nuovo testo di legge non recava invece sostanziali modifiche alla disciplina del 1890. Le condizioni di vita degli agenti continuavano quindi ad essere precarie e perfettamente comparabili alla situazione dei detenuti: potevano contare dalle tre alle quattro ore di libera uscita previo permesso scritto del direttore, avevano l'obbligo di mensa in comune e dell'alloggio nello stabilimento, la possibilità di presentare ricorsi solo dopo avere eseguito l'ordine o subito la punizione. Il livello e la preparazione delle guardie carcerarie continuava ad essere bassissimo, posto che per l'arruolamento si richiedeva solo la capacità di scrivere correntemente e di fare di conto. Inoltre le punizioni che potevano essere inflitte alle guardie assumevano le identiche caratteristiche di quelle riservate ai detenuti: se per questi ultimi era prevista la cella di isolamento, ai primi era riservata la sala di disciplina. Questa comportava la restrizione in un apposito locale con il divieto di fumare, leggere, scrivere e parlare con chiunque. L'agente punito dormiva su un tavolaccio, e solo per motivi sanitari gli poteva venire concesso di passeggiare nel cortile⁷⁰¹. Le punizioni indicavano in forma palese la continuità del disegno politico di creare un clima di tensione e di asprezza tra le due categorie dei custodi e dei custoditi, per cui conservava piena validità la diagnosi compiuta pochi anni prima dal Turati circa il problema delle guardie carcerarie⁷⁰².

Il Doria tuttavia era convinto del contrario: "non può affermarsi quindi che l'amministrazione sia rimasta inerte nella via del progressivo miglioramento del suo personale, di cui seconda anzi le giuste aspirazioni con paterna e amorevole cura: che se qualche voce di malcontento e di sfiducia si eleva ancora a turbare il senso di soddisfazione della grande massa dei buoni, ciò deve attribuirsi allo insinuarsi nel Corpo di qualche elemento impuro che per preconcetto per malvolere si lascia facilmente suggestionare da estranei sobillatori". L'intento dell'amministrazione carceraria, attraverso le parole di Doria, era quello di isolare come corpi estranei gli agenti ribelli: "sorge infatti non di rado la notizia di comitati di agitazione nel Corpo, tendenti a conseguire miglioramenti e ulteriori benefizi; ma si tratta evidentemente di esagerazioni, o di tentativi solitari escogitati da persone interessate ed a cui è estraneo il personale di custodia; oppure di qualche agente irrequieto ed illuso, trascinato a questi conati di insurrezione da consigli insani o da tendenza individuale congenita al malcontento e alla ribellione. Ma sono, ripeto, casi isolati, da cui ripugna la grandissima maggioranza del personale, soddisfatta dei conseguiti benefizi". La soluzione proposta da Doria, per ovviare a questi "inconvenienti" era diretta ad avviare un "processo di epurazione rigorosa", ad aumentare gli organici per alleggerire l'impegno lavorativo richiesto agli agenti e di preparare adeguatamente le nuove leve, meno "affezionati al servizio, disciplinati, volenterosi e soprattutto fermi nell'adempimento del dovere".

Tra i provvedimenti adottati per la soluzione del problema, Doria ricordava la ricostituzione della scuola allievi guardie, istituita nel 1873 e poi soppressa per mancanza di locali, che aveva il compito di preparare "questi giovani alla conoscenza pratica delle attribuzioni che devono disimpegnare negli stabilimenti carcerari affinché possano poi più facilmente rendersi conto della particolare importanza del loro compito, che non è più

⁷⁰⁰ Era ancora necessario il permesso del Ministero dell'Interno.

⁷⁰¹ Accessibile tramite internet: http://www.polizia-penitenziaria.it/chisiamo/storia_1907.htm

⁷⁰² Vedi *supra*, p. 165.

quello dell'antico secondino, temprarsi nell'ambiente stesso, e mettersi in grado di rendere quegli utili servizi che l'amministrazione reclama da essi"⁷⁰³.

Sempre nel 1907 veniva emanato il regio decreto 14 luglio n. 606, che stabiliva un riordino dei riformatori governativi per minorenni⁷⁰⁴.

In ordine a questi istituti, alcune miglie erano state apportate già negli anni immediatamente precedenti: per la legge del 3 luglio 1904, n. 318, il ruolo organico del personale addetto alla sorveglianza e disciplina dei ragazzi ricoverati, doveva essere composto da dieci censori, venti vice-censori, cento ottanta istitutori e venti allievi istitutori.

Di poco precedente, anche se più importante per il minore come individuo che per il riformatorio come istituzione, era la legge del 26 giugno 1904, n. 267, con la quale aveva fatto ingresso per la prima volta in Italia la sospensione della pena. Questa legge, inserendo i minori di diciotto anni, (insieme alle donne e agli ultrasessantenni), tra i possibili beneficiari della sospensione della pena non superiore a un anno, avrebbe stimolato il sorgere di alcuni nuovi patronati, miranti ad aiutare i minori ad evitare di mettersi in quelle situazioni che avrebbero estinto il beneficio ottenuto. "In tal modo veniva decisamente riaffermata, invero, l'esigenza di un trattamento individualizzato del minore, da compiersi non solo, e non tanto, col presidio delle impassibili e geometriche regole del diritto penale classico, ma con effettiva preoccupazione pedagogica e assistenziale"⁷⁰⁵.

Con il regolamento approvato col regio decreto 22 dicembre 1904, n. 716, si era poi istituito il Consiglio del riformatorio e si era richiesto per l'ammissione al personale d'educazione e di sorveglianza la patente d'insegnante elementare. Inoltre, venivano predisposte norme accurate per l'istruzione del personale in generale, per il trattamento, per la disciplina, specificando negli articoli 85 e 91 che il "compito essenziale del censore è quello di concorrere alla correzione e all'educazione dei ricoverati e missione degli istitutori quella di contribuire al bene intellettuale e morale dei giovani affidati alle loro cure"⁷⁰⁶.

Il concetto ispiratore di questa riforma del personale dei riformatori consisteva secondo il Doria, autore della relazione che precedeva il progetto di regolamento, "nella ricerca dei mezzi, [...]atti a correggere il giovane spirito ribelle da cause congenite, o dall'abbandono, o dal cattivo esempio, o dalla miseria, vari sono i pareri e le tendenze, ma tutti trovansi concordi nel ritenere che l'asilo destinato a raccogliere le infelici creature, non deve essere né deve assomigliare a una carcere. Abbia l'asilo restrizioni capaci a far comprendere la ragione e il fine del ricovero, restrizioni idonee a frenare le impulsività e a formare gradatamente il carattere, ma sia scevro di ogni cosa che accenni o ricordi la prigione. Sia l'asilo luogo di protezione e insieme organismo di risanamento morale esplicante l'azione sua mercé prudente, oculata terapeutica educativa la quale, confortando lo spirito e l'intelletto, crei una equilibrata coscienza e, a gradi, a piccoli passi, conduca alla rigenerazione"⁷⁰⁷.

⁷⁰³ G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, pp. 1944-45.

⁷⁰⁴ VANNA NUTI, *Discoli e derelitti. L'infanzia povera dopo l'Unità*, Scandicci: La Nuova Italia, 1992, p. 100.

⁷⁰⁵ LUISA DE CATALDO NEUBURGER, *Analisi storico giuridica del sistema e del processo penale minorile*, in *Nel segno del minore*, a cura di L. De Cataldo Neuburger, Padova: Cedam, 1990, p. 13.

⁷⁰⁶ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p. 81.

⁷⁰⁷ *Ibid.*, p. 81.

Nel 1905, con regio decreto 10 novembre, n. 572, l'Amministrazione dei riformatori veniva separata da quella degli stabilimenti carcerari, pur rimanendo alla dipendenza della Direzione generale delle carceri e del Ministero dell'Interno. Nella Relazione di accompagnamento a questa legge, si chiariva il significato di questa scissione: visto che si voleva nella pratica rendere sempre più i formatori degli istituti diversi dai penitenziari, era opportuno che anche "dalle forme esteriori e dall'intitolazione degli atti pubblici e dei documenti interni"⁷⁰⁸ trasparisse questa separazione.

Il r.d. del 1907 dunque, denominato "Regolamento per i riformatori governativi" stabiliva che le case di custodia e tutte le altre istituzioni minorili venissero denominati, ufficialmente, "riformatori governativi" per distinguerli dalle istituzioni private (dove potevano essere ricoverati i minori in base all'art. 222 del codice civile o su provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza). Questo regolamento proponeva di affrontare il problema della delinquenza giovanile non più in termini di mera repressione, quanto piuttosto di correzione, riabilitazione ed educazione, per cui a questi principi andava adattato anche il trattamento dei minori, tenendo anche presente l'età e il tipo di reato commesso⁷⁰⁹.

In linea con questa nuova concezione del ruolo dei riformatori, le figure degli agenti di custodia, simbolo del rigore degli istituti carcerari, venivano sostituite con gli istitutori, reclutati fra gli insegnanti elementari, che dovevano essere previsti in numero proporzionato alla popolazione ricoverata (art. 7).

L'organico del personale di educazione e sorveglianza era costituito gerarchicamente, ed era diviso in quattro gradi, rappresentati in climax ascendente da allievi istitutori; istitutori di I, II, III classe; vicecensori di I e II classe; censori. Tra i requisiti per l'ammissione (art. 6) era sempre richiesta la patente d'insegnante elementare, e solo in via subordinata erano ammessi, per un periodo di prova di sei mesi, anche quegli aspiranti che avevano prestato servizio presso collegi nazionali o privati, o che, in alternativa, possedevano la licenza ginnasiale, tecnica o la licenza delle regie scuole pratiche di agricoltura⁷¹⁰.

Altre figure di spicco erano il medico ed il cappellano, che in varie circostanze detenevano un'autorità superiore a quella degli educatori. Per compiere l'importante e delicata missione di contribuire al bene morale e intellettuale dei giovani affidati alle loro cure, gli istitutori "esercitano di fatto la loro sorveglianza", e in base all'art. 74 dovevano "mostrarsi giusti ed esatti nell'adempimento dei loro doveri, zelanti nel promuovere il bene dei corrigendi". Inoltre: "essi evitano per quanto è possibile i rimproveri, a cui preferiscono i consigli paternamente bonari ed amorevoli, e ricorrono ai rapporti disciplinari soltanto nei casi di mancanze ben determinate ed accertate; perché è più pernicioso all'educazione il sentimento di una patita ingiustizia che non la falsa soddisfazione di essere sfuggiti ad un castigo meritato. Ricordano infine che più che alle minacce e al timore del castigo, i giovani si arrendono alle manifestazioni affettuose e ai consigli amorevoli".

Ogni istitutore aveva sotto la sua diretta responsabilità un gruppo di al massimo quindici ragazzi, e su questi concentrava la sua attenzione, prendendo nota in un apposito registro di tutto quanto gli era dato rilevare, in positivo e negativo, dei loro comportamenti. Ogni giorno i risultati di queste osservazioni, mediante una relazione verbale ad opera dell'istitutore, venivano letti, in forma riassuntiva, dal censore.

L'art. 69 delineava invece la missione educatrice di quest'ultimo, consistente ovviamente nel concorrere alla correzione e alla educazione dei ricoverati. Egli indirizzava ad un

⁷⁰⁸ R. DE NOTARISTEFANI, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, p.81.

⁷⁰⁹ Si veda LORENA MILANI, *Devianza minorile, Vita e pensiero*, Milano 1995, pp. 157-158.

⁷¹⁰ Fra i vari candidati veniva poi data preferenza ai celibi e ai vedovi senza prole.

tempo gli istitutori ed i giovani, ammaestrava e consigliava. Il censore studiava il carattere, le tendenze, le abitudini dei minori per tentare di conoscerli a fondo, con il fine ultimo di correggerne i difetti, di guidarne gli istinti, di “educare l’animo al bene”; li seguiva perciò nello svolgimento della vita collettiva, senza trascurare di investigarli in ogni minimo loro atto.

Ma se sulla carta era previsto il passaggio ad un trattamento penitenziario individualizzato, basato sull’osservazione e lo studio del minore “onde accertarne l’indole, le tendenze, i vizi e le virtù” (art. 14) e sull’esame delle caratteristiche psicofisiche del minore da parte del medico (art. 24), in realtà il sistema risultava poco individualizzato ed attento ai bisogni del singolo, e piuttosto teso, invece, ad ottenerne il consenso e la sottomissione. La preoccupazione principale era, infatti, quella di ottenere la spersonalizzazione dell’individuo, la sua docilità e la sua obbedienza alle regole istituzionali; il raggiungimento di questi obiettivi veniva perseguito attraverso l’educazione religiosa e la disciplina: “come regola precipua di disciplina e di educazione si inculca [!] ai ricoverati il dovere del rispetto e dell’obbedienza” (art. 75)⁷¹¹.

A seguito di questa legge si sarebbero iniziate poi a promuovere una serie di iniziative che implicavano la partecipazione dei minori detenuti nei riformatori: gite premio, partecipazione a feste patriottiche, saggi ginnici⁷¹². Tutto ciò si rivelava però solo una facciata pubblicitaria e propagandistica che celava, dietro di sé, una situazione caratterizzata da ribellioni, disordini e scandali che nonostante le tante parate, non riuscivano ad essere totalmente taciuti.

Il 3 gennaio del 1908 il senatore Quarta, all’apertura dell’anno giudiziario, citava dei dati statistici che dimostravano un crescente aumento della delinquenza giovanile. In realtà le statistiche del tempo non giustificavano valutazioni così disastrose: il tasso di delinquenza minorile, che tra il 1896 e il 1902 aveva fatto registrare un indice del 13%, nel periodo che andava dal 1906 al 1910 era di poco superiore, pari al 14%⁷¹³.

A questo proposito il De Leo denota la “coincidenza [...] fra la creazione delle nuove forme istituzionali per il controllo di nuove categorie di giovani e l’aumento progressivo dell’allarme sociale rispetto al fenomeno della delinquenza minorile; [...] con l’istituzionalizzazione di queste categorie di minori, la preoccupazione diventa allarme e l’oggetto di tale allarme si definisce direttamente e semplicemente in termini di delinquenza”. Così la delinquenza aumentava “sia perché *veniva vista aumentare* a causa dell’ottica che era stata adottata, sia perché *veniva fatta aumentare* a causa della politica istituzionale che era stata scelta”⁷¹⁴. Comunque sia, basandosi su questo “aumento spaventevole della delinquenza dei minori”⁷¹⁵ e considerando l’eventuale probabile lentezza di un’azione legislativa al riguardo, il Guardasigilli Orlando, l’ 11 maggio 1908, con una circolare⁷¹⁶, rivolgeva alla magistratura una serie di raccomandazioni. Veniva

⁷¹¹ Cfr. GAETANO DE LEO, *La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni*, Torino: Einaudi, 1981, pp. 42-45.

⁷¹² Si continuava dunque l’opera premiale dei ragazzi iniziata nel 1897. Si veda cap. 4, n. 462.

⁷¹³ Cfr. LUISA DE CATALDO NEUBURGER, *Analisi storico giuridica del sistema e del processo penale minorile*, p. 16.

⁷¹⁴ GAETANO DE LEO, *La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni*, pp. 45-46.

⁷¹⁵ Cfr. ORONZO QUARTA, *L’ incremento e il trattamento della delinquenza dei minori*, «La scuola positiva nella dottrina e nella giurisprudenza penale», 1908, pp. 5-7.

⁷¹⁶ Per un maggior approfondimento, GIOVANNI NOVELLI, *Note illustrative del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404, su l’ istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni*, «Rivista di diritto penitenziario: studi teorici e pratici», II, 1934, pp. 802 ss.

affermato il principio della specializzazione del giudice stabilendo che “nei tribunali, ove due o più giudici sono addetti all’istruzione dei processi penali, [...] uno di essi si occupi in modo speciale dei procedimenti contro imputati minorenni”, consigliando “che le cause penali contro i minorenni, in specie se siano di età inferiore ai 18 anni, vengano trattate tutte e sempre dai medesimi giudici, onde nei tribunali composti da più persone non sarà difficile assegnarle normalmente ad una di esse”. La necessità dell’indagine sulla personalità del minore emergeva dalle mansioni affidate ai giudici, tra cui analizzare “con animo quasi paterno, la psicologia dell’imputato, di trattarlo alla buona e senza intimidazioni, cercando di guadagnarne la confidenza e di fargli comprendere la necessità dell’osservanza delle leggi e del rispetto alla disciplina e alla pubblica autorità”.

Con l’intento di rilevare la responsabilità del minore e, conseguentemente, di determinare la pena da scontare, i giudici erano invitati anche a non limitarsi “soltanto all’accertamento del fatto delittuoso nella sua pura materialità”, ma a “procedere a tutte quelle indagini, che valgono a far conoscere lo stato di famiglia del piccolo imputato, il tenore e le condizioni di sua vita, i luoghi e le compagnie che frequenta, l’indole e il carattere di coloro che su di lui esercitano la podestà patria e tutoria, i mezzi eventualmente adoperati per ritrarlo dalla via del pervertimento”, a raccogliere, insomma, “tutte [...] quelle notizie che possono dare un criterio esatto delle cause dirette e indirette, prossime o remote, per le quali egli giunse alla violazione delittuosa della legge”. L’Orlando aveva addirittura stabilito la non pubblicità del processo, prescrivendo che le cause contro i minorenni dovevano svolgersi in ore e in giorni in cui non vi fossero dibattimenti contro adulti, e che venissero allontanati “dalle aule, dove si amministra la giustizia penale [...] quei giovanetti, che, senza alcun interesse diretto e solo per morbosa curiosità, assistono ai dibattimenti”, per evitare ogni possibile “contagio morale”⁷¹⁷.

Rimanendo in tema di giustizia minorile, negli anni successivi si verificarono altri progetti di riforma; in particolare, con il regio decreto del 7 novembre 1909 veniva nominata una Commissione reale, presieduta proprio dal senatore Quarta, con l’incarico di studiare le cause della delinquenza minorile e di elaborare su tale base un codice per i minorenni. I lavori della Commissione giungevano al termine nel 1912, confluendo in un progetto, finalizzato a creare una magistratura per minorenni e a riunire in un unico codice tutte le disposizioni sparpagliate nei codici penale e civile, nelle leggi e nei vari regolamenti sulla pubblica sicurezza, sul lavoro dei fanciulli, sull’emigrazione, sui riformatori, ecc..

Il progetto Quarta prevedeva, infatti, l’istituzione di un giudice dei minori circondariale (in ogni sede di tribunale) con il compito esclusivo di vigilare circa l’assistenza, tutela, protezione, istruzione, disciplina e correzione dei minorenni. Questa magistratura specializzata avrebbe avuto la possibilità di giudicare solo i fatti di reato lievi (per i quali erano applicabili misure simili alle nostre sanzioni sostitutive), mentre per quelli più gravi era previsto il passaggio del giudizio alla magistratura ordinaria.

Il codice minorile unificato sostituiva l’arresto o la carcerazione preventiva in fase di istruzione, per i maggiori di nove anni, con speciali forme di custodia. Il giudizio finale poteva concludersi (con provvedimento non motivato) nel proscioglimento, nell’ammonimento o, in caso di condanna, nella detenzione in casa propria per periodi da

⁷¹⁷ Cfr. IGNAZIO BAVIERA, *Diritto minorile*, Milano: Giuffrè, 1976, pp. 172-173 e DOMENICO IZZO, *Il trattamento dei minorenni delinquenti dalla circolare Orlando al progetto Ferri*, «Rassegna di studi penitenziari», 1957, pp. 170 ss.

stabilire⁷¹⁸, nella libertà vigilata, nel ricovero in un istituto di beneficenza o in un riformatorio, per un tempo variabile, che non poteva però superare il compimento del ventunesimo anno del minore.

Questo progetto, che aveva ricevuto consensi non solo in Italia, dove era appoggiato fortemente dalla Scuola Positiva, ma anche in altri Paesi, non sarebbe arrivato neppure in Parlamento per la discussione⁷¹⁹.

Una stessa inconcludente sorte avrebbe trovato il progetto di una globale riforma penitenziaria, elaborato in quello stesso anno, dal Direttore Generale Doria. Nella bozza di progetto, accompagnata da una circolare nella quale veniva chiesto un parere sul testo, il Doria, dopo anni di irrazionale ottimismo, ammetteva il sostanziale fallimento della politica penitenziaria. I toni con cui prendeva atto delle effettive condizioni dei penitenzieri erano molto diversi da quelli usati nella relazione del 1908. In riferimento ai sistemi applicati all'interno delle carceri del Regno, così si esprimeva: "mentre costituiscono umiliazione e avvilitamento perpetuo della personalità umana, non valgono a raggiungere la riabilitazione del detenuto, se pure non conseguono[...] l'effetto opposto di alimentare il contributo pauroso alla così detta incorreggibilità e alla pazzia"⁷²⁰.

La condizione all'interno degli istituti carcerari anche nell'età giolittiana rimaneva dunque assai critica, e l'attività legislativa, in proposito, degli anni successivi, vuoi anche per l'infausto evento della prima guerra mondiale, sarebbe risultata assai esile e scarsamente efficace.

⁷¹⁸ Periodi che comunque non potevano essere superiori ai venti giorni.

⁷¹⁹ DOMENICO IZZO, Il trattamento dei minorenni delinquenti dalla circolare Orlando al progetto Ferri, pp. 177 ss.

⁷²⁰ « Rivista penale », vol. LXXV, 1912, p. 518.

APPENDICE

Immagini tratte da: Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, Divisione 8, Ufficio tecnico, *Tipi di celle, cubicoli e vetture cellulari*, Roma: Tip. Delle Mantellate, 1890.

CELLA PER L' IMPUTATO




Fig. 1- Pianta.




Fig. 2- Sezione longitudinale.

CELLA PER IL CONDANNATO




Fig. 3- Pianta.




Fig. 4- Sezione longitudinale.

CUBICOLO PER CONDANNATO




Fig. 5- Pianta.




Fig. 6- Sezione longitudinale.

CELLA DI PUNIZIONE




Fig. 7- Pianta.




Fig. 8- Sezione longitudinale.

PARLATORI CELLULARI






Fig. 9- Pianta



Figg. 10 e 11- Sezioni longitudinali.

PARLATORI IN COMUNE







Fig. 12- Pianta.



Figg. 13 e 14- Sezioni longitudinali.

PASSEGGIATOI E MURA DI CINTA



Figg. 15 e 16- Pianta e sezioni longitudinali.

VETTURA CELLULARE PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI SU STRADE ORDINARIE




Fig. 17- Pianta.




Fig. 18- Sezione longitudinale.




Fig. 19- Sezione trasversale.

VETTURA CELLULARE PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI SU FERROVIE




Fig. 20- Pianta.




Fig. 21- Sezione longitudinale.




Fig. 22- Sezione trasversale.

BIBLIOGRAFIA

- ALGERI GIOVANNI, *Il manicomio criminale dell'Ambrogiana*, «Rivista di discipline carcerarie», 1888.
- ALIGHIERI DANTE, *La divina commedia*, a cura di Natalino Sapegno, Firenze: La Nuova Italia Editrice 1968², Purgatorio, X, 125.
- AMBROSOLI FRANCESCO, *Stato attuale della questione delle carceri del prof. Mittermaier*, «Monitore dei tribunali», 1862.
- ANTONELLI LIVIO, *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2006.
- Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Archivio Generale, *Atti amministrativi*, (1896-1905), b. 180.
- Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Archivio Generale, *Atti amministrativi*, (1896-1905), b. 78, f. 1A.
- Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale delle Istituzioni di Pena, Archivio Generale, *Atti amministrativi*, (1906-1925), b. 190, f. 67.
- Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale delle Istituzioni di Pena, Archivio Generale, *Atti amministrativi*, (1906-1925), b. 427, f. 63.
- ASSIRELLI GIUSEPPE - SPOTO IPPOLITO SANTANGELO, v. *Lavoro carcerario*, in *Digesto italiano*, vol. 28, Torino, 1902.
- ASSIRELLI P.G. - SPOTO I. S., v. *Lavoro carcerario*, in *Digesto italiano*, vol. 28, Torino: U.T.E.T., 1902-1905.
- *Atti parlamentari della Camera dei Deputati del Regno*, legislatura XVI, sessione 1887-1888-1889.
- *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni*, legisl. XXI, sess. 2^a, 18 marzo 1904.
- *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni*, legisl. XIX, sess. 1^a, 4 giugno 1896.
- *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni*, legisl. XX, sess. 1^a, 16 giugno 1897.
- *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni*, legisl. XXI, sess. 2^a, 16 maggio 1903.
- *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni*, legisl. XXI, sess. 2^a, 16 maggio 1903.
- *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni*, legisl. XXI, sess. 2^a, 18 maggio 1903.
- *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni*, legisl. XXI, sess. 2^a, pp.11821 ss, 18 marzo 1904.
- *Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. Documenti*, legisl. XXI, sess. 1^a, n. 87.
- *Atti parlamentari. Camera. Discussioni*, legisl. XIV, sess. 1^a, 22 gennaio 1883.
- *Atti parlamentari. Camera. Documenti*, legisl. XIII, sess. 1876-77, n. XXIII.
- BAVIERA IGNAZIO, *Diritto minorile*, Milano: Giuffrè, 1976.
- BECCARIA CESARE, *Dei delitti e delle pene*, Milano: biblioteca universale Rizzoli, 2001.
- BELLAZZI FEDERICO, *Intorno alle case di pena e carceri giudiziarie nelle provincie della Venezia e di Mantova: relazione del deputato Federico Bellazzi al Ministro di grazia e giustizia nel Regno d'Italia*, Firenze: Stamperia Reale, 1867.
- BELLAZZI FEDERICO, *Prigioni e prigionieri nel regno d'Italia*, Firenze: Tip. Militare, 1866.
- BELTRAMI SCALIA MARTINO, *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma: Tip. Artero e C., 1879.
- BELTRANI SCALIA MARTINO, *Il lavoro dei condannati all'aperto. L'esperimento delle Tre Fontane e la questione dell'Agro Romano*, «Rivista di discipline carcerarie», ser. X, 1880.

- BELTRANI SCALIA MARTINO, *Relazione a S.E. il Ministro dell'Interno*, in *Ordinamento Generale dell'Amministrazione carceraria*, Roma: Tipografia delle Mantellate, 1891.
- BELTRANI SCALIA MARTINO, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico di Martino Beltrani Scalia*, Torino: Tipografia G. Favale e Comp., 1867.
- BÉRENGER ADOLFO, *De la répression, de ses formes et de ses effets, rapport fait à l' Académie de sciences morale et politiques*, Paris: Didot, 1852.
- BERNABÒ SILORATA ARISTIDE, v. *Case penali*, in *Digesto Italiano*, vol. 11, Torino, 1891.
- BERTOLINO RINALDO, *Assistenza religiosa, obiezione di coscienza e problemi morali e psicologici nel prisma della struttura ospedaliera*, in AA. VV., *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, I, Modena: Mucchi, 1989.
- BIAMONTI ANGELO BIAGIO, *Sull'utilità delle colonie agricole penali*, «Effemeride Carceraria», ser. VI, 1870.
- BIAMONTI ANGELO BIAGIO, *Sulla colonizzazione delle isole dell'arcipelago toscano*, «Rivista di Discipline Carcerarie», ser. I, 1871.
- BOTTI ETTORE, *La delinquenza femminile a Napoli*, Napoli: Luigi Pierro, 1904.
- CAMPOLONGO FRANCESCO, v. *Detenzione e arresto*, in *Digesto Italiano*, vol. 9, Torino: U.T.E.T., 1898-1901.
- CANOSA ROMANO - COLONNELLO ISABELLA, *Storia del carcere in Italia dalla fine del 500 all'unità*, Roma: Sapere 2000, 1984.
- CANOSA ROMANO, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità ad oggi*, Milano: Feltrinelli, 1979.
- CAPELLI ANNA, *Il carcere degli intellettuali: lettere di italiani a Karl Mittermaier, 1835-1865*, Milano: F. Angeli, 1993.
- CAPELLI ANNA, *La buona compagnia : utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano: F. Angeli, 1988.
- CARFORA FRANCESCO, v. *Colonia Penale*, in *Digesto italiano*, vol. 7, parte II, Torino, 1906.
- CARRARA FRANCESCO, *Del gradi del delitto nella sua forza morale*, in *Programma del corso di diritto criminale, parte generale*, vol. I, Lucca: Tipografia Canovetti, 1889.
- *Causa D'Angelo*, «Rivista di discipline carcerarie», ser. XXIX, 1904.
- CAVALLA FRANCESCO, *Pena e riparazione*, Padova: CEDAM, 2000.
- CIAMPANI ANDREA et. al., *La moralità dello storico : indagine storica e libertà di ricerca : saggi in onore di Fausto Fonzi*, Soveria Mannelli : Rubbettino, 2004.
- COLOMBO ARTURO, v. *Turati Filippo*, in *Grande dizionario enciclopedico*, vol. XII, U.T.E.T., 1955.
- COMINELLI ARTURO, v. *Reclusione*, in *Digesto Italiano*, vol. 37, Torino: U.T.E.T., 1911-1915.
- CONTI UGO, v. *Case di custodia*, in *Digesto Italiano*, vol. 11, Torino, 1891.
- DA PASSANO MARIO - CALZOLARI MONICA, *Il lavoro dei condannati all'aperto. L'esperimento della colonia delle Tre Fontane (1880-1895)*, in M. DA PASSANO *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Roma: Carocci, 2004.
- DA PASSANO MARIO, *"Il male contro il male". L'impiego dei condannati nei lavori di bonifica e dissodamento*, in *Dal mondo antico all'età contemporanea. Studi in onore di Manlio Brigaglia*, Roma 2001.
- DE CATALDO NEUBURGER LUISA, *Analisi storico giuridica del sistema e del processo penale minorile*, in *Nel segno del minore*, a cura di L. De Cataldo Neuburger, , Padova: Cedam, 1990.
- DE LEO GAETANO, *La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni*, Torino: Einaudi, 1981.

- DE NOTARISTEFANI RAFFAELE, v. *Penitenziari (sistemi)*, in *Digesto Italiano*, vol. 34, Torino: U.T.E.T., 1906-1912.
- DECIMO GIUGNO GIOVENALE, *Satire*, Milano: Rizzoli, 2002.
- DELITALA GIACOMO, v. *Codice di procedura penale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VII, Milano 1960.
- EANDI G., *Il carcere centrale di Pallanza*, «Il Messaggero torinese», 29, 21 luglio 1838.
- EANDI GIOVANNI, *Il carcere centrale di Pallanza*, «Il Messaggero torinese», 29, 21 luglio 1838.
- ERRERA ALBERTO, *La riforma nelle carceri italiane: e in particolare in quella della Venezia*, Venezia: Tip. Locatelli, 1867.
- FACCIOLI FRANCA, *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, Milano: Franca Angeli, 1990.
- FASSONE ELVIO, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna: Il Mulino, 1980.
- FERRERO GUGLIELMO - LOMBROSO CESARE, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Milano: Fratelli Bocca, 1915.
- FERRI ENRICO, *Il manicomio criminale di Montelupo Fiorentino*, «Archivio di Psichiatria Scienze Penali ed Antropologia Criminale», 1887.
- FERRI ENRICO, *Il progetto Zanardelli di Codice Penale*, in *Studi sulla criminalità*, Torino : U.T.E.T., 1926.
- FERRI ENRICO, *Sociologia Criminale*, Torino: edizioni Bocca, 1892.
- FIORETTI GIULIO, *Della liberazione condizionale*, in *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale*, a cura di P. Cogliolo, vol. I, Milano, 1888.
- FORNARI UGO, *Irresistibile impulso e responsabilità penale: aspetti normativi*, «Rivista Sperimentale di Freniatria», vol. 112, 1988.
- FORNASINI LUIGI, *Della riforma delle carceri voluta dalla morale, dalla politica e dall'igiene*, Brescia: Malaguzzi, 1852.
- FOUCAULT MICHEL, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino: Giulio Einaudi editore, 1976.
- FOZZI DANIELA, *La sopravvivenza di una pena d'antico regime: i lavori forzati nell'Italia dell'Ottocento*, in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento: Seminario di studi, Castello Visconti di San Vito, Somma Lombardo, 14-15 dicembre 2001*, a cura di Livio Antonelli, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2006.
- FRIEDMAN MILTON E ROSE, *Liberi di scegliere*, Milano: Club degli editori, 1981.
- GARELLI VINCENZO, *Delle colonie penali nell'arcipelago toscano*, Genova, 1865.
- GARLAND DAVID, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Milano: Il Saggiatore, 1999.
- GAROFALI VINCENZO, *Il controllo sull'esecuzione penale nei suoi precedenti storici*, «Rassegna di studi penitenziari», 2, 1977.
- GHISALBERTI CARLO, *La codificazione del diritto in Italia, 1865/1942*, Roma: Laterza, 1985.
- GHISALBERTI CARLO, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia: la codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari: Laterza, 1979.
- GIBSON MARY, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana (1860-1915)*, «Storia delle donne», 3, 2007.
- GRASSI C., v. *Colonia penitenziaria*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. III, Milano 1988.
- GUARRACINO SCIPIONE *et. al.*, *L'età delle rivoluzioni e l'Ottocento*, Milano: Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 1998.

- IZZO DOMENICO, *Il trattamento dei minorenni delinquenti dalla circolare Orlando al progetto Ferri*, «Rassegna di studi penitenziari», 1957.
- LIVI CARLO, *Del metodo sperimentale in freniatria e medicina legale*, «Rivista Sperimentale di Freniatria e di medicina legale in relazione con l'antropologia e le scienze giuridiche e sociali», 1875.
- LOMBROSO CESARE, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alla psichiatria (cause e rimedi)*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1897.
- LOMBROSO CESARE, *La medicina legale delle alienazioni mentali studiata col metodo sperimentale*, «Gazzetta medica italiana- Province venete», ser. VIII, 1865.
- LOMBROSO CESARE, *La nuova proposta di legge sui manicomi criminali*, «Archivio di psichiatria», ser. II, 1881.
- LOMBROSO CESARE, *Sull'istituzione dei manicomi criminali in Italia*, in *Rendiconti del Regio Istituto Lombardo di scienze, lettere e arti*, 1872, vol. 5.
- LUCCHINI LUIGI, *Case di forza, bagni penali e colonie agricole. Note ed impressioni di un' escursione scientifica*, «Rivista penale», ser. VIII, Padova 1881.
- LUCCHINI LUIGI, v. *Abuso di potere rispetto ai detenuti*, in *Digesto Italiano*, vol. I, Torino, 1884.
- MANTOVANI FERRANDO, *Diritto penale. Parte generale*, Padova: CEDAM, 2001.
- MAROTTA GEMMA, *Teorie criminologiche. Da Beccaria al postmoderno*, Milano: LED, 2004.
- MASUCCO-COSTA ANGIOLA, v. *Alienazione mentale*, in *Grande dizionario enciclopedico*, vol. I, U.T.E.T., 1955.
- MELE FRANCA, *Un nuovo cielo, una nuova terra. Le discussioni sulla deportazione nel Regno d'Italia dall'Unità al codice Zanardelli*, in AA.VV. *Materiali per una storia della cultura giuridica*, Bologna: Il Mulino, 1995.
- MELOSSI DARIO - PAVARINI MASSIMO, *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI- XIX secolo)*, Bologna: Società editrice il Mulino, 1997.
- MILANI LORENA, *Devianza minorile, Vita e pensiero*, Milano 1995.
- Ministero dell' Interno. Direzione generale delle carceri e dei riformatori. *Archivio generale*, b. 285.
- Ministero dell' Interno. Direzione generale delle carceri e dei riformatori. *Archivio generale*, b. 414.
- Ministero dell' Interno. Direzione Generale delle Carceri, *Statistica delle carceri per l'anno 1873*, Roma: Tipografia Cenniniana, 1875.
- Ministero dell' Interno. Direzione Generale delle Carceri, *Statistica delle carceri per l'anno 1874*, Roma: Tipografia Cenniniana, 1876.
- Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, *Statistica delle carceri per l'anno 1876*, Civitavecchia, 1879.
- MITTERMAIER KARL, *Il nuovo progetto di legge per l'introduzione del sistema penitenziario nel Regno d'Italia, coi motivi sul quale si appoggia, preso in esame e paragonato con altri recenti lavori intorno alle carceri*, «Monitore dei Tribunali», 1863.
- MORELLI CARLO, *Saggio di studi igienici sul regime penale della segregazione fra i reclusi, o della buona compagnia, introdotto e sperimentato in Toscana fin dall'anno 1849*, Firenze, 1859.
- MORSELLI ENRICO, *Psicologia dell'uomo delinquente*, «Rivista Sperimentale di Freniatria», 1877.
- NEGRI AMBROGIO, *La pena nel secolo presente ed il problema penitenziario*, Verona;Padova: Fratelli Drucker Librai Editori, 1903.
- NEPPI MODONA GUIDO, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia. V. I documenti*, Torino: Grandi Opere Einaudi, 1973.

- NOVELLI GIOVANNI, *Note illustrative del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404, su l'istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni*, «Rivista di diritto penitenziario: studi teorici e pratici», II, 1934.
- NUTI VANNA, *Discoli e derelitti. L'infanzia povera dopo l'Unità*, Scandicci: La Nuova Italia, 1992.
- P GUARNIERI ATRIZIA, *L'Ammazzabambini: legge e scienza in un processo toscano di fine ottocento*, Torino: Einaudi, 1988.
- PADOVANI T., *La tradizione penalistica toscana nel codice Zanardelli*, in SERGIO VINCIGUERRA, *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, 1999.
- PALOMBI ELIO, *Mario Pagano e la scienza penalistica del secolo XIX*, Napoli: Giannini, 1979.
- PANTOZZI GIUSEPPE, *Storia delle idee e delle leggi psichiatriche*, Trento: Edizioni centro studi Erickson, 1994.
- PARENTE LUIGI, *Tra sapere e potere: la cura della follia nel Regno di Napoli*, in *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società ed istituzioni*, a cura di Angelo Massafra, Bari: Edizioni Dedalo, 1988.
- PERI CARLO, *Notizie sulla riforma delle prigioni in Toscana*, Firenze: Coi Tipi delle Murate, 1850.
- PERI CARLO, *Sul progetto di unificazione del codice penale del 1859 e sull'amministrazione delle carceri nel Regno d'Italia*, Firenze: G. Barbera, 1865.
- PESSINA ENRICO, *Il nuovo codice penale italiano con le disposizioni transitorie e di coordinamento e brevi note dilucidative*, Milano: Ulrico Hoepli, 1890.
- PETTITI DI RORETO CARLO ILARIONE, *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi per migliorarla*, Torino: Pomba, 1840.
- PONTICELLI LEOPOLDO, *Il manicomio criminale dell'Ambrogiana, presso Montelupo Fiorentino*, Roma : Tipografia delle Mantellate, 1888.
- QUARTA ORONZO, *L'incremento e il trattamento della delinquenza dei minori*, «La scuola positiva nella dottrina e nella giurisprudenza penale», 1908.
- RABAGLITTI G., v. *Manicomi*, in *Novissimo Digesto*, vol. X, Torino: U.T.E.T., 1957.
- *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Parte supplementare*, Torino: Stamperia reale, 1861-1947.
- RANDERAAD NICO, *Gli alti funzionari del Ministero dell'Interno durante il periodo 1870-1899*, «Rivista Trimestrale di diritto pubblico», ser. I, 1989.
- *Relazione a S. E. Francesco Crispi sul regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e per i riformatori governativi del regno*, in *Ordinamento generale dell'Amministrazione carceraria*, 1891, § XXV.
- *Relazione al Ministero dell' Interno della commissione istituita con reale decreto il 16 febbraio 1862 per l'esame dei vari quesiti relativi alle materie penitenziarie e il disegno di legge preparato dalla medesima*, Torino: Botta, 1863.
- *Relazione al Ministero dell'Interno della Commissione istituita con R. Decreto 17 febbraio 1862 per l'esame dei vari quesiti relativi alle materie penitenziarie e disegno di legge preparato dalla medesima*, Torino: Botta, 1863.
- REVERENDO MÜCHLÄUSER, *L'applicazione della segregazione individuale alle donne detenute*, «Effemeride Carceraria», 1867, 6-7.
- RIGOTTI GIORGIO, v. *Carcere*, in *Grande dizionario enciclopedico*, vol. II, U.T.E.T., 1955.
- ROSSANA [ZINA CENTA TARTARINI], *Casi penali per donne*, «Nuova Anotologia», n. 246 , novembre dicembre, 1912.

- ROSSANA [ZINA CENTA TARTARINI], *Un interessante Referendum*, «Rivista di discipline carcerarie», XXXIII, 1908.
- ROSSI GIOVAN BATTISTA, *La pena dei bagni marittimi. Vergogna della civiltà, piaga dell'erario* «Effemeride carceraria», II, 1866
- RUSCHE GEORG - KIRCHHEIMER OTTO, *Pena e struttura sociale*, Il Mulino 1978 e MICHEL FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino: Giulio Einaudi editore, 1976.
- RUSCHE GEORG, *Il mercato del lavoro e l'esecuzione della pena. Riflessioni per una sociologia della giustizia penale*, «Dei delitti e delle pene: rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale», Bologna, 1976, Vol. II-III.
- RYER MARIA, *Il monachesimo nelle carceri femminili. La casa penale di Torino*, «Il grido del popolo», n. 245, 10 aprile 1909.
- SACCHI GIUSEPPE, *Sulle case penitenziarie per donne*, «Annali universali di statistica», 17, 1848.
- SALTELLI CARLO, v. *Ergastolo*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. 5, Torino: U.T.E.T., 1937-1940.
- SANTORIELLO ANTONIO, *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie penali nell'Italia liberale*, in *Giustizia penale e ordine in Italia tra Ottocento e Novecento*, a cura di Luciano Martone, Napoli, 1996.
- SAPORITO FILIPPO, *Gl'incorreggibili e il loro governo razionale. Note di psicopatologia criminale*, «Rivista di discipline carcerarie», XXXIII, 1908.
- SAPORITO FILIPPO, *Su gl'incorreggibili e il loro governo razionale: nota di psicologia criminale*, Aversa: D. Perfetto, 1908.
- SPADARO MARINA - RUSCHER FRÉDÉRIC, *Lecture. Languages. Littératures*, Torino: Petrini editore, 1996.
- SPECIALE M., *Progetti comparati del Codice penale del Regno d'Italia. Studio*, Roma: tipografia del Senato di Forzani e compagno, 1878.
- TAMBURINI AUGUSTO, *Dei Manicomi Criminali e d'una lacuna dell'odierna legislazione*, «Rivista di discipline carcerarie», 1876.
- TAMBURINI AUGUSTO, *I manicomi criminali*, «Rivista di discipline carcerarie», 1873.
- TEDESCHI EDMONDO, v. *Carcere*, in *Digesto italiano*, vol. 11, Torino: U.T.E.T., 1891.
- TOMASI DI LAMPEDUSA GIUSEPPE, *Il Gattopardo*, Milano: Feltrinelli, 1958.
- TROMBETTA SIMONA, *Punizione e carità: carceri femminili nell'Italia dell' Ottocento*, Bologna: Il Mulino, 2004.
- TURATI FILIPPO, *I cimiteri dei vivi: per la riforma carceraria: discorso sul bilancio degli interni pronunciato alla Camera dei deputati nella tornata del 18 marzo 1904*, Roma: Tipografia della Camera dei deputati, 1904.
- *V^{me} Congrès pénitentiaire International, Rapports de la deuxième section*, Melun: Imprimerie administrative, 1896.
- VOLPICELLA FILIPPO, *Proposta di una compiuta riforma delle prigioni*, Napoli: Stamperia del Fibreno, 1845.
- VOLPINI C. P., *Una lettera sulla Gorgona*, Tip. e Lit. di Gius. Meucci, 1875.
- WEISSER MICHAEL R., *Criminalità e repressione nell' Europa moderna*, Bologna: Il Mulino, 1989.

Valeria Semenzato, classe 1982, dopo la maturità scientifica, si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, dove ha conseguito nel 2005 la laurea triennale, con la tesi in Storia del diritto medievale e moderno 1 "*Tra luce ed ombra. Sortilegi e malie nel sistema penale veneziano di età moderna*". Presso la medesima facoltà ha frequentato il corso di laurea specialistica, conclusosi nel 2008 con la presente tesi.